STORIA

DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DEL PIEMONTE

DI

TOMMASO VALLAURI

Volume Secondo

Il terzo ed ultimo volume sarà publicato fra sei mesi prossimi.

STORIA

DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DEL PIEMONTE.

Non tam interest quo animo scribatur, quam quo accipiatur.

A. Caecina *ap.* Tull. *Epist. ad div.* xii, 7.

Senza gli studi della critica e della diplomatica ..... senza l'erudizione profonda ..... non si possono avere storie che si meritino tal nome ..... si avranno romanzi e dolci inganni, non libri instruttivi.

Napione, *Disc. intorno alla st. del Piem.* § iii.

STORIA

DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DEL PIEMONTE

DI

TOMMASO VALLAURI

PROFESSORE DI ELOQUENZA LATINA NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO,
MEMBRO DELLA R. DEPUTAZIONE SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA.

Volume Secondo

TORINO
DALLA STAMPERIA REALE
1846.

STORIA

DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DEL PIEMONTE

LIBRO SECONDO

DALLA RISTORAZIONE DELLO STUDIO DI TORINO AVVENUTA L'ANNO 1566 FINO A QUELLA DEL 1720.

CAPO I.

Infelice condizione del Piemonte al ritorno di Emmanuele Filiberto. – I lettori dello studio monregalese sono trasferiti a Torino. – Convenzione tra il Duca e la città di Torino. – Altri novelli professori. – L'Ancina. – Il Rendio. – Il Cuiaccio. – La cattedra di eloquenza soppressa nell'università ed affidata ai PP. della Compagnia di Gesù. – Guido Pancirolo. – Accademia papinianea. – Ruolo dei professori del 1570. *– Libreria fondata da Emmanuele Filiberto.*

Dopo l'immortale vittoria riportata nei campi di san Quintino il Duca Emmanuele Filiberto riebbe lo stato degli avi suoi afflitto da una lunga guerra, povero, lacerato dalle fazioni e minacciato dalla

eresia de' calvinisti, la quale già dal Delfinato e dal Genevese era penetrata in Italia. A questo aggiungevasi, che il Piemonte sfornito allora d'armi e di munizioni d'ogni maniera, al primo impeto delle genti imperiali o francesi sarebbe ricaduto nella signoria degli stranieri. Posto a queste dure strette Emmanuele Filiberto ebbe modo di far conoscere l'ampiezza della sua mente e l'affetto che portava a' suoi popoli, i quali in tempi aspri e difficili aveano serbato fede agli antichi loro signori (1). E voltosi a sicurare la monarchia dall'esterne aggressioni, fe' sorgere la cittadella di Torino (2), fortificò alcune altre città, e istituì una milizia paesana di quindici mila uomini (3). Provvide alla retta amministrazione della giustizia, promosse la coltivazione delle campagne, e fomentò le industrie, allettando con larghe provvisioni a recarsi in Piemonte quanti avean grido d'uomini valorosi in ogni professione di arti e mestieri (4). Ma in nessuna cosa pare che Emmanuele Filiberto siasi adoperato con maggior calore, che nel rialzare i buoni studi caduti in basso durante la do-

(1) È celebre ne' fasti piemontesi la fortezza d'animo, con cui i sindaci di Torino rimettendo l'anno 1536 le chiavi della città al generale francese Chabot, protestarono la loro fedeltà al Duca.

(2) L'anno 1565 sul disegno dell'architetto Orazio Paciotto.

(3) De Saluces, Histoire militaire du Piémont, tom. I, chap. VIII, p. 153 et suiv.

(4) V. Tonsi, Vita Emmanuelis Philiberti, Augustae Taurinorum, 1596. - Orsini, Elogio storico di Emanuel Filiberto Duca di Savoia. Vercelli, 1789, in-4.°

minazione francese, in mezzo ai trambusti di una guerra durata oltre a ventiquattro anni.

Già ho raccontato, come essendo egli tuttavia in Brusselles l'anno 1559 fondasse in Nizza di mare un collegio di scienze legali, e come l'anno di poi aprisse in Mondovì uno studio generale, che nel corso di pochi anni salì a tanta rinomanza, da gareggiare colle più illustri università d'Italia. Quando poi ebbe ricuperato la città di Torino, Emmanuele Filiberto rivolse ogni suo pensiero a riordinare gli studi nella capitale. La lite sorta per cagione della università tra quei di Torino e di Mondovì, impedì per qualche tempo che i suoi disegni avessero il loro pieno effetto. Ma essendosi finalmente pronunziata dal senato la sentenza in favore dei Torinesi il 23 di ottobre del 1566, s'intimò ai lettori di Mondovì di recarsi alla capitale per incominciare il 3 del prossimo novembre le scuole (1). La città di Torino lieta dell'ottenuta vittoria, prestò all'università tutto il suo favore. Fe' trasportare a suo costo da Mondovì i bagagli dei lettori (2); spese più migliaia di fiorini per

(1) Bibl. oltram. vol. x, p. 66.

(2) V. nell'arch. civ. di Torino, categ. iv, mazzo 1, n. 18 (an. 1566, 10 novembre) la ricevuta di scudi 25 d'oro d'Italia pagati dal signor Giov. Ant. Parvopassu sindaco di Torino a Giambatista Robini, agente del signor Pomponio Terzago, per la provvista di 25 mulattieri mandati al Mondovì per la condotta delle robe dei lettori venuti dal Mondovì a Torino; e nota dell'importare della spesa dei muli stati destinati ad un tal uso durante giorni sei.

ristorare ed ampliare la casa dello studio (1); cedette al Duca per dodici anni l'usufrutto delle gabelle delle carni e del vino, e di più si obbligò a pagare ogni anno mille scudi. E dal suo canto Emmanuele Filiberto promise di conservare e mantenere in perpetuo lo studio generale nella città di Torino; di pagare i rettori, i lettori e tutti gli uffiziali dell'università, e di scegliere fra i cittadini di Torino due riformatori, il tesoriere ed i professori, semprecchè vi si trovassero uomini sufficienti (2).

Ai lettori, che da Mondovì passarono allo studio torinese, s'aggiunsero per la giurisprudenza Giacomo Cuiaccio, Giuseppe Moniardo da Vercelli (3) e il genovese Giovanni Cossio (4); per la medicina Antonio Lobetto da Racconigi (5), Giovenale Ancina e Antonio Boccho (6); per la filosofia

(1) V. nell'arch. civ. di Torino, categ. IV, mazzo 1, n. 18, parecchie quitanze del mastro muratore Vignolia e del *fabbro lignaro* Battista Gina a favore della città di Torino pel pagamento delle spese fatte per la fabbrica e ristaurazione delle scuole di detta città, ann. 1570, 1571, 1572.

(2) Contratto tra Sua Altezza e la città di Torino del 30 aprile 1567. Arch. civ. di Torino, categ. I, mazzo 5, n. 14.

(3) Fu poi avv. fisc. gen.; stampò - *In Rubr. cod. Iustin.* - *Descriptio festorum ludorumque antiquorum*. Venetiis, 1571.

(4) Lesse prima il dritto civile, quindi ragion canonica. V. Anast. Germon., de Acad. Taurin. p. 4.

(5) Fu archiatro di Carlo Emmanuele I, scrisse un trattato sulle febbri intermittenti, morì l'anno 1602, e fu sepolto in s. Domenico. V. Rodom. Germon., Carmen de Acad. Taurin. p. 9.

(6) Archiatro e consigliere di S. A. e riformatore dell'università. Anast. Germon op. cit. p. 24, 39.

Giovanni Francesco Salvetto o Calvetto, e Ponzio Renaldo; e per le umane lettere Teodoro Rendio. Fra questi novelli professori tre principalmente meritano di essere da noi rammentati con onore. Questi sono l'Ancina, il Rendio ed il Cuiaccio. Il primo nato in Fossano nel 1545 addottorossi in medicina nell'università di Mondovì (1), e non aveva ancora ventidue anni, quando fu eletto professore di teorica straordinaria in Torino. Lasciata di lì a poco la cattedra e indossato l'abito dei cherici, fu in Roma prete dell'oratorio e predicatore di gran nome. Clemente VIII conosciutane la dottrina e la santità dei costumi lo nominò vescovo di Saluzzo, dove morì non senza sospetto di veleno l'ultimo di agosto del 1604. Fu l'Ancina elegante scrittore di prose e di poesie, delle quali ha parlato diffusamente il Mazzuchelli nella sua opera degli scrittori italiani (2). Non altrimenti che l'Ancina ottenne a que' tempi una grande celebrità Teodoro Rendio da Scio (3). E appunto

(1) V. il vol. I di questa storia a pag. 205 nella nota.

(2) Tom. I, P. II, p. 679. - V. pure intorno all'Ancina ed alle sue opere la vita scritta dal P. Carlo Lombardo e stampata in Napoli nel 1656. - Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, vol. I, P. IV, p. 189, 239 e seg.

(3) Theodorus Rendius patria Chius ..... omnium nostrae aetatis graecarum literarum peritissimus; qui per multos annos in hac taurinensi academia mirifice graecas disciplinas edocuit. Anast. Germon. pomeridianae sessiones, p. 120.

En Theodorus enim ante oculos quem Graecia misit,
Qui lingua Graia divinum carmen Homeri
Exprimit et tandem romana voce reducit.

— Rodom. Germon., de Acad. Taurin. p. 11.

per la singolare sua dottrina egli fu tolto allo studio torinese, dove insegnò per dodici anni la lingua greca. Il sommo pontefice Gregorio XIII volendo, per quanto era in lui, riparare ai danni recati alla Grecia ed alla Germania dagli scismi e dalle fazioni religiose, aveva aperto in Roma due scuole, una pei Greci e l'altra pei Tedeschi, chiamandovi dalle più fiorite università d'Italia molti e dotti professori. Tra questi fu il Rendio, che passato in Roma l'anno 1579 lasciò nei Torinesi un grandissimo desiderio di sè.

Non si creda però, che il Rendio sia stato il primo, che introducesse le lettere greche in Piemonte. Già dal Cara nella sua orazione pronunziata per inaugurare gli studi nell'università (1), era stato assai raccomandato lo studio della lingua greca; e fin d'allora le nostre stamperie erano ben provvedute di caratteri greci. Il Benedetti e lo Svigo gli usarono per la edizione di Giovenale fatta da loro nel 1494 col commento del Calderino e del Valla; Francesco Silva dopo averli nel 1503 portati a Savona per la Poliantea di Domenico Nani Albesano, gli adoperò nel 1504 in Torino nelle Metamorfosi d'Ovidio col commento di Raffaele Regio. Così Pier Paolo Porro nella Bucolica di Fra Battista da Mantova, e nelle opere postume del Cara, stampate nel 1520. Così Martin Cravoto nel trattato del morbo sacro stampato nel 1568.

(1) V. vol I della presente storia, p. 86.

Ma assai più che l'Ancina e il Rendio, giovò ad illustrare lo studio torinese quel gran lume della romana giurisprudenza che fu Giacomo Cuiaccio da Tolosa. Egli era professore a Bourges, quando Emmanuele Filiberto per suggerimento della Duchessa Margherita gli offerse la lettura delle leggi civili nella università di Torino (1) col titolo di suo consigliere e coll'annua provvisione di scudi seicento (2). E sebbene ei godesse in quella città di tutti i vantaggi, che sogliono lusingare la vanità dell'uomo, e rendere desiderabile la vita; nondimeno si dispose di buon grado a recarsi in Torino, sì per gli obblighi che egli teneva alla Duchessa di Savoia, già sua protettrice in Fran-

(1) Emmannele Filiberto al magnifieo tesoriere di nostra Camera messer Ranioro Fauzone et altri futuri salute.

Havendo noi stabilito al magnifico nostro eonsigliere e lettore in legi eivili nella nostra università messer Giacomo Cuiassio la somma de scuti seicento di tre livre nostro l'uno ogn'anno per suo ordinario trattenimento, et volendo eho ogli ne sia pagato, v'ordiniamo e'habbiate da pagar od assignar et far pagar al detto Giaeomo Cuiassio la predetta somma de scuti seieento ogn'anno a comineiaro dal primo di ottobre prossimamente passato, ot continoare a nostro beneplacito; cho rettenendo quittanza da lui con eopia autentiea delle presenti al primo pagamento, et nogl'altri la contonta solamente, vogliamo gli detti scuti seicento ogni anno cossi pagati come sopra esser passati negli vostri conti dalli molto magnifico et magnifiei consiglieri, li presidenti et nostri auditori di nostra Camera di essi, senza difficoltà; che tal è nostra mento. Dat. in Torino alli 28 di novembre 1566. - R. areh. camorali.

(2) Seicento seudi, ovvero millo ottoeento lire erano per quegli anui larga promessa. Esse equivalevano a liro nuove piemontesi 6246 circa.

cia (1), e sì perchè questo gli porgeva l'opportunità di soddisfare ad un antico suo desiderio di esaminare i manoscritti, che si conservavano nelle biblioteche d'Italia. L'illustre giurisconsulto ebbe dalla liberalità di Margherita ducento scudi (2) pel suo viaggio da Bourges a Torino (3), dove giunse nel mese di ottobre del 1566 (4) colla moglie, con un suo figliuolo (5) e con Claudio Dorsanne, uno de' suoi discepoli, a cui non resse il cuore di vedersi abbandonato da un tanto maestro (6).

I biografi del Cuiaccio (7) non ci hanno tramandato altre particolarità intorno alla dimora di lui in Piemonte, se non che nel mese di giugno del 1567 egli recossi a Venezia, e che sul finire

(1) Vedi su questo proposito l'opera seguente: Histoire du droit romain suivie de l'histoire de Cujas par M. Berriat-Saint Prix, professeur de procédure civile et de droit criminel à la faculté de droit de Paris. Paris, 1821, in-8.°, p. 383 et suiv.

(2) Lire nuove piemontesi 2015. 33.

(3) V. la lettera del Cuiaccio a Pithou del 20 di agosto 1566. Ms. Dupuy (biblioth. du roi), vol. 700, n. 34, citato dal Berriat-Saint Prix a pag. 390 dell'opera predetta.

(4) Sebbene le lettere patenti della nominazione del Cuiaccio sieno soltanto del 28 novembre 1566, la Duchessa volle dargli un altro segno della sua generosità, ottenendo per favore da Emmanuele Filiberto, che lo stipendio di lui incominciasse dal primo di ottobre.

(5) V. la lett. cit. del 20 di agosto 1566.

(6) (Cujas) dans ses migrations était toujours accompagné par plusieurs disciples. Berriat. op. cit. p. 391.

(7) Papyre Masson, Éloge de Cujas. Paris, 1638, in-8.°, p. 10. - Notice sur Cujas par M. Hugo professeur à Gottingue (inserta l'anno 1803 nel suo *Magasin de droit civil*). Biographie univ. t. x. - Berriat-Saint Prix, a pag. 374 e seg.

di luglio si ricondusse in Torino, portando con sè preziosi manoscritti acquistati dalle biblioteche italiane. Possiamo tuttavia congetturare con qualche fondamento, che l'indole e le opinioni religiose del Cuiaccio non si accordassero gran fatto coi costumi del Piemonte. Imperciocchè, secondo che pensano i più, ei fu intinto nella pece del calvinismo; e benchè in apparenza si mostrasse poi devoto alla religione cattolica, nondimeno conservò infino agli ultimi giorni della sua vita una certa avversione pei difensori più caldi del cattolicismo (1). Nè ad altra cagione io penso che debbasi ascrivere la determinazione a cui appigliossi di abbandonare il Piemonte poco tempo appresso che egli ci era venuto. Dico poco di poi, perchè quantunque egli non partisse, che nel mese di agosto del 1567; nondimeno fin dal giorno 5 di maggio erasi obbligato in Torino con Francesco Bullioud de Saint-Martin, deputato dal consiglio municipale di Valenza, a condursi novellamente agli stipendi di quella università.

Sembra che questi documenti sieno una solenne riprova della opinione di molti scrittori piemontesi (2)

(1) Berriat. op. cit. p. 529, § xl, *Éclaircissemens sur la religion de Cujas.*

(2) Privilegia universitatis, p. 106. - Orsini, Elogio storico di Emm. Filiberto. - Pratica legale, P. II, tom. I, p. 399. - Galli, Cariche del Piemonte, tom. II, p. 18. - Balbo, Lezione sull'univ. cit. - Cibrario, Notizie sopra la storia dei Principi di Savoia. Torino, 1825, p. 114.

e stranieri (1), i quali non dubitarono di annoverare il Cuiaccio tra gl'illustri professori, che crebbero fama allo studio torinese a' tempi di Emmanuele Filiberto. Ad ogni modo il barone Giuseppe Vernazza, quell'instancabile e sottile investigatore delle nostre patrie antichità, sparse qualche dubbio su questa credenza, diventata già universale in Piemonte. Egli pensava, che gli argomenti sin qui riferiti bastassero bensì a provare, che il Cuiaccio fosse chiamato in Piemonte, e nominato professore da Emmanuele Filiberto; ma che non si potesse quindi inferire, che abbia egli esercitato veramente quest'uffizio, insegnando dalla cattedra il diritto civile. Di fatto mandando il Vernazza l'anno 1819 al professore Berriat-Saint Prix una copia della lettera con cui Emmanuele Filiberto assegnava lo stipendio al Cuiaccio, facevagli intendere, che il viaggio di lui a Torino aveva avuto ben altro fine, che quello della cattedra di leggi; e che l'essere egli stato eletto professore, era un ingegnoso trovato, con cui quel gran Principe velava un suo disegno della più alta importanza, intorno al quale intendeva di consultare il celebre giurisconsulto francese (2). E da un'altra lettera

(1) Panziroli, De clar. leg. interpret. p. 304. - Moreri. - Papyre Masson, op. cit

(2) Torino, mercoledì 10 di marzo 1819. ..... Riguardo al Cuiaccio in Piemonte un monumento io possiedo non forse noto ad altri. L'ho copiato di mia mano dai registri originali del governo di Emmanuel Filiberto: e l'offro a V. S., benchè io non penso, che basti a provare, che il Cuiaccio insegnasse dalla cattedra la civile

dello stesso Vernazza, scritta l'anno 1822 al professore Cheminade di Grenoble, in cui lo ringrazia del dono fattogli della storia del diritto romano del Berriat, appare, che il nostro archeologo erasi per altri riscontri sempre più confermato nell'antica sua congettura (1).

giurisprudenza fra noi. Sono disposto a concedergli, e tuttavia per sola conicttura, alcuna più nobile occupazione..... *Da minuta autografa del Vernazza.*

(1) À M.r Cheminade ancien professeur de la faculté de droit à Grenoble. Mercredi 6 février, 1822.

Hier à midi j'ai fait retirer de la douane le paquet contenant la lettre, M.r, que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 22 janvier, jointe à l'histoire du droit romain et à celle de Cujas. Je ne m'attendais pas à un si précieux et agréable présent, et je n'avais encore aucune connaissance de l'édition. J'ai taché d'en saisir par un coup d'œil l'ordonnance et l'ensemble, et je suis très-persuadé de l'utilité de l'ouvrage. Mon amour propre est infiniment flatté de l'honorable mention, que l'auteur a bien voulu faire de moi. Je me rappelle, qu'écrivant à M. Berriat je lui ai laissé entrevoir mon idée, que le voyage de Cujas à Turin avait eu un objet beaucoup plus élevé que la chaire de droit. Je ne la lui ai proposée que comme une simple conjecture. Mais les notions, que j'ai acquises, me confirment dans cette idée, dont je ne puis me départir. La chaire n'était qu'un voile des vues d'Emmanuel Philibert sur une affaire de la plus haute importance, sur laquelle il voulut consulter ce grand homme; ce qui fait honneur autant à la réputation de Cujas, qu'à la science du gouvernement du Prince. Ni le jeune Vitale, ni Pancirole, ni aucun de nos écrivains ont été à portée de s'en apercevoir. Je vais de suite m'occuper uniquement de la lecture la plus réfléchie de l'histoire de M. Berriat-Saint Prix. Je vous prie, M.r, de lui offrir mes hommages. Je lui témoignerais moi-même ma reconnaissance, si son adresse à Paris me fût connue.

J'ai l'honneur d'être avec un respect infini,

M.r,

Votre très-humble, très-ob. serviteur
Le Baron et Chevalier Vernazza
Conseiller du Roi.

Non so che il Vernazza abbia in qualche sua scrittura corroborato con valide ragioni siffatta opinione. Forse egli fu indotto in questo dubbio dal vedere come neppure il menomo cenno facciasi del Cuiaccio dai fratelli Anastasio e Rodomonte Germonio, i quali nelle opere loro (1), e spezialmente nei carmi sulla università torinese stampati l'anno 1573 (2) rammentano con molte lodi i professori delle varie facoltà. Forse non parevagli cosa credibile, che essi avessero taciuto del Cuiaccio, che riempieva di sua fama il mondo, e che fu il primo ad accoppiare nelle opere di giurisprudenza l'eleganza alla dottrina, se veramente egli stato fosse nel novero dei lettori di questa università. Ma questo non sarebbe al postutto, che un argomento negativo. All'incontro se la venuta del Cuiaccio in Torino non avesse avuto altra cagione che quella accennata dal Vernazza, pare che egli non ci sarebbe venuto colla famiglia, e che la sua cattedra di Bourges non sarebbe stata subito affidata a Francesco Hottoman; tanto più che la nominazione a quel posto spettava a Margherita di Francia, la quale, sebbene divenuta sposa di Emmanuele Filiberto, non lasciava però d'essere Duchessa di Berrì.

Ma senza ricorrere alle congetture, l'opinione

(1) Anast. Germon., Pomerid. sess. Aug. Taurin. MDLXXIX, in-4.°

(2) Anast. Germon., de Acad. Taurin. Carmen. - Rodom. Germon., de Acad. Taurin. Carmen. Taurini, apud Franc. Dulcem et socios, an. 1573.

del barone Vernazza viene apertamente confutata dalla stessa dedicatoria scritta in Torino a nome dello Storti, e posta in fronte della ristampa delle opere del Cuiaccio, cominciata in Venezia l'anno 1758, dove leggesi: CUIACCIUS, *qui cum* IN TUA ISTA TAURINENSI ACADEMIA *summis cumulatus bonis* FELICISSIME DOCUERIT. E quand'anche si volessero considerare queste parole come frasi di eloquenza e non di storia, viene per ultimo a sciogliere ogni dubbio il professore di leggi Lodovico Vitale, contemporaneo del Cuiaccio. Questi nella sua opera intitolata: *Lectionum variarum iuris civilis libri duo* (1) trattando nel capo primo del libro primo la questione *numquid ius civile actionis nomen in libello exigat*, (al numero 11, pag. 6) scrive: .... *Cuius legis sensum eleganter explicat* D. IACOB. CUIA. *praeceptor meus*, DUM IN TAURINENSI GYMNASIO LEGES PROFITERETUR. Per la qual cosa a malgrado della venerazione che io professo all'acuto e diligentissimo Vernazza, non avendo egli

(1) Ludovici Vitalis Montisregalis Pedemont. civis, iuris in taurinensi gymnasio interpretis, lectionum variarum iuris civilis libri duo. Taurini, apud Franciscum Dulcem et Martinum Cravottum, MDLXXIII, in-8.° picc. *di pag.* 296 *oltre* 21 *pag. d'indice non numerate.* - Variarum iuris civilis tum lectionum, tum in circulis agitatarum quaestionum libri duo, in quibus ut plurimum receptae interpretum opiniones confutantur Ludovico Vitali I. C. in taurinensi gymnasio professore auctore. Taurini, MDLXXIX, in-8.° picc. *di pag.* 296 *oltre quelle dell'ind. non numer.* - Queste due edizioni da me consultate si trovano nella biblioteca Balbo in Torino. Il Rossotti ne cita una terza edizione da me non vista. Lipsiae, 1597, in-8.°, impensis Andreae Hoffmanni, bibliop. Vuittemberg.

confermato altrimenti la sua congettura, parmi che altri non possa aderirsi ragionevolmente alla sua sentenza (1). Che se io sono lieto di aver potuto rivendicare allo studio torinese un così preclaro ornamento, è certamente da dolere, che il Piemonte non abbia potuto più lungamente giovarsi de' lumi di colui, che fu senza fallo uno dei più grandi uomini del secolo xvI (2).

A' tempi di cui parliamo la Compagnia di Gesù nata da pochi anni avea già rivolto a sè gli animi della cristianità per la sua dottrina massimamente e per la santità de' suoi costumi (3). E siccome per obbligo del suo instituto essa faceva professione di lettere, e potè vantare insino da' suoi primordii parecchi uomini egregi che si adoperarono con molto amore per promuovere la pietà e i buoni studi; così i romani Pontefici, i Medici, gli Estensi ed alcuni altri fra i principi italiani cercarono d'introdurla nei loro stati, e le aprirono collegi per l'ammaestramento della studiosa gioventù. Tra questi vuolsi annoverare eziandio Emmanuele Filiberto, il quale oltre all'educare i giovani, mirava con questo mezzo a preservare

(1) Anche il Berriat (op cit. p. 517) scriveva a questo proposito: *Nous ne saurions partager l'opinion de ce savant respectable.*

(2) Avrei creduto di fare opera inutile discendendo a lodi più particolarizzate del Cuiaccio, scrittore di quella celebrità che tutti sanno; tanto più dopo la dotta storia scrittane dal Berriat-Saint Prix, mancato pur dianzi alle lettere con universale rincrescimento dei Francesi.

(3) Tonsi, Vita Emmanuelis Philiberti, p. 212.

i suoi stati dall'eresia. I Gesuiti furono primamente chiamati in Mondovì, e poco appresso in Ciamberì (1); e finalmente l'anno 1567 ebbero stanza anche in Torino. Qui come altrove furono loro affidate le publiche scuole. Ma laddove in Mondovì ed in Savoia non attendevano che all'insegnamento delle classi inferiori di latinità, nella capitale il Duca concedette loro fin dall'anno 1568 di professare nel loro collegio eloquenza latina (2), e soppresse perciò nell'università la cattedra di umane lettere, su cui leggeva il Giraldi (3), statovi trasferito da Mondovì cogli altri professori di quello studio (4). Per questo avvenimento il professore ferrarese fu di assai mala voglia contro ai Gesuiti, per cagione dei quali vedevasi tolta la cattedra. E sebbene fosse stato onorevolmente congedato, e al suo partire di Torino oltre la pagatagli annua

(1) V. nei R. arch. camerali le lettere patenti, con cui Emman. Filiberto apre in Ciamberì un collegio alla Compagnia di Gesù l'anno 1564, ed un'altra sua lettera, con cui annunzia questa sua deliberazione al governatore ed al presidente del senato di Savoia. Queste lettere furono publicate dal cav. Cibrario nella sua *Memoria dei governatori, dei maestri e delle biblioteche dei Principi di Savoia ecc.* Torino, 1839, p. 22 e seg.

(2) V. su questo proposito il capo IV del memoriale di sette capi rassegnato a S. A. R. il Duca Emman. Filiberto dalla città di Torino il 7 di marzo 1572. Arch. civ. di Torino, cat. I, m. 5, n. 19. - R. arch. di corte, carta dogli 8 di ottobre 1593. Univ. mazzo 1, n. 7, 2.°

(3) Vol. I della presente storia cap. XII, p. 187 e seg.

(4) Giraldi, Epistolae ad Petrum Victorium, vol. II, p. 36. - Tiraboschi, Storia della letter. ital. vol. VII, P. I, lib. I, p. 132 e seg., vol. VII, P. III, lib. III, p. 958, 960.

provvisione di quattrocento scudi il Duca avessegli fatto dono di altri cento scudi pel viaggio; ad ogni modo l'irritato animo del Giraldi non potè trattenersi dallo scagliare a quei Padri alcune contumelie. E in una sua lettera a Pier Vettori scriveva come il Sovrano del Piemonte avea stabilito, che non vi fosse più nello studio di Torino cattedra di eloquenza, perchè credeva bastare alla coltura della nazione, che certi Gesuiti la insegnassero nel loro collegio ai fanciullini, ottenebrandone le menti cogli oscuri e barbari precetti del Despauterio (1). Io non so approvare queste punture, con cui il Giraldi volle sfogare il suo mal animo contra quei rispettabili Padri; tanto più che a lui, dottissimo uomo, e valoroso professore non poteva mancare un posto con onorevolissime condizioni in altra università (2). Ma non saprei altresì lodare la deliberazione di Emmanuele Filiberto di sopprimere la cattedra di umane lettere nel publico studio di Torino. E ciò non già perchè io creda, che i Gesuiti non fossero

(1) Princeps ille, qui oratoriam ac poëticam facultatem profiteretur in academia sua habere constituit neminem, quod satis esse censuerit, Iesuitas nescio quos suo in collegio hoc muneris cum puerulis ac infantibus obire, qui cum Despauterio quodam, barbaro plane auctore mollia ingenia, obscurissima ne dicam foedissima imbuunt barbarie. Epistolae clar. viror. ad P. Victorium, vol. II, p. 36. - Tiraboschi, loc. cit.

(2) Gli fu di fatto offerta poco stante la cattedra di eloquenza nello studio di Pavia, dove recossi sul finire del 1569. V. Barotti, Memorie dei letterati ferraresi, tom. I.

abili a sostenere degnamente il carico loro addossato; mentre io so, che uomini assai riputati furono allora mandati in Piemonte dalla Compagnia, tra i quali basterebbe citare il Possevino (1). Ma la mia disapprovazione muove da altre cause, che non si riferiscono alla sufficienza di quei Padri. E primieramente io dico, che questo ordinamento del Duca rendeva imperfetto lo studio, il quale vuol essere compiuto in tutte le sue parti; poichè tolta alcuna di esse, facilmente si scioglie la necessaria unione di un corpo in se stesso perfetto, e in breve tempo si estingue o divien languido e di niuna forza e virtù. E appunto di questa mutilazione dello studio richiamavasi la città di Torino al Duca in un memoriale rassegnatogli di lì a quattro anni (2). In esso domandava, che quan-

(1) V. l'opera intitolata: Della passione e del culto dei Ss. martiri Solutore, Avventore ed Ottavio, dissertazione del P. Francesco Zaccaria della compagnia di Gesù, con prefazione e note del P. Isaia Carminati ecc. Torino, 1844, a pag. 137 e seg. nella nota.

(2) « ..... Più supplica humilissimamente la detta città, che si degni V. A. favorirla intanto di commettere et comandare alli reformatori del studio, che non manchano di tener mano che l'università resti sempre compita del numero dei lettori legenti attualmente nelle scuole publiche, sebben V. A. per maggior edificatione de' gli animi de' suoi sudditi farà, che il coleggio de' Giesuiti venghi a legger alcuna delle lettioni, quali si leggeranno parimenti nelle scole publiche, affinchè l'università resti intiera come in tutti gli altri study sì nel stato della Chiesa, che de' gli altri principi catolici, dove pur vi sono li coleggy de' Giesuiti, li quali per loro ordini non ponno leggere per le scole publiche, ne meno dispntare con gli altri lettori in publico, cosa più che necessaria alla istitutione de' studenti. » - Dal cit. memoriale di sette capi, rassegnato a S. A. dalla città di Torino il 7 di marzo 1572.

tunque i Gesuiti leggessero eloquenza nel loro collegio; ad ogni modo piacesse a S. A. di ordinare, che fosse ristabilita quella cattedra nella università, la quale doveva essere intera ad esempio degli altri studi generali fondati nelle città, in cui erano eziandio aperti collegi de' Gesuiti. Inoltre l'affidare quella cattedra alla Compagnia, era un privare la città di Torino del diritto che aveva infino allora esercitato, di congedare a sua posta quei lettori, che non le soddisfacessero (1). E finalmente insegnandosi l'eloquenza in una casa privata, veniva a scemare d'assai il numero degli uditori, per mancare di quegli agi, di cui si gode in uno studio publico, dove ad ognuno è lecito l'introdursi liberamente nelle scuole senza sottomettersi a nessuna osservanza. E questo che io dico avvenne di fatto. Imperciocchè trattandosi nel 1593 di separare dallo studio generale l'insegnamento di tutte le parti della filosofia e della teologia, e di affidarlo al collegio dei Gesuiti, io veggo, che tra le ragioni, che si recarono dai fautori della contraria sentenza, fu pure il timore, che non avesse a diminuire il concorso degli stu-

(1) V. su questo proposito nei R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 7, 2.° una carta che ha la data degli 8 di ottobre 1593, intitolata: *Ragioni colle quali si dimostra il danno che risulterebbe al publico qualora le lezioni di tutte le parti della filosofia e della teologia si separassero dalle publiche scuole di Torino, e si leggessero nel collegio dei PP. Gesuiti.*

diosi, come era avvenuto già degli scolari di eloquenza (1).

Oltre la perdita del Giraldi l'università ebbe a lamentare nel 1569 la morte di Aimone Cravetta, al quale fu surrogato Guido Pancirolo, reggiano, uno dei più famosi giurisconsulti di quella età (2).

(1) « Fu già anco nello studio di Torino un lettore di humanità, come in tutti gl'altri studi d'Italia; questi Padri tanto fecero, che tirarono a se quella letione, persuadendo, che quei che andavano ad udirla, che erano tutti quasi i gentili spiriti che erano in questa città, andarebbero ad ogni modo alle loro scuole, et hora occupano quella lettione, che ninnò vi và se non gli putti, ove negl'altri studi concorrono ad udire gli humanisti, molti lettori ed altri; et il simille averrà della filosofia quando luoro si dassc. » R. arch. di Corte, carta cit. del 1593.

(2) Emanuel Filiberto ecc. Essendo vacante la lettura di legge nella prima cattedra della sera in questa università di Torino per la morte del fu messer Aymo Cravetta, ultimo professore di essa, e dovendo noi provvedere di persona idonea, che soddisfaccia a cotesto; informati e certificati prima del valore, rara dottrina, esperienza, lodevoli costumi ed altre virtuose qualità che sono nella persona del magnifico messer Guido Panciruolo bressano, aggiungendovisi il merito dell'affezione o desiderio che egli dimostra avere al servigio nostro, ci è paruto costituirlo, come per questo di nostra certa scienza e col parere dei riformatori della detta università costituiamo e deputiamo il detto messer Guido Panciruolo lettore di leggi civili dell'ordinario della sera nella detta prima cattedra di essa università di Torino, con tutti gli onori, privilegi, comodi, diritti e prerogative, che a tal grado spettano, appartengono e convengono, e che solea avere il detto Cravetta suo predecessore, e con lo stipendio di scudi settecento d'oro d'Italia ogni anno, et questo per quattro anni prossimi, cioè li tre primi d'obbligo, ed il quarto, come si dice, di deliberarsi. Per il che mandiamo e comandiamo a tutti li nostri ministri ed ufficiali, e spezialmente governatori, giudici, sindici, uomini e comunità di Torino, ed alli detti riformatori, che le presenti nostre osservino e facciano inviolabilmente osservare; ed il detto messer Panciruolo ricevino, ac-

Essendo egli tuttavia studente nella università di Padova, fu pel singolare suo ingegno deputato l'anno 1547 alla seconda cattedra straordinaria delle istituzioni civili (1). Quando poi nel 1570 fu condotto a leggere nello studio di Torino, egli era già da quattro anni lettore ordinario nella seconda scuola del diritto civile (2) coll'annua provvisione di seicento cinquanta fiorini. In Torino gli furono assegnati prima settecento e poi mille scudi d'oro (3) i quali corrispondono a diecimila e quattrocento lire nuove di Piemonte. Questo stipendio mentre onora l'animo generoso di Emmanuele Filiberto, che mirava a raccogliere nella sua uni-

cettino, onorino, riconoscano, stimino e tengano e reputino per lettore nella detta prima cattedra, ed al possesso di essa lo mettano ed istituiscano. Mandiamo di più al tesoriere della detta università presente ed altri avvenire, che paghi o facci pagare al detto messer Guido Panciruolo li soprascritti scudi settecento ogni anno cominciando dal primo di ottobre prossimamente avvenire, e continuando per il tempo sopra dichiarato. Che ritenendo nel primo pagamento copia autentica di questa con quitanza del detto Panciruolo, negli altri la quitanza sua solamente; la detta somma di scudi settecento annualmente pagata come sopra gli sarà intrata et accettata in conto dalli presidente e mastri auditori della Camera nostra, ai quali ordiniamo di così fare senza difficoltà, che tale è nostra mente. Dat. in Torino il venticinque di maggio mille cinquecento settanta. - Arch. camer.

(1) Facciolati, Fasti gymnas. Patav. P. III, p. 156.

(2) MDLVI, prid. non. octobr. Cum biennio ante Guido Pancirolus substituti nomine in schola hoc docere coepisset, totique probaretur universitati, demum florenis trecenis conductus est ut Tornielli collega esset. Eius stipendium bis auctum, anno MDLXIV crevit ad florenos DCL. Sexennio post ad taurinensem migravit academiam magnis conditionibus accersitus. Facciolati, op. cit. P. III, p. 141.

(3) Tiraboschi, Bibl. moden. tom. IV, p. 8.

versità il più bel fiore dei dotti italiani; mostra ad un tempo quanto grande fosse la stima, che facevasi del valore del Panciroli (1). E di fatto fu egli dottissimo non solo nella giurisprudenza, ma ancora nella storia e nell'archeologia, siccome appare dalle amplissime lodi che gli tributarono gli scrittori italiani e stranieri (2), non meno che dalle opere sue che abbiamo a stampa (3); tra le

(1) « Quando nel 1580 al Duca Emannel Filiberto succedette Carlo Emanuele di lui figliuolo, questi che non minore stima avea del Panciroli, nè era punto inferiore al padre nel promuovere con singolare munificenza le scienze, gli accrebbe lo stipendio di altri cento scudi, e glielo avrebbe ancora assegnato più ampio, se i riformatori dell'università non gli avessero rappresentato, che non conveniva, che passassero in esempio sì lauti stipendi. » Tiraboschi, loc. cit.

(2) Quis enim cum Guido Pancirolo est comparandus tum elegantia tum eloquentia? Qui dum Patavii publice legum thesauros aperiret, omnes Germani, Galli et reliqui exteri, relictis aliorum scholis, ob admirabilem et eximiam illius doctrinam, ac propter elegantiam dicendique copiam, ad eum tamquam ad iuris asylum advolabant, quod et hodie faciunt; nam relictis caeteris academiis huc (ad Taurin. academiam) proficiscuntur. - Anast. Germon., Pomerid. sess. IIII, p. 220. - Id. Carm. de acad. Taurin. p. 7 e seg. - Niceron, Mémoires des hommes illustres, tom. IX, p. 183. - Heineccii, opera ed. Gen. 1748, vol. III, p. 337. - Tiraboschi, St. della lett. ital. tom. VII, P. II, lib. II, p. 794 e seg. - Id. Bibl. moden. tom. IV, p. 5; tom. VII, p. 155.

(3) Consiliorum, responsorum liber primus. Venetiis, apud Franc. Zilettum, 1578, in-fol. - Notitia dignitatum utriusque imperii cum commentariis. Venetiis, 1593, in-fol.; ibid. 1602, in-fol.; Lugduni, 1608, in-fol.; Genevae, 1623, in-fol. - De magistratibus municipalibus et de corporibus artificum. - Rerum memorabilium libri duo etc. Ambergae, 1599, 2 vol. in-8.° - Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris in tres libros distinctus. Venetiis, 1610, in-fol. - De claris legum interpretibus libri IV. Venetiis, 1637, 1655, in-4.° - Praxis civilium iudiciorum, sive ordo iudiciarius. Parmae, 1682,

quali piacemi di rammentare principalmente il commento sull'*Antica notizia delle dignità dell'uno e dell'altro impero*, e i quattro libri, che intitolò: *De claris legum interpretibus*, dai quali si possono attingere molte e pellegrine notizie intorno alle vicende della giurisprudenza ed a' suoi cultori.

Con questo celebre professore il Piemonte debbe avere un grande obbligo non solo pel lustro procacciato all'università, e per la dottrina singolare, che diffondevasi nel publico per mezzo delle sue lezioni; ma eziandio per avere tra noi dischiusa un'utile palestra, in cui i giovani più studiosi, guidati da dotte ed autorevoli persone esercitavano le forze del loro ingegno nel proporre oscure e dubbie questioni di giurisprudenza, e nel rispondere alla lor volta alle difficoltà proposte dagli altri. Parlo dell'accademia papinianea istituita in Torino nel 1573 per cura massimamente del Panciroli e di due altri professori di legge, che furono il Manuzio e Giovanni Vaudo da Cercenasco (1). Mirava quest'accademia principalmente a far fiorire in Piemonte gli studi delle leggi

in-8.° - Tertulliani libellus de oratione complclus. Patavii, 1713. - Trattato dei titoli delle dignità (nel suppl. del giorn. dei letter. d'Italia, tom. II, p. 344). .- Stimuli virtutum adolescentiae christianae dicati etc. Coloniae, 1594, in-12.° - Oltre a ciò lasciò Mss. Rerum regiensium libri VIII.

(1) V. Anast. Germon., Pomerid. sess. *passim*. - Continuazione del nuovo giornale dei letterati d'Italia. Modena, 1788, tom. XXXIV, p. 193 e seg. - Tiraboschi, op. cit. vol. II, lib. II, p. 198 nella nota.

e della lingua latina (1), ed era aperta ai soli giovani studenti non ancor laureati, che avessero dato saggio del loro ingegno e del loro sapere, sostenendo valorosamente alcune conclusioni di giurisprudenza (2). Quali fossero le leggi che la governavano, e qual vantaggio siane derivato ai nostri studi, è stato già da me raccontato nell'opera mia *Delle società letterarie del Piemonte* (3). Qui basterammi il dire, essere dovuta al Panciroli una lode singolare per questa istituzione. Imperciocchè mentre l'Italia bamboleggiava; mentre ridondavano le società letterarie, le cui sale non risuonavano che della lettura di frivoli versi, o di strane orazioni accademiche in lode della poesia, o di altre simili canore inezie; egli si adoperò efficacemente per invogliare i nostri giovani degli studi severi, ed allontanarli dallo spaziare nei fantastici campi della immaginazione, in cui bene spesso, anche a' nostri giorni, si perdono le speranze di una ingegnosa e mal consigliata gioventù. Ben è da dolere, che la debole salute (4), che

(1) Si quis in academia temere aliter quam latine sermonem habuerit, iure statim reiicito. Germon. op. cit. sess. IV, p. 70. - Questo ci richiama alla memoria l'accademia fondata in Venezia da Aldo Manuzio, i cui membri erano tenuti a parlar greco nelle radunanze accademiche.

(2) Nec ullus in ea adscribi potest, quin prius aliquas elegantes iuris adsertiones proposuerit, easque adversus omnes strenue tueatur. Germon. op. cit. p. 172.

(3) Torino, 1844, in-8.° di p. 322. Vedine il capo VI a p. 69 e seg.

(4) Il Panciroli dovette abbandonare Torino per una pertinace oftalmia, che avealo già privato quasi interamente dell'uso d'un occhio.

obbligò l'illustre professore ad abbandonare lo studio torinese nel 1582, sia stata pure la cagione dello scioglimento di questa già bene avviata ed utile società (1)!

In questo luogo per dare a' miei lettori la più compiuta notizia, che io possa dello stato dell'università dopo il ritorno di Emmanuele Filiberto in Torino, piacemi di trascrivere l'elenco dei professori e degli uffiziali dello studio, coll'indicazione dello stipendio loro assegnato e delle pensioni dal primo di gennaio al fine di dicembre del 1570 (2),

(1) Nel partire dal Piemonte potè il Panciroli apertamente conoscere quanto ei fosse stimato e qual desiderio lasciasse di sè nell'animo dei Torinesi, poichè il consiglio municipale volle presentarlo di due tazze e due saliere d'argento, e concedergli il privilegio della cittadinanza, come appare dal documento dei 30 di settembre 1582, riferito dal Tiraboschi nel tom. IV, p. 9 e seg. della Biblioteca modenese: « ..... Adunque il detto consiglio ..... con ogni applauso consenso ed affettionato volere de tutti i consiglieri, l'ha elletto ricevuto e creato cittadino, e di presente l'ellegge, crea, dichiara e descrive nel numero delli originari cittadini di Torino... »

(2) Ruolo dei professori dello studio di Torino per l'anno 1570.

Legisti della mattina.

Il Vivaldo (Bernardino) ordinario al primo luoco, ogni anno scudi d'oro	500
Il Manutio (Giovanni) concorrente al secondo luoco	300
Il Moniardo (Giuseppe) canonista	200
Il Cossio (Giovanni) ai testi, glose et Bartolo	85

La sera.

Il Panciruolo (Guido) a luogo del Cravetta	700
Il Trotto (Bernardo)	300

donde appare, che i professori erano ventisei; di cui dieci per la giurisprudenza e sedici per le altre facoltà.

Il Bovio (Giacomo)	85
Il Cerva (Antonio) concorrente *(vale a dire straordinario)*	50
Il Curtio criminalista	33
Il Raspa feudista	33

Artisti della mattina.

Il Servita metafisico (P. Giambatista Migliavacca)	140
L'Acquario teologo (Fra Mattia Acquario dell'ord. de' Predic.)	80
Il Bochio (Gio. Antonio) lettore di teorica ordinaria	150
N. N. theorico in parità di luoco	500
Il Lobetto (Antonio) almansorista	300
Il Calvetto (Gio. Francesco Salvetto)	800
Il Ferrero (Bartolommeo) logico	50
Il Scotto	50
Il Rapaluto (Petrino) simplicista	75

La sera.

Il Canevara (P. Giovanni Canavera) theologo scritturale	100
L'Argentiere (Giovanni Argenterio) pratico	600
Il Baccio (Agostino) filosofo	150
Il Berga (Antonio) in parità di luoco ed alla medesima lettura.	350
L'Ottonaio (Francesco) matematico	150
L'anatomista (Gio. Angelo Visca da Savona)	100
Il Rendo (Teodoro Rendio) humanista greco	120

Ufficiali del studio.

Li doi rettori	100
Il bidello generale	154
Il bidello artista	36
Il thesoriere del studio	25
Il campanaro	10

Pensioni dei lettori.

Il Canavara	100
Il Bucci	100
L'Ottonaio	200

L'essere tra i pensionari dello studio annoverato anche il torinese Lodovico Nasi (1) custode della libreria, mi porge l'occasione di accennare un altro generoso concetto di Emmanuele Filiberto, quale fu quello di ordinare in Torino una scelta libreria. E questo cenno parmi tanto più opportuno, quanto che la presente biblioteca della università riconosce una gran parte de' suoi volumi dalla liberalità dei Reali di Savoia, e spezialmente di Emmanuele Filiberto (2). Già fin dal 1560 egli

Altri pensionari.

Il collegio del Giesù	200
Il Nasi custode della libraria	92
Li figliuoli del fu Goveano	44
Il Baddat di Nizza	53
Gaspar Sars fiamengo	53
Gio. Michele Lee sommeliere di bocca	20
Scudi. . .	6623

Nella qual somma do scudi seimila seicento ventitre da lire tre ducali l'uno sono compresi scudi settecento assentati per il Panciruolo, et scudi trecento per il theorico, quali si non pagheranno salvo dal di che cominciaranno a legere. Dat. in Torino il 27 di magio mille cinquecento settanta.

E. Philibert. V. Stroppiana. - Cassiano P. - Ottaviano (Cacherano d'Osasco) P. - M. Antonio Capra. - L. De Rochefort.

Fabri.

(1) Era padre di Laura Nasi, bellissima fanciulla, la quale morta nel 1574 nella verde età di anni 18 per colpa di chi tentò in vano l'onestà di lei, fornì col tristo suo caso l'argomento di nobili rime, scritte dai migliori poeti piemontesi di quei giorni. V. Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, vol. I, p. 175, 280.

(2) V. Gazzera, Descrizione della bibl. della R. università di Torino nel Calendario generale del 1825.

possedeva una biblioteca di novantatre volumi, che erano in gran parte libri di storia e di arte militare (1); e di essi appunto avea nominato custode Lodovico Nasi (2). Ma divenendo questa di anno in anno più copiosa, Emmanuele Filiberto pose l'animo suo ad innalzare quel magnifico edifizio (3), che chiamavasi col nome di *Teatro*, ed era insieme biblioteca e galleria di antichità, di cose naturali e di monumenti delle belle arti. Era disegno del Duca di rannare in questo luogo le fatiche dei dotti di varie nazioni in ogni ramo dell'umano sapere, sicchè riuscisse un *Teatro universale di tutte le scienze;* e molti uomini di lettere per ordine del Duca intendevano al nobile uffizio di raccogliere dagli autori più celebrati quanto poteva giovare a formare una vera enciclopedia. Questi erano chiamati col nome di *Compositori nel Teatro di S. A.* Tra essi vediamo un Bartolommeo Valerio Scalenghe, il quale raccoglieva la storia degli animali, un Giovanni Costanzo Pronetto che scriveva *de re militari* e di cose minerali, un Pietro Cristino *compositore della sacra historia*, Manfredo Goveano (4) compositore delle leggi, e Giovanni Vaudo compositore delle storie

(1) Cibrario, De' governatori, dei maestri e delle bibliot. dei Principi di Savoia. Torino, 1839, p. 17 e seg.

(2) Docum. n. 1.

(3) Ne fece il disegno Lodovico De' Molini, architetto del Duca.

(4) Era figlio di Antonio, celebre professore di leggi.

di Venezia, di Spagna e di Scozia (1). Di questa biblioteca fecero onorata menzione il Campeggio nella dedicatoria premessa alle rime di Faustino Tasso (2), il Pingone (3), il Tonso (4); e Aquilino Coppini, professore di eloquenza in Pavia ce ne tramandò una breve descrizione in due sue lettere scritte da Torino l'anno 1609 (5). Quindi impariamo, come questa fosse di cento novanta passi di lunghezza, adorna di forbiti scaffali, splendenti d'oro e ripieni di preziosissimi libri, di testi a penna, e di molti strumenti matematici. Ivi, scrive il Coppini, sono i ritratti degli eroi e delle eroine della casa di Savoia; sorgono sopra aurate basi innumerevoli statue di marmo, rappresentanti gli uomini più famosi dell'antichità; e dopo aver lodato a cielo la ricchezza, l'ordine e la magnificenza di questo luogo, conchiude dicendo, che nessuna biblioteca del mondo merita di essere paragonata con questa, e che gli stranieri, i quali giungono in Torino dalle vicine o dalle rimote contrade, tengono in conto di singolar favore la facoltà di visitarla (6).

(1) Altri dodici erano addetti a questa biblioteca, come ricavasi dal conto del tesoriere di detto Teatro, che si conserva nei R. archivi camerali col titolo di *Conto del Teatro di S. A.* V. Cibrario, loc. cit.

(2) Stampate nel 1571.

(3) Aug. Taurin. p. 88, 131, 132.

(4) Vita Emman. Philiberti, cit.

(5) Di queste lettere leggonsi due brani nel Tiraboschi, Storia della letter. ital. vol. III, P. I, p. 232 e seg.

(6) ..... Admirabilis prorsus est structura, ut vel ausim affirmare,

Questi sono i maravigliosi concetti, con cui quella mente sovrana di Emmanuele Filiberto studiavasi di ristorare i danni sostenuti da questa nostra patria nelle passate guerre, di ornarla di scienze e di lettere, e di avviarla ai nobili destini, a cui pare chiamata dai cieli oltre ogni altra contrada d'Italia.

nullum eiusmodi aedificium in toto orbe cum hoc esse conferendum ..... Quicumque Taurinum veniunt ex finitimis remotisque provinciis magnum se beneficium accipere arbitrantur, si videndi huiusce loci facultatem impetrent. Aquil. Coppin. epist. lib. I, p. 11, edit. Mediolani, 1613.

CAPO II.

Costituzione dei riformatori dello studio di Torino. – Istruzione da osservarsi dai medesimi. – Nazioni diverse degli studenti. – Nominazioni dei professori a tempo determinato. – Egregi stipendi loro assegnati. – Numero dei professori l'anno 1571. – Multe stabilite contro di loro. – Collegi dei dottori. – Intimazione di statuto ai dottori collegiati non residenti. – Proibizione ai sudditi di Savoia di studiare fuori degli stati di S. A. – Ruolo dei lettori del 1573. – Lucillo Filalteo. – Morte dell'Argentero.

Fin dai tempi di Amedeo VIII erano stati nominati tre riformatori, i quali insieme col Capitano dell'alto Piemonte presiedevano al governo dell'università. Volendo ora il Duca con nuovi ordinamenti provvedere al migliore andamento degli studi, nel mese di aprile del 1571 (1) ne affidò la direzione ad un magistrato composto di nove riformatori, che furono Gerolamo Della Rovere arcivescovo di Torino, Gian Tommaso Langosco conte di Stroppiana, gran cancelliere della corona, Cassiano Dal Pozzo primo presidente del senato di Torino (2), Ottaviano D'Osasco secondo presidente del mede-

(1) V. le lettere patenti di constitutione dei riformatori dell'università e studio di Torino, del mese di aprile 1571. R. arch. di corte, mazzo I, n. 7. - Si leggono stampate nelle Cariche del Piemonte del Galli, vol. II, p. 16. - Docum. n. II.

(2) Morì nel 1578.

simo senato (1), Filiberto Pingon barone di Cussì, referendario, Marc'Antonio Capra protomedico, Luigi Molines di Rochefort, Gian Francesco Nucetto e Gian Antonio Bellacomba (2) dottori e consiglieri della città di Torino. Fu lodatissima la scelta di questi riformatori non tanto per essere la più parte rivestiti di eminenti dignità, quanto per le auree doti dell'animo loro, e perchè erano tutti personaggi veramente dottissimi. Nel che però meritano oltre gli altri una lode singolare il Della Rovere e il Pingone. Imperciocchè il primo già celebrato pel suo raro ingegno fin dalla tenera età di anni nove, diè poscia tali prove della sua dottrina, che meritossi da Sisto V gli onori della porpora romana (3). Al secondo poi veniva allora attribuito il nome di egregio storico (4) per avere illustrato con molte opere tanto

(1) Morì gran cancelliere il 28 di agosto 1580.

(2) Questi era figliuolo di Rafaele, stato anch'esso riformatore. Fu poi senatore in Torino, e stampò: *Additiones ad communes doctorum opiniones*. Taurini, 1545. - *Additiones ad comment. Iasonis*. Taurini, 1592. - *Consilia varia*. - Trovo nei ricordi di que' tempi, che questo Gian Antonio Bellacomba incorse nell'odio di alcuni Torinesi, perchè a' suoi consigli si attribuiva la soppressione del monastero di s. Pietro, che avevano le Benedittine in Torino.

(3) Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, vol. I, P. IV, p. 186 e seg.

(4) Ho detto che il Pingone era *allora* giudicato egregio storico, perchè in processo di tempo fu riconosciuto scrittore senza critica, e talvolta di mala fede. V. su questo proposito i *Discorsi mss.* di Paolo Carena.

la storia della città di Torino, quanto quella della Reale famiglia che ci governa (1).

In queste nominazioni il Duca diede apertamente a conoscere quanto fosse lontano dalla opinione di coloro, i quali avvisano, che gli uomini dotti e ornati di lettere sieno poco atti a travagliarsi nei publici uffizi. La qual sentenza quanto sia falsa, non credo che mi occorrano molti argomenti a dimostrarlo. Imperciocchè se la dottrina è luce che rischiara, non veggo ragione, per cui abbiasi a bandire dall'amministrazione delle publiche faccende; quando però non si voglia credere, che l'operare a caso giovi a indirizzare a buon fine gli affari più importanti. Che se questa credenza è assurda quando si tratta del governare le cose publiche in generale; tale è da dirsi assai più, ove si parli del reggimento degli studi, e del provvedere alla coltura della nazione. A questa coltura appunto fu provveduto saggiamente da Emmanuele Filiberto non solo colla creazione dei predetti riformatori; ma ancora colle istruzioni, che volle fossero dai medesimi osservate (2). Diè loro il carico di vegliare sulla disciplina interna ed esterna dell'università; di radunarsi ogni anno in principio del mese di agosto per provvedere a tutte le occorrenze dello studio; di fissare le

(1) Intorno al Pingone vedine la vita scritta da lui medesimo, e publicata con note da Saverio Nasi in Torino l'anno 1779.

(2) R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 7.

ore per le lezioni (1), di definire il numero delle *nazioni* degli studenti, di fissarne l'ordine, le preminenze, e di decidere delle loro questioni. E qui prima che io venga a parlare delle altre facoltà concedute in queste istruzioni ai riformatori, sarà conveniente il raccontare per qual ragione gli scolari fossero stati divisi in *nazioni*, quali esse fossero e quante nello studio generale di Torino.

A que' tempi, in cui le università degli studi erano assai più rare che ora non sono, e vi accorrevano i giovani da diverse e lontane contrade, per ovviare ai disordini che facilmente potevano sorgere dalla mescolanza di molte estranie persone, diverse di lingua, di costumi, di religione, e ardenti per l'età, fu improvidamente giudicata utile cosa il dividere que' briosi giovani in tante classi, quante erano sottosopra le nazioni a cui appartenevano, e definirne con certe leggi l'ordine e le preminenze. Anzi, bene spesso avveniva, che gli scolari di un solo regno o principato si suddividessero in diverse nazioni corrispondenti alle diverse province di quello stato. Ancora sul principio del secolo XVIII gli scolari della università di Padova erano divisi in nazione Germana, Polacca, Boema, Ongarese, Provenzale, Borgognona, Inglese, Spagnuola, Oltramontana, Scoz-

(1) Queste erano varie secondo i tempi. Dal principio dello studio sino ai 4 di marzo si conservava la stessa ora; quindi mutavasi dai 4 di marzo fino a pasqua; e nuovamente dopo le vacanze di pasqua sino al fine dell'anno scolastico.

zese; gl'italiani erano divisi in Romani, Siciliani, della Marca d'Ancona, Lombardi, Genovesi, Milanesi, Piemontesi, Toscani, Veneziani, del Friuli, della Marca Trivigiana, Dalmatini (1). Così abbiam veduto come nello studio di Vercelli (2) fossero gli studenti divisi in nazione Francese, Inglese, Normanna, Italiana, Provenzale, Spagnuola e Catalana. Tutti questi studenti avevano un loro capo, che chiamavano *rettore*, e ciascuna nazione aveva il suo *sindaco* e *consigliere*. Tanto i sindaci poi, quanto i consiglieri, godevano di alcuni privilegi, ed erano loro dovute certe *regalie*, delle quali parleremo a suo tempo.

Per quel che riguarda l'università di Torino, gli studenti erano divisi in quattordici nazioni (3). Queste erano la nazione Straniera, la Francese, la Lombarda, la Milanese, la Genovese, la Monferrina, la Canavese, la Savoiarda, la Nizzarda, la Piemontese pura, la Vercellese-Biellese, l'Astesana, quella del marchesato di Saluzzo e la Torinese. Sotto il nome di nazione Straniera erano compresi tutti gli studenti, che non appartenevano alle nazioni summentovate. Tali erano per esempio gl'Inglesi, i Tedeschi, gli Spagnuoli ed altri. La Francese comprendeva tutti i sudditi del re cri-

(1) Picono, Relazione ms. dell'univ. di Padova fatta l'anno 1711. R. arch. di corte, p. 153-166.

(2) V. vol. I di questa storia, p. 21.

(3) V. Privilegia almae taurin. universitatis. Aug. Taurin., 1677, ex typogr. Georg. Columnae, a pag. 82.

stianissimo; la Lombarda era composta di cinquantaquattro terre, che ora si contengono nella diocesi d'Alba e di Mondovì (1). Alla Milanese appartenevano tutte le città e terre dello stato di Milano; alla Genovese tutti i luoghi sottoposti alla signoria della republica; la Monferrina comprendeva la città d'Alba con quarantaquattro terre, la più parte dell'odierna diocesi albese, oltre il ducato del Monferrato, dipendente dal duca di Mantova. La Canavese componevasi di cento sedici terre; la Savoiarda di tutta la Savoia e della valle d'Aosta; la Nizzarda della città di Nizza e di tutte le terre dipendenti dalla giurisdizione del senato nicese. Alla Piemontese pura appartenevano le città di Cuneo, Mondovì, Susa, Savigliano con cento settantasei terre. La Vercellese-Biellese era composta delle città di Vercelli e Biella, e di cento quattro villaggi; l'Astesana della città d'Asti, e di ottanta terre; la Saluzzese della città di Saluzzo e di settantasei terre; la Torinese finalmente componevasi della capitale e del suo territorio, in cui

(1) Queste erano Bagnasco, Battifollo, Belvedere, Ceva, Castelletto d'Ussone, Cortemiglia, Castino, Castelnuovo di Ceva, Cesole, Clavesana, Castellino, Denso, Dogliani, Dusino, Garessio, Gorino, Igliano, Lavazzolo, Lisio, Lesegno, Mulassano, Murialdo, Mombaldone, Mombasilio, Mombarchero, Malpotremo, Monasterolo di Ceva, Montezemolo, Morra, Marsaglia, Nucetto, Niella, Ormea, Olmo, Olivo, Pamparato, Parodo, Perletto, Perlo, Priero, Priola, Roccaverano, Roatio di Ceva, S. Michele, S. Giulia, Salicetto, Serralunga, Scagnello, Sala, Torre di Bormida, Torre di Ussone, Torricella, Torre di Ceva, Viola.

si comprendevano Grugliasco, Beinasco, la Generala, Dros e Lucento (1).

Ho detto poc'anzi come sia stato improvido consiglio quello di dividere gli studenti in *nazioni*. E giustamente, siccome io stimo; perchè questa divisione fu in ogni tempo un'infausta sorgente di risse e di violenze, che scoppiarono talvolta in sollevazioni armate. A che riuscisse questo spartimento degli scolari nella università di Pavia, si raccoglie dalla vita di monsignor Francesco Panigarola, scritta da lui medesimo con ammirabile sincerità (2). Ivi egli racconta, come essendo in Pavia per istudiar leggi, non passava notte, nella quale armato non uscisse di casa; che questione e rissa non si faceva, in cui egli non intervenisse; che accettato avendo di essere capo della sua *nazione*, ed amicatosi con uomini faziosi della città di Pavia, più forma aveva di soldato che di scolare; che colla occasione di quelle brighe, molte volte avea corso grandissimi pericoli; e che finalmente in una grossa zuffa tra la

(1) Una simile divisione di *nazioni* ebbe luogo nella università di Mondovì, come appare dal seguente brano della *cronaca domestica* di Giulio Cambiano signore di Ruffia. « *L'anno* 1566, scrive egli, *nel Mondovì fui fatto conseglier de scholari della nation Piemontese Astesana et Vercellese, essendolo stato nanzi a me il signor Hieronimo Stropiana per Vercellesi, et doppo me il signor Filiberto di Ceva per Astesani.* »

(2) L'originale di questa vita conservavasi nel convento di sant'Angelo in Milano. - V. Tiraboschi, op. cit. vol. VII, P. IV, lib. III, p. 1602 e seg.

nazione Piacentina e Milanese, ove restò ucciso il fratello di un cardinale, avrebbe egli pure perduto la vita, se non si faceva schermo di una colonna, dove restarono impressi i segni delle archibugiate. Quasi le stesse cose si raccontano degli scolari dello studio di Padova (1). Il comune di Torino poi fin dal 1463 lagnavasi dei modi alteri e licenziosi degli studenti, che « andavano attorno armati in quadriglia il giorno e la notte (2). » Quindi è, che un nostro savio politico (3) toccando dei costumi delle università d'Italia nel secolo XVI, diceva, come queste erano piene di dissoluzione, che le penne erano cambiate in pugnali, le scuole in isteccati, e le dispute in sanguinose risse.

Dalle predette istruzioni date l'anno 1571 ai riformatori vedesi come i consiglieri delle *nazioni* avessero il diritto di proporre valorosi professori alle letture vacanti, e come i riformatori dovessero, per quanto era possibile, provvedere a contentamento e satisfazione degli scolari. Non trovandosi uomini sufficienti, apparteneva ai riformatori il nominare un sostituito per un anno, da eleggersi tra i dottori di collegio. Ivi si raccomanda ai riformatori di anteporre i lettori nativi degli stati di S. A. e spezialmente i Torinesi ai

(1) Picono, Relazione ms. cit. p. 57, 76, 81.
(2) Cibrario, Storia di Torino, lib. V, p. 404.
(3) Bottero, Della grandezza delle città, lib. II, cap. 5.

forestieri, purchè sieno di eguale sufficienza; di non concedere la prima cattedra delle letture ordinarie fuorchè a persone di gran fama e che avessero già letto almeno per dieci anni in qualche celebre università; di deputare alle letture straordinarie, e all'istituta e alla logica giovani ingegnosi, dotti e di buone speranze, i quali avessero studiato almeno quattro anni; e finalmente di escludere i viziosi tanto nella scelta dei professori quanto in quella degli uffiziali dello studio; col qual nome venivano indicati il segretario, il tesoriere, i due bidelli e il campanaro.

E qui giova osservare, che a que' tempi i professori venivano condotti a leggere per quattro anni; scorsi i quali doveasi rinnovare la convenzione. Così vediamo, che il dieci di aprile del 1570 (1) furono per quattro anni deputati a questo uffizio il P. Giambatista Migliavacca servita, Guido Pancirolo, Giovanni Cossio, Antonio Berga, Giovanni Costeo, Agostino Bucci, Bartolommeo Ferrero e Teodoro Rendio; e l'anno appresso addì undici di maggio (2) fu condotto eziandio per quattro anni Francesco Ottonaio fiorentino, lettore

(1) V. nei R. arch. di corte l'istromento rogato Pietro Liato, signore di Castelletto, notaio publico segretario di camera di S. A., e scritto in casa del conte Gian Tommaso Langosco di Stroppiana, gran cancelliere di Savoia, e in presenza del predetto gran cancelliere, di Francesco Nucetto, e di Luigi di Roccaforte, riformatori dello studio.

(2) Per istrom rogato Liato. R. arch. di corte

nelle matematiche. Ad ogni nuova condotta cresceva il loro stipendio, sì veramente che il maggiore stipendio della prima condotta non eccedesse i cinquecento scudi d'oro (1), e nelle condotte susseguenti non oltrepassasse gli ottocento scudi (2). Erano però eccettuati da questa regola i professori, i quali col loro servizio o colle loro opere a stampa avessero acquistato grande celebrità. Costoro potevano avere ad arbitrio del Duca uno stipendio assai maggiore. Così il saviglianese Aimone Cravetta ebbe in Mondovì (3) ed in Torino un assegnamento di mille dugento scudi d'oro. La qual somma corrisponde a lire nuove di Piemonte dodicimila quattrocento ottanta.

L'anno 1571, in cui seguirono questi nuovi ordinamenti, trentacinque erano i professori dell'università; due di teologia, due di canoni, quattro di dritto civile, due d'istituta, due di gius criminale, uno di gius feudale, uno delle autentiche, uno dei tre ultimi libri del codice, uno di arte notariale, e quattro straordinari di legge; per la medicina due di teorica, due di pratica, un almansorista, uno di notomia, uno di botanica; per le scienze e lettere due di filosofia, due di logica,

(1) Lo scudo d'oro valeva a quei tempi lire 3. La lira equivaleva a lire nuove di Piemonte 3. 47. Epperciò lo scudo corrispondeva a lire nuove di Piemonte 10. 40. - Cinquecento scudi corrispondevano a lire nuove piemontesi 5200.

(2) Lire nuove di Piemonte 8320.

(3) V. il vol. I della presente storia, p. 203.

uno di metafisica, uno di matematica; uno per l'umanità latina (1), ed uno per le lettere greche. E quanto alla giurisprudenza è da notarsi, che una parte dello insegnamento facevasi nei giorni di festa e di vacanza (2) da alcuni scolari, i quali avessero, come è detto di sopra, almeno quattro anni di studio. Questi avevano talvolta il titolo di lettori straordinari, e godevano di un tenue stipendio coll'obbligo di leggere tutto l'anno, eccetto i giorni della settimana santa, le feste di pasqua, di pentecoste, del corpo del Signore e dell'ottava, i tre ultimi giorni di carnevale, e i primi quindici giorni di agosto *per causa della citatione del rettore.*

Non chiuderò la serie dei provvedimenti dati in quest'anno da Emmanuele Filiberto a vantaggio dello studio, senza trascrivere ai miei lettori alcune parole della mentovata istruzione ai riformatori, le quali mi parvero notabili per la singolarità della cosa, e sono le seguenti: « I lettori che mancheranno alla scuola, perderanno lo stipendio in proporzione delle mancanze; e se mancheranno per colpa e disturbo degli scolari, perderanno la metà dello stipendio dovuto per le lezioni mancate, e le pene si applicheranno irremissibilmente alla fabbrica dell'ospedale di Torino. »

(1) Questi, come si è detto, era un Gesuita, ed insegnava nel suo collegio.

(2) V. l'istruzione cit. nei R. arch. di corte. - Balbo, lezione cit. § 20.

Giusta ordinazione di savio Principe, il quale se mostravasi largo rimmeratore delle fatiche sostenute dai professori, volcva ad un tempo, che la sua liberalità non fosse gittata, ma sortisse a pro dello studio quell'effetto, che erasi proposto. Nè sia chi ardisca levare la voce a biasimo dell'accorto legislatore, perchè abbia egli voluto dar carico ai lettori delle mancanze degli studenti, che riguardano l'interna disciplina della scuola. Ei giudicava dirittamente, che quel lettore, il quale non valga col suo sapere e co' suoi modi ad allettare i giovani alla scuola, ed imporre loro quel dolce e salutare freno, che nasce dalla stima che altri faccia del merito di lui, quel lettore, dico, non merita di godere dei vantaggi dovuti soltanto a chi fa lodevolmente l'uffizio suo.

Niente fu rinnovato in quest'anno riguardo ai collegi dei dottori, che erano tre come per lo addietro, quello di teologia, dei giurisconsulti, e dei medici; al quale ultimo era tuttavia unito quello che dicesi presentemente collegio di scienze e lettere. Da questi dottori di collegio si conferivano publicamente i gradi non solamente nelle tre primarie facoltà, ma eziandio in chirurgia, in matematica, in filosofia, in lettere ed in musica, come si adoperava già nella università di Mondovì. Oltre a ciò al collegio dei medici s'apparteneva l'approvare gli speziali, i cerretani e gli altri venditori di unguenti e di aromi, il visitarne le botteghe, ed assistere per mezzo di deputati alla

manipolazione dei medicamenti (1). Ma siccome parecchi fra questi dottori di collegio abbandonando la capitale eransi recati ad abitare altrove colle loro famiglie, e pretendevano tuttavia di conservare il loro posto, il Duca volle, che l'anno 1572 (2) s'intimasse agli assenti di tornare in Torino sotto pena di perdere il titolo, gli onori ed i comodi spettanti ai membri dei collegi.

A malgrado di tutti questi provvedimenti, coi quali lo studio di Torino era stato sollevato all'altezza delle più celebri università italiane e straniere, molti Piemontesi senza curarsi altrimenti del comodo, che loro si offeriva in patria, si recavano a studio fuori di questi stati. E sebbene fin dal 1567 Emmanuele Filiberto ne avesse fatto espressa proibizione, e questa fosse stata rinnovata due anni dopo dalla Duchessa Margarita sua consorte, come luogotenente generale dello stato (3); ad ogni modo non pochi violando il sovrano divieto, ovvero ottenendone per qualche via la licenza (4), se ne andavano a ricercare altri studi.

(1) V. lettere patenti di Emmannele Filiberto dei 28 di marzo 1564. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 16. - Docum. n. III.

(2) Intimatoriae statutorum de non residentibus contra absentes. Statut. iuriscons. 1641, p. 142; 1680, p. 150. - Docum. n. IV.

(3) Lettere patenti di Margarita di Francia Duchessa di Savoia dei 4 ottobre 1569. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 26 II. - Docum. n. V.

(4) Ecco un bigliotto della Duchessa Margarita, con cui richiede la città di Torino di prestare il suo assenso affinchè i fratelli Cesare ed Antonio Valfredi di Chieri possano andare a studio fuori stato;

La città di Torino, a cui queste violazioni recavano danno, richiamossene al Duca. E questi con sue lettere patenti dei 23 di luglio del 1572 (1) annullando tutte le licenze insino allora concedute, comandò a tutti i suoi sudditi, i quali si trovavano allora in estere contrade per cagione degli studi, che dovessero tornare all'università di Torino prima del 18 del mese di ottobre sotto pena di cinquecento scudi. Richiamò in vigore gli ordini già publicati su questo proposito, e volle che fossero inabili ad esercitare ne' suoi stati qualunque publico uffizio, e a godere qualunque benefizio coloro, che andassero a studiare in altra università. E finalmente dichiarò che i padri sarebbero tenuti a soddisfare alle multe nelle quali incorressero i loro figliuoli pel fatto degli studi.

Questo decreto sortì il suo pieno effetto; e sul principio di novembre del 1572 i professori si

dei 5 ottobre 1571. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 26 nl. « Molto diletti fedeli nostri. Vi mandiamo l'acclusa supplica a noi sporta dalli fratelli Antonio et Cesare Valfredi di Chieri scolari studenti in cotesta nostra università. Et visto il loro giusto desiderio, voi ne farete piacere di prestare il vostro consenso sopra ciò, siccome ve ne preghiamo, afine che possiamo concedergli la licenza, che ricercano di andare a studiar fuori: massime offerendosi loro di ritornare a dottorarsi costì. Et Dio nostro Signore vi guardi. Da Rivoly alli cinque di ottobre 1571. » Marguerite de France. - Caluxio.

(1) Lettere patenti del Duca Emmanuele Filiberto, con cui annulla le licenze concedute ad alcuni di studiar fuori stato. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 19. Leggonsi stampate nei libri seguenti: Statuta iurisc. 1614, p. 97; 1641, p. 138; 1680, p. 147. - Privileg. univers. p. 38. - Borelli, op. cit. - Docum. n. VI.

videro attorniati da un'insolita corona di giovani. Fu quello certamente l'anno, in cui lo studio torinese dopo la sua fondazione fosse salito al più alto grado di floridezza, o vogliasi riguardare al numeroso concorso degli scolari, o ai valorosi lettori, che disseminavano dalla cattedra il tesoro della loro dottrina. Alcuni di questi compaiono la prima volta nel ruolo dei professori torinesi (1),

(1) Rotulo degli stipendi dello studio di Torino, cominciando dal primo di ottobre 1572 a tutto settembre 1573. (R. arch. di corte)

Legisti alla mattina.

Il Plautio . . . . scudi	720
Il Manutio	300
Il Cossio canonista	100
Il Bovio estraordinario	100

Legisti la sera.

Il Panciruolo.	720
Il Trotto.	300
Il Cerva institutario.	50
Il Ricardo concorrente	25
Il Beccaria estraordinario dell'instituta, senza stipendio . .	»
Il Vimercato criminalista	50
Il Vitale feudista	33
Il Vaudo estraordinario	25

Artisti la mattina. - Alla metafisica.

Il B.e Ma.lo Ottaviano da Ravenna	50

Alla pratica dell'almansore.

Il Boni lucchese	200
Il Lobetto	125

Alla teorica ordinaria.

Il Lucillo Filalteo.	400
Il Gialveto	125

e sono tra gli altri il Cerva, il Vaudo, il Ricardo, il Trotto, il Salvio, il Costeo, il Valleriola assai

Alla teorica estraordinaria.

Il Salvio	25

Alla logica.

Il Ferrerio	50
Il Femelo	33

Alla filosofia estraordinaria.

Il Scotto	100

Alla lettura de simplici.

Il Repaluto	50

Artisti alla sera. - Alla pratica ordinaria.

Il Valeriola	350
Il Costeo	300

Alla filosofia ordinaria.

Il Berga	350
Il Buccio	150

Alle matematiche.

L'Ottonaio	150

Alla chirurgia.

Il Vischa	125

All'umanità greca.

Il Rendio	120

Officiali del studio.

Il Colbo bidello dei legisti	54
Il Regio bidello de artisti	36
Il campanaro	10

Pensioni dei lettori.

Il Bucci	100
L'Ottonaio	200

lodati dai fratelli Anastasio (1) e Rodomonte (2) Germonio. Ma fra tutti (3) è degno di essere con singolarissime lodi rammentato il bresciano Lucillo Filalteo, uno dei più dotti uomini di quella età, il quale per seguire l'uso che nei secoli XV e XVI avea preso piede tra i letterati, volle celarsi sotto un pseudonimo. Si credette generalmente, che egli appartenesse alla bresciana famiglia dei *Maggi;* ma il Tiraboschi appoggiato a buone ragioni pensa che il suo vero nome fosse quello di *Lucillo Salvioni* (4). Nato verso il 1510, fu assai giovinetto

Pensioni dei particolari.

Li rev. Padri Giesuiti	200
Il Nasi	92
Li figlinoli del fu Antonio Goveano	100
Gaspare fiammingo	32
Gio. Michele Lea somegliere	20
Pierre Valet di Sala	30
Totale degli stipendi . scndi. . .	6150

(1) De Acad. Tanrin. p. 16 e seg. - Pomerid. sess. p. 170.

(2) De Acad. Taurin. p. 18 e seg.

(3) È da notarsi, che mancano nel ruolo predetto dell'anno 1572-73 i lettori di teologia. Forse ne fu cagione la gara che nacque tra i Gesniti ed il comune di Torino, il quale appnnto l'anno 1572 si adoperò con molto calore presso il Generale della Compagnia, presso il Nunzio e l'Arcivescovo, affinchè quei Padri non avessero letture nell'nniversità.

(4) Trascrivo qui le stesse parole del Tiraboschi (op. cit. vol. VII, P. II, lib. II, p. 687): « Si è finora creduto cbe il Filalteo fosse della famiglia *Maggi* di Brescia; ma io non trovo chi ne rechi alcun fondamento. Anzi il signor canonico Francesco Maria Butori di Camaiore avendo tra i suoi libri ..... il tomo secondo dei consulti del Filalleo, stampati in Pavia nel 1565, mi ha cortesemente av-

alla scuola del celebre Battista Egnazio in Venezia, il quale conobbe tosto a quanto ei sarebbe riuscito in età più matura. Fu poscia allo studio di Padova; ma quivi ravvolto nelle discordie, che sorsero tra gli scolari Bresciani e Vicentini, dovette rifuggirsi in Bologna, dove si addottorò in medicina e fu ascritto al collegio di quei dottori. Di lui si racconta, che in età di circa diciassette anni avea già tradotto in latino quasi tutto il commento del Filopono sulla fisica di Aristotile, ed aveva incominciato la versione delle orazioni di Demostene. E questo suo sapere meritogli in giovanissima età l'onore di una cattedra nello studio di Bologna, e poscia in quello di Pavia. Mentre leggeva filosofia in quest'ultima città ebbe a soffrire molte vessazioni per l'invidia de' suoi emoli, i quali giunsero a farlo condannare alla pena del carcere dal tribunale dell'inquisizione. Esempio notabile al mondo, che in tutti i tempi gli uomini mediocri, i neghittosi e i dappoco sono naturalmente nimici degli ingegnosi e dei faticanti; e che non di rado le male arti dei tristi riescono a soverchiare la nuda e tranquilla innocenza dei buoni.

vertito, che tra questi consulti due se ne leggono uno *pro magn. domina Ursia Salvionea matre sua*, che allora era vedova; l'altro *pro magn. domina Lucia De Salvionibus sorore sua*, e che perciò veggendosi dato alla madre lo stesso cognome che alla sorella, par certo, che fosse questo il cognome del marito e del padre loro, e che la famiglia del Filalteo fosse quella de' *Salvioni*, non quella de' *Maggi*. »

E sebbene egli fosse poi riuscito a purgarsi delle apposte calunnie, ed avesse quindi ripigliato le sue lezioni; ad ogni modo i travagli sofferti in Pavia, gli fecero desiderare più tranquilla stanza, e di buon grado accolse l'invito di Emmanuele Filiberto, che offrivagli nella sua università la prima cattedra della teorica ordinaria del mattino, con quattrocento scudi di annua provvisione. Benchè medico di professione, il Filalteo era nondimeno sacerdote, come ci narra il Ghilini (1), e come si riscontra dal titolo di reverendo, con cui viene chiamato in un decreto dell'inquisizione accennato dal Tiraboschi (2). Fu egli dotato di un incredibile amore per gli studi, e in una dedicatoria a Paolo Della Chiesa, con cui gl'intitola una sua operetta medica (3), stampata in Pavia nel 1565 confessa, che già da gran tempo non avea lasciato scorrere alcun anno senza publicare qualche libro. L'Argelati nella sua Biblioteca milanese (4) ci ha conservato l'elenco delle opere stampate dal Filalteo. Ma queste non sono che una parte delle molte, che egli scrisse in una lunga ed operosissima vita. Tale fu l'illustre Bresciano, che Emmanuele Filiberto chiamò l'anno 1572 a Torino insieme col valoroso medico

(1) Teatro d'uomini letter. P. I, p. 298.

(2) Vol. cit. p. 691. ..... *Ut expediatur causa rev. Lucilli constituti in tribunali inquisitionis.*

(3) Methodus recitandi curas. Papiae, 1565.

(4) Vol. II, P. II, p. 2145.

Francesco Valleriola d'Arles (1) per confortare l'università del colpo ricevuto poc'anzi dalla morte dell'Argentero (2).

(1) Intorno alla vita ed alle opere di questo dotto professore vedi la *Notice biographique sur François Vallériole médecin d'Arles par M.r Augustin Pontier. Aix, 1819 (Extrait des Mémoires de la société académique d'Aix).*

(2) Rodomonte Germonio a pag. 18 del Carme già più volte citato *de Academia Taurinensi*, così lamenta la morte dell'Argentero:

> Heu iuvenes, heu plura manent recolenda recenti
> Fletu tum moestis sed deploranda Camaenis.
> Haud Argenterius magna comitante caterva
> Incedit, nec plus studiosos audit euntes.
> Undique et argenti passim haud plus spargitur imber,
> Qui fuit est et erit fons lux et origo bonorum,
> Ingenio et summa nulli virtute secundus.....

CAPO III.

Facoltà conceduta dal Duca ai riformatori. – Confermazione dei privilegi ed onori del rettore, vicario e magistrato dell'università. – Ristampa degli statuti dei giurisconsulti con addizioni. – Danno che queste recarono agli studi. – Precedenza dei dottori. – Autorità e privilegi del protomedico. – Richiami della città di Torino contra il protomedico. – Disagi sofferti dai professori. – Torquato Tasso in Torino. – Agostino Bucci. – Privilegi conceduti agli scolari. – Stato delle belle arti in Piemonte a' tempi di Emmanuele Filiberto.

Dopo il nuovo ordinamento dell'università essendo sorto qualche conflitto di giurisdizione tra i riformatori dello studio ed altri magistrati dello stato; epperciò attraversandosi parecchie difficoltà alla pronta spedizione delle cose universitarie, Emmanuele Filiberto rinnovò l'anno 1574 l'ampia autorità già altre volte conceduta ai riformatori, di provvedere a tutte le occorrenze dello studio (1). E per ovviare affatto alle interpretazioni, che potessero novellamente frapporre qualunque indugio nella trattazione degli affari, commetteva espressamente ai riformatori predetti di eleggere, deputare e deporre i rettori, i professori e gli uffiziali

(1) Patenti di Emmanuele Filiberto del 24 agosto 1574. R. arch. di corte, univ. 7, 3.° Docum. n. VII.

dello studio, di assegnare loro stipendi, accrescerli e diminuirli a loro posta; di amministrare giustizia sommaria a tutte le persone appartenenti all'università; di assistere alla elezione dei dottori perchè non seguisse alcun disordine, e di fare in somma tutto ciò, che lo stesso Principe farebbe o potrebbe fare a benefizio ed avanzamento dell'università. Nè ciò parendogli abbastanza, proibiva con minaccia di pene pecuniarie a tutti i magistrati maggiori e minori, e particolarmente ai consiglieri di stato, ai senati, alla camera dei conti e al capitano di giustizia d'intromettersi per qualsivoglia causa nelle cose riguardanti l'università.

Queste provvidenze mostrano apertamente di qual animo fosse il Duca verso l'università, e quanto gli premesse il magnificarla, ed accrescerne in ogni maniera lo splendore ed i vantaggi. Egli avea già dimostrato in quest'anno il singolare suo favore per gli studi, confermando i privilegi ed onori spettanti alla dignità del rettore, del vicario e magistrato dell'università (1), e ne diede un novello saggio l'anno di poi coll'approvare di bel nuovo (2) gli statuti del collegio dei giureconsulti ed acconsentire alla loro ristampa (3). Era allora priore del collegio Filiberto di Pingon, quel

(1) Patenti di Emm. Filiberto dei 19 di giugno 1574. R. arch. di corte, univ. 7, 3.° Docum. n. VIII.

(2) Già gli aveva approvati fin dal 26 di settembre del 1569. Docum. n. IX.

(3) Patenti di Emm. Filiberto del 29 marzo 1575. Docum. n. X.

desso che abbiamo già nominato tra i riformatori dell'università. Egli fu, che riordinò gli antichi statuti, e li publicò con parecchie addizioni; siccome appare dalla dedicatoria (1) a Gerolamo Della Rovere arcivescovo di Torino e cancelliere dello studio, posta in fronte dell'edizione del 1575.

Già altra volta parlando di queste leggi collegiali, io ne lodai l'opportunità per essersi colle medesime provveduto lodevolmente alla regolarità degli esami e al decoro dei collegi delle diverse

(1) Rev. taurinensium archiepiscopo almaeque universitatis cancellario illustri Hieronymo a Ruvere Philibertus Pingonius collegii prior S. D.

Cum nuper comitiis habitis, huic sacro ordini me minus nihil cogitantem iureconsulti omnes uno ore praefecissent, coepi mecum considerare, hoc non sine numine bonum omen nomenque dignissimum obvenisse, operamque ideo magis mihi quamvis occupato dandam, nequid ad commodum ornamentaque huius collegii vel consecranda vel augenda desiderari queat. Et profecto nihil visum antiquius, ac aeque necessarium, quam ea quae a maioribus nostris nobis tradita sunt, et aequissime sancita ac prudentissime statuta in omnium nostrum manus exhibere, neque (ut hucusque factum est) unum penes religiose nimis semper delitescere, et ut olim civitatum numina ignorari, ea tamen lege nunc apposita, ne nostros extra parietes in officinis librariis passim ferantur. Tibi vero Principi et pastori studiosissimo hic primus magistratus mei labor dicandus merito fuit, et quod Hieronymi Divi illius tutelaris nostri, christianique Ciceronis nomen geras, eumque ad miraculum exprimas, sive animi pietate sive oris facundia. Et quod ex gente tua Ruverea Tauriuensi clarissima, a qua Duces etiam Feltrii, sive Urbinates, qui nunc sunt, prodierunt. Duo praeterea illi maximi pontifices Sixtus Quartus, Iuliusque Secundus, huic academiae tunc nascenti incrementa singularia contulerint, eiusque nunc adolescere pergentis tutorem et parentem in dies magis ac magis praebeas, et in suo flore mox virescere eam inter Italiae primas tuis auspiciis sit sperandum. Vale. Ex Augusta Taurin. XVII cal. decembr. MDLXXIV.

facoltà. E così andò veramente la cosa, finchè la libertà conceduta a questi corpi di governarsi colle proprie leggi si contenne entro i dovuti confini. Ma crescendo cogli anni la loro independenza ed autorità, sopravvennero gli abusi che o non conosciuti, o non frenati abbastanza da chi reggeva le cose publiche, furono col tempo una delle cagioni dello scadimento degli studi nella università. E la radice di questo male stava appunto nelle predette addizioni del Pingone. Imperciocchè usando egli l'autorità, che gli dava il grado di riformatore, potè di leggieri ottenere, che venissero approvati i nuovi statuti, ed aperse la via ai successivi mutamenti, coi quali miravasi più all'interesse dei collegi, che al profitto degli studiosi e allo splendore dell'università. Del resto tra le ordinazioni fattesi in occasione di questa ristampa (1), mi pare assai notabile il divieto di lasciarle vendere publicamente dai librai (2). La qual cosa mentre ci palesa la causa della rarità dell'edizione, ci rivela ancora la condizione di quei tempi, in cui ciascun corpo soverchiamente geloso de' suoi privilegi, cercava di stendere sulle cose sue il velo della oscurità e del mistero. E questa eccessiva e matta voglia dei privilegi, la quale non si dovrebbe mai annidare nell'animo

(1) V. Dedicat. cit.

(2) Se ne stamparono 200 esemplari. V. Statuta iurisconsult. 1614 a pag. 24.

di un buon cittadino, avendo destato alcune contese tra i dottori leggisti e gli artisti (1) per cagione della precedenza, il Duca ordinò (2) con sua provvisione dei 15 giugno 1575, che nelle publiche funzioni tra i dottori summentovati dovesse precedere quello, che avesse prima degli altri conseguita la laurea.

Nè da altra cagione, che dall'abuso dei privilegi mossero i richiami, con cui la città di Torino per mezzo di un memoriale a capi implorò in quest'anno medesimo la giustizia di Emmanuele Filiberto (3). Era a que' tempi grandissima l'autorità del protomedico. Professore nella università con largo stipendio, consigliere di stato e primo medico di S. A. con splendide pensioni, egli giudicava della sufficienza dei medici, chirurgi e speziali; sentenziava senz'appello in tutte le loro cause, ancorchè non riguardanti l'esercizio della loro professione; e, con diminuzione degli antichi diritti del collegio medico, visitava non solo le botteghe dei farmacisti, ma eziandio i fondachi dei venditori di ogni genere di aromi e spezierie. Inoltre avea piena autorità di nominare deputati o rappresentanti perchè visitassero gli speziali e dro-

(1) Dottori artisti chiamavansi a quei tempi quelli che avevano ottenuto la laurea in qualunque facoltà, che non fosse la giurisprudenza.

(2) Ordine di Emm. Filiberto del 15 giugno 1575. Docum. n. xl.

(3) Memoriale a capi della città di Torino al Duca Emmanuele Filiberto dei 16 di dicembre 1575, colla risposta di S. A. Arch. civ. di Torino cat. I, m. 6, n. 5.

ghieri nelle provincie, dove le comunità sopperivano alle spese della visita. Per ciascuna bottega visitata il protomedico riscuoteva due torchi di cera e due scatole di confetti (1). Coll'andar del tempo invece della cera e dei confetti, fu stabilito che si pagasse dagli speziali uno scudo d'oro, e dai droghieri una doppia. E queste facoltà gli erano state conferite per rescritto del Principe. Ma, come accade sovente, che gli uomini non sanno porre un termine alle loro voglie, il protomedico non contento all'autorità, onde era legalmente rivestito, si pose in cuore di allargarne a suo capriccio i confini, e comandò che tutti coloro, i quali intendevano di destinarsi alla professione di farmacista, dovessero recarsi a scuola di un cotale da lui deputato. La città di Torino sollecitata da quelli, che portavano il peso dell'imperioso archiatro ebbe ricorso al Duca, ed ottenne che fossero cassati gli ordinamenti del protomedico, e che l'autorità di lui si dovesse ristringere a giudicare della sufficienza dei medici, chirurgi e speziali, ed a visitare le sole botteghe di questi. Avvenne poscia nel 1592, che il collegio degli speziali della città di Torino non volle ricevere la visita del protomedico. Questi valendosi de' suoi diritti, l'eseguì colla forza armata, facendo staggire tanto che bastasse per essere pagato di quanto eragli dovuto per la visita. Quest'atto violento fu

(1) R. editto del 20 ottobre 1568, §§ 1, 5, 9, 23 e 25.

il seme di una lite, a cui pose fine l'editto dell'Infanta Donna Catterina, dato in Nizza il 23 di settembre dello stesso anno 1592. Con questo editto la Duchessa obbligò il collegio dei farmacisti al pagamento di un'annua somma di danaro, e ordinò che per lo innanzi le visite fossero fatte da due speziali collegiati coll'intervento di un medico collegiato. Anche i fondachieri furono assoggettati alla visita del collegio medico (1). Ma non passò lungo tempo, che il protomedico riacquistò l'antico diritto delle visite, come si vedrà nel corso di questa storia.

Fra i ventitre capi, dei quali si compone il summentovato memoriale sporto a S. A. parmi notabile principalmente il secondo, in cui la città di Torino rappresentando al Duca i disagi che sostenevano i lettori per la difficile e spesso indugiata riscossione degli stipendi, lo prega a voler ordinare le cose in modo, che d'ora innanzi i pagamenti si facciano a' tempi debiti, affinchè non si frapponga alcun impedimento al venire degli uomini valorosi, e i già venuti non abbiano cagione di procacciarsi altrove miglior ventura. E perchè questo si possa più facilmente ottenere, lo supplica a volere sgravare l'università delle pensioni assegnate ad alcune persone per altri rispetti, che per l'esercizio di leggere nello studio generale (2).

(1) Statuta medicorum. Taurini, 1664, p. 45 e seg.
(2) V. i ruoli degli stipendi del 1570 e 1573 a pag. 30 e 50, nel

E siccome S. A. aveva acconsentito a sminuire la soverchia autorità del protomedico, così accondiscese di buon grado a favorire i vantaggi dello studio col fare un più fermo assegnamento degli stipendi sull'entrata delle gabelle, sciolto da ogni pensione, destinata a persone non appartenenti all'università.

Mentre gli uomini si travagliavano per vani puntigli d'onore, o per vantaggiare le loro condizioni, il cielo chiamava a sè la loro attenzione con uno di quei flagelli, che in breve ora sogliono trasmutare le più popolose città in orride solitudini. Una mortifera pestilenza scoppiata in Italia l'anno 1576 avendo fieramente disertato Genova, Venezia, Mantova e Pavia, dimostrò in Milano principalmente i suoi dolorosi effetti. Per un singolare favore de' cieli, e per la vigilante cura degli uffiziali sopra ciò deputati dal Duca (1), questi stati non furono tocchi dal maligno influsso. Così in mezzo alla desolazione quasi universale d'Italia, lo studio torinese potè durare in quello stato di floridezza, a cui erasi sollevato nel giro di soli dieci anni. Nondimeno, avuto riguardo alla vici-

primo de' quali sulla somma di 6623, e nel secondo sulla somma di 6150 scudi destinati per lo studio, veggonsi assegnati 200 scudi ai Gesuiti; 92 al Nasi custode della libreria di S. A.; 100 ai figliuoli del Goveano; 32 a Gaspare Sars fiammingo, studente a cui il Duca dava questo aiuto di costa; 20 a Gio. Michele Lea somegliere di bocca, perchè mantenesse un suo figliuolo alle lettere ecc.

(1) Tonsi, Vita Emm. Philib. p. 203. - Orsini, Elogio storico di Emm. Filiberto. Vercelli, 1789, p. 73.

nanza dei paesi infetti dall'orribile contagio, parvero necessari alcuni provvedimenti, anche per tranquillare gli agitati animi dei cittadini. Per la qual cosa il conte Ottaviano d'Osasco gran cancelliere di Savoia, Filippo di Savoia conte di Racconigi (1) e Andrea Provana signore di Leynì (2), che nell'assenza del Duca erano stati nominati suoi luogotenenti generali e governatori degli stati di qua dai monti, ordinarono per modo di provvisione il 29 di ottobre del 1576, che pel prossimo anno scolastico l'università degli studi dovesse restare aperta solamente per gli studenti nati negli stati di S. A., e per quei forestieri, che a que' giorni si trovassero già nella cerchia della città di Torino (3). Con questa restrizione perseverò il publico insegnamento per qualche tempo, tanto che cessato ogni sospetto del crudel morbo, gli stranieri ebbero novellamente libero l'accesso allo studio generale.

Non mi riuscì di trovare nei ricordi di quella età quando ciò avvenisse. Ma certa cosa è, che il timore del contagio durava tuttavia l'anno 1578, in cui Torquato Tasso fuggendo sdegno di prin-

(1) Questo figliuolo naturale di Emmanuele Filiberto, conosciuto generalmente sotto il nome di Filippino, fu cavaliere gerosolimitano, e colonnello di un reggimento di fanti del Duca di Savoia. A' giorni di cui parliamo era pure consigliere di stato. Morì il 2 di giugno 1599.

(2) Era ammiraglio della sacra religione dei Ss. Maurizio e Lazzaro e consigliere di stato.

(3) Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 20. Docum. n. XII.

cipe e di fortuna pensò di ripararsi in Torino. Imperciocchè sappiamo, che essendo egli arrivato alle porte di questa capitale col viso sparuto, mesto, in abito assai dimesso e quasi da mendico, venne in sulle prime ributtato dai custodi come sospetto di peste. E qui mi cade assai opportuna la ricordazione dell'arrivo di questo illustre ospite in Torino e della sua dimora tra noi per lo spazio di ben quattro mesi. Imperciocchè mi offre l'occasione di parlare di uno dei più svegliati ingegni, che leggessero allora nella nostra università, la memoria del quale non si scompagnerà mai dalla fama dell'immortale cantore di Goffredo. Questi è il medico torinese Agostino Bucci, uomo eloquentissimo, e « filosofo peripatetico, ma filosofo che non avea giurato nelle parole del maestro. In tale professione aveva egli speso la sua età; ed amatore del vero conosceva come effetti della natura, quelli che paion miracoli al volgo (1).» Non è quindi maraviglia, che Torquato Tasso, finchè fu in Torino, usasse con lui molto dimesticamente, e per dargli una publica testimonianza della profonda stima che faceva di lui, lo scegliesse per uno degli interlocutori ne' suoi dialoghi della nobiltà e della dignità (2). Non è ma-

(1) V. nei R. archivi di corte il Ms. del Vernazza, intitolato: *Bucci letterati.*

(2) Intorno al *Trattato della dignità* del Tasso, e intorno al Bucci vedi la dotta dissertazione del cavaliere Costanzo Gazzera, stampata nel libro seguente: *Trattato della dignità ed altri inediti scritti di*

raviglia, che i suoi contemporanei gli tributassero a gara le loro lodi (1) ed i Reali di Savoia gli dimostrassero in più incontri un singolare favore. Di fatto oltre all'averlo nominato in giovanissima età lettore di logica nello studio di Mondovì (2), e deputato poscia alla cattedra di filosofia in quello di Torino (3), lo mandarono più volte oratore a principi italiani e stranieri, e spezialmente nelle ambasciate di ubbidienza ai sommi pontefici. In queste occorrenze il Bucci ebbe modo di far conoscere la rara sua facondia, e la dottrina, che orna le molte opere sue poetiche, oratorie, mediche e filosofiche (4). Quest'uomo così benemerito degli studi subalpini mancò ai vivi verso l'anno 1593 dopo aver goduto pochi anni l'onorato riposo conceduto alle sue fatiche.

Già ho più volte toccato dell'amore con cui gli amministratori della città di Torino si adopera-

Torquato Tasso, premessa una notizia intorno ai codici Mss. di cose italiane, conservati nelle biblioteche del mezzodì della Francia, ed un cenno sulle antichità di questa regione. Torino, Stamperia Reale, 1838, in-8.°

(1) Ancina, de Acad. subalp. p. 21. - Rodom. Germon., de Acad. Taurin. p. 20. - Giraldi, Hecatommithi. - Beltramo, Silvar. Aug. Taur. 1584, p. 20. - Olivero, Sonetti. Torino, 1601, p. 48. - Ghilini, Teatro d'huomini letter. tom. Ms. presso il cav. Domenico Promis.

(2) V. vol. I, p. 174 della presente storia.

(3) Con patenti date in Torino il 28 di gennaio 1567.

(4) Un esatto catalogo delle opere di Agostino Bucci è nel Ms. cit. del Vernazza, e vedesi stampato dal Bonino nella Biogr. med. piemontese vol. I, p. 292 e seg.

vano a questa età per migliorare di giorno in giorno le condizioni dello studio generale; facendo così una lodevole ammenda della freddezza, con cui i loro arcavoli si erano governati in questa bisogna. L'anno 1578 ne diedero un novello argomento, ottenendo dal Duca per via di contratto oneroso, che gli scolari per le loro cause tanto civili quanto criminali non fossero molestati da alcun tribunale ordinario, e che il definirle spettasse al solo conservatore dello studio, il quale sarebbe scelto da S. A. fra tre dottori di legge proposti dalla città medesima (1).

Avverso quale io sono ai privilegi, non saprei certamente lodare questo che viene impetrato per vantaggio degli studenti. Imperciocchè non mancavano al Principe altri modi di dar favore allo studio, e di allettare i giovani a venirvi, senza esentarli dalle leggi, a cui tutti i cittadini senza distinzione alcuna debbono ubbidire. Che se tutte le buone leggi promuovono la civiltà di una nazione;

(1) ..... Più perchè resti più libero il studio et università della presente città et siano invitati gli scolari a venirvi, Soa Altezza ha dichiarato e dichiara che per cause civili nà criminali siano molestati da altri tribunali, ma solo ne spetti la cognitione al conservator del studio, che sarà legista mentre non vi è rettore, qual conservatore diputerà Soa Altezza a nominatione della città, quale nominarà tre dottori di leggi l'uno de' quali sarà confirmato da Suoa Altezza. - Brano dell'istromento di concessione dei 4 di ottobre 1578, ricevuto dal segretario Calusio, e sottoscritto manualmente Silva. V. arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 21. - In quest'anno fu nominato conservatore Annibale Guerra. V. Galli, Cariche, vol. II, p. 29.

nessuna per mio avviso adempie meglio questo salutare uffizio di quella, che riguarda l'eguaglianza dei diritti. Si scuotano gl'ingegni, si ricompensino le vigilie dei dotti con premi, con onori, con dignità. Ma quando un cittadino domanda che sieno tutelati i suoi diritti, si allontani dall'animo suo ogni sospetto, che la legge rispetti nel suo avversario il grado, la dottrina o il potere. A queste conclusioni ci conduce presentemente la mutata indole dei tempi. Ma nel secolo decimosesto queste ordinazioni non erano altrimenti interpretate che un segno della beneficenza del Sovrano verso l'università.

A questo favore impartito da Emmanuele Filiberto alle scienze e alle lettere parteciparono eziandio le belle arti. La tipografia ebbe il Torrentino in Mondovì, e il Bevilacqua in Torino (1). Si stamparono in Piemonte opere d'illustri autori, tra le quali piacemi di rammentare quelle dell'architetto Leon Battista Alberti, uno dei più grand'uomini del secolo decimoquinto. Fra i pittori fiorirono in Vercelli Giuseppe Giovenone, Bernardino Lanino, ed in Torino Alessandro Serra. Anche Iacopo Rossignolo pittor di Livorno fu adoperato da Emmanuele Filiberto, come si può ve-

(1) A favore di Nicolò Bevilacqua abbiamo un rescritto della Duchessa Margarita del 6 marzo 1573, il quale contiene la proibizione di stampare checchessia senza consentimento del predetto stampatore, fuorchè *gli ordini di S. A. ed altre piccole cose come carte, donati et almanacchi.*

dere dal suo epitaffio che è nella chiesa di san Tommaso. Nè del mediocre si contentava questo Principe: e per gl'intagli, per la scultura, per l'architettura ebbe al suo servigio Gian Paolo Doveri torinese, Giovanni Criegher (1), Mario D'Alvigi perugino (2), Orazio Paciotto (3), e il Palladio; per gli orologi Iacopo Mayeto, e per la magnifica opera della fontana nel giardino ducale si valse di Giambatista Benedetti (4) da lui splendidamente rimunerato. Cercò in Venezia fabbricatori di gondole e fisolere (5); fe' venire da Milano Pompeo armarolo; per l'arte della seta concedette privilegio a Bartolommeo Bolino genovese

(1) V. nei registri del controllo che si conservano negli archivi camerali l'ordine di Emmanuele Filiberto del 1.° di dicembre 1568, ed un altro del 30 maggiô 1569 perchè fosse pagato al nobile Giovanni Criegher il viaggio da Venezia a Torino.

(2) Elog. stor. di Emmanuele Filiberto. Vercelli, 1789, in-4.°, a pag. 57 e seg.

(3) ..... Emmanuelo Filiberto usa d'udire ogni giorno una lettione o d'Euclide o d'altro scrittore di quella scienza (matematica) da un missier Gio. Batt. Benedetti veneto, huomo per opinione non solamente mia, ma di molti valentuomini ancora il maggiore, che hoggidì faccia questa professione ..... ha ancora il signor Duca un valentissimo architetto, al quale da 1500 scudi d'oro di provisione, et si domanda il Pachiotto con il quale spende anco quella parte del giorno, che li resta libera dalle audienze e negozii in dissegnar fortezze, machine da espugnarle, modi di condur artiglierie per la montagna e cose simili ..... V. *Relazione di Francesco Morosini*, stampata dal cav. Cibrario nella cit. *Memoria dei governatori, dei maestri* ecc. - V. Menochii consil. 1062, 1063.

(4) Questi è quel Benedetti, che viene da alcuni annoverato fra i professori di matematica dello studio torinese, e fu riguardato come il precursore dell'immortale Galileo.

(5) V. lettera a S. A. del 10 di giugno 1566 nell'arch. camerale.

perchè la introducesse nello stato, cominciando da Vercelli; e ricettava nel palazzo ducale un Nani d'Urbino, maestro di fabbricar maiolica (1). Nel suo regno si accrebbe anche l'usanza di onorar con medaglia i personaggi illustri; e tra essi meritano particolar menzione il conte Federigo Asinari di Camerano, valoroso egualmente in armi ed in lettere (2), Francesco Peverone da Cuneo (3), Baldassarre Ravoyra signor della Croce, consigliere di stato, che dalla prima sua gioventù era stato adoperato nelle ambasciate e negli affari di stato, Filiberto Pingone, Maria de Grillet contessa di Pancalieri, governatrice del Principe di Piemonte nel 1575, e finalmente Beatrice Langosco figliuola del gran cancelliere, e moglie del conte Francesco Scarampo di Vesme.

Con questi provvedimenti ed altri che io taccio per non uscire dai termini della storia, che mi sono proposto di scrivere, quel gran Principe di Emmanuele Filiberto gittò le fondamenta di quella floridezza di cui godette il Piemonte sotto il regno di Carlo Emmanuele I, e meritossi il titolo di secondo padre della monarchia di Savoia.

(1) Cibrario, Memoria cit.

(2) Napione, Vita di Federico Asinari nel vol. XXII delle Memorie dell'accademia delle scienze di Torino.

(3) Scrisse opere di aritmetica e di geometria che si stamparono in Lione nel 1581.

CAPO IV.

Morte di Emmanuele Filiberto. – Qualità di Carlo Emmanuele I. – Sue opere di pace. – Tumulti sorti nell'università. – Collegio di dodici scolari, fondato in Torino dal cardinale Guido Ferrero. – Deputati dell'università nel ricevimento di Catterina d'Austria, sposa di Carlo Emmanuele. – Il Pastor fido *rappresentato sulle scene torinesi. – Il Guarino nominato riformatore. – Ruolo dei professori per l'anno scolastico* 1585-86. *– Lettori illustri. – Anastasio Germonio. – Cagioni dello scadimento dell'università. – Proposta fatta al Duca di sopprimere nell'università le cattedre di filosofia e teologia, e di affidarne l'insegnamento ai PP. della Compagnia di Gesù. – Ragioni pro e contra.*

Al Duca Emmanuele Filiberto mancato all'amore de' suoi popoli l'anno 1580 succedeva il figliuolo Carlo Emmanuele nella giovane età di anni diciannove. Questo Principe fornito di alti e generosi spiriti, dotto (1), amante de' letterati, e cresciuto alla scuola delle virtù paterne, mostrò tosto coi fatti quanto fossero fondate le speranze che egli dava di sè fin dalla sua più verde età. Durante il suo regno la città di Torino fu abbellita

(1) Nei R. archivi di corte si conservano parecchi Mss. di Carlo Emmanuele I. - V. Rossotti, Syllab. p. 131 e seg. - Zeno, Note al Fontanini, tom. I, p. 191.

di piazze e di publici edifizi; i letterati trovarono amico e favorevole ricovero nel suo dominio; s'ingentilì grandemente la musica, e si aumentò la magnificenza teatrale. Egli ebbe a' suoi stipendi per architetto Ascanio Vittozzi d'Orvieto, per pittore Alessandro Ardenti di Pisa, per intarsiatore di pietre Giovanni di Nicolò Ottera veneziano, per scultori Adriano Fries fiammingo e Peliasario Cambio Bombarda, per musici Alfonso Ferabono bolognese, uomo letterato, di cui ci rimane il romanzo di Altimoro, e Francesco Calossino canonico veronese. Ammetteva alla sua mensa gli uomini più notabili pel loro sapere, e piacevasi di tentarne l'ingegno con acute interrogazioni ed opportune difficoltà. Innumerabili poi sono le dedicatorie a lui fatte di libri tanto piemontesi quanto stranieri.

Ma quanto più grande era la beneficenza del Sovrano verso i letterati e gli artisti, altrettanto si credea men necessaria all'università. E di fatto benchè a' tempi di Carlo Emmanuele non sieno mancati alcuni celebri professori; ad ogni modo egli non riuscì a mantenerla nello stesso grado di splendore a cui l'aveva innalzata il padre, come dimostreremo a suo tempo.

Una delle prime cure, che egli dovette rivolgere all'università fu quella di provvedere affinchè gli scolari potessero attendere con animo riposato agli studi. Erano sorti alcuni tumulti per cagione della concorrenza dei lettori; e trovandosi assente

da Torino il conservatore Annibale Guerra, a cui toccava il sedare quei rumori, il Duca deputò alla carica di conservator generale dello studio il consigliere e senatore Alessandro Guerillo. Gli conferì tutta l'autorità e tutti i diritti, che spettavano al posto di rettore allora vacante; ordinando che dopo la nominazione del rettore, il Guerillo avesse a considerarsi come suo assessore (1). Per cura del novello conservatore fu ricondotta la quiete nell'università; e gli studi non ebbero a soffrire alcuna intermissione, come vedesi dalle lettere patenti (2), colle quali Carlo Emmanuele rinnovava poco di poi a tutti i suoi sudditi il divieto di recarsi a studio in paesi stranieri.

Ho finora toccato de' vantaggi recati all'università dal Principe ovvero dalla città di Torino. Chiamerò ora l'attenzione di chi mi legge al cardinale Guido Ferrero, la cui liberalità a favore degli studi subalpini vuolsi qui rammentare colle dovute lodi. Questo prelato assai ricco di sue entrate avea fin dai tempi di Emmanuele Filiberto fondato in Torino un collegio, in cui si dovevano mantenere gratuitamente dodici giovani, che dopo avere già studiato la filosofia, attendessero alla teologia od alla giurisprudenza. Tra le ragioni,

(1) V. le patenti di Carlo Emmanuele I, che si conservano nell'archivio del senato di Piemonte (reg. delle interin. cat. I, n. 3, dal 1584 al 1587, fol. 14 retro e seg.), e sono stampate nel vol. II, p. 19 e seg. delle *Cariche* del Galli. - Docum. n. XIII.

(2) Dat. in Torino il 10 di luglio 1584. - Docum. n. XIV.

dalle quali ei confessa di essere stato mosso a questa fondazione, accenna gli autorevoli conforti avuti da Emmanuele Filiberto, al cui patrocinio egli raccomanda il novello collegio (1).

Nella carta di erezione ordina che il collegio venga intitolato di *santa Maria*, e sia sotto la tutela dei Ss. Michele e Stefano. Ne costituisce governatori l'abate di santo Stefano di Vercelli (2), che allora era conservatore generale dello studio, l'abate di san Michele della Chiusa (3), ed un

(1) ..... Accessit ad baec summa apud me auctoritas praestantissimi Prineipis nostri Emmanuelis Philiberti do familia mea optime meriti, qui consilium boc non probavit solum, verum etiam sponte eurrenti calcar adieeit, ita quod ut collegium hoc excitandum, sic eius erectionem dotationemquo publieis monumentis consignandam duxi ..... commisso iam Numiui collegio, illud sequitur ut hominum patrocinio eorumquo operae in rebns humanis tum fovendis tum moderandis, quibus Deus utitur eommendetur. At quem eligam vel rogabo potius huius nostri collogii patrocinium suseipere, nisi eum, quem Deus his provineiis amplissimis praefecit, eique nos subdidit, serenissimum inquam Ducem Sabandiae Emmanuelem Philibertum, euius explorata expertaquo diu pietas ac plano regia munificentia in eam nos spem erigit atque confirmat, fore ut barum rerum initia sub tanto Prineipe einsque snecessoribus non modo foveantur, sed etiam maiora in dies iueremeuta eapiant; verum quoniam ea est buius Principis amplitudo ac maiestas, tantoque rerum pondero et negotiorum mole saepe premitur, ut facilo minoribus personis et caussis aures praebero non possit, ot persaepe tamen necessitas maiorem opem flagitet, cuperemus id a magno cancellario primoquo senatns praesido id dari etc. - Dalla carta di fondazione del collegio, eho va unita al testamento del cardinale. V. Tenivelli, Biografia piemont. decad. IV, P. II, p. 245.

(2) A quo' tempi era abate di santo Stefano Federigo Borromeo.

(3) Allora era abate di san Michele lo stesso fondatore. Gli succedette poi nel 1585 il cardinale Michele Bonello di Alessandria, nipote di s. Pio V.

altro da eleggersi dal corpo dei decurioni della città di Torino. A questi affida il carico di ordinare gli statuti, secondo i quali si dovesse governare il collegio. Ne concede il patronato al fratello Filiberto, e, ove questi morisse senza prole maschile, allo zio Almerico ed a' suoi figliuoli. Vuole che gli studenti da eleggersi abbiano l'età di sedici anni almeno; che sieno legittimi, di buoni costumi, cattolici, poveri e nati negli stati di S. A. (1). Inoltre comanda, che il giovane nominato debba sostenere un esame di tre ore, e che gli esaminatori facciano fede dell'attitudine di lui per lo studio della teologia o delle leggi canoniche e civili.

Quest'ultima condizione onora grandemente la saviezza del fondatore. Imperciocchè se è da condannarsi chi mette per la via degli studi un giovane che non vi reca la necessaria disposizione naturale, è reo di violata giustizia e di sacrilegio chi lo intrude nel santuario delle muse a danno di colui, che pel suo ingegno vi era destinato dal cielo. Il cardinale assegna al collegio la casa che avea comperata dal signor Provana di Beynette, la libreria con tutti i mobili, che aveva in Giaveno, a s. Moro, a s. Michele ed in Vercelli; tutti i ritratti della famiglia che si trovavano in

(1) I soli forestieri, che potessero aspirare a questi posti gratuiti erano gli Acciaiuoli di Firenze, i quali credevasi che avessero comune l'origine colla famiglia Ferreri di Biella.

Roma ed altrove, e finalmente il prezzo che sarebbesi ricavato dalla vendita della sua villa di Frascati (1). Quando poi l'anno 1584 rifece in Giaveno il suo testamento (2), legò ancora al collegio un censo enfiteutico sull'abazia di san-Michele, oltre al membro di Carrana già appartenente a detta abazia, e stato unito da Sua Santità al collegio; inoltre i due terzi del molino dell'Orso presso Vercelli, e la vigna della Vernetta posta in Giaveno.

Con questa egregia liberalità il dotto cardinale Guido Ferreri ben meritando delle lettere piemontesi, mostrossi degno imitatore di Bonifacio, fratello dell'avolo suo, il quale essendo l'anno 1541 cardinale legato in Bologna, comperò la casa che era stata una volta dei Bentivogli, ed aggiuntovi altre abitazioni contigue, vi ordinò e dotò un collegio, dove i discendenti della famiglia Ferreri ed altri piemontesi fossero nutriti alle scienze in quel famoso studio. Questo collegio detto *della Viola* durò ben 255 anni fino al 1797, in cui per triste e notissime cause cessò (3).

L'anno 1585 fu rallegrato dalle nozze, che si celebrarono con regale magnificenza in Torino tra Carlo Emmanuele di Savoia e Catterina d'Au-

(1) L'istromento di fondazione del collegio fu scritto in Roma dal notaio Caresana di Vercelli.

(2) Un altro testamento avea già fatto fin dal 12 marzo del 1579, rogato Raimondo Alberto.

(3) Tenivelli, op. cit. decad. IV, P. II, p. 84.

stria. Queste mi danno l'opportunità di notare, che a quei tempi i professori dello studio, come godevano di egregi stipendi, così avevano nelle publiche funzioni il posto conveniente all'onorevole uffizio, che esercitano nella società. Di fatto nel solenne ricevimento dell'augusta sposa, insieme coi deputati della città compaiono quelli dello studio generale. Del resto tra le publiche dimostrazioni di gioia, che si diedero in quella occorrenza, non sarà disforme al proposito il toccare del magnifico apparato, con cui venne la prima volta rappresentato sulle scene torinesi il *Pastor fido* del ferrarese Batista Guarino. Imperciocchè il grande applauso, con cui fu accolta questa favola pastorale non ancor conosciuta in Italia, e la fama di eccellente ingegno che procacciò al suo autore, fecero sì che il Duca offrisse poi al Guarino la carica di riformatore dello studio e di consigliere di stato con seicento scudi di annua provvisione (1). Che se il cavaliere ferrarese non ottenne il posto che eragli stato promesso, ciò vuolsi attribuire alle arti del duca Alfonso, sdegnato contro al Guarino perchè si fosse tolto al suo servizio.

È cosa notabile però, che lo stipendio assegnato al Guarino, il quale riuniva le due qualità di riformatore e di consigliere di stato, sia inferiore

(1) V. l'apologia scritta dal Guarino in Venezia il 1.° di febbraio del 1589, che si conserva nel ducale archivio segreto di Modena, e stampata per la prima volta dal Tiraboschi nella Storia della lett. ital. vol. VII, P. III, lib. III, p. 1325.

al soldo dei primari professori, che leggevano allora nella università; come appare manifestamente dal ruolo dei lettori deputati per l'anno scolastico 1585-86 (1). Ivi tra i professori di giurisprudenza

(1) Rotulo del studio dell'anno 1586, cominciando il 1.° ottobre 1585 (arch. di corte).

Legisti alla mattina. - P.a gl'ordinarii.

Il Manutio . . . . scudi 700
Il Vivaldo 300
Il Ceva alla medesima lettura à un altra ora 150

Canonista.

Il Caranza 120

Estraordinario.

Il Roffredo 40

Legisti alla sera. - Ordinarii.

Il Gallina. 720
Il Vaudo 300

Canonista.

Il Germone 60

Estraordinarii.

Il Vismara 40
Il Galeani 30

Institutori ordinarii.

Il Mazone 60
Il Rogiero 40

Institutori estraordinarii.

Il Rivera de' Simeoni 40
Il Pastor 30

vediamo il Manuzio con settecento scudi d'oro di stipendio, e il Gallina con settecentoventi. E tra

Feudista.

Il Tesauro	25
Criminalista.	
Il Pozzo	0
Artisti alla mattina. - Alla sacra scrittura.	
Il R. D. Cristini	50
Alla teologia.	
Il R. P. Steffano Dossena domenicano	80
Alla metafisica.	
Il R. P. Gio. Ludovico Pavia di Pinerolo franciscano	75
Alla lettura soprannumeraria.	
Il protomedico Bosco	638
Almansorista.	
Il Pomey	90
Il Germone	90
Teorici ordinarii.	
Il Lobetto	450
Il Salino	300
Logici ordinari.	
Il Bardino	120
L'Argentiero	60
Logico estraordinario.	
Il Daniele	0
Teorici estraordinarii.	
Alfresia	40
Il Rachio	0

i lettori di medicina il Bosco con seicento trentotto scudi, e l'Augenio con 600, oltre una pensione di scudi 100 concedutagli per due suoi

Filosofi la mattina.	
Il Lampugnano	40
Artisti la sera. - Pratici ordinarii.	
L'Augenio	600
Il Femeli	450
Filosofi ordinari.	
Il Buccio	450
Il Scotto	300
Il R. D. Cristini alla medesima lettura à un altr'hora	50
Matematico.	
L'Ottonaio	359
Alla chirurgia.	
Il Vischa	175
Umanista greco.	
L'Ollerio	120
Officiali del studio.	
Rolando Dentis secretario	36
Il Gianoti tesoriere	40
Il bidello legista	54
Il bidello artista	41
Il campanaro	10
Pensioni particolari.	
Il Caranza continuando la pensione a parte	80
L'Augenio per la pensione accordata a due suoi figliuoli	100
Totale . scudi	7553

C. Emanuel. — Cesare Cambiani di Ruffia — Gio. Antonio Bocho.

figliuoli. Ma assai più che delle onorate provvisioni assegnate ai lettori, io mi compiaccio dei nomi illustri, che leggonsi nel summentovato elenco. E a tacere di Fabiano Mazzone stato già professore di filosofia in Parigi, e che alla scienza delle leggi accoppiava una vastissima erudizione (1); a tacere del Manuzio e di Giovanni Vaudo da Cercenasco, che per ingegno, per facondia e per dottrina erano riputati fra i primi, che vivessero allora in Italia (2); a tacere finalmente del Buccio, dell'Ottonaio, e di Gaspare Antonio Tesauro (3), è degno di particolar menzione Anastasio Germonio, uno dei più celebri scrittori di dritto canonico, che abbia prodotto l'Italia. Egli era nato l'anno 1551 in Sale, piccolo villaggio del marche-

(1) ..... Duo denique ingeniosissimi et prope aequales M. Antonius Sivorius et Fabianus Mazonus. Hic in omni disciplinarum genere versatus, graecis literis eruditus, poeta egregius, philosophiamque Lutetiae Parisiorum honorificentissime professus. Quantum vero in iuris scientia emicet puto tibi satis liquere, quum id omnibus perspicuum sit. Paucis enim ab hinc diebus ..... Anast. Germonii, Pomerid. sess. lib. III, p. 174.

(2) Sed feliciter vobis accidit, qui tales tantosque antecessores habetis .. .. Manutium, Vaudum; qui ita cum natura et ingenio mirabili, tum iuris scientia atque eloquendi suavitate et copia instituti ac ornati, UTI QUI EOS SUPERET IN ITALIA VIX PUTEM SUPERESSE QUEMQUAM. - Op. cit. p. 170. - Rossotti, Syllab. p. 340. - Ioannes Vaudus ..... merito portentum dicendus, qui corporis turpitudine pulchrum animum ac in legali scientia excellentissimum tegeret..... V. privileg. almae univ. Taurini, 1679, a pag. 107.

(3) Fu poi senatore in Torino, e publicò le opere seguenti: *Additiones ad decisiones Antonii patris*. Taurini, 1604. - *De argumento et variatione monetarum*. Taurini, 1607, 1614, 1621. - *De censibus*. Taurini, 1612. - *Quaestionum forensium lib. IV*. Taurini, 1621.

sato di Ceva; e in età di soli venti anni avea già dato un saggio del forbito suo scrivere con un carme latino intorno all'università di Torino (1). Mentre attendeva agli studi della giurisprudenza, fu uno dei membri dell'Accademia papinianea, a cui, come è detto di sopra, non venivano aggregati che i giovani di raro ingegno e di non mediocre sapere. E questi pregi risplendono ampiamente nell'opera che egli scrisse per difendere la lingua latina, essendo tuttavia studente di leggi (2). Era l'anno 1580 quando fu deputato ad insegnare publicamente la ragion canonica nella università, in cui pochi mesi innanzi recavasi come scolaro

(1) Il Panziroli (De clar. leg. interpret. lib. III, cap. IX, p. 382) e il Rossotti (Syllab. p. 38), che ne scrissero la vita, sono caduti in gravissimo errore narrando, come egli infino all'anno vigesimo secondo della sua età trascurasse siffattamente gli studi da ignorare perfino gli elementi della grammatica. Essi non conobbero certamente il libretto intitolato: *Anastasii Germonii Sallarum archipresbyteri marchionatus Cevae de Academia Taurinensi carmen ac carmina diversi generis*, in fine del quale si leggono le seguenti notabili parole: AMBO FRATRES UNA, RODOMONS GERMONUS SALLENSIS FERME XXIII ANNOS NATUS ET ANASTASIUS XX HOC IN LUCEM EDIDERE OPUS. VI CAL. APRILIS MDLXXIII. - Il Germonio avea bensì abbandonato gli studi nella sua prima età. Ma questo non vuolsi attribuire a mancanza d'ingegno o di volontà; ma sì alla ristretta fortuna del padre, che non poteva sostenere le spese occorrenti. V. *Anast. Germonii comment. lib. XVI, p. 13.* Ms. della bibl. della R. univ. di Torino.

(2) Quest'opera è intitolata: Anastasii Germonii Sallensis iuris studiosi pomeridianae sessiones, in quibus latinae linguae dignitas adversus eos defenditur, qui cum ea hetruscum idioma non modo conferre, sed et anteponere audent. Aug. Taurinorum, apud Ioannem Varronem et Manfredum Morellum, MDLXXIX, in-4.°, di pag. 223.

ad udirvi le lezioni altrui. Fu lietissimo il Germonio dell'affidatogli incarico. E sebbene fosse poi stato nominato protonotario apostolico e arcidiacono nella chiesa metropolitana di Torino; ad ogni modo non lasciò il gradito uffizio di publico lettore, fintantochè recatosi a Roma col cardinale Girolamo della Rovere, quivi ebbe luogo tra i referendari dell'una e dell'altra segnatura. Fu poi da Clemente VIII aggiunto alla congregazione già formata da Sisto V per la compilazione del settimo libro delle *Decretali* (1), e creato vescovo di Tarantasia nella Savoia. Sostenne in diversi tempi a nome di Carlo Emmanuele I e del duca di Urbino gravissime legazioni presso i pontefici Clemente VIII e Paolo V, e morì l'anno 1627 in Madrid, dove facea le funzioni di *inviato ordinario* presso il re cattolico. Molte sono le opere di dritto canonico e publico e di amena letteratura (2) scritte dall'illustre prelato, nelle quali

(1) Bohemeri, Praef. ad vol. III iur. canon. pag. XXXII.

(2) Il Rossotti, loc. cit. oltre il carme *de Acad. Taurin.* e l'opera intitolata: *Pomerid. sessiones*, rammenta le seguenti: Annotationes et glossae. - Paratitla in libr. V Decretal. Gregorii IX. Taurini, 1586. - Adversionum libri II. - Tractatus de sacrorum immunitatibus. Romae, 1591. - De indultis apostolicis. Ibid. 1591. - Acta tarantasiensis ecclesiae. Ibid. 1625. - De indultis apostolicis cardinalibus concessis. Ibid. 1625. - Epistolarum pastoralium lib. III. Ibid. - De legatis principum et populorum. Romae, 1627. - Un'edizione fatta in Roma l'anno 1623 in due tomi in-fol. contiene tutte le opere di ragion canonica e di letteratura scritte dal Germonio. Solo vi manca il trattato *De legatis princip. et populor.* composto dall'autore posteriormente.

vedesi l'eleganza congiunta colla dottrina, ed un fare ciceroniano, che non degenera però in servile imitazione. Queste scritture del Germonio ebbero le lodi di due gran lumi della giurisprudenza, Iacopo Cuiaccio e Antonio Favre (1). E del primo si racconta, che dopo aver publicato i suoi commentari sulle pandette e sul codice, avesse già posto l'animo a scrivere intorno al dritto canonico; ma visto il lavoro del Germonio, si rimanesse dal farlo, disperando di poter aggiungere alla eccellenza del giurisconsulto piemontese (2).

Molti per avventura al vedere, come l'università fosse a que' tempi fornita di trentanove professori, di cui parecchi godevano di grandissima fama; al vedere le grosse provvisioni con cui essi erano condotti a leggere, molti, dico, si maraviglieranno dello scadimento dell'università da me poc'anzi accennato. E ricercando quale possa esserne stata la cagione, parmi di ritrovarla non

(1) ..... Quid, obsecro; duobus illis animadversionum tuarum libris scribi potuit accuratius? Quid tuis in Decretales Paratitlis aut utilius aut emendatius? Quid denique, ut caetera taceam, toto illo tractatu, quem de sacrorum immunitatibus nuper edidisti, subtilius, eruditius, praeclarius? Deus bone, quantam mihi totique reipublicae literariae commovet expectationem septimus Decretalium liber, cuius compilandi, concinnandi et interpretandi curam posteriores pontifices, eruditionis tuae apprime conscii tibi uni creditam esse voluerunt! V. *l'epistola premessa al lib. II dell'opera del Favre intitolata:* Coniecturarum iuris civilis lib. xx. Lugduni, 1595. - Panziroli, loc. cit - Tiraboschi, op. cit. vol. VII, P. II, lib. II, p. 781.

(2) Panziroli, loc. cit.

tanto nei trambusti della lunga guerra, che Carlo Emmanuele sostenne colla Francia nei primi anni del suo regno (1); quanto nell'amore, che incominciossi allora a diffondere in Piemonte per quella maniera di studi cortigianeschi e leggieri, i quali mirano piuttosto all'esteriore ornamento e ad una vana ostentazione, che alla profonda dottrina e alla vera coltura dell'animo. E tra questi studi leggieri io annovero principalmente quello della poesia, quando essa dipartendosi dal nobile uffizio d'informare gli uomini alla virtù, non si propone che un vano diletto colla pittura di ridicole o sognate passioni; e quando essa viene coltivata non dai grandi ingegni, ma da una turba d'uomini mediocri, che si sforzano di verseggiare anche a dispetto della natura. E che tale fosse il genere degli studi coltivati con più amore in Piemonte nella seconda metà del secolo decimosesto, viene dimostrato non solo dallo incredibile stuolo di rimatori, che sorsero a quei tempi nelle contrade subalpine (2); ma eziandio dal vezzo, che allora prese piede tra noi di fondare quelle società letterarie, conosciute sotto il nome di accademie (3).

(1) Questa guerra fu seguita dal trattato di Lione del 1601, in cui il Duca di Savoia cedendo alla Francia la Bressa, il Bugei e il Valromei, aggiunse a' suoi stati il marchesato di Saluzzo.

(2) V. Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, vol. I, P. IV, p. 105 e seg.

(3) Del vantaggio e del danno recato da queste società ho ragionato a lungo nell'opera mia intitolata: *Delle società letterarie del Piemonte libri II.* Torino, 1844, in-8.°

In quei ritrovi raccogliendosi i socii a leggere le loro rime e le loro orazioni accademiche, le quali quasi sempre si aggiravano sul tema già fritto e rifritto *delle lodi della poesia*, cogli elogi sperticati che s'impartivano a vicenda, fomentavano la vanità letteraria a danno della vera dottrina; non altrimenti che si facciano alcuni giornalisti ed altri ciurmadori letterari de' giorni nostri.

A radicare più facilmente in Piemonte l'usanza di queste società, giovò grandemente l'esempio, che ne diede lo stesso Carlo Emmanuele I. Abbiamo tuttavia una lettera di Bonifacio Vannozzi scritta da Torino l'anno 1585 (1), dalla quale impariamo, come il Duca avesse dato il carico a tre Gesuiti di fondare un'accademia intitolata *degli incogniti*, e come egli stesso per attirarvi buon numero de' suoi cortigiani se ne fosse fatto principe, protettore e capo (2). Quali sieno stati i frutti di quest'accademia nol saprei. Ben io so, che ad esempio degl'*incogniti* di Torino nacquero *gli animosi* e *i gladiatori* d'Asti (3), e poco di poi *i solinghi* e *i desiosi di Torino* (4), *gl'insipidi* e *i suscitati* di Vercelli (5), le cui radunanze, come dissi, risuonavano per lo più di canore ciancie e di slombati componimenti poetici.

(1) Vannozzi, Lettere, tom. I, p. 112.
(2) Vallauri, op. cit. lib. I, cap. VII, p. 81 e seg.
(3) Op. cit. p. 45 e seg.
(4) Ibid. p. 88 e seg.
(5) Ibid. p. 100.

Ora che a queste colonie poetiche ed agli artisti fosse vôlto il publico favore anzicchè ai severi studi universitari, appare manifestamente dai frequenti richiami che la città di Torino indirizzava su questo proposito tanto alla Duchessa Catterina, quanto allo stesso Carlo Emmanuele. Si conserva tuttavia nell'archivio civico di Torino (1) un memoriale sporto dalla città all'Infanta Donna Catterina il 25 di luglio 1591. In esso si lagna, che il danaro destinato per l'università sia dai tesorieri divertito ad altri usi, talchè ai lettori vien differito di giorno in giorno il pagamento degli stipendi loro assegnati. Mostra qual danno ne derivi allo studio, e la supplica a voler comandare al tesoriere generale ed ai gabellieri, che, posposto ogni altro assegnamento, debbano pagare compiutamente quanto è dovuto ai professori. Acconsentì la Duchessa alle domande della città, come appare dalle sue risposte a ciascun capo del memoriale (2). Ma la sua volontà fu senza effetto. Imperciocchè l'anno 1593 con lettere patenti del 6 di luglio ella ordinava novellamente ad Antonio Solaro tesoriere generale di pagare col ritratto delle gabelle i lettori dello studio prima di qualunque altro publico uffiziale, affinchè cessassero le querele, che giornalmente le venivano

(1) V. Memoriale a capi sporto dalla città di Torino per ottenere il pagamento degli stipendi dei professori, colle risposte della Serenissima Duchessa. Arch. civ. di Torino, categ. IV, m. 1, n. 24 I.

(2) Arch. civ. di Torino, loc. cit.

fatte dalla città di Torino (1). Lo stesso ordine ella rinnovava il 24 di settembre dell'anno predetto alla camera dei conti (2); e il 10 di ottobre comandava agli accensatori delle gabelle Cristoforo Bellone e Alessandro Dentis, di pagare nelle mani di Gian Pietro Gianotti tesoriere dell'università la somma fissata per lo stipendio dei professori (3).

Chi mi legge crederà, che dopo queste ordinazioni della Duchessa sia stato sborsato ai lettori il danaro loro dovuto. Falsa credenza. Imperciocchè l'anno appresso la città di Torino rappresentava di bel nuovo al Duca, come essa era continuamente travagliata dai lamenti dei professori per non essere loro pagati gli stipendi già da nove mesi; che molti di loro disperando oramai di essere soddisfatti, stavano per abbandonare le letture; e che quando non piacesse a S. A. di provvedere efficacemente a queste occorrenze, lo studio sarebbe andato in rovina con gran disonore e danno di tutto il paese. A queste replicate istanze Carlo Emmanuele rispondeva comandando espressamente ai gabellieri di consegnare ogni anno al

(1) Lettere patenti della Duchessa Catterina, con cui ordina, che sieno pagati i lettori dello studio generale. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 24 II. Docum. n. XV.

(2) Lettere patenti della Duchessa Catterina alla camera dei conti, riguardanti il pagamento dei lettori. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 24 III. Docum. n. XVI.

(3) Lettere patenti della Duchessa Catterina agli accensatori delle gabelle riguardanti il pagamento dei lettori. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m. 1, n. 25. Docum. n. XVII.

tesoriere della università le somme necessarie per le provvisioni dei lettori. Dichiarava, che sarebbe stato riputato nullo qualunque pagamento fatto a persone non appartenenti all'università, e vietava ai generali di finanze ed al tesoriere generale di non diminuire, nè consentire ad alcuna alterazione o diminuzione della somma destinata all'università degli studi (1). Queste difficoltà incontrate dai professori nella riscossione del loro soldo a malgrado dei sovrani comandi, mentre ci danno un indizio del poco ordine, che dovea regnare a que' giorni nell'amministrazione delle finanze, servono ancora, se non erro, di una solenne riprova di quanto io accennava di sopra circa lo scarso favore conceduto allora alle gravi discipline universitarie.

Ma quasicchè le cagioni fin qui accennate non fossero bastanti a volgere in basso lo studio, fuvvi a quei tempi chi propose al Duca di sopprimere nella università tutte le cattedre di filosofia e teologia, e di affidare l'insegnamento di queste facoltà ai Padri della compagnia di Gesù. Gli autori di questa proposta facevano intendere al Principe, mancare allora fra i nazionali chi bastasse a sostenere degnamente il carico di leggere la filosofia nello studio generale; la chiamata di professori

(1) Lettere patenti del Duca Carlo Emmanuele I ai gabellieri circa il pagamento dei lettori del 30 maggio 1594. Arch. civ. di Torino, cat. IV, m 1, n. 24 IV. Docum. n. XVIII.

stranieri aggravare soverchiamente il publico erario; i tempi correre poco propizi alla religione per gli scismi e le ree dottrine propagatesi poc'anzi d'oltremonti in alcune parti dello stato; importare perciò grandemente alla religione ed alla quiete universale dei cittadini, che l'insegnamento non solo delle dottrine filosofiche e morali, ma ancora quello de' dogmi fosse commesso ad uomini dotti, di fede provata e di purgati costumi; tali appunto essere i Padri della compagnia, chiamati a gara dai principi italiani per la santa opera della educazione della gioventù; doversi in ciò imitare l'esempio del venerando arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, il quale non contento di avere aperto ai Gesuiti un noviziato in Arona, e la casa dei professi di san Fedele in Milano, avea loro affidato lo studio generale in Brera, perchè ivi insegnassero publicamente le lettere e le scienze con facoltà di graduarvi maestri; al postutto col sopprimere queste cattedre nella università, scemarsi d'assai le spese richieste pel mantenimento di tanti lettori.

Quelli poi che erano avversi a questa sentenza rispondevano, essere falso, che non fosse allora in Piemonte chi sapesse filosofia; per lo addietro essere stati il Berga ed il Bucci, valorosissimi filosofi; e vivere tuttavia il P. francescano Finella, Martino Scotto ed il Bardino, i quali essendo religiosissime persone e di specchiata virtù, non ricusavano di venir coi Gesuiti a paragone del loro

valore nelle filosofiche discipline; essere verissimo quanto dicevasi del favore conceduto ai Padri dal Borromeo in Milano; ma non essere men vero, che la republica di Venezia avea vietato ai Gesuiti di leggere, come per lo addietro facevano, in Padova; avere indarno la Compagnia tentato di occupare le letture della filosofia e della teologia negli studi di Roma, di Bologna e di Cesena, che pure si reggevano ai comandi del capo della Chiesa; i riformatori degli studi di Pavia, Padova, Ferrara, Bologna e Pisa avere ordinato, che i professori non dovessero dettare ma leggere colla dovuta gravità e dignità; i Gesuiti all'incontro non fare altro che dettare nelle loro scuole; nello insegnamento della filosofia attenersi al metodo sofistico; trattarvi massimamente materie teologiche, e tralasciare molte cose, che appartengono alle scienze fisiche; cominciare essi dallo intricare le menti dei giovani nella quistione delle *idee* e dell'*universale*, e distendersi poi in lunghe, noiose e vane dispute sull'*ens rationis* (1). Aggiungevano ancora, che un tale partito oltre al violare alcuni diritti della città di Torino (2) e al disviare i giovani dagli studi, si opponeva agli statuti del col-

(1) Come va il mondo! A' nostri giorni quest'accusa si attaglierebbe a capello agli avversari della parte gesuitica, i quali non dubitano di scrivere grossi volumi sulle nebulose quistioni, per cui allora venivano biasimati i Padri della compagnia.

(2) Di questi si è già ragionato nel capo I, dove si parla della cattedra di eloquenza affidata ai Gesuiti.

legio de' medici e filosofi, secondo i quali chi si addottorava in filosofia pigliava per promotore il proprio professore (1). Ora secondo il proposto ordinamento dovrebbesi chiamare un Gesuita; e così i Padri avrebbono fra breve in poter loro ogni cosa. Ributtavasi poi come un attentato fatto al glorioso nome del Principe il gretto disegno di scemare in quel modo le spese occorrenti per la università. Finalmente per quel che riguarda la teologia, mostravano, che per divino mandato spettava ai soli vescovi la cura di conservare sane le dottrine morali, e pura la credenza dei venerandi misteri della religione. E questo suo dritto era coraggiosamente sostenuto al cospetto di S. A. dal dotto arcivescovo monsignor Gerolamo Della Rovere, il quale essendo cancelliere dell'università, difendeva ad un tempo la sua causa e quella dello studio generale (2).

Non è mio pensiero l'esaminare in questo luogo qual fondamento avessero sulla verità le imputazioni, che si facevano ai Padri della compagnia

(1) V. *Statut.* x *de promotionibus scholarium ad examina.*

(2) Questi argomenti, con cui viene combattuta la proposta fatta al Duca sono ricavati da un Ms. dei R. archivi di corte (univ. mazzo 1, n. 7 2.°) intitolato: *Ragioni colle quali si dimostra il danno, che risulterebbe al publico qualora le lezioni di tutte le parti della filosofia e della teologia si separassero dalle publiche scuole e si leggessero nel collegio dei PP. Gesuiti.* Questo Ms. che ha la data degli 8 ottobre 1593 fu consegnato ai R. archivi predetti nel mese di aprile del 1779 dopo la morte del gran cancelliere conte Caissotti di santa Vittoria.

riguardo all'insegnamento. Se mal non mi appongo, quel fare sofistico e tenebroso, di cui vengono qui accagionati i Gesuiti, era a quei tempi un vizio comune anche a molte altre scuole filosofiche non rette dalla Compagnia. Nondimeno dirò liberamente secondo il solito, che io non potrei lodare abbastanza il Duca Carlo Emmanuele perchè non abbia acconsentito allo smembramento di una parte notabile dello studio generale. E ciò per le stesse ragioni, per cui non seppi approvare, che a' tempi di Emmanuele Filiberto fosse stata tolta all'università la cattedra di eloquenza (1).

(1) V. il capo I.

CAPO V.

Indole del secolo XVII. – *Giambatista Marini in Torino.* – *Carattere dei Piemontesi.* – *Danni cagionati al Piemonte dal Marini.* – *Facoltà conceduta agli studenti di portare la spada ed altre armi.* – *Doni degli ebrei e di altri a favore degli studenti.* – *Proibizione delle armi agli scolari.* – *Fondazione del collegio Guidetti in Torino.* – *Biblioteca Ducale accresciuta da Carlo Emmanuele I.* – *Ordini del Duca riguardo agli esami.*

Con cattivi auspizi si chiuse in Piemonte il secolo decimosesto per le molte difficoltà che si attraversarono alla coltura dei buoni studi. Con auspizi molto peggiori si apre il novello secolo decimosettimo; secolo di corrotta letteratura in tutta Italia, e di vergognoso regresso pei Piemontesi. L'amore di novità, che suol fruttare or buoni or tristi effetti, scuotendo in questo secolo il giogo degli Scolastici, e all'autorità di Aristotele sostituendo una onesta libertà di ragionare, trovò maravigliosi veri nelle scienze naturali. Quello stesso amore di novità penetrò nella letteratura, e allontanando gli uomini dalle norme immutabili del bello, e invogliandoli a mettersi per una via che non fosse per anco stata battuta da alcuno, trasse le lettere a corruzione. Talchè ove si eccettuino pochissimi scrittori, che seppero serbarsi illesi dalla contagiosa influenza del secolo, tutti gli altri

li diresti un gregge di deliranti, che fanno ogni opèra per dipartirsi dalla vera e schietta natura; come se il cielo, gli elementi e tutte le cose che sono nel mondo fossero variate da quello che erano anticamente. A promuovere questo strano mutamento in Italia giovò non poco la lunga dominazione degli Spagnuoli, che ci trapiantarono le gonfiezze proprie della loro nazione. E per quel che riguarda il Piemonte, un'altra cagione si aggiunse assai potente a traviare gl'ingegni dal diritto cammino.

Erano sorti tra Carlo Emmanuele I e Arrigo IV re di Francia alcuni mali umori per cagione del marchesato di Saluzzo. E desiderando il sommo pontefice Clemente VIII di acquetare quella controversia, mandò a Torino verso l'anno 1600 il cardinale Pietro Aldobrandini per trattare un amichevole accordo trà i due Sovrani. Questi condusse con sè il napoletano Giambatista Marini, riputato a buon diritto da tutti il principale corrompitore del buon gusto in Italia.

Sono i Piemontesi per natura ospitali ed umani; e a malgrado di una cotale gravità, che li rende per lo più aggiustati nei loro modi, sogliono fare le più liete accoglienze ai forestieri, che capitano fra loro con fama d'uomini ingegnosi e coll'apparenza di qualche virtù singolare. Non è quindi a stupire, se quel grande ingegno del Marini fosse più che altrove accolto festevolmente in Piemonte, dove essendo scrisse il poemetto intitolato:

Ritratto del Serenissimo D. Carlo Emmanuele Duca di Savoia (1). Le giuste lodi tributate in questo panegirico al Duca, e gli uffizi interposti dal legato pontificio ottennero al poeta napoletano tanta grazia presso quel Principe, che nominollo cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e con egregia provvisione tennelo a' suoi servigi in qualità di segretario.

Il popolo, come ognun sa, tiene sempre rivolti i suoi sguardi al trono; e non solamente le azioni, ma eziandio il modo di pensare del Sovrano suol essere norma e regola all'operare e ai giudizi del publico. Per la qual cosa crebbe a dismisura il favore dell'universale per l'onorato poeta. Il Marini lodato, careggiato da tutti. I suoi carmi nella bocca tanto dei dotti, quanto di coloro, che volevano parer tali, e s'ingegnavano di andare a versi della moltitudine. Felici quelle case, in cui il Marini leggesse un brano di qualche suo componimento! Beati coloro, che il poeta degnasse di alcuni versi di lode! Le maggiori stranezze di lui erano gemme; il suo orpello oro finissimo. Non si parlava che di applausi, di acclamazioni, di trionfi dell'immortale poeta. Tutti volevano conoscere il Marini, essere veduti col Marini; e in questa bisogna oltre gli altri si mostravano invasati i giovani e le donne, disposte naturalmente ad amare tutto quello che si porge sotto le sembianze di cosa insolita e nuova.

(1) Torino, 1608, 1614, pel Tarino, in-12.°

Finquì il poeta sosteneva le prime parti di una ridicola commedia. Ma la cosa dovette ben presto vestire un altro aspetto e trasmutarsi in tragedia. Era a que' tempi segretario del Duca Gaspare Murtola genovese, che credevasi di non avere chi lo pareggiasse nel poetare, e che allora appunto stava in sullo scrivere il suo poema del *Mondo creato* (1). Senza che io lo dica, ognuno può facilmente immaginare da sè quale impressione dovessero fare sull'animo dell'irritabile poeta gli encomii che si profondevano al Marini. Grande perciò fu la guerra che si accese fra i due rivali; molte e gravi le contumelie, che si scagliarono a vicenda in alcuni libelli, che furono publicati colle stampe (2); e finalmente il Murtola assalì con un colpo di archibuso il suo avversario, per cui questi corse rischio della vita, e l'assalitore fu imprigionato. Padrone del campo di battaglia si godette allora il Marini per qualche tempo il vantaggio della vittoria, tanto che incarcerato anch'esso, e poi rimesso in libertà (3) andossene in Francia l'anno 1615 (4), per diffondere anche in quelle contrade il contagio del suo scrivere corrotto e licenzioso (5).

(1) Si publicò poi in Venezia l'anno 1608.

(2) Questi furono principalmente la *Murtoleide* e la *Marineide*.

(3) Il Marini era stato incarcerato per la falsa accusa appostagli di avere scritto una satira contra il Duca di Savoia, suo benefattore.

(4) In Francia publicò per la prima volta il suo Adone l'anno 1623.

(5) Chi voglia conoscere quali fossero i costumi del Marini, legga la raccolta delle sue lettere, di cui alcune sono indirizzate a Piemontesi. Tra tutte parmi notabile una scritta da Parigi al nostro abate Lorenzo Scoto.

I quindici anni che quel portentoso ingegno passò in Piemonte, bastarono per ammorbare la nostra letteratura. I più begl'ingegni subalpini di quella età abbagliati dalle lodi, che si davano al Marini, si studiarono d'imitarlo nella sproporzione delle metafore, nei concetti lambiccati, nella sconvenienza delle immagini, nello sfrenato arbitrio del fraseggiare, e nel produrre finalmente quei mostri, che sono, al dir del Giordani, delizia degli sciocchi e disperazione dei savi. Allora appunto si fu, che nel giudizio del publico la falsa pompa d'ingegno e la mal collocata erudizione usurparono l'onore dovuto alla schietta eleganza e alla soda dottrina. Io farei troppo dura pruova della sofferenza de' miei lettori, se volessi rammentare la turba senza numero degli sciagurati imitatori, che ebbe il Marini in Piemonte (1), e basterammi perciò il citarne alcuni, e primo di tutti il conte Emmanuele Tesauro, che sortito avendo dalla natura un ingegno piuttosto maraviglioso che grande, avrebbe levato un grido durevole di scrittore sommo se fosse vissuto in altro secolo, che non era il diciassettesimo (2). A lui si aggiunga il P. Giuglaris, che avanzò tutti gli oratori sagri di quella età nell'uso delle più strane metafore, e dei più raffinati concetti. Vennero dopo di loro il conte Nomis, il P. Pier Paolo Orangiano,

(1) V. su questo proposito la mia Storia della poesia in Piemonte, vol. I, P. v, p. 347 e seg.

(2) Op. cit. p. 354 e seg.

Luigi Tana, Lorenzo Scoto, Giacinto Ferrero e il P. Camillo Maria Audiberti, per le cui scritture la corrotta eloquenza gittò ampie e ferme radici. Nè sia chi si maravigli, che l'autorità del solo Marini abbia recato così gran danno alla letteratura piemontese. I vizi di un grande ingegno fortunato sono uno spaventevole contagio, che si appiglia inevitabilmente a quanto gli si fa incontro. Ben io so, che minori per avventura sarebbono stati gli effetti della influenza Marinesca in Piemonte, se allo studio generale, quel Palladio della civiltà e del buon gusto, non fosse mancato un valoroso professore di lettere latine ed italiane, che tuonando dalla cattedra avesse richiamato alle buone fonti i Piemontesi, che correvano a dissetarsi a strane e impure sorgenti. Ma per mala ventura già da un mezzo secolo mancava nella università l'insegnamento della eloquenza latina ed italiana; ed anche la cattedra di lettere greche, affidata dopo la partenza del Giraldi al Rendio e poscia ad Ambrogio Ollerio, fu in sul principio di questo secolo soppressa insieme con molte altre giudicate superflue; quasicchè si temesse, che lo studio degli eccellenti modelli dell'antichità greca potesse una volta ricondurre gli ingegni erranti sul buon sentiero.

Ma quello che parmi degno massimamente di essere notato in questo luogo, si è, che mentre nella università si sopprimevano le cattedre, come cagioni di soverchia spesa, un Gabriello Chiabrera, un Murtola, un Marini, un Fulvio Testi, un

Alessandro Tassoni ed altri poeti stranieri erano fatti segno alla generosa liberalità del Duca (1); sulle scene torinesi rappresentavansi con magnifico e dispendiosissimo apparato favole pastorali ed altri drammi, ai quali il popolo assisteva con indicibile piacere (2); e i palazzi del Principe e dei primari cavalieri della corte di Savoia erano sovente rallegrati dalle giostre, dalle correrie dell'uomo armato, da balli figurati con intermezzo di canti, e da altre leggiadre invenzioni, nelle quali si esercitava con mirabile successo l'ingegno di Carlo Emmanuele e del Principe Maurizio suo figliuolo (3). In una parola l'indole de' tempi favoriva lo sviluppo de' sentimenti cavallereschi a detrimento di quelle occupazioni, che sogliono promuovere l'utile reale dei popoli.

Questa indole del secolo si riconosce eziandio nelle stesse cure, che si rivolgevano allo studio generale da chi presiedeva alle cose publiche. Imperciocchè esse miravano in gran parte a favorirne l'esteriore splendore o ad accrescerne quei privilegi, che nulla montano alla coltura degli studi e al progresso delle scienze. A questo genere di provvedimenti vuolsi riferire la facoltà conceduta agli studenti di portare la spada e le altre armi per-

(1) Tiraboschi, op. cit. vol. VIII, P. II, p. 440, 442, 450, 476.

(2) Vallauri, op. cit. vol. I, p. 352 e seg

(3) Menestrier, Traité des tournois, joustes etc p. 74, 86, 92, 110. - Cibrario, Opuscoli. Torino, 1841, p. 24 e seg.

messe alla milizia Ducale (1); come pure quella di riscuotere certi tributi in determinati tempi dell'anno. E poichè ci siamo abbattuti a questo luogo, non riuscirà forse discaro a' miei lettori, che io mi arresti alquanto a raccontare come stessero le cose su questo particolare. E primieramente dico, che tutte le compagnie di comici e ballerini doveano dare a ciascun sindaco degli studenti otto biglietti per l'ingresso del teatro; i saltimbanchi o cerretani otto vasi dei loro rimedi ad ogni sindaco ed ai bidelli; tutti i liquoristi un'ampolla di acquavita ovvero una libbra di confetti; i *fondachieri* parimenti una libbra di confetti, ed i pasticcieri una focaccia a ciascun sindaco nella vigilia dell'epifania. Quando si appaltava la gabella del tabacco, l'accensatore dovea fare a ciascun sindaco un presente di un rubbo e mezzo di tabacco, di cui due libbre spettavano al segretario ed una a ciascuno dei bidelli. Inoltre gli ebrei, ai quali fin da' più antichi tempi erano imposte gravissime tasse, pagavano per la prima neve venticinque scudi d'oro. Una parte di questi spendevasi dai leggisti per far celebrare la festa di santa Catterina; l'altra parte dagli artisti per la festa di san Tommaso. Finalmente il corpo dei *fonduchieri* della città di Torino era tenuto a regalare ogni anno agli studenti cinquanta risme di carta, e quello de' librai dodici.

(1) Permissione agli scolari matricolati di portare armi lecite, del 30 maggio 1602 V Privileg. univ. p. 40 - Docum. n. xix.

Questa carta distribuivasi fra i sindaci, i consiglieri, gli studenti, il segretario ed i bidelli.

Questi doni destinati in gran parte ai sindaci e consiglieri facevano sì, che quando occorrevano le nominazioni di questi uffiziali sorgesse tra gli studenti una spezie di gara, che spesso degenerava in tumulti (1). Inoltre per l'uso che erasi introdotto, che gli studenti si recassero in persona a riscuotere questi tributi, nascevano spesso disordini gravissimi, originati massimamente dai soprusi di una gioventù armata, sollazzevole e disdegnosa. Per la qual cosa Carlo Emmanuele ordinava ai *fondachieri* e librai di consegnare nelle mani del segretario dell'università la carta, ed ai giudei la somma di danaro destinata per gli studenti (2). Nè questo ancora bastando a cessare i trambusti, che quasi ogni anno si rinnovavano pel richiamarsi che facevano gli scolari della cattiva qualità della carta, fu poscia stabilito che le sessantadue risme fossero ridotte a venti, sì veramente, che la carta fosse di qualità eccellente, e fabbricata negli stati del Duca. Di queste risme, quattro si dessero al conservatore generale dello studio, due al segretario,

(1) V. manifesto dei riformatori dell'università di proibizione agli scolari di procurare nè ricercare le voci della nomina tanto dei sindaci quanto de' consiglieri delle nazioni sotto pena di 50 scudi da applicarsi all'erario dell'università, con proibizione che non possano dar delle voci prima che sieno matricolati, dei 15 maggio 1615. R. arch. di corte, univ. m. 1, n. 9.

(2) Lettere patenti del 6 di marzo 1606. R. arch di corte, univ m. 1, n. 8

una ai bidelli, le altre ai sindaci, consiglieri e studenti.

Pel tristo spettacolo dei tumulti e delle risse sempre rinascenti tra gli scolari per cagione dei summentovati tributi e per altri accidenti, il Duca vietò loro di portare le armi (1); ed i buoni desideravano, che si trovasse modo di ricondurre e mantenere stabile tra gli studenti quella tranquillità che è massimamente necessaria per la coltura dell'ingegno. Tra i mezzi, che si ravvisavano più opportuni, quello era di raccoglierli in uno o più collegi sotto il freno di una prudente e ben ordinata disciplina. Quindi è, che il senatore Antonio Guidetti d'Ivrea desiderando di secondare per quanto era in lui il publico voto, con atto del dì 8 di settembre del 1602, e quindi con testamento del 1.° di novembre dell'anno stesso (2) fondò in Torino un collegio sotto il titolo dei Ss. Maurizio e Lazzaro, in cui cinque giovani fossero gratuitamente nutriti agli studi per lo spazio di dieci anni sotto la vigilanza dei Padri della compagnia di Gesù. Legò a questo collegio la casa con un orto che egli possedeva in Torino, ed una vigna posta a Reano, con espresso divieto di non mai alienarle. Ordinò che il collegio avesse un governatore ed un ripetitore ossia maestró, e che la nominazione degli

(1) Lettere patenti di Carlo Emmanuele I dei 27 maggio 1607. V. Privileg. univ. p. 41.

(2) Questo testamento di pag. 31 fu stampato in Torino dalla tipografia Fontana l'anno 1768

allievi spettasse a monsignor arcivescovo di Torino e al rettore del collegio dei Gesuiti. E perchè queste nominazioni non dessero luogo a nessun richiamo, volle che fossero destinati ai posti gratuiti 1.° i discendenti anche per parte di femmine dalle sorelle sue germane Marta Orengia, Allagina Filippetta e Giacobina Cignera; 2.° i discendenti maschi da Pietro e Francesco Guidetti, e da Guidetto Guidetti suo zio; 3.° i discendenti maschi da Carlo e Maurizio Lobetti, da Carlo Lignano di Settimo Torinese, da Gian Antonio Pergamo, dal chirurgo Gaspare Guidetto, dal procuratore Bartolommeo Guidetto, da Giambatista Marchetto mastro della camera dei conti, da Francesco Curti d'Ivrea, stato suo precettore, da Martino Barattono chiavaro d'Ivrea, da Giovanni Ayra di Strambino, da Pietro Marchetto, da Marco Leonardo De Leonibus, da Antonio Piccone, da Giacomo Faccio, fiscale d'Ivrea, da Giovanni Antonio Sirio, e dall'auditore Monasterolio di Mondovì; 4.° in mancanza di questi i poveri di Strambino, di Ivrea e delle terre circostanti. A tutti poi impone l'obbligo di dare un saggio della loro abilità a riuscire negli studi. Nominò quindi governatore del collegio un messer Matteo Bozzo, fissando le condizioni da osservarsi tanto da lui quanto da' suoi successori. E siccome il Guidetti mirava principalmente a promuovere con questa istituzione la quiete e il buon costume tra gli studenti; così diede a monsignor arcivescovo la facoltà di cacciare dal collegio gli allievi, sempre-

chè per la loro disubbidienza o per altri disordini li credesse meritevoli di questa punizione.

Ho voluto, parlando di questo collegio, discendere ad alcune particolarità, e spezialmente offrire a chi mi legge la serie di coloro, che furono chiamati dalla volontà del testatore ai posti gratuiti. Nè ciò senza ragione. Imperciocchè al collegio Guidetti mostrossi la fortuna più amica che non fu a quello fondato dal Grassi (1), di cui erasi affatto spenta la memoria; e durano tuttavia i salutevoli effetti di questa istituzione (2). Imperciocchè sebbene sia stato soppresso il collegio del Guidetti; nondimeno la rendita del medesimo fu assegnata al collegio delle provincie, di cui diremo a suo tempo. Solo è da dolere, che siasi violata la volontà del fondatore coll'alienazione dei beni (3), e col ridurre alla metà i cinque posti fissati dal benemerito senatore (4).

(1) V. il primo vol. della presente storia, p. 113.

(2) Per la stessa ragione accennerò in questo luogo come il 19 di ottobre del 1626 il medico Andrea Trevigi di Casale fondasse e dotasse in detta città il collegio dei Chierici Regolari Somaschi sotto il titolo di san Clemente, imponendo loro, tra gli altri obblighi, quello di mantenere in detto collegio dodici figliuoli dello stato di Monferrato o due oltramontani, cioè di Fiandra, e quegli istruire nella dottrina cristiana, e nelle lingue latina e greca, ossia nella grammatica, umanità, poesia, rettorica e filosofia. Ove queste condizioni non vengano osservate dai PP. Somaschi, il fondatore ordina che i beni e le rendite del collegio debbano assegnarsi all'ospedal grande di Milano. V. R. archivi di corte, univ. mazzo 9 2.°

(3) La casa del Guidetti fu venduta a memoria de' nostri padri durante la dominazione francese.

(4) Il Guidetti morì nella congregazione di san Filippo Neri in Roma, addì 24 di agosto 1609

A questi tempi voglionsi riferire le cure che Carlo Emmanuele I volse ad ampliare la biblioteca incominciata già da suo padre (1) con regale magnificenza. E trovo nelle memorie di Giulio Cambiano signor di Ruffia (2), che i dottori del collegio di legge concorsero l'anno 1608 con volontarie offerte di libri ad accrescerne la ricchezza. Questa biblioteca è una novella prova dell'amore, che il Duca portava alle lettere e alle belle arti. Imperciocchè *la galleria*, in cui fu collocata, era adorna di pitture e di sculture disegnate in gran parte dallo stesso Carlo Emmanuele (3). Ma nè l'ingegno di questo Principe, nè il suo amore per la coltura poterono impedire, che gli studi universitari non andassero di giorno in giorno declinando.

Nel grande novero de' giovani che frequentano le università pochi sono quelli, che si applichino allo studio spinti dall'amore del sapere. Una gran parte di loro non sente altro stimolo, che quello degli esami. Per la qual cosa non è a dire qual danno torni agli studi dalla soverchia indulgenza

(1) V. il capo I del presente volume.

(2) « 1608, principio di gennaro. Volendo S. A. fare una libraria universale in Torino, mi è stato scritto dal signor Alessandro Tesauro come a tutti gli altri dottori del collegio di dover così cotizato proveder di tutte l'opere del Budeo dottor francese, et ho mandato *Annotationes in pandectas*, quali io haveva, restando a proveder *de asse et partibus eius*. » - *Dalla cronica domestica di Giulio Cambiano*.

(3) Gazzera, Descrizione della biblioteca della R. università, nel Calendario generale del 1825.

degli esaminatori. E questa indulgenza appunto erasi aggiunta alle altre cagioni, che nella prima metà del secolo decimosettimo si opponevano al fiorire della università. Quindi è che Carlo Emmanuele acconsentendo con lettere patenti del 1.° di marzo del 1613 (1) alla stampa degli statuti del collegio di medicina (2), richiamava il collegio medesimo alla esatta osservanza delle regole prescritte per gli addottoramenti. Ordinava, che i punti da assegnarsi agli esaminandi si dovessero estrarre a sorte dalle materie, che si leggevano nella università; cioè i punti di filosofia dai libri della *fisica*, della *generazione* e dell'*anima*, e quelli di medicina dagli *aforismi*, dall'*arte parva* e dalla *prima del primo* di Avicenna; che i candidati, i quali avessero nell'esame del dottorato otto voti contrarii fossero rimandati; e che gli approvati non potessero esercitare la medicina fuorchè dopo un anno di pratica, e dopo essere stati esaminati dal protomedico, dal priore e da sei medici scelti tra i più anziani del collegio.

(1) Sono a pag. 51 del libro intitolato: Statuta collegii medicorum. Taurini, 1664. - Docum. n. xx.

(2) V. il vol. I della presente storia, cap. vii, p. 99.

CAPO VI.

Vana pompa di dispute publiche. – Ridicoli esercizi letterari. – Proibizione di studiare in estero paese. – Ruolo dei professori per l'anno 1627-28. – Peste e guerra in Piemonte. – Breve governo di Vittorio Amedeo I. – Reggenza di Maria Cristina. – Guerra civile. – Il cardinale Maurizio. – Favore conceduto ai Gesuiti. – Catledre soppresse nella università. – Statuti del collegio dei giurisconsulti. – Sconvenienza del moltiplicare le scuole superiori.

Sono le umane cose naturalmente così disposte, che dove manca la realtà abbonda la vana apparenza. Così veggiamo talvolta gli avari, gl'infinti, i disumani vestire le sembianze della liberalità, della schiettezza, e di una singolare soavità di modi. Così chi è vuoto di vero sapere fare nelle sue scritture artatamente pompa di una inutile e indigesta erudizione. E questo che accade negli uomini privati, si riscontra assai più nei corpi morali, in cui una studiata ostentazione adempie non di rado il difetto del vero merito. Non è quindi a stupire, che a' tempi di cui parliamo si fosse introdotta nella università la ridicola pompa di strane e lunghissime dispute publiche, le quali mentre rivelano una cotale celerità di mente ed una tenace attenzione in chi le sostiene, fomentano l'amore delle sottigliezze e delle cavillazioni, destano una vana emulazione

nei disputanti, e sono per lo più un velo sotto il quale si nasconde l'impudente ignoranza. Di fatto sempre in queste pruove una lingua spedita ed una fronte proterva vincono gl'ingegni profondi e i modesti indagatori della verità.

Un altro segno non dubbio dell'abbassamento degli studi universitari io ravviso appunto nel vano apparato di coteste dispute publiche, di cui abbiamo esempio fin dallo scorcio del secolo decimosesto, e che andò crescendo coll'avanzarsi del secolo decimosettimo; secolo tanto più borioso e millantatore, quanto era più povero di virtù, e lontano dalla vera grandezza. E a questa nostra età, sebbene un po' intinta nella pece del seicento, so che molti si maraviglieranno all'udire, che un Giovanni Andrea Negro da san Germano, candidato di leggi, si esponesse l'anno 1598 a sostenere publicamente nella università per lo spazio di quindici giorni novecento e novantanove conclusioni dialettiche, fisiche, magiche, mediche, metafisiche, teologiche, morali, di dritto civile, di ragion canonica, e matematiche (1); che un Pio Appiano facesse nel 1619 una publica difesa di quattrocento proposizioni legali, che durò dal dì dell'Ascensione fino alla Pente-

(1) V. *nella bibliot. Balbo il libro intitolato:* D. O. M. M. F. Haec dialectica, phisica, magica, medica, metaphisica, moralia, caesarea, pontificia mathematica ac varia noningenta nonaginta novem theoremata per quindecim dies publice in taurinensi Academia disputanda proponit Ioannes Andreas Niger a sancto Germano, civis vercellensis. Taurini, apud Ioannem Angelum Viglongum, M. D. XCVIII, in-4.° picc.

coste; che un Bartolommeo Torrino giovane di venti anni difendesse publicamente per nove giorni parecchie tesi di fisiologia, di medicina e di matematica (1). Molti, dico, si maraviglieranno del facile assenso di chi reggeva allora gli studi, del vano sforzo dei disputanti, e della esemplare sofferenza degli ascoltatori. Io per me non mi maraviglio, il quale in questi scolastici combattimenti, in queste ampollose inezie ravviso una fedele rappresentazione del seicento, una viva pittura di quegli uomini che si travagliano per velare la loro vacuità colle sottigliezze, colle frasi, colle acclamazioni di una lusingata udienza, e cogli applausi di un'abbagliata e spesso ignorante moltitudine. Non altrimenti a' tempi imperiali, che è quanto dire, quando dichinavano i buoni studi, i retori romani colle loro recitazioni accattavano ambiziosamente gli applausi de' circostanti. Ma tanto meno io mi maraviglio di siffatte usanze, quanto che non mancano a' nostri giorni gli esempi di cotali reliquie del seicento. E che altro di grazia sono quelle arene letterarie, in cui si fanno discendere a tempi determinati i giovani a dare un saggio di tanta parte dello scibile umano? Qui un ingenuo fanciulletto si offre al pu-

(1) Parnasus triceps, seu musarum afflatus phisiatromathematici, quos ritu publico in Musaeo taurinensi expositos Apollini suo serenissimo Principi Mauritio a Sabaudia reciuebat B. Torrinus. Opusculum, in quo dum summa naturae et artis misteria recluduntur, et causae delibantur secretiorum, congessit author phisiologiae, medicinae et mathematicae enchiridion. Aug. Taurinornm, ex typogr. Caroli Ianelli, 1655, in-fol., di pag 376.

blico, pronto a rispondere a qualunque domanda che si aggiri sulla storia antica e moderna. Là un giovanetto vi spiega a vostra scelta il più difficile brano di qualsivoglia classico latino, e vi scrive lì su due piedi un'orazione, un'ode, o qual altro componimento più vi piaccia di domandargli. Arti sceniche, con cui i maestri velano la loro ignoranza, e avvezzano le candide menti dei giovani alla simulazione! Trappole, che si tendono alla semplicità dei genitori! Orpello, con cui si cerca di abbagliare lo sguardo del publico!

Ma mentre nella università di Torino spendevasi il tempo in vane dispute, molti fra i padri, che erano stati nutriti di migliori studi, non volendo che i loro figliuoli imbozzacchissero fra quelle ree usanze, li mandavano alle università straniere. Invano il Duca dava allo studio torinese non dubbi segni della sua protezione; invano egli protestava di riguardarlo come uno dei primi ornamenti de' suoi stati (1). Di giorno in giorno vedeasi vieppiù disertato; e la cosa si ridusse a tale, che Carlo Emmanuele dubitando oramai della estrema risoluzione della università, con lettere patenti dei 12 di novembre del 1620 (2) vietò espressamente ad ogni persona

(1) V. le lettere patenti del 5 di febbraio 1620, con cui Carlo Emmanuele nomina Lorenzo Guerillo conservatore generale dell'università. Arch. camer. - Sono stampate nel vol. II del Galli, Cariche del Piem. p. 23 e seg. - Docum. n. XXI.

(2) L'originale si conserva negli archivi camer. - Furono stampate in foglio vol. da Luigi Pizzamiglio stampator ducale in Torino,

di qualsivoglia grado o condizione di recarsi a studiare in estero paese; comandò a quelli, che già si trovavano fuori degli stati ducali per cagione degli studi, di ritornare in patria entro lo spazio di un mese, sotto pena di mille scudi d'oro. E perchè questo provvedimento sortisse il suo pieno effetto, volle che i padri fossero tenuti pei loro figliuoli, i curatori e tutori pei loro pupilli; e annullò senza eccezione alcuna tutte le licenze, che erano state per lo addietro concedute tanto da lui stesso, quanto dai Principi suoi figliuoli.

Quest'ordine del Duca potè bensì accrescere per qualche tempo il numero degli studenti; ma non ebbe forza di ridonare all'università il primiero suo lustro, come egli aveasi presupposto nell'animo (1). E di vero ben diversi vogliono essere i provvedimenti, che valgano a sostenere uno studio scadente, e a rabbellirlo dell'antico splendore. La sola eccellenza dei lettori può bastare a questo bisogno. La fama del loro ingegno e del loro sapere, che si diffonde nel publico; la gloria che nasce dalle dotte ed utili loro scritture, giovano assai più che gli ordini severi del Principe e il timor delle pene a rifiorire l'università d'ingegnosa e faticante gioventù. Nè ad altro partito erasi appigliato Emma-

e sono inserite nei libri seguenti: Privileg. univ. p. 41. - Statuta iurisc. 1680, p. 159. - Docum. n. XXII.

(1) V. il cominciamento delle citate lettere patenti: *Desiderando noi, che questa nostra università ritorni nell'essere e stato, che si trovava avanti.....*

nuele Filiberto quando si accinse a racconciare lo studio guasto dalle guerre e dalla dominazione straniera. Ma i valorosi professori mancavano a questi tempi nell'università. Di fatto nell'elenco del 1628 (1) non leggesi un nome che siasi conservato

(1) **Rotulo degli stipendi dello studio di Torino per l'anno 1628, incominciando dal 1.° di ottobre 1627.**

Leggisti ordinari della mattina.

Il Biancardi . . . . scudi	800
Il Stratta.	500
Canonista.	
Il Feys	400
Estraordinario.	
Il Belletia	100
De actionibus.	
Il Gay	33 1/3
Institutari ordinari.	
Il Palla	250
Il Ferrero	33 1/3
Estraordinario.	
Il Tarino.	100
Leggisti ordinari della sera.	
Il	»
Il Nomis	700
Canonista.	
Il Rochi	200
Feudista.	
Il Manassero	150
Criminalista	
Il Rus	100

glorioso nella memoria dei posteri. E forse non ne conosceremmo pur uno, se non ci fossero stati

Artisti della mattina. - Teorici ordinari.

Il	»
Il Boursier	500
Logica ordin.	
Il Messaglia.	50
Metafisica.	
Il P. Finella franciscano	150
Almansoristi.	
Il Guigonis	600
Il Beso	200
Alla sacra scrittura.	
Il P. Bodella carmelitano	75
Artisti alla sera. - Teorico estraordinario.	
Il Nep.....	100
Il P. Pont dominicano	150
Matematica.	
Il Rolando	200
Pratici ordinari.	
Il Bezzequio	1000
Il Testore	700
Filosofi ordinari.	
Il Cauda.	300
Il Ricardo	150
Alla cirogia et anatomia.	
Il	100
Simplicista.	
Il figlio del fu medico Castagneri	33 1/3
Segretario dell'università.	
Il Buffetti	350
Officiali.	
Il Tarino tesoriere	200
Il Linguardo, bidello leggista	150
Il Zaccola bidello artista	100
Il campanaro	24

tramandati dai conti dei tesorieri (1) e dal *Ruolo* predetto, che trovasi nei R. archivi di corte (2). E quasicchè non bastasse il bandire dalle cattedre i sommi ingegni, si andava di dì in dì scemando il numero dei medioeri, ai quali per soprammercato non si davano gli stipendi assegnati. Le cattedre, che nel 1586 sommavano a trent'otto, già erano state ridotte a ventinove; nè queste ancora sempre fornite di professori. L'anno 1628 mancava il lettore di leggi della prima ordinaria della sera per la morte del senatore Negri, e la licenza data l'anno prima al senatore Tesauro. Mancava il lettore di medicina della prima ordinaria della sera, ed era pure vacante la sola cattedra di chirurgia, che vi fosse a que' tempi. E chi cercasse la ragione di queste vacanze, la troverebbe nella lettera, che i riformatori dello studio scrissero a S. A. il 2 di novembre del 1627 (3). In essa pregano il Duca a voler provvedere alle letture vacanti, e gli fanno intendere, che non eravi stato modo di riscuotere i duemila ducatoni assegnati da S. A. per gli stipendi dei professori sulle gabelle dei tarocchi e degli stracci, e che perciò i lettori stavano tuttavia attendendo il loro soldo.

Io mi vergogno di dover così lungamente ravvolgermi tra queste meschinità, e così sovente

(1) V. R. arch. camer.
(2) Univ. mazzo 1, n. 10.
(3) Questa lettera si conserva nei R. arch. di corte insieme col ruolo dei lettori citato.

annoverare tra le cause dell'abbassamento degli studi le ricompense mancate alle fatiche dei lettori. E forse io mi sarei rimasto dal toccare novellamente questo tasto, se non fosse uffizio principalissimo della storia l'assennare i presenti e gli avvenire coi traviamenti delle passate generazioni.

Vengo ora a parlare di un terribile flagello, che si aggiunse alle malaugurate cagioni, che fecero tra noi dichinare la coltura tanto delle amene lettere, quanto delle gravi ed utili discipline. Il contagio, che dopo avere disertato le principali città d'Italia parve per lungo tempo voler risparmiare questa nostra contrada, era finalmente venuto a funestarla l'anno 1599. Ma o che men cruda che altrove si dimostrasse la natura del morbo, ovvero che i pronti provvedimenti del magistrato della sanità (1) ne scemassero il malefico influsso, presto disparve senza aver fatto molte vittime. Strazi ben più crudeli stavano riserbati al Piemonte l'anno 1630. Per la morte del duca Vincenzo di Mantova essendo mancato il ramo virile e primogenito di Guglielmo suo avolo, parecchi principi ambivano il possesso di quella eredità; e tra gli altri Carlo Emmanuele avea vôlto le sue mire ad insignorirsi del Monferrato. Per le gare che quindi nacquero,

(1) Era composto dei senatori Giambatista Umolio, Manfredo Goveano, Alessandro Guerillo, Annibale Guerra, Evangelista Appiano, e di altri membri del senato e della camera ducale. V. *Fiochetto*, *Trattato della peste ecc.* Torino, 1631, in-8.° - 1720, in-4.°

furono, secondo l'usato, chiamate le armi forestiere; e gli Spagnuoli, i Tedeschi ed i Francesi straziarono colle rapine e colle uccisioni la misera Italia. Sul cominciare del 1630 il cardinale Richelieu, creato dal re di Francia suo generalissimo, erasi calato in Piemonte pel passo di Susa con ventimila fanti e duemila cavalli. E siccome queste genti venivano da Lione, dove già da due anni infieriva la peste; così in pochissimi giorni ne furono infette anche le terre subalpine. Fin dal mese di gennaio dell'anno predetto incominciò questa malattia a serpeggiare in Torino con grandissimo spavento di tutti; e crescendo di giorno in giorno i suoi dolorosi effetti, sull'entrare della primavera i più agiati cittadini se n'andarono in diversi luoghi lontani, o si ridussero sui colli circostanti nelle lor ville. Pochi fur quelli, cui il sentimento del proprio dovere o la pietà dei fratelli ritenesse entro alla cerchia della città; e per le deserte vie pallidi e smunti solo si aggiravano i poveri e gli artigiani, che abbisognavano per vivere del soccorso altrui. Trovo nei ricordi di quei tempi (1), che, sopravvenuto il caldo estivo per cui crebbe a dismisura l'intensità del morbo, non più di undicimila persone restarono in città, delle quali ottomila, prima che venisse il marzo dell'anno seguente, furono tolte di vita. E sebbene a conservare l'ordine e la quiete de' cittadini molti fossero i provvedimenti, che si

(1) Fiocchetto, op. cit. p. 45.

facevano per publica autorità (1); nondimeno, come accade in tali occorrenze, gli scellerati, rotto ogni freno alle ribalderie, empievano la città d'inauditi misfatti. A questo si aggiunga il disagio che si avea di vettovaglie; si aggiunga l'insolenza e l'inumanità dei soldati, che, senza niun riguardo avere, incrudelivano contra tutti coi saccheggi, colle violenze e colle stragi. E perchè questi mali avessero il colmo, non mancarono gl'ingiusti supplizi dei supposti untori delle porte, ai quali non pure il volgo ignorante, ma gli stessi magistrati attribuivano in gran parte la ferocità della mortifera influenza (2).

Mentre correvano questi tempi così difficili, Carlo Emmanuele aveva traslocato provvisionalmente il senato in Savigliano. Quivi recossi poi egli stesso, e vi morì il 26 di luglio del 1630, sfinito dal dolore di vedersi lo stato invasó ad un tempo dai Francesi, dagli Spagnuoli e dagl'Imperiali. Principe adorno di molte e singolari virtù, e che avrebbe ricevuto anche maggior lode dai posteri, se stato fosse più misurato ne' suoi concetti, e più prudente dispensatore del publico danaro.

(1) Tra le persone, che mostrarono in questa calamità publica un grande zelo ed una straordinaria carità, vuolsi annoverare principalmente Giovan Francesco Bellezia, decurione e poi sindaco della città di Torino.

(2) Tra gli altri addì 3 di agosto del 1630 fu condannato a morte come *untore* e arso sopra una catasta di legna in piazza-castello un certo Francesco Giugulier, soldato preposto alla guardia della porta di S. A. V. Fiocchetto, op. cit. a pag. 41.

Vittorio Amedeo I che gli succedette trovò il Piemonte ridotto a mal termine dalla guerra, dalla peste e dalla fame. Ma siccome quegli, che era d'ingegno più temperato che il padre, ed avea già una lunga esperienza delle publiche faccende, avrebbe certamente indirizzato a buon fine ogni cosa, se un'immatura morte non avesse l'anno 1637 troncato i suoi giorni. Sorsero allora le gare dei Principi Maurizio e Tommaso di Savoia, che pretendevano di partecipare alla reggenza degli stati, affidata alla Duchessa vedova Maria Cristina di Francia, e il Piemonte fu per ben quattro anni travagliato dalla guerra civile.

Ognuno può immaginare da sè in qual condidizione fossero le cose degli studi in mezzo alle publiche calamità, che per così lungo tempo travagliarono il Piemonte. E sebbene dopo il 1642, nel qual anno fu conchiusa la pace tra la Duchessa ed i Principi, il cardinale Maurizio confortasse de' suoi consigli la Reggente, e si mostrasse gran protettore dei letterati; ad ogni modo nessun favore egli prestò allo studio generale; ed imitando l'esempio del padre, si contenne in beneficare i particolari e spezialmente la Compagnia di Gesù, ed in fondare e proteggere le accademie dei *desiosi*, dei *solinghi*, dei *fulminati* e dei *candidati* (1).

(1) Vallauri, Delle società letterarie del Piemonte, lib. I, cap. IX, X, p. 88 e seg.

Durante il breve governo di Vittorio Amedeo I, e molto più a' tempi della reggenza, il P. Monod gesuita era persona molto potente in corte di Savoia, e giovò assai a conciliare alla Compagnia il favore della Duchessa. Di questo favore veggonsi manifesti segni in alcuni provvedimenti, che riguardano gli studi. Già ho detto, come sul finire del secolo xvI si fosse proposto al Duca di stralciare dall'università l'insegnamento di tutte le parti della filosofia e della teologia, e di affidarlo al collegio dei Padri Gesuiti. Quella proposta non fu allora accettata; e noi abbiamo veduto poc'anzi dall'elenco del 1628, come nello studio torinese s'insegnassero tuttavia le predette facoltà. Ma pel sopravvento, che ebbero poco stante i Gesuiti, pigliossi la via del mezzo, la quale, come vogliono i savi, suol essere quasi sempre perniziosa. Non fu soppresso interamente nell'università l'insegnamento della teologia e della filosofia; ma il numero dei professori, che leggevano queste scienze fu notabilmente diminuito, e venne fatta facoltà ai Padri di alzare nel loro collegio cattedra di filosofia, di teologia dogmatica e morale, e di altre scienze, che prima appartenevano all'università (1).

(1) Questo ricavasi apertamente da un ordine del senato del 1638, in cui si prescrivono alcune regole da osservarsi dagli scolari dei Gesuiti, e da un altro di Carlo Emmanuele II del 15 di novembre del 1665, in cui dichiara, che il predetto ordine del senato si debba osservare « *non solo dagli scolari di grammatica, umanità e rettorica, ma ancora da quelli della filosofia, teologia, casi*

Nè soltanto le cattedre di filosofia e di teologia furono in gran parte soppresse dopo il 1628; ma quelle ancora di medicina, e più tardi quelle di giurisprudenza. E la cosa erasi ridotta in termini, che l'anno 1664 avendo il collegio de' medici publicato una seconda edizione de' suoi statuti, dovette fare un notabile mutamento allo statuto decimo. In esso veniva ordinato, che qualunque studente, il quale si proponesse di sostenere un esame in filosofia od in medicina, dovesse innanzi tratto essere presentato al priore del collegio da' suoi promotori, i quali giurassero di averlo esaminato e di averlo riconosciuto idoneo. Questi promotori poi dovevano scegliersi dal candidato tra i professori, dei quali egli avesse per più lungo tempo frequentato la scuola. Ora, mancando a' giorni di cui parliamo una gran parte dei professori, fu perciò stabilito, che il candidato dovesse essere solamente esaminato dal *filosofo primario*, dal *teorico primario* e dal *pratico primario*, senza che fossero necessari altri promotori; sì veramente, che quando fosse di bel nuovo cresciuto il numero dei professori, si tornasse all'osservanza dell'antico statuto (1).

di coscienza ed altre scienze, che di presente s'insegnano, e s'insegneranno nell'avvenire da essi Padri. » V. Borelli, Editti ecc. P. III, lib. IV, tit. XXXVI, p. 561 e seg.

(1) *Additio ad statutum decimum.* « QUONIAM IN PRAESENS REPERIUNTUR TANTUM PRIMARII LECTORES, ET DEFICIUNT SECUNDARII SIVE CONCURRENTES, ob id declaratur, quod debeat scholaris exa-

A que' tempi pareva, che i cieli avversi all'università facessero nascere di quando in quando nuove cagioni atte a precipitarla in basso. I miei lettori si rammenteranno del privilegio conceduto da Emmanuele Filiberto alla città di Nizza, di poter fondare un collegio di scienze legali fin dal 1559. Fu giudicato in sulle prime opportuno quel favore del Principe per essere allora la capitale ed una gran parte delle contrade subalpine sotto il dominio degli stranieri. Ma essendosi poco di poi aperto con felici auspizi lo studio generale in Mondovì, e ristorato di lì a sei anni con singolare munificenza quello di Torino, parve al Duca miglior consiglio, che non si desse esecuzione al suo decreto per non frapporre alcun ostacolo al pieno fiorire delle università predette. Il saggio partito di Emmanuele Filiberto fu seguitato da' suoi successori infino al tempo della reggenza di Maria Cristina. Finalmente l'anno 1640 o per le istanze dei Nizzardi, desiderosi di potere con più agio coltivare gli studi della giurisprudenza, o per artifizio di chi tendeva a smembrare lo studio torinese, e a spegnerlo col tempo, ovvero per l'uno e per l'altro di questi mo-

minari, si vult promoveri ad phylosophiam et medicinam, a primario philosopho, primario theorico et primario practico, tantum pronunc, nec sint alii compromotores necessarii ex lectoribus. QUOD SI DE NOVO INSTITUANTUR LECTORES CONCURRENTES, observetur statutum, accipiendo in compromotores eos, sub quibus longiori tempore studuerit. » V. *Statuta philosophorum et medic.* Taurini, 1664, a pag. 30.

tivi, il decreto del vincitore di san Quintino fu mandato ad effetto. Si stamparono gli statuti del collegio di Nizza (1), divisi in diciannove capi, de' quali il primo riguarda i santi tutelari del collegio; il secondo l'elezione del priore; i quindici seguenti sono relativi agli esami; il diciottesimo impone a ciascun dottore l'obbligo d'intervenire ad una messa anniversaria ed alla solenne processione nella festa del corpo del Signore; e nell'ultimo, che nessun mutamento si possa fare a questi statuti, fuorchè col voto dei due terzi dei membri del collegio.

Egli è il vero, che i soli nativi della città, o quelli che già vi abitassero da dieci anni, potevano addottorarsi in Nizza; nondimeno la fondazione di questo collegio vuolsi riguardare come un novello colpo recato all'oramai languente università di Torino. Ed è tanto più da biasimarsi, in quanto che non produsse i salutevoli effetti, che se ne aspettavano; siccome appare dalla testimonianza di Pietro Gioffredo, gravissimo storico di quella età, il quale afferma (2), che per tale opportunità di studiare e addottorarsi, erasi più del dovere accresciuto il numero dei dottori, e sminuito quello dei veramente dotti.

(1) Nova statuta collegii iurisconsultorum civitatis Niciae an. 1640; *di pag. 11, senza nota di stampatore o di luogo.*

(2) Storia delle alpi marittime, lib. XXVIII all'anno 1599, nel volume intitolato: *Monumenta rerum patriae*. Taurini, 1839, in-fol. col. 1494.

E qui, poichè me ne viene il destro, siami lecito osservare, che siccome è lodevolissima cosa l'agevolare a tutti l'istruzione primaria; così mal si provvede all'utile della nazione, al progresso delle scienze e al decoro dell'università moltiplicando e rendendo soverchiamente accessibili i fonti, a cui si attingono le cognizioni necessarie a coloro soltanto, che seggono nei primi gradi della civile società.

CAPO VII.

Lettere patenti di Carlo Emmanuele II circa gli esami. – Altre circa la parità tra i legali ed i medici. – Proibizione di patrocinare le cause ai laureati in estero paese. – Ancora altri provvedimenti a favore dell'università. – Concessione di privilegi agli studenti. – Matricola che cosa fosse a que' tempi. – Strana facoltà, che questa conferiva agli scolari. – Reggenza della Duchessa Maria Giovanna Battista. – Suoi ordinamenti riguardo agli studi. – I professori eletti per concorso. – Grande utilità di questo provvedimento. – Gli stipendi dei professori accresciuti ogni triennio. – Accademia cavalleresca, accademia letteraria, accademia di pittura e scultura istituite da Madama Reale. – Suo disegno di fondare uno studio in Ciamberì. – Pretensioni del vescovo di Grenoble circa quest'università. – Loro confutazione. – Cagioni per cui non ebbe effetto il disegno della Duchessa riguardo all'università di Ciamberì.

Dopo la metà del secolo XVII. i nostri Principi tentarono di ridonare all'università l'antico suo splendore. Carlo Emmanuele II, che già da qualche tempo aveva assunto le redini del governo (1), approvando l'anno 1659 i nuovi statuti del collegio

(1) La reggenza di Maria Cristina cessò l'anno 1648.

medico, preseriveva alcune regole da osservarsi nei dottoramenti (1), e spezialmente ordinava, che le tesi, le quali dovevano servire per l'esame, si rinnovassero ogni anno (2). Dal che puossi congetturare, come alle cause dello scadimento degli studi universitari già da noi accennate, si fosse aggiunta anche quella di una soverchia indulgenza negli esami, e forse qualche altro abuso peggiore della indulgenza. In quel torno richiamando in vigore gli ordini già publicati da' suoi predecessori circa la precedenza dei leggisti e dei medici, comandava, che tra le due professioni di leggi e di medicina si osservasse una perfetta parità, cosicchè tutti gli onori e privilegi conceduti a favore dell'una, s'intendessero anche impartiti a favore dell'altra (3). E siccome a malgrado del divieto di Emmanuele Filiberto e di Carlo Emmanuele I molti si recavano a studio in estero paese, proibiva

(1) Lettere patenti di Carlo Emmanuele II del 15 marzo 1659. V. Statut. vet. et nova medic. 1664. - Docum. n. XXIII.

(2) Lo stesso anno per la morte del senatore Lorenzo Guerillo il Duca nominò conservatore generale dello studio il conte senatore Filiberto Cacherano (V. patenti di Carlo Emmanuele II dei 18 giugno 1659. Arch. camer. - Galli, Cariche, vol. II, p. 31. Docum. n. XXIV). Questa carica fu sei anni dopo conferita a Domenico Cacherano di lui figliuolo (Patenti di Carlo Emmanuele dei 30 aprile 1665. Arch. camer. - Galli, Cariche, vol. II, p. 34. Docum. n. XXV).

(3) Lettere patenti di Carlo Emmanuele II del 10 di aprile 1661. Queste patenti publicate dallo stampatore Sinibaldo l'anno 1661, furono poi inserite nell'appendice degli statuti del collegio medico del 1664, dove per errore di data leggesi segnato l'anno 1664 in vece del 1661. - Docum. n. XXVI.

espressamente al senato di Torino (1) di ammettere chicchessia a patrocinare le cause, se prima non facesse fede di aver conseguita la laurea in patria.

Ma il desiderio, che nutriva Carlo Emmanuele II di rialzare l'università, assai più che nei decreti summentovati appare dalle sue lettere patenti dei due di ottobre del 1674, nelle quali dice apertamente (2) di aver determinato di ampliare la città di Torino, anche perchè gli studiosi dai maggiori comodi delle abitazioni venissero allettati a recarvisi per apprendere le scienze e le cavalleresche usanze; aver già dato gli ordini opportuni affinchè dalle più celebri università si chiamassero uomini insigni a leggere nello studio di Torino; volere con qualche adeguato rimedio provvedere agli abusi già da lungo tempo introdotti, dai quali nascevano perniziosissimi effetti. Per la qual cosa comandava, che per lo innanzi nessuno fosse ammesso a sostenere esami tanto publici quanto privati senza che provasse con forme solenni e legali di avere studiato sotto professori approvati per tutto il tempo richiesto dalle leggi universitarie. Ordinava

(1) Ordine del Duca Carlo Emmanuele II dei 15 di luglio 1669. Fu stampato in Torino da Bartolommeo Zavatta, e leggesi nei libri seguenti: Statut. iurisc. 1680, p. 160. - Privileg. univ. p. 43. - Borelli, Editti ecc. Docum. n. XXVII.

(2) Lettere patenti di Carlo Emmanuele II dei 2 di ottobre 1674. Furono stampate dal Sinibaldo, e si leggono nei seguenti libri: Statut. iurisc. 1680, p. 161. - Privileg. univ. p. 43. - Borelli, Editti ecc. - Docum. n. XXVIII

ai riformatori di vegliare attentamente affinchè negli esami non si usassero *compiacenze poco lodevoli.* Proibiva espressamente ai lettori di comunicare prima dell'esame ai laureandi le proposizioni a cui dovevano rispondere, sotto pena di essere sospesi per un anno dall'esercizio della loro carica. E finalmente comandava, che tutte le città e persone, le quali pretendevano di avere la facoltà di crear dottori, dovessero entro allo spazio di due mesi esporre alla riforma le loro ragioni.

Non erano ancora passati due mesi dalla publicazione degli ordini predetti, che gli studenti pregavano il Duca a voler confermare gli antichi loro privilegi, e concederne de' nuovi (1). Ed egli accondiscendendo alle loro domande protestava, che per lo innanzi gli studenti sarebbono sotto la sua special protezione. Comandava, che fossero riputati come persone onorate e nobili; che nello introdurre in città le merci e vettovaglie destinate a loro uso e a quello della loro famiglia, godessero delle stesse franchigie concedute ai cittadini torinesi; che fosse loro lecito di studiare sotto quel lettore, che più loro piacesse, mutandolo anche una o due volte a loro posta, purchè attendessero continuamente allo studio, e non andassero alle le-

(1) V. il memoriale a capi sporto al Duca Carlo Emmanuele da scuolari studenti nella università con concessione a favor de' medesimi di diversi privilegi, del 22 di novembre 1674. - R. archivi di corte, univ. n. 13. - È stampato nel libro intitolato: Privileg. univ. a pag 47 e seg. - Docum. n. XXIX.

zioni private in quelle ore, in cui s'insegnava publicamente nell'università; che fossero esenti da ogni uffizio oneroso; che potessero riscuotere le solite *regalie* dai droghieri, confettieri, librai, comici e saltimbanchi; che tutte le loro cause si dovessero trattare davanti al conservatore generale dell'università; che non si potessero staggire i loro libri; e non venissero molestati per delitti leggieri, nè per risse, purchè non fosse seguita nè mutilazione di membri, nè effusione di sangue. E finalmente concedeva loro di portare le armi lecite, purchè portassero ad un tempo la solita carta (*matricola*), che facesse fede della loro qualità di studenti.

E qui cade in acconcio il notare, come a que' giorni la *matricola* fosse affatto diversa da quella, che si usò di dare agli studenti in tempi a noi più vicini (1). Era allora una carta scritta in latino, corredata di sigillo, e sottoscritta dal consigliere della nazione, a cui apparteneva lo studente. In essa dichiaravasi come il giovane, che ne era fornito, fosse stato annoverato fra gli scolari (scholastici), e non si avesse più a chiamare col nome di *pupillo*, ma sì di *provetto*, e gli si conferiva perciò il diritto di entrare liberamente in qualunque scuola, e godere di tutti i privilegi conceduti agli studenti. Per questa carta i consiglieri delle nazioni riscuotevano un diritto conosciuto sotto il nome

(1) L'uso della matricola fu abolito con regio biglietto del 10 di novembre del 1820.

di *spupillatura*. Finquì non vi ha niente di strano. Ma quello che riuscirà per avventura nuovo a' miei lettori, e gioverà a far loro conoscere l'indole di que' tempi, si è il sapere come la matricola oltre al concedere agli studenti libero l'ingresso in qualsivoglia scuola, dava loro in termini espressi la facoltà di alzare in essa la voce, di schiamazzare, ed interrompere a loro posta la lezione del professore (1). Questi modi licenziosi e tribunizi, che

(1) *Credo di far cosa grata a chi mi legge publicando qui la matricola, di cui era fornito l'anno 1671 lo studente* GIAN GIACOMO AMBROGIO, *che apparteneva alla nazione ossia provincia del Monferrato.*

« Nos, idest CAROLUS FRANCISCUS CRISTA huius almae universitatis, Montisferrati provinciae generalis consiliarius

Omnibus hasce nostras recognituris certum facimus et attestamur, perillustrem dominum IOANNEM IACOBUM AMBROSIUM a nobis hodierno die inter *scholasticorum* numerum fuisse cooptatum, et pro tam insigni, quo fuit a nobis beneficio decoratus, solitum debitumque tyrocinium persolvisse, antecessorumque more ea omnia peregisse, quae erant peragenda; quare nos ea qua fungimur auctoritate, obliterato *pupilli* nomine, magnum *provecti* nomen concessimus, ITA UT GYMNASIA QUAEQUE APERTE POSSIT INTROIRE, IN IISQUE VOCIFERARE, EXCLAMARE, LECTORESQUE OMNES IN FERVENTIORI LECTIONUM CURSU, OMNIBUS REMOTIS IMPEDIMENTIS, OMNINO POSSIT PERTURBARE; eaque omnia libere profiteri, quae bonum decent scholarem, et ea uti auctoritate, qua scholares omnes esse provectos gloriantur. Mandamus insuper et volumus iisdem omnibus privilegiis munitum esse, quibus caeteri huius divinae scientiae professores solent condecorari. In quorum omnium et singulorum fidem has literas per nos et per proconsiliarium nostrum manu propria subscriptas, et sigillo bene munitas eidem cancellario nostro tradendas mandavimus. Dat. Taurini nostra solita habitatione, anno Domini 1671 die 19 martii.

Carolus Franciscus Crista consiliarius. - Ioannes Matheus Castagna proconsiliarius. - Ioseph Amedeus Bonafide cancellarius. »

Questo raro documento stampato ed accerchiato di largo fregio trovasi nella biblioteca Balbo in Torino.

consentiti allora agli studenti, sarebbono a' nostri giorni severamente infrenati, voglionsi massimamente ripetere dalla influenza, che avevano gli scolari nella scelta dei lettori. Imperciocchè o questi si nominavano sulla proposta degli studenti, o richiedevasene l'approvazione per mezzo del rettore, o del sindaco, o de' consiglieri delle nazioni.

I saggi provvedimenti, con cui Carlo Emmanuele II mostrò in diversi tempi l'animo suo bene affetto all'università (1) non sortirono l'esito, che egli si aspettava, o per negligenza di coloro, ai quali era imposto l'obbligo di vegliare all'esecuzione delle leggi, o perchè queste non bastavano a schiantare la radice del male. Epperciò questo Principe, che fu fior di cortesia, e di cui molto hassi a lodare il Piemonte per avere riordinato la milizia creata da Emmanuele Filiberto, per aver dato favore al commercio col dischiudere novelle strade e ristorare le antiche, per avere abbellito di molti e superbi edifizi la città di Torino, questo Principe, dico, morendo l'anno 1675 lasciò lo studio generale in quel basso stato, in cui era caduto fin dal cominciamento del secolo.

La Duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia, che fu reggente degli stati durante la minorità di

(1) Ai già mentovati vuolsi ancora aggiungere l'ordine dei 3 di marzo 1675, con cui vuole che nessuno possa essere dispensato dalle condizioni prescritte dal suo decreto dei 2 di ottobre 1674, salvo per lettere patenti. V. Statut. iurisc. 1680 a pag. 167. - Privileg. univ. p. 55. - Borelli, Editti ecc.

Vittorio Amedeo II suo figliuolo, vedendo, che l'università avea perduto affatto il primiero lustro e vigore, volse l'animo suo a ristorarla e riporla nell'antico stato. E fin dal 25 di marzo del 1677 fece ordinamenti savissimi, che ne rivelano apertamente l'ingegno e l'animo virile, e potrebbono ancor di presente essere soggetto di utile imitazione. Dopo aver confermato gli antichi onori e privilegi ai lettori, agli scolari ed agli uffiziali dello studio, ordina, che nessun laureato possa intitolarsi avvocato od esercitare qualunque uffizio proprio de' giurisconsulti fuorchè abbia ottenuto dalla Reggente una lettera patente, per cui gli venga conservato questo titolo (1). Un tale ordine tendeva a troncare gli abusi, e ad escludere dalla professione di avvocato molti che nella licenza de' tempi trascorsi avevano trovato modo di carpire la laurea, senza avere atteso allo studio della giurisprudenza nella forma richiesta dalle leggi.

Con altro editto dello stesso giorno (2) prescriveva nuove regole pel buon governo dell'università; e incominciando dal capo più importante, voglio

(1) Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia, con cui si confermano i privilegi dello studio dei 25 di marzo 1677. R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 14. - È stampato nei libri seg.: Statut. iurisc. 1680, p. 169. - Privileg. univ. p. 56. - Borelli, Editti ecc. - Docum. n. xxx.

(2) Lettere patenti della Duchessa Maria Giovanna Battista, con cui prescrive nuove regole per l'università di Torino dei 25 marzo 1677. - Privileg. univ. p. 60. - Statut. iurisc. 1680, p. 176. - Borelli Editti ecc. - Docum. n. xxxI.

dire dalla scelta dei professori, comandava, che rendendosi vacante qualche lettura, dovesse il gran cancelliere, come capo della riforma ricevere la nota di tutti gli aspiranti alla medesima, quindi intimare un esame di concorso, e conferire poi la cattedra al più meritevole; talchè nessuno potesse quind'innanzi essere nominato lettore ordinario o straordinario, il quale non avesse dato saggio della sua dottrina nel modo predetto.

Non vi ha certamente chi non conosca la saviezza di questo sovrano provvedimento. Imperciocchè se egli è vero, che il fiorire di uno studio generale dipende massimamente dall'ingegno e dal sapere dei lettori, tutti veggono come il miglior mezzo di accertarsene sia quello appunto di aprire una palestra in cui ciascuno possa liberamente cimentare le sue forze, e dare non dubbia pruova della sua attitudine pel difficile uffizio al quale aspira. Questo modo, oltrecchè tronca le speranze di coloro, cui riesce più agevole il prostrarsi ai potenti che l'incurvarsi sui libri, infonde nell'universale un mirabile ardore per lo studio, perchè ognuno spera di ottenere quando che sia il meritato premio delle sue fatiche.

So che alcuni sono avversi a questa legge dei concorsi, e dicono che essa, comecchè a primo aspetto sembri ordinata a favorire l'eccellenza, nondimeno favorisce il più delle volte la mediocrità. Imperciocchè, soggiungono costoro, qual è quell'uomo ingegnoso e di chiarissima rinomanza,

acquistata o con egregie opere stampate o con letture già sostenute in altre università, il quale voglia avventurarsi al dubbio evento di un esame di concorso; quando si sa che il caso attribuisce talvolta la palma ad un giovane di nessuna celebrità o ad un uomo faticante, ma di comunale ingegno? Questa ragione avrebbe certamente un gran peso, e tale da far rigettare come dannosa la legge dei concorsi, ove la Duchessa non avesse sciolto questa difficoltà riserbandosi l'arbitrio di conferire le cattedre primarie senza esame di con corso e con stipendio indefinito ad uomini segnalati per aver già dato publiche pruove di singolare capacità e di squisita dottrina.

Comandava inoltre la Reggente, che nella scelta dei professori si avesse anche riguardo alle qualità religiose e morali; che i loro stipendi si dovessero accrescere ogni triennio, e sino alla somma di ottocento scudi d'oro (1), siccome era già stato ordinato da Emmanuele Filiberto (2). Vietava ai professori di allontanarsi dalla città in que' mesi in cui era aperto lo studio; di mancare senza legittimo impedimento dalla scuola, d'interporre qualunque uffizio per avere un maggior numero di scolari; d'insegnare, anche privatamente in casa propria, le materie assegnate ad altri. Vietava ai

(1) Equivalgono a lire nuove di Piemonte 8320.

(2) V. nel capo II di questo volume l'istruzione data ai riformatori l'anno 1571.

collegi de' dottori di ammettere chiunque alla laurea, senzacchè avesse studiato pel corso di cinque anni nell'università. Proibiva eziandio ai consiglieri delle *nazioni* di riscuotere qualunque dritto a titolo di *spupillatura*. Ordinava, che quind'innanzi la carta conosciuta sotto il nome di *matricola* si dovesse spedire dal segretario dell'università, nelle cui mani si avesse anche a sborsare dagli ebrei il danaro, che solevano pagare ogni anno agli studenti. E finalmente raccomandava ai riformatori di vegliare attentamente affinchè fosse osservato il buon ordine nelle scuole.

Questi saggi provvedimenti mostrano di quale animo fosse la Duchessa verso l'università, e quanto le premesse il promuovere la coltura dei popoli affidati alla sua reggenza. Nè questo ancora parendole abbastanza, l'anno dopo fondava due accademie (1); una per gli esercizi cavallereschi, e l'altra per le lettere. La prima, che mutossi poi nel collegio detto *dei nobili*, e che dura tuttavia a' giorni nostri col nome di *accademia militare*, fu fin da principio floridissima tanto pel valore dei maestri (2), quanto pel numero degli stranieri, che vi convenivano da ogni parte e spezialmente dall'Alemagna (3); la seconda non ritraeva dell'indole delle

(1) V. le lettere patenti di Madama Reale del 30 di ottobre 1678, che si conservano nei R. archivi di corte, e sono stampate nella mia opera *Delle società letterarie del Piemonte* a pag. 113 e seg.

(2) Tra gli altri vi fu nominato lettore di matematiche il Rossetti.

(3) V. a pag. 24 del Ms. intitolato: *Mémoires de la régence de Ma-*

altre accademie, che fiorivano a quei tempi, ed erano volte al solo studio della poesia. Dalla orazione funebre di Madama Reale pronunziata dal padre Giuseppe Chiaberge Gesuita (1), e dagli epigrammi di Pietro Gioffredo (2) vediamo come si trattassero dagli accademici argomenti storici, filosofici, e di profonda erudizione; come le adunanze si tenessero nello stesso palazzo ducale, come la Duchessa vi assistesse frequentemente, ed assegnasse splendide pensioni agli accademici (3). Questa società letteraria non resse alle ingiurie dei tempi, e si spense dopo la morte di Madama Reale, non altrimenti che l'accademia da lei istituita di pittura e scultura; la quale però fu richiamata a novella vita in tempi a noi più vicini.

L'anno 1679 Madama Reale tentò di dare effetto ad un disegno già immaginato da Carlo Emmanuele I e da Vittorio Amedeo I. Questi Principi volendo offrire a' suoi popoli transalpini maggiore agio di attendere agli studi, avevano determinato di fondare uno studio in Ciamberì, in cui s'insegnassero le leggi civili e canoniche, la teologia,

dame Jeanne Baptiste mère Duchesse de Savoie. - Questo Ms. in-fol. si attribuisce al presidente Delescheraine, e si conserva nella biblioteca Balbo in Torino.

(1) Orazione funebre nelle esequie di Madama reale celebrate il 24 maggio 1724. .... Torino, Radix, 1724, in-8.°

(2) Petri Iofredi nicaeno-taurinensis miscellan. epigramm. lib. VI. Aug. Taurinorum, 1681, in-8.° picc.

(3) V. l'op. cit. *Delle società letterarie del Piemonte*, lib. I, cap. XII, p. 113 e seg.

le matematiche, la filosofia, la lingua ebraica e le lettere greche e latine; ma non poterono per cagione delle guerre eseguire il loro desiderio. Maria Giovanna Battista avvenutasi in tempi migliori s'accinse all'impresa. Con lettera del 21 di luglio dell'anno predetto (1) annunziava alla camera de' conti della Savoia, come Ella avesse stanziato a carico delle finanze l'annua somma di quattrocento doppie per sopperire alle spese dell'università, che intendeva di aprire in Ciamberì; e le comandava di adoperarsi con tutta la sollecitudine, affinchè una parte del convento dei Padri di san Francesco venisse adattato ad uso della università pel novembre prossimo.

Alcuni giorni dopo i Francescani appigionarono per questo effetto il piano terreno della loro casa pel prezzo di cinquanta ducatoni all'anno (2), e si obbligarono di far eseguire nella casa appigionata tutti i lavori necessari in servizio dell'università, per la somma di settemila fiorini di Savoia (3). E quando questo riattamento non fosse terminato pel san Martino prossimo, i Padri promisero di fornire provvisionalmente un altro sito per le scuole e le altre funzioni universitarie.

Già si era ordinato, che tre fossero i professori di dritto civile, e uno di ragion canonica; che le

(1) Arch. camerali. *R. Beaux à ferme et prix faits* 1678, 1688, n. 18, fol. 188. - *Invent. Part.* n. 13. - Docum. n. XXXII.

(2) Arch. camer. loc. cit. - Docum. n. XXXIII.

(3) Arch. camer. loc. cit. - Docum. n. XXXIV.

cattedre di teologia, di matematica, di filosofia e di lettere venissero affidate ai Padri della Compagnia di Gesù, e col tempo si aggiungessero anche le letture della facoltà medica (1). Già erasi fissata l'annua provvisione di trecento ducatoni al primo professore delle leggi civili, ducento al secondo ed al canonista, e centocinquanta a quello delle istituzioni. Già il commendatore Panealbo aveva d'ordine di S. A. scritto a Roma per ottenere la bolla pontificia (2), e tutto annunziava non lontana l'apertura dello studio. Ma furono vane le speranze de' Savoiardi, i quali l'anno 1681 stavano tuttavia aspettando che si desse effetto alle benigne intenzioni della Duchessa.

A tacere delle molte e gravi difficoltà, che debbono necessariamente attraversarsi nel primo nascere di qualunque publica istituzione, io stimo, che la causa principale di questo lungo differire, fossero le istanze del vescovo di Grenoble (3), il quale pretendeva di essere cancelliere, direttore o superiore dell'università. Si conservano ancora nei regi archivi di corte (4) due memoriali, in cui

(1) V. su questo proposito nei R. arch. di corte (univ. mazzo 1, n. 19) i progetti di editti per lo stabilimento dell'università di Ciamberì. E al n. 23 una carta segnata *Delescheraine*, in cui si accennano i favori, che M. R. prometteva ai Gesuiti *per la facilità* da loro data allo stabilimento di codesta università.

(2) V. nei cit. R. arch. di corte (univ. mazzo 1, n. 10) le memorie del Panealbo dei 23 di agosto 1679.

(3) A quei tempi Ciamberì non aveva ancora la sedia vescovile.

(4) Univ. mazzo 1, n. 15.

si espongono da monsignor di Grenoble le ragioni, colle quali intendeva di corroborare la sua pretensione. E queste vengono confutate da una risposta di S. A. (1), in cui si dimostra, avere i Principi il diritto di fondare nei loro stati le università, ed essere perciò cosa assurda il negar loro quello di governarle; essere la pratica l'interprete del diritto; avendo perciò i re e gl'imperadori usato di questa facoltà, averla pure conservata ai loro successori; la fondazione di uno studio generale avere certamente per fine l'educare cristianamente la gioventù; ma riguardare ad un tempo l'utile del Sovrano e il bene de' suoi popoli; epperciò al capo dello stato appartenerne la giurisdizione; il sacro concilio di Trento, ben consapevole del vantaggio, che la Chiesa riconosce dai re, avere sapientemente ordinato, che i collegi e le università che sono sotto l'immediata loro protezione, fossero esenti dalla giurisdizione dei vescovi. E dai generali discendendo al caso particolare la Duchessa aggiungeva, che non essendo lo studio nella città, in cui abitava il vescovo, questi non poteva assistere ordinariamente agli atti fuorchè per mezzo di delegati; che al postutto risiedendo il vescovo in una città, che non era nei dominii ducali, altre più serie considerazioni dovevano naturalmente consigliarla a non permettere, che monsignor di Grenoble s'intromettesse nè punto nè poco nelle civili faccende de' suoi stati.

(1) R. arch. di corte, loc. cit.

Tolta questa difficoltà, e nominato il presidente Ducrest conservatore dello studio di Ciamberì, verso il principio dell'anno 1681 ogni cosa era presta pel solenne aprimento. Nel mese di aprile Madama Reale scrivendo al senato di Savoia (1) gli annunziava il prossimo arrivo delle lettere patenti di Vittorio Amedeo II (2), colle quali veniva fondata l'università di Ciamberì, e gli raccomandava di proteggerla colla sua autorità e di prestarle tutto il possibile favore. Con altra lettera indirizzata alla camera de' conti (3), ordinava, che nella chiesa di *s. Leger* fosse un banco riservato ai lettori nelle publiche funzioni, e dava alcune provvidenze per le spese occorrenti (4); e finalmente in una terza lettera al conservatore mostrava di desiderare, che l'apertura si facesse sul fine di aprile (5).

A malgrado di tutti questi ordinamenti non seguì allora la desiderata apertura, e il disegno di questa università non fu mai più colorito. E ricercando quale potesse esserne stata la cagione, mi riuscì di ritrovarla negli ostacoli frapposti da coloro, cui non andava a sangue la grande in-

(1) R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 20.

(2) Già da un anno era cessata la reggenza di Maria Giovanna Battista. Questa però anche durante il regno del figliuolo continuò ad onorar della sua protezione le lettere e le arti.

(3) R. arch. di corte, loc. cit.

(4) Tra le altre spese ivi accennate si parla pure di quella che era richiesta per comperare una *massa* per la facoltà legale.

(5) R. arch. di corte, loc. cit.

fluenza, che avrebbono esercitato su questa università i Padri della Compagnia, ai quali veniva affidata la maggior parte delle letture (1). Imperciocchè incominciava allora a crescere in Piemonte la fazione avversa ai Gesuiti, che salì poscia a gran potenza durante il regno di Vittorio Amedeo II, e Carlo Emmanuele III.

(1) V. intorno a ciò parecchie memorie di domande indirizzate ai PP. Gesuiti dalla città di Ciamberì, e delle offerte loro fatte acciocchè insegnassero la lingua ebraica, la matematica e i casi di coscienza. R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 22 e 23. V. su questo proposito negli stessi R. archivi le riflessioni mss. del presidente Garneri, mazzo 1, n. 20.

CAPO VIII.

Numero dei professori nell'università di Torino sul finire del secolo XVII. – *Guerra.* – *Modo d'insegnamento.* – *Scelta poco buona dei professori.* – *Il Panealbo.* – *Il Mirbello.* – *Giulio e Bartolommeo Torrini.* – *Adulazioni dei contemporanei.* – *La mancanza degli studi di lettere è cagione del dicadimento delle università.* – *Insegnamento dell'economia publica.* – *Ordine della Duchessa Anna di Savoia.* – *Pace.* – *Nominazione di tre professori e del conservatore generale dello studio.* – *Conflitto di giurisdizione tra questò ed il senato.*

Non solamente la Duchessa non potè conseguire il suo intento di fondare uno studio generale in Ciamberì; ma per le guerre sopravvenute non durarono pure lungamente i salutari effetti dei provvedimenti, che Ella avea dato per ristorare l'università di Torino. Di fatto l'anno 1687 erano ancora trentadue i professori; tre di teologia, quattro di ragion canonica, due di dritto civile, tre per le istituzioni, uno pei tre ultimi libri del codice giustinianeo, uno *de actionibus* per l'arte del notaio, uno di gius feudale ed uno di gius criminale; due di medicina teorica e due di pratica, due almansoristi, uno di botanica e tre di chirurgia; nelle arti due di metafisica, due di filosofia, uno di matematica ed uno di logica (1).

(1) Balbo Prospero, Lezione accad. cit. intorno all'univ. p. 15.

Ma l'anno 1690, in cui Vittorio Amedeo stanco del giogo che tentava d'imporgli Luigi XIV si accostò all'Inghilterra, Olanda e Spagna collegate contra la Francia, i lettori dello studio torinese furono ridotti a diciassette; dei quali sette per la giurisprudenza e dieci per la medicina, chirurgia e filosofia (1).

A que' tempi, scrive il conte Prospero Balbo (2),

(1) Rotulo dei professori per l'anno 1689-1690. R. arch. di corte.

Lettori di leggi.

Il Pancalbo primario vespertino. . . . . . . fiorini	900
Il Frichignono primario matutino	900
Il Rocci padre e figlio (canonisti) con una sola pensione .	500
Il Busso institutista	200
Il Rofredo feudista	200
Il Ricardi criminalista	200
Il Morozzo	150

Lettori di medicina.

Il Torrini primario vespertino	900
Il Fantoni primario matutino.	650
Il Saletti suo surrogato.	100
Il Torriglia padre e figlio (filos. ed instit.) con una sola pens.	500
Il medico Melior anathomico.	400
Il Molinery surrogato del Torrini	200
Il Ferreri straordinario del Fantoni	200
Il Bufetti segretario	300
Il tesoriere Colombo.	200
Il bidello leggista	170
Il bidello artista	170
Il campanaro	87
Per la stampa delle hore et altro (al segretario)	10
Cirogico Deroy.	100
Per visione et estensione dei conti (al tesoriere). . . .	108
Al protomedico Torrini in virtù di biglietto delli scuti 30.	217 10

(2) Lez. cit.

« le lezioni dei professori duravano un'ora e mezzo; alcuni di essi dovevano in casa ripetere le lezioni nelle ore, in cui non era aperta l'università; gli straordinari ne' giorni di festa e di vacanza insegnavano in casa ovvero nella università, e quando era d'uopo facevano le veci degli ordinari; i professori assistevano alcune volte alle lezioni dei loro colleghi, ed argomentavano nelle loro scuole; i primari magistrati facevano lo stesso nelle scuole di giurisprudenza; tanto i professori di leggi, quanto quelli di medicina proponevano ogni mese alcune tesi ovvero alcuni dubbi sulle materie del loro insegnamento, e facevasi sui proposti argomenti un publico esercizio, al quale erano invitati gli altri professori; ordini ed usi degnissimi di tempi migliori. Che se i buoni ordinamenti e le buone usanze bastassero ad assicurare il buon successo delle istituzioni letterarie, fiorentissima avrebbe dovuto essere a quel tempo l'università di Torino; eppure fu quello appunto il tempo del suo maggiore dicadimento. E di questo oltre il trambusto delle guerre, vuolsi accagionare la scelta poco buona dei professori, » i quali, non osservata la legge dei concorsi, erano eletti dall'arbitrio di chi presiedeva alle cose degli studi. E di vero, se noi vorremo scorrere l'elenco dei professori, che lessero in questo studio nella seconda metà del secolo XVII, ci abbatteremo in una turba d'uomini senza nome, da cui quattro appena si possono sceverare, che meritassero allora qualche fama,

la quale ancora presto mancò, nè si trasmise ai posteri giusti estimatori del loro valore.

Primo fra questi rammenterò Emmanuele Filiberto Panealbo da Torino, lettore di ragion canonica, riputato a que' giorni lo splendore dell'università, e nominato perciò commendatore dell'ordine mauriziano e consigliere di stato. Abbiamo di lui parecchie orazioni stampate pei dottoramenti de' suoi scolari (1). Inoltre se ne conservano novanta manoscritte per lauree conferitesi dall'anno 1662 al 1668 (2). Scrisse ancora i fasti della casa Bioletta d'Agliè (3) e publicò con note ed illustrazioni tutte le iscrizioni latine del suo amico Emmanuele Tesauro (4). Ed io credo, che molto più che da' suoi scritti egli debba riconoscere la sua celebrità dall'avere associato il suo nome a quel portento d'ingegno, che fu Emmanuele Tesauro. Imperciocchè dalle opere del Panealbo non traspare una grande ampiezza di mente; ma sì abbonda un'indigesta ed inopportuna erudizione, congiunta con infinite arguzie. E le sue orazioni massimamente scritte col ridicolo stile dei secentisti, e ricavate per lo più da qualche strana allusione fatta al

(1) Orationes in laureas doctorales. Taurini, Zappata, 1665.

(2) Ms. della biblioteca della R. università, n. 12.

(3) Il ciclo ossia le glorie della casa Bioletta d'Agliè. Torino, Zappata, 1659.

(4) Emmanuelis Thesauri comitis et maiorum insignium equitis inscriptiones quotquot reperiri potuerunt opera at diligentia Emmanuelis Panealbi. Taurini, 1666, ex typogr. Bartholomaei Zappatae, in-12.° - Romae, 1667, in-8.° - Taurini, 1670, in-fol.

nome del candidato, non sono altro che puerili freddure.

Non altrimenti che il Panealbo, il francese Celestino Mirbello professore straordinario, procacciossi il nome d'uomo erudito con molti commentarii su quasi tutte le parti del diritto, e con alcune opere di bella letteratura (1). Non so se questi suoi scritti sieno stati publicati colle stampe, nè mi riuscì di vederne alcuno. All'incontro ebbi agio di esaminare una parte delle opere di Giulio Torrino, altro professore di quella età, che destò qualche grido di sè. Nato questi in Lantosca fu

(1) Historia universalis iurisconsultorum et legumlatorum ab imperatoris Iustiniani regno ad haec usque tempora. - Paratitla in libr. L pandectarum. - Paratitla in tres posteriores libr. codicis. - Paratitla in IV instit. libros cum speciebus singulorum §§ et rationibus dubitationis et decisionis. - Philosophia civilis, sive iurisprudentiae descriptio in moralem oeconomicam et politicam. - Disputationes in praecipuas iuris definitiones. - Institutionum iuris canonici libri II. - Commentarius in fragmenta responsorum Arrii Menandri de re militari. - Commentarius in tit. pandect. de usuris et fructibus. - Commentarius in tit. pandect. de operis novi nunciatione cum disputationibus. - Commentarius in tit. ultim. pandect. de diversis regulis iuris antiqui. - Tractatus de iniuriis in quo quaestiones problematicae exponuntur ad usum forensem. - Paraphrases in leges VI pandect. libr. - Nova feudalium consuetudinum dispositio ac compilatio commentariis illustrata. - Academia candidatorum, seu praeparationes eorum, qui pro consequendis magistratuum infulis examinis discrimen subituri sunt iuxta mores Galliae; opus constans XII partibus. Prima orationes continet, secunda disputationes in selectiores codicis leges, tertia disputationes in selectiores digestorum partes, quarta exhibet tractatum de magistratibus et eorum iurisdictionibus. - Disceptatio seu dialogus studiorum et amorum. - De somniis libri II. - Historiae Sabaudiae latinae epitome. V. *Privileg. univers.* p. 115.

secondo quei tempi valente medico e matematico, come ne fa fede l'essere egli stato richiesto sovente del suo parere dai dotti dell'Italia, della Francia, della Spagna e della Germania. Fu dapprima medico del Principe Maurizio, quindi di Carlo Emmanuele II. Fu poscia bibliotecario del Duca, e in diversi tempi professore di matematica, di filosofia e di medicina nella università di Torino. Chiamato con larga provvisione lettore a Bologna ricusò di andarvi per non frodare del suo ingegno la patria ed i suoi Principi. Publicò molte opere che vengono rammentate dal Rossotti (1) e più esattamente dal Bonino nella sua Biografia medica piemontese (2). Le lodi che egli riscosse dai contemporanei furono per avventura di stimolo al figliuolo Bartolommeo, che fu come lui professore nell'università; insegnandovi prima le matematiche e quindi la filosofia. Fu anch'esso autore di parecchie opere mediche ed astronomiche (3), tra le quali fu lodatissima a quei giorni quella, in cui predisse con singolare esattezza, dover accadere il 30 di marzo del 1661 l'ecclisse, che i calcoli di Argolo, Ricciolio e di altri astronomi insigni differivano insino al settembre dell'anno stesso (4).

(1) Syllab. script. Pedem. p. 385. - Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, vol. I, p 407, 512.
(2) Vol. I, p. 380.
(3) Rossotti, op. cit. - Bonino, vol. cit. p. 397.
(4) Le travegole degli astrologi circa gli ecclissi solari del 1661. Torino, 1660, Zavatta, in-8.°

Ai pochi professori illustri fin qui rammentati non aggiungerò certamente nè Giulio Cesare Manassero da Bene, nè Ettore Bonifazio Frichignono torinese, quantunque il primo fosse a quella età celebrato qual uomo maraviglioso per aver saputo a memoria le glosse di qualunque legge del digesto o del codice (1), e del secondo si narri, che a lui come ad oracolo ricorressero tanto i nazionali quanto gli stranieri nei loro dubbi (2). Imperciocchè questi sperticati elogi tengono qualità dal secolo millantatore; ed io stimo, che le lodi esagerate di qualche coetaneo, non fiancheggiate da validi argomenti, non debbano trovar fede presso i posteri, al cui giudizio non fanno velo le misere passioni dell'interesse o del timore. E questo scrivo a disinganno, e, se fia possibile, ad emendazione dei presenti, che in istrani modi si arrabattano per avere le lodi di certi giornali, fatti vile stromento dell'adulazione e di tenebrosi raggiri.

Vero è, che in mezzo all'abbassamento degli studi universitari, la facoltà legale conservò, a preferenza delle altre, qualche debole reliquia del-

(1) Caesar Manasserus ..... vir adeo legum peritia excellens, cum totum iuris civilis corpus vicies perlustraverit, ut propositae sive ff sive codicis legis singulas glossas a tergo digito indicaret..... V. Privileg. univ. p. 112.

(2) Hector Bonifacius Frichignonus ..... adeo iurisprudentiae cunctarumque scientiarum peritia excellentissimus, ut ad eum, velut ad CERTIUS DELPHICO ORACULUM non pedemontanae modo, sed etiam exterae nationes consilii gratia diverterent Op. cit. p. 114.

l'antica grandezza; ed è cosa notabile, come vi fosse un lettore deputato per commentare i tre ultimi libri del codice giustinianeo. Donde puossi argomentare, che continuasse da più d'un secolo qualche insegnamento di economia publica, tralasciato poi con infinito danno dell'amministrazione delle publiche faccende (1).

Ma più ancora che le guerre e la scelta poco buona dei lettori, fu cagione del dichinare dell'università in tutto il secolo XVII la totale mancanza dei buoni studi di lettere greche, latine ed italiane. Sì, giova ripetere qui le stesse parole di un uomo, che fu intendentissimo del governo delle cose universitarie (2). « Egli è certissimo, che il decadimento degli studi di lingua e di letteratura trasse seco la rovina di tutte le altre discipline. . . Tutti i ristoratori delle scienze posero cura alle arti dello stile, senza le quali niuna sorta d'insegnamento può preservare dalla corruttela ed antivenir la barbarie. » Vuolsi perciò conchiudere, che egli è assolutamente necessario l'avere in una ben ordinata università uomini dotti nelle lettere greche, latine ed italiane, i quali non con mise-

(1) La cattedra di economia publica ristabilita a memoria nostra e poi soppressa, è risorta in quest'anno a novella vita per consiglio dell'eccellentissimo personaggio, che presiede così degnamente alle cose universitarie. E affidata all'illustre avvocato Antonio Scialoia napoletano, produrrà quei frutti, che si possono aspettare dall'insegnamento di tale, che a squisito ingegno accoppia una profonda dottrina.

(2) Balbo, Lezione cit. p. 17.

rabili precetti e pedantesche regole, non con canore ciancie e con bisticci, ma per via di principii scientifici, e commentando i luoghi più insigni de' classici scrittori, insegnino ad un tempo agli studiosi l'arte del bello scrivere, e il conoscimento d'infinite cose necessarie alla vita civile.

Era giunto l'anno 1695, e mentre Vittorio Amedeo II nominato generalissimo dell'esercito imperiale si affaticava in campo per indirizzare a buon fine la guerra, che travagliava tuttavia le contrade subalpine, Anna Duchessa di Savoia con suo decreto dei 25 di luglio (1) ordinava in qualità di Reggente al senato di non ammettere ad alcuno esercizio di laureato chi non facesse fede delle lettere di dottorato. Il qual ordine già più volte intimato dai nostri Sovrani, e sempre violato, è una solenne riprova dello scarso numero di coloro, che con istudi regolari conseguivano allora i gradi accademici nella nostra università. L'anno seguente recò al Piemonte la sospirata pace, la quale fruttò al Duca di Savoia il ricoveramento di Pinerolo e delle valli della Perosa e di Pragelato, e la consolazione di vedere atterrate le mura di Casale. Fu in quella occasione intimata una processione generale, a cui intervenne eziandio il corpo del-

(1) Fu stampato in Torino l'anno 1695 per Antonio Valetta in-fol. insieme coll'ordine del senato del 18 di agosto del 1695, con quello di Carlo Emmanuele I del 12 di novembre del 1620, con quello del 15 di luglio del 1669, e col capo ottavo dei privilegi conceduti dalla Duchessa Maria Giovanna Battista il 25 di marzo 1677.

l'università (1). La qual cosa, sebbene di lieve momento, mi parve doversi qui accennare di passaggio, per dare a chi mi legge una pruova, che a que' giorni lo studio generale non era affatto spento, come altri potrebbe per avventura sospettare dal silenzio de' monumenti storici, che si riferiscono ai cinque anni, in cui la guerra infuriò in Piemonte. Dopo la conclusione della pace vediamo nominati professori il cavaliere Ferreri e gli avvocati Giovanni Stefano Rocci e Giovanni Salino (2), e l'anno 1699 fu creato conservatore generale il conte Giuseppe Bonaventura Dentis in vece di Domenico Cacherano (3). E fu appunto in quel tempo, che il conservatore ebbe a sostenere un conflitto di giurisdizione col senato per essere stato chiuso nelle carceri senatorie un cotale Francesco Maria Berganti studente di matematica, a cagione di una rissa avuta con alcuni ebrei presso la porta di Po (4).

(1) V. nei R arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 29 il parere dei marchesi di Dronero, Ferrero, e di Bagnasco sopra la differenza insorta tra i leggisti ed i medici, chi dovesse primo andare alla processione generale in occasione del *Te Deum* per la pace d'Italia. I predetti marchesi opinarono per l'alternativa tra i leggisti e medici come nelle funzioni ordinarie.

(2) Patenti di costituzione dei professori nell'università di Torino a favore del cavaliere Ferreri, e degli avvocati Giovanni Stefano Rocci e Giovanni Salino; colli motivi in fatto ed in ragione dati dal detto cavaliere Ferreri per essere promosso alla carica del presidente Frichignono. R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 29.

(3) V. negli arch. camer. il conto del procuratore collegiato Gallo, tesoriere dello studio generale dall'anno 1697 al 1703.

(4) Memoria riguardante il conflitto di giurisdizione tra il senato ed il conservatore dell'università. R. archivi di corte, mazzo 1, n. 27.

CAPO IX.

Gli statuti del collegio teologico riformati e stampati. – Tassa del deposito richiesto per la laurea in teologia, in legge ed in medicina, e per l'aggregazione al collegio. – Orario per le scuole universitarie. – Guerra in Piemonte. – Ruolo dei professori per l'anno 1701. – Vittorio Amedeo II volge i suoi pensieri a ristorare lo studio torinese. – Antico sito delle scuole universitarie. – Fabbrica di un magnifico palazzo per l'università in via di Po. – Francesco Aguirre avvocato fiscale dell'università. – Bernardo Andrea Lama professore di lingua greca. – Proibizione ai collegi di Nizza e di Mondovì di conferire la laurea.

Come i teologi precedettero i collegi delle altre facoltà nel compilare i loro statuti (1), così furono gli ultimi a publicarli colle stampe. Già in generale adunanza del collegio tenutasi il 18 di marzo del 1698, questi statuti erano stati riformati e in nuovo ordine disposti; e finalmente, correndo l'anno 1701, videro per la prima volta la luce (2) divisi in diciannove capi. Secondo questi statuti il decano

(1) V. il vol. I della presente storia, cap. III, p. 62.

(2) Statuta vetera et nova venerandi sacrique collegii theologorum Augustae Taurinorum. Aug. Taurin., typis Ioannis Baptistae Zappatae impress. archiep., 1701, in-8.° di pag. 56. – Vi precede la dedicatoria a monsignor Michele Antonio Vibo arcivescovo di Torino.

ossia prefetto del collegio stava un anno in carica e veniva eletto per voti segreti il 9 di maggio, giorno della festa di s. Gerolamo, patrono del collegio. Il numero dei dottori *partecipanti* non eccedeva i ventiquattro; fra i quali dodici *ordinarii* e dodici *soprannumerarii*. A questi si aggiungevano gli *onorarii* e i non residenti, che l'anno 1701 sommavano a cinquantotto (1). Nè solamente ai preti secolari, ma anche ai regolari di qualunque ordine era aperto l'adito al collegio, e tutti avevano nelle collegiali adunanze voce attiva. Il priore estraeva a sorte dal *maestro delle sentenze* (2) il giorno innanzi dell'esame i punti da assegnarsi ai candidati; e nell'esame publico che davasi nella chiesa del *Corpus Domini* argomentavano i due dottori più giovani d'aggregazione. E se il candidato mostravasi uomo d'ingegno, e di non comunale dottrina fornito, veniva senz'altra pruova aggregato al collegio. Per essere approvato

(1) Di questi ottantadue dottori collegiali il quinto era: *P. Sebastianus Valfredus Verduni*, *congregationis oratorii*, *consultor s. officii.*

(2) Debbo alla cortesia del teologo canonico Lorenzo Renaldi l'aver potuto esaminare un Ms. originale degli archivi della congregazione dei Preti-teologi del *Corpus Domini*, in cui stanno registrati tutti gli esami di laurea dati dal collegio teologico di Torino dall'anno 1665 al 1707. Ivi sono pure notati i punti, che si assegnavano a ciascun laureando. Eccone alcuni: *Utrum peccatum originale sit posteris voluntarium. - Utrum Deus possit aliquos reprobare absque eorum demeritis. - Quodnam sit formale motivum fidei. - Utrum oculus corporeus possit elevari ad videndum Deum. - Utrum Deum esse sit per se notum. - Utrum in Deo praeter scientiam simplicis intelligentiae et visionis detur scientia media.*

nell'esame di laurea bastava la pluralità dei voti. Il segretario era deputato dal collegio, e doveva essere notaio. Il bidello era tenuto a recare gli avvisi tanto degli esami, quanto delle adunanze collegiali, nelle quali però eragli vietato l'ingresso.

Dal capo duodecimo di questi statuti vediamo qual fosse la tassa del deposito richiesto per l'esame di laurea, e quale il modo, con cui dovevasi distribuire. Ciascun candidato prima dell'esame privato era tenuto a sborsare nelle mani del decano venticinque lire di Piemonte (1) in vece dello zuccaro, di cui il laureando doveva una volta presentare il collegio. Quindi prima di sostenere l'esame publico pagava trent'un ducatoni equivalenti a lire centocinquantacinque (2). Quegli poi che veniva dichiarato meritevole di essere aggregato al collegio, pagava ancora diciassette ducatoni, ovvero lire ottantasette circa. Questa tassa era stata prescritta alcuni anni prima dai riformatori dello studio insieme con quella del deposito pei laureandi nella legge civile e canonica, e nella medicina (3); i quali oltre lo zuccaro pagavano ducento lire piemontesi (4). I leggisti, che aspiravano all'onore dell'aggregazione al collegio sborsavano ancora lire

(1) La lira di Piemonte sul finire del secolo XVII equivaleva a lire nuove piemontesi 3, 47. Epperciò saranno 25 = 86, 75.

(2) Lire vecchie 155 = 537, 85. Così l'intero deposito per la laurea in teologia era di lire nuove piemontesi 86, 75 + 537, 85 = 624, 60.

(3) R. archivi di corte, univ. mazzo 1, n. 25 e 31.

(4) Lire vecchie 200 = 694 lire nuove piemontesi.

cento ottantatre; i medici i due terzi di questa somma. E poichè sono in sul parlare di cifre, il qual tasto rende un suono così soave agli orecchi del secolo decimonono, non riuscirà forse discaro a' mieí lettori, che io ponga loro sott'occhio la distribuzione delle ore assegnate nella seconda metà del secolo xvII a ciascun professore per le sue lezioni nei diversi tempi dell'anno (1). Anche allora come a' nostri giorni, al professore ordinario più anziano lasciavasi la scelta dell'ora, che più

(1) Distributio horarum singulis lectoribus pro suis lectionibus assignatarum principio studiorum.

Horis antemeridianis.

Ordinarii matutini ingredientur scholas. . . hora	xv
Canonistae.	xvI
Extraordinarii.	xvII
Interpretes institutionum	xIx

Horis pomeridianis.

Extraordinarii. . . . . . hora	xx
Ordinarii vespertini	xxI
Canonistae.	xxII

A die IV martii usque ad octavam paschatis.

Horis antemeridianis.

Ordinarii matutini. . hora	xIII
Canonistae	xIV
Extraordinarii.	xx

Horis pomeridianis.

Interpretes institut. hora	xIx
Extraordinarii.	xx
Ordinarii vespertini	xxI
Canonistae.	xxII

Ab octava paschatis usque ad finem studiorum.

Horis antemeridianis.

Ordinarii matutini. . hora	x
Canonistae.	xI
Extraordinarii.	xII

Horis pomeridianis.

Institut. interpretes hora	xvIII
Extraordinarii.	xIx
Ordinarii vespertini.	xx
Canonistae.	xxI

V. *Privileg. univ.* p. 81.

gli convenisse; e tra i professori straordinarii avea la facoltà di scegliere quello che avesse prima conseguita la laurea (1).

Dopo la pace del 1696 Vittorio Amedeo II avea già rivolto i suoi pensieri alla scaduta università, e stava maturando nell'animo suo la grande impresa di ridonarle il perduto splendore, quando la morte di Carlo II ravvolgendo nuovamente nella guerra il Piemonte, troncò a mezzo i disegni del savio e generoso Sovrano. Imperciocchè e Francia ed Austria mirando ad insignorirsi del trono della monarchia spagnuola rimasto senza successori, non indugiarono a commettere la decisione della gran contesa alla sorte dell'armi. Tanto il re Luigi XIV, quanto l'imperadore Leopoldo fecero ogni opera per tirare a sè Vittorio Amedeo II; ben prevedendo di quanto momento sarebbe stata l'alleanza di lui pel conseguimento della vittoria. Il Duca di Savoia erasi in sulle prime aderito alle parti di Francia; ma poco di poi indegnato dallo sfregio fatto nella Lombardia alle milizie piemontesi, collegossi coll'Austria. Una tale deliberazione fu il seme di una lunga guerra da lui sostenuta con un valore piuttosto maraviglioso che grande, e resa gloriosa principalmente colla liberazione della città di Torino, seguita l'anno 1706.

(1) V. il biglietto del Duca Carlo Emmanuele II al gran cancelliere per far osservare il stabilimento fatto dal Duca Emmanuele Filiberto circa la precedenza dei lettori dell'università (24 aprile 1671). R. arch. di corte, univ. mazzo 1, n. 11.

In mezzo allo strepito delle armi nemiche non si cessò mai dal conferire qualche laurea, come si riscontra da alcuni documenti di quella età (1); ma gli studi erano caduti in tale languore da far temere l'ultimo sterminio dell'università. E fin dall'anno 1701 i lettori erano stati ridotti al numero di tredici; sei per la giurisprudenza, cinque per la medicina e chirurgia, uno per la teologia ed uno per la filosofia (2).

(1) Abbiamo tra gli altri il registro originale del collegio teologico, citato poc'anzi.

(2) Rotulo e stipendi dello studio di Torino per l'anno 1701. V. R. arch. di corte.

Leggisti ordinari della mattina.

Il presidente Frichignono	fiorini	900
L'avvocato Rocci, canonista		500
Il commendatore Ferreri, institutario		500
L'avvocato Ricardi, estraordinario e criminalista		200
L'avvocato patrimoniale Roffredo, estraordinario e feudista		200

Artisti della mattina.

Il medico Ferreri, Theorico estraordinario	200

Artisti della sera.

Il protomedico Torrini, pratico ordinario	900
Più al medesimo protomedico in virtù di biglietto nostro	217 10
Il P. Alfieri domenicano, alla theologia	100
Torriglia medici, padre e figlio alla filosofia ed instituta	500
Il medico Meglior al anatomia	400
Il medico Fantone id.	650
Il medico Molineri pratico estraordinario	200
Sebastiano Fassino	100

Segretario ed uffiziali dell'università.

Il Bufietti	300

Dopo il 1706 Vittorio Amedeo aggiunse a' suoi stati le provincie di Alessandria, di Lomellina e di Valsesia, Acqui, Casale col rimanente del Monferrato; ritolse ai Francesi le piazze occupate, e pel trattato di Utrecht fermato l'anno 1713, ebbe dalla Spagna l'isola della Sicilia, che tenne con titolo regio fino all'anno 1718. Per questi avvenimenti migliorarono assai le sorti del Piemonte, e fu appunto in quegli anni, che Vittorio Amedeo potè volgere con profitto le sue cure allo studio generale. Fin dall'anno 1711, in cui la pace non sorrideva ancora a' suoi stati, e si covavano de' mali umori tra lui e la santa sede per cagione di certe immunità ecclesiastiche e di giurisdizioni feudali, egli già si travagliava con molto ardore per ravviare a migliori fonti gli studi. Ei raccoglieva notizie intorno a tutte le università più celebri di Europa, e inviava a bella posta in estere contrade uomini esperti (1), perchè s'informas-

Al medesimo per la stampa delle hore (calendario) . . .	10
Il Gallo tesoriere	200
Al medesimo per la visione ed estentione de' suoi conti .	108
Il Galvagno, bidello leggista.	130
Il padre e figlio Fornelli, bidelli artisti.	170
Il campanaro Cuneo.	87
Totale	fiorini 6612, 10

(1) Tra questi fu Francesco Filippo Picono, che rassegnò a Vittorio Amedeo la *Relazione dell'università di Padova*, e il medico Carlo Ricca, che mandò quella di Oxford.

sero minutamente degli usi e della condizione di quegli istituti (1).

L'università di Torino aveva allora la sua sede principale in un'angusta via degli antichi quartieri della città, rimpetto alla chiesa di san Rocco. Le sale dell'arcivescovado e del convento dei francescani, la chiesa del *Corpus Domini* e quella di san Paolo servivano generalmente per le adunanze dei collegi e per le publiche funzioni. Il Sovrano pensando giustamente, che la magnificenza del sito dovea corrispondere ai vasti disegni che egli aveva concepito intorno agli studi, fermò d'innalzare un bel palazzo per l'università in via di Po. Per la qual cosa l'anno 1711 ordinò a Tommaso Sevalle di stimare le case, che si trovavano nel sito, dove intendeva di fabbricare il predetto palazzo, appartenenti all'avvocato Giuseppe Amedeo Castelli, aiutante di camera di Madama Reale (2). Il dodici del mese di febbraio fu fatta la stima, che sommò a 46500 lire, e il 29 di settembre

(1) Si conservano tuttavia nei R. archivi di corte (univ. n. 24, 34, 35, 36) le relazioni intorno agli studi generali di Bologna, di Parigi e di Padova. Nell'anno 1800 si conservavano nella bibliot. dell'università le seguenti: 1.° memoria in francese riguardante le più celebri università di Germania, scritta dal Psaff; 2.° notizie circa l'università di Oxford mandate a S. A. R. dal medico Carlo Ricca li 31 maggio 1711; 3.° notizie dell'università degli studi di Pavia.

(2) Questi siti avevano per coerenti a levante la contrada traversa, che dalla via di Po va in quella dell'accademia militare; a mezzogiorno la via di Po; a ponente le case di Pietro Francesco Martinotto; a mezzanotte, sito del medesimo Martinotto. V. l'estimo del Sevalle negli archivi camerali.

venne approvata dall'architetto Antonio Bertola (1). Il disegno del palazzo dell'università fu dapprima affidato al capitano ed Ingegnere Michel Angelo Garone, il quale compilò eziandio l'anno 1712 l'istruzione (2) da osservarsi dagli impresari Pietro e Giorgio Sardi (3).

(1) V. patenti di Vittorio Amedeo Principe di Piemonte, luogotenente generale di S. M. tanto di qua che di là dai monti, con cui si ordina la compra di alcune case poste in via di Po per la fabbrica dell'università del 9 di novembre 1713. Arch. camer. - Docum. n. xxxvI.

(2) Istruzione alli impresari che intraprenderanno la costruzione della nuova fabbrica de' studi dell'università, che S. A. R. ha ordinato da farsi nel nuovo ingrandimento del borgo di Po. Torino li 12 giugno 1712. Arch. camer.

(3) Sottomissione con prestazione di sigurtà ed approbatione passata dalli signori Pietro e Giorgio Sardi per l'impresa della fabbrica dell'università degli studi.

L'anno del Signore mille settecento tredici ed alli ventotto del mese di febbraio in Torino e nel palazzo d'abitazione dell'ill.mo signor conte Solaro della Margarita, luogotenente generale dell'artiglieria di S. A. R. giudicialmente avanti il medesimo signor conte et alla presenza delli infrascritti signori testimoni astanti e richiesti. Ad ognuno sia manifesto, che il tempo più efficace per animare, e dar campo ad ognuno di abilitarsi alle scienze ..... sia il stabilimento dell'università degli studi come si ritrova nelle maggiori e più cospicue città di Europa Al che a comune beneficio, e decoro in particolare di questa ill.ma e augusta città di Torino riflettendo la benignità dell'A. S. R. siasi fin dall'anno or scorso degnata di ordinare in essa l'erezione di tal università degli studi con la costruzione di una fabbrica riguardevole e degna di simil opera lateralmente alla gran contrada di Po secondo il disegno ed instruzione del signor capitano ed ingegnere di detta R. A. Garone, con mandare a questo eccell.mo consiglio dell'artiglieria, fabbriche e fortificazioni della medesima R. A. di dar le disposizioni necessarie per essa. Dal qual consiglio in esecuzione degli ordini della medesima R. A. dopo fatti affiggere fin dal mese di giugno dell'anno li soliti tiletti in stampa. .... Arch. camer.

Nel 1713 già era incominciata la fabbrica sotto la direzione dell'anzidetto ingegnere, quando Vittorio Amedeo il 24 di aprile di quell'anno fece venire da Genova l'architetto Giovanni Antonio Ricca per formare un nuovo disegno della casa dell'università. Terminato questo con satisfazione di S. A., per ordine ducale del 7 di luglio 1713 (1) indirizzato al consiglio dell'artiglieria (2) furono pagate all'autore lire sedici al giorno dal dì della sua partenza sino al 24 di giugno, oltre una gratificazione di lire cinquecento. E per la morte dell'ingegnere Garone (3) avendo poi il Ricca mostrato desiderio di rimanere in Torino per la direzione della fabbrica finchè la stagione consentisse di lavorarvi, gli furono fissate lire sei e soldi otto

(1) Ordine del Duca Vittorio Amedeo II al consiglio dell'artiglieria delle fabbriche e fortificazioni pel pagamento dei disegni formati dagli architetti Ricca e Garogli del 7 di luglio 1713. Arch. camer. - Docum. n. XXXVII.

(2) Questo consiglio era composto dei seguenti personaggi: conte Solaro della Margarita luogotenente generale dell'artiglieria di S. A. R. (era allora vacante la carica di gran mastro dell'artiglieria). - Cavaliere Castellalfero colonnello di detta artiglieria. - Primo ingegnere di S. A. R. Bertola. - Capitano Blavet. - Conte di Robilant auditore generale di guerra e conservatore dell'artiglieria di S. A. R. - Intendente generale Recaldini. - Controllore Vagneu. - Primo segretario dell'intendenza generale Viretto.

(3) « ..... Lire 190 pagate al pupillo signor Michel Angelo Garone, in persona del signor estimatore (Giovanni Giulio) Bertola suo tutore, per tante dovute al fu signor capitano et ingegnere di S. M. Michel Angelo Garone suo zio, da cui è stato instituito erede universale, per resta di sue vacazioni impiegate interpolatamente per il regio servizio dalli 22 febbraio a tutto li 6 luglio 1713. » Arch. camer conto del tesoriere del 1712 e 1713, cap. 1049.

al giorno per tutto il tempo che egli avrebbe ancora soggiornato in Torino. Dallo stesso ordine ducale ricavasi come S. A. avesse pure incaricato l'ingegnere Garogli romano di formare un altro disegno pel palazzo dell'università, e come questi siane stato ricompensato colla somma di lire cinquecento (1).

Del resto l'architetto Ricca, il cui disegno fu mandato ad effetto, non si lasciò andare al mal gusto di que' tempi, fuorchè in alcuni minuti particolari (2). La pianta di questo edifizio e le sue divisioni vengono generalmente lodate; tanto più che l'architetto dovette lottare contro alla difficoltà che risultava dalla mancanza del parallelismo delle due vie di Po e dell'accademia militare. Solo è da dolere, che il numero e l'ampiezza delle sale non corrispondano al bisogno. Alcuni per avventura daranno carico all'architetto dello avere innalzato la facciata di questo bell'edifizio a mezzanotte nella via dell'accademia, assai meno frequentata. Ma io stimo, che in ciò non abbiasi tanto a tassare il giudizio del Ricca, quanto la falsa idea della uniformità, che volevasi conservare nella via principale di Po.

Mentre si attendeva alla fabbrica di questo

(1) V. ordine del 29 di luglio 1713 di pagare al Garogli lire 500 nella città di Roma con lettera di cambio del banchiere Durando, e col mezzo del signor abate Del Maro. Arch. camer.

(2) Sento dagl'intelligenti censurarsi le colonne fasciate del portico interno.

palazzo, il Re Vittorio Amedeo pensava a cercare in istraniere contrade illustri professori in ogni genere di nobili discipline, e ad ordinare savie leggi, secondo le quali si avesse poi a reggere la ristorata università. Quindi è che il marchese Scipione Maffei (1), il quale fu a que' giorni in Torino, scriveva ad Apostolo Zeno, che quando il tempo e la pace avessero dato modo a questo Principe di colorire i suoi disegni, sarebbesi veduto il Piemonte risplendere non meno per la gloria degli studi, che si facesse allora per quella delle armi.

Il Re aveà condotto seco dalla Sicilia parecchi personaggi assai riputati, e tra gli altri alcuni magistrati, che non erano solamente acuti giurisconsulti, ma dotti uomini di stato. Fra questi voglionsi annoverare un Nicolò Pensabene e un Francesco D'Aguirre; i quali egli prepose poscia al governo degli studi. L'avvocato e poi conte Francesco D'Aguirre era regio avvocato fiscale nel supremo consiglio di Sicilia (2). Colla dirittura del suo giudizio egli precorse il secolo in cui visse, e fu quegli appunto, dal quale l'università torinese dovette a memoria dei nostri bisavi riconoscere in gran parte il suo splendore. Il dì 4 di aprile del 1717 egli rassegnò a S. M.

(1) V. la relazione della libreria di Torino a pag. 200 del libro intitolato: Rime e prose del signor marchese Scipione Maffei. Venezia, 1719, in-4.°

(2) Questo consiglio risiedeva in Torino.

un'opera manoscritta (1) intorno alla fondazione ed al ristabilimento degli studi generali (2), divisa in tre libri. Nel primo si ragiona de' sovrastanti ed uffiziali necessari al buon regolamento delle università. Nel secondo si discorre delle varie scienze ed arti che in quelle s'insegnano, del numero, della qualità e scelta dei professori, degli stipendi, e di quanto era opportuno per

(1) Della fondazione e ristabilimento degli studi generali libri tre. Ms. della biblioteca della R. università di Torino, segnato M, V, 7 di fogli 234.

(2) Ecco la lettera, con cui il D'Aguirre indirizzava a S. M. il suo manoscritto.

« Da quell'istante, in cui pervenne a me la notizia d'avere la S. R. M. V. risoluto di ristabilire in questa città lo studio generale delle scienze e buone arti, fui vago d'investigare in vari autori ed istituzioni di straniere accademie le origini di queste e degli uffici, collegi, gradi ed onori che in esse si conferiscono; e ciò non ad altro oggetto che di poterne rispondere quante volte interrogato ne fossi in servizio della sua reale e rinascente università. Avendo adunque la S. R. M. V. fra quelli di tanti illustri e dottissimi uomini, conceduto a me l'onore di stendere i miei debolissimi sentimenti intorno allo stesso suggetto, umilio appiè di V. M. queste mie rozze memorie, dalle quali ho raccolto un abbozzo di costituzione o riforma, che unitamente colle medesime alla M. V. offerisco. Si contengono ancora in esse le istruzioni, che ho riputato potersi dare ai riformatori ed altri sovrastanti dello studio, affinchè possano felicemente regolarlo. Nè altro manca per rendere a mio senno terminate le stesse memorie, se non che le note a caduu capitolo, in cui sieno accennati gli autori e luoghi dai quali ho derivato le notizie, che qui ho disteso lungi da' miei libri e studi già fatti per l'addietro. Adempirò ancora a quest'ultima parte tosto che mi sia lecito il farlo; ed intanto alla M. V. umilissimamente m'inchino

Torino 4 d'aprile 1713.

Della S. R. M. V.

Umil.mo fedel.mo ed ossequioss.mo suddito
F. D'Aguirre. »

incominciare i nuovi studi nella reale università di Torino. Nel terzo finalmente si tratta dei gradi accademici, del modo di conferirli e de' collegi dei dottori in ciascuna facoltà. Quest'opera, che servì di norma nella compilazione delle costituzioni dell'università nel 1729, e che si potrebbe anche a' nostri giorni consultare con grandissimo vantaggio, fece vieppiù conoscere al Re l'acume della mente del D'Aguirre, e la grande esperienza che egli aveva delle cose riguardanti gli studi. Epperciò il 22 di maggio del 1717 lo nominò regio avvocato fiscale dell'università torinese (1), collo stipendio di lire duemila cinquecento novantaquattro (2). Poco di poi Vittorio Amedeo volendo dimostrare quanto egli stimasse importante il ristorare gli studi delle buone lettere, già da tanto tempo intermessi nella università, incominciò dal ristabilire la cattedra di lingua greca, deputandovi il napolitano Bernardo Lama (3), del quale diremo a suo luogo.

Intanto era giunto l'anno 1719; ed essendo compiuta la fabbrica del palazzo dell'università (4), il

(1) A questa carica fu poi accoppiata quella di censore della R. università, come vedrassi a suo tempo.

(2) R. patenti del Re Vittorio Amedeo II, con cui nomina l'avvocato Francesco D'Aguirre avvocato fiscale della R. università di Torino del 22 maggio 1717. Galli, Cariche, vol. II, p. 39. - Docum. n. XXXVIII.

(3) Con lettere patenti del 12 di gennaio 1718, in cui viene fissata al Lama un'annua provvisione di lire 1500.

(4) Sbaglia all'ingrosso il Costa nello scrivere, che il palazzo

Re pensò essere venuto il tempo di coronare degnamente la gloria procacciatasi in mezzo ai rischi della guerra, col ridonare finalmente l'antico lustro allo studio generale, e ne ordinò per l'anno vegnente la solenne apertura. E perchè a questo fonte della sapienza avesse a concorrere tutta la gioventù studiosa de' suoi stati, con ordine del 24 di marzo e 14 di luglio 1719 privò tutti i collegi (1) della

dell'università fosse già terminato il 15 di novembre del 1714. V. Calend. generale del 1829.

(1) Da una lettera autografa del monregalese Tommaso Perlasco, scritta l'anno 1719 all'arciprete Tealdi di Mondovì (arch. capitolare di Mondovì), parmi si possa ricavare, che esistesse a quella età anche in Vercelli un collegio con facoltà di conferire la laurea. Inoltre Emmanuele Filiberto con diploma del 31 di gennaio del 1559 dato in Bruxelles, avea conceduto alla città di Cuneo la facoltà di fondare collegi di dottori tanto di legge, quanto di medicina e de' notai coll'autorità di addottorare. Ma non si ha riscontro, che i Cuneesi si sieno mai giovati di questo privilegio. Ecco le stesse eleganti parole del diploma:

« Emmanuel Philibertus etc. Ea sunt fidelissimi nostri populi cuniensis in nos maioresque nostros merita; ea fide, studio, observantia, familiae nostrae dignitatem cunienses omni tempore coluerunt, ut dignissimi merito videri possint, quorum egregia et gloriosa facta illustri non solum gratia excipiamus, sed amplissimis etiam et honoribus et praemiis cumulate decoremus ..... Primum Cunium oppidum nomine et honore civitatis afficimus, Cuniensesque omnes tam ex eo loco ortos, quam incolas in civitatem adscriptos cives in perpetuum haberi nominarique volumus et iubemus, atque adeo eo iure cives esse, quo qui optimo ab omni vetustate fuerunt. Ad haec iurisconsultorum, medicorum, librariorum, seu notariorum omnisque generis opificum collegia instituendi, exemploque institutoque caeterarum civitatum, amplam ipsis tribuimus authoritatem, ipsisque collegiorum corporibus ius esse volumus, iurisprudentiae artisque medicinae studiosos, uti ad unumquodque eorum ea res pertinebit, laurea donare, doctorumque insignibus ornare, doctoresque ab eis ita creatos eo numero ac loco usquequaque haberi, quo

facoltà di conferire la laurea. Con questo mirava il savio Principe a far sì, che tutte le parti del regno si giovassero egualmente della felice ristorazione dello studio torinese, e a troncare ad un tempo le cause, che potessero in qualche modo scemarne lo splendore. Questa legge ferì nella più viva parte del cuore la città di Mondovì, la quale, come accade, intendeva piuttosto a conservare il suo privato interesse, che a concorrere anche con qualche lieve danno, nel generoso disegno dell'accorto Sovrano. Per la qual cosa si ridestarono più acerbi negli animi de' Monregalesi i mali umori, che sorti per cagione dello studio fin dai tempi di Emmanuele Filiberto, non si erano poi mai acquetati. Tornarono in sul lamentarsi, parlarono di dritti violati, scesero alle preghiere, ed interposero ogni maniera di uffizi presso coloro, che reggevano le publiche faccende. Ma prima che io venga a parlare di questi inutili sforzi dei Monregalesi, conviene che io mi faccia da più alto principio; e i miei lettori forse mi sapranno grado dello aver loro posto sott'occhio le varie vicende, a cui andarono soggetti i collegi di Mondovì per lo spazio di oltre un secolo e mezzo.

caeteri omnes, qui in aliis civitatibus publicisve gymnasiis cum sunt gradum dignitatis adepti; sed ea omnia ita demum rata nobis esse placet, modo ut unumquodque iurisconsultorum medicorumque corpus septenos non minus doctores habeat..... *Questo diploma leggesi stampato nell'opera seguente:* Secoli della città di Cuneo composti da Teofilo Partenio. Mondovì, 1710, in-4.° picc. a pag. 172 e seg.

CAPO X.

Facoltà di conferire la laurea conceduta ai collegi di Mondovì anche dopo la soppressione di quella università. – L'instituta e la logica insegnata publicamente in Mondovì. – Lettere patenti di Carlo Emmanuele I contra gli abusi introdottisi negli esami di medicina. – Larghezze usate negli esami dei leggisti. – Bolla di papa Urbano VIII a favore dei collegi di Mondovì. – Privilegio loro conceduto dal cardinale Maurizio di Savoia. – Dissensioni sorte tra il collegio medico e quello dei leggisti. – Francesco Vigliotto.

Come abbiamo già raccontato (1), Emmanuele Filiberto sopprimendo l'anno 1566 lo studio generale di Mondovì, consentiva, che durassero tuttavia i tre collegi di teologia, di giurisprudenza e di medicina, colla facoltà di conferire la laurea tanto ai paesani quanto agli stranieri, che avessero udito le lezioni private di alcuni dottori. Questo privilegio, che i Monregalesi dovettero riconoscere piuttosto dalla improntitudine delle loro istanze, che dalla libera volontà del Principe, tornò a grave danno degli studi subalpini. Imperciocchè desiderando i collegi del Monteregale, che una numerosa scolaresca si recasse in quella città per addottorarvisi, anche per una cotale emulazione

(1) V. il vol. I di questa storia, cap. XII, p. 211.

sorta tra loro e lo studio torinese, incominciarono ad attirarvela con quelle arti, di cui niuna per mio avviso è più possente a far languire gli studi, e ad imbarberire le nazioni. E voglio dire principalmente della soverchia indulgenza usata negli esami, per cui avvenne, che non solamente dalle vicine terre e città, ma eziandio dalle parti più lontane del Piemonte molti giovani convenivano in Mondovì, e ne riportavano senza troppa fatica le insegne dottorali. E questo ancora non bastando ai Monregalesi, l'anno 1569 ottennero da Emmanuele Filiberto di poter far leggere publicamente l'instituta e la logica nel collegio delle scuole affidate poc'anzi ai Padri della Compagnia di Gesù (1).

Nè sia chi si maravigli di questa inopportuna concessione del Duca. Imperciocchè i Monregalesi, naturalmente assai tenaci delle loro voglie, quando una volta si sono messi per una via, difficilmente se ne ritraggono; anzi con una maravigliosa costanza si adoperano per conseguire il loro intento. Ma siccome questa facoltà violava apertamente i diritti dello studio di Torino, Carlo Emmanuele I, uditi su questo proposito i richiami dei Torinesi, con sua lettera dei 29 di dicembre del 1584 vietò a quei di Mondovì di far insegnare publicamente qualunque facoltà si leggesse allora nell'università di Torino, sotto pena di cento scudi per ogni le-

(1) Le lettere patenti del Duca sono dei 2 di aprile del 1569. Archivio civico di Mondovì, libro rosso. - Grassi, Dissert. cit. p. 73.

zione. E lo stesso tenore di questo divieto (1) rivela in certo modo la pertinacia dei Monregalesi, e la mala soddisfazione del Principe.

Ma la sovrana disapprovazione appare assai più chiaramente nelle lettere patenti dei 16 di dicembre del 1611 (2), in cui il Duca dice, essere stato informato, come nello addottorare gli studenti di medicina non si osservassero i prescritti statuti, e come ne seguissero notabili abusi a danno publico, per l'insufficienza di alcuni, nel cui giudizio e potere confidavasi la vita degli uomini. Volendo perciò rimediare a questi mali nel miglior modo possibile, ordina che gli esami si debbano aggirare sulle materie, che s'insegnano nell'università di Torino; che i punti da assegnarsi ai candidati si estraggano a sorte ventiquattro ore prima dell'esame, e si mutino ogni anno; che sei voti contrari bastino per rimandare il laureando, e finalmente che niuno il quale abbia conseguito il dottorato, possa esercitare l'uffizio di medico se non se dopo un anno

(1) Carlo Emmanuele ecc. Inibizione a quelli del Mondovì, che NON TURBINO OLTRE IL SOLITO la città di Turino nelle ragioni et possesso del studio, prohibendo il legger ..... instituta, nè logica, nè altro di quello, che si legge in questa università di Torino, sotto pena di cento scudi per ogni uno et per ogni volta che si contraverra, intendendosi etiamdio i lettori et uditori. Torino 29 dicembre 1584. Arch. capitol. di Mondovì. - Ms. Vernazza.

(2) Lettere patenti del Duca Carlo Emmanuele I riguardanti i dottori di medicina dell'università di Torino e del Monteregale dei 16 dicembre 1611. Arch. capitol. di Mondovì. - Queste patenti non vengono da me stampate cogli altri documenti, perchè quasi in tutto simili a quelle, che leggonsi nel docum. n. XX.

di pratica, e dopo essere stato novellamente esaminato dal protomedico, dal priore e da sei medici più anziani del collegio di Torino.

Quest'ultima condizione dell'esame da sostenersi in Torino produsse il salutevole effetto, che potevasene ragionevolmente aspettare. Di fatto nello spazio di TRENTASEI ANNI, che scorsero dal 1611 al 1647, QUINDICI soltanto furono le lauree conferite dal collegio medico di Mondovì (1). Come ognuno può di leggieri congetturare, i Mondoviti non si piegarono di buon grado a quest'ordine del Duca, e preponendo al vantaggio universale il privato interesse, l'anno 1614 (2) ebbero ricorso a S. A. per ottenere, che fosse cassata la legge, che imponeva ai laureati l'obbligo di dar saggio della loro dottrina davanti ai deputati del

(1) I laureati furono i seguenti: Marc'Antonio Magistrato di Bene, il 27 di aprile 1613. - Giacomo Campana di Entraque, 24 dicembre 1614. - Costanzo Ferrero di Piozzo, 19 maggio 1615. - Domenico Bacilerio di Scagnello, 20 agosto 1616. - Girando Resplendino di Dronero, 19 giugno 1617. - Giovanni Dardanello di Mondovì, 6 ottobre 1618. - Francesco Borria di Nizza, 23 luglio 1620. - Lorenzo Vigliano di Venasca, 18 maggio 1621. - Claudio Sarvagno di Tenda, 18 maggio 1621. - Gian Giacomo Pistono di Savigliano, 28 luglio 1638. - Gio. Francesco Paolino di Garressio, 24 dicembre 1638. - Melchior Uberto di Priasco, 24 aprile 1641. - Sebastiano Perrucca di Bagnasco, 21 maggio 1642. - Gio. Marco Viriglio di Vico, 30 dicembre 1642. - Francesco Tamino Clavelló di Ceva, 14 aprile 1643. - A questi voglionsi aggiungere Luca Borelli di ..... chirurgo per patenti del 21 luglio 1612. - Antonio Franco di ..... chirurgo per patenti del 6 maggio 1615. - Dai registri del collegio medico di Mondovì che si conservano nell'archivio capitolare.

(2) V. l'ordinato dei 14 di giugno 1614. Arch. civico di Mondovì.

collegio torinese. Ma essendo riuscite vane le loro supplicazioni, il numero degli addottorati in medicina continuò per parecchi anni ad essere assai minore dei laureati in giurisprudenza (1), pei quali sembra che durassero tuttavia le antiche larghezze, come appare da un manoscritto autografo di Giambatista Quaglia, laureato ed aggregato al collegio dei leggisti l'anno 1626. Da questo vedesi appunto in qual modo si dessero gli esami di giurisprudenza dai collegi di Mondovì.

Fatto il deposito nelle mani del priore, due membri del collegio assegnavano A LORO ARBITRIO due quesiti; uno di ragion canonica, l'altro di dritto civile. Su questi due punti dovevasi aggirare l'esame privato di laurea DI LÌ A QUINDICI GIORNI. E se trattavasi di persona facoltosa, il priore ed i dottori del collegio a ciò deputati si recavano cortesemente nella casa propria del candidato, e quivi avea luogo l'esame (2). Un mese dopo, il laureando veniva ammesso alla publica pruova nella forma prescritta dagli statuti (3). La difesa di due proposizioni, estratte l'una dalle leggi canoniche, l'altra dalle civili, formavano il soggetto di questo

(1) I laureati in giurisprudenza dall'anno 1611 al 1647 furono 98. V. i registri dei leggisti. Arch. capitol. di Mondovì.

(2) *E notisi, che questo era espressamente vietato:* Recitationes punctorum privatorum, item examina privata et congregationes quaecumque fient in aula episcopali, vel in domo alicuius ex collegiatis plateam maiorem *(la parte superiore della città)* habitantibus, ET NON ALIBI; publica examina fient in aula solum episcopali.

(3) V. il vol. I della presente storia, cap. XI, p. 182 e seg.

secondo esame, il quale ove fosse *more illustrium*, veniva rallegrato da musicali concenti. Che se il laureato aspirava ad essere aggregato al collegio, due membri di esso gli assegnavano a loro posta sette conclusioni, di cui tre scelte dal diritto canonico, e quattro dalla ragion civile. E queste fornivano materia per quattro dispute, che il candidato doveva sostenere contra altrettanti dottori del collegio (1).

(1) *Ecco quanto scriveva il predetto Giambatista Quaglia riguardo agli esami da lui sostenuti in Mondovì.*

De doctoratu meo et primo de deposito favente D. O. M. B. V. M. Anno Domini 1625, die ultima mensis novembris feci depositum in manibus prioris Bernardini Molini; assignati mihi fuerunt a collegio necessarii compromotores, nimir. D. Ioannes Baptista Rappa, qui canonicum punctum, nimir. *cap. qualit. de pactis*, et D. Michael Grossus, qui civile S. L. *si pecuniam de usuris pupil.* assignaverunt; QUAE PUNCTA A ME RECITATA FUERUNT IN AULA MEAE SOLITAE HABITATIONIS die 14 mensis decembris, praesentibus supradictis D. priore, compromotoribus necessariis, item a me electis, nimir. D. Fabritio Rubeo qui me praesentavit, D. Vincentio Vitali qui me doctoravit, item convocatis et cum venia tamen D. prioris rev.° D. Octaviano Stoperio, D. Ioanne Michaele Blanco, D. Ioanne Antonio Pagano, qui in publicis mihi argumentaverunt. Die postea 13 mensis ianuarii 1626 lauream sumpsi in utroque iure, praesentibus colegio universo, ill.mo ac rev.° episcopo praesentis civitatis Argenterio, ill.mo ac excell.mo gubernatore et praeside D. Prospero Galeano, D. ..... Maria iudice, sedente pro priore D. Ber. Capellino, pro rectore D. Stefano Chardora, denique more illustrium praesente universa fere civitate, de quibus omnibus habetur nota in infrascripta schedula, et in his mihi assignata fuerunt puncta, nimir. pro canonico *cap. ad haec 3. de appellationib.*, pro civili *L. etiamsi de compensationibus.* Conclusiones postea sustinui et admissus fui in collegio die 12 mensis februarii; eas mihi assignaverat D. Vincentius Vitalis et D. Ioseph Dutus, primus canonicas alter civiles Qui mihi argumentaverunt, fuerunt D. Ioannes Michael Blancus in primo loco, D. Ioannes Ludovicus Fausonus in 2.° loco,

Nella prima metà del secolo XVII avea gran favore in corte di Roma monsignor Francesco Adriano Ceva di Mondovì, che creato dapprima nunzio straordinario della santa Sede presso il re cristianissimo, ebbe poi gli onori della porpora romana. I Monregalesi abilissimi a valersi di ogni opportunità, che potesse in qualche modo giovare al loro intento, non lasciarono sfuggire l'occasione, che la

in 3.° rev. Franciscus Antonius Fausonus, ultimus D. Ludovicus Merlus senior. Conclusiones fuerunt istae:

Conclusiones sustinendae a me Io. Baptista Qualia in ingressu collegii.

Ex iure pontificio.

1.° In causis criminalibus decidendis iuramento suppletivo locus non est.
2.° Clericus et laicus simul crimen committentes, ambo ab ecclesiastico iudice puniendi sunt.
3.° Debitor qui iuravit se soluturum, obiicere compensationem non potest.

Ex iure caesareo.

1.° Ex pacto redimendi et modicitate pretii non praesumitur contractus usurarius.
2.° Et ius redimendi ex pacto in alium transferri non potest.
3.° Etsi ita conventum sit, ut ius redimendi quandocumque competat, triginta annorum spatio praescribitur.
4.° Fructus autem pendentes rei venditae cum pacto redimendi, dividuntur pro rata temporis.

Disputabuntur in aula episcopali die 12 februarii hora ....
Monteregali apud Io. Thomam Rubeum 1626. De consensu superiorum.

Queste tesi sono stampate sopra un foglio adorno di fregi tipografici che è unito col predetto Ms. del Quaglia. In esso Ms. leggonsi i nomi dei dottori, che gli aveano restituito la parte del deposito che loro era toccata; come pure i nomi delle persone, che erano state invitate dal candidato, perchè assistessero al suo esame publico. Tra esse si notano tre deputazioni di frati.

fortuna loro parava dinanzi. E sebbene Pio IV e Pio V avessero già conceduto i soliti privilegi pontificii allo studio di Mondovì; nondimeno per l'interposizione del loro paesano i Mondoviti ottennero l'anno 1632 da Urbano VIII una bolla, con cui furono confermate le concessioni fatte dai predetti pontefici, sì veramente, che le promozioni ai gradi si facessero soltanto dall'ordinario della città di Mondovì (1).

Vennero poi i tempi difficili della reggenza di Maria Cristina; e mentre bollivano le fazioni civili, ed i Piemontesi aderivansi parte alla Duchessa, e parte ai Principi cognati, il collegio de' leggisti di Mondovì inviava suoi deputati al Principe Maurizio in Nizza di mare, e da esso impetrava, che il prefetto della città e provincia di Mondovì si dovesse per lo innanzi eleggere tra i dottori del collegio predetto. Questo privilegio però, sebbene confermato nel mese di febbraio del 1647 da Madama Reale (2), sortì per breve tempo il suo effetto. Imperciocchè già nel 1658 il comune di Mondovì indirizzava inutilmente le sue preghiere al Duca (3) perchè gli fosse mantenuto l'antico diritto.

Lo stesso ardore, con cui questi collegi si ado-

(1) Questa bolla di Urbano VIII ha la data del dì 11 di giugno 1632, e leggesi stampata nelle memorie storiche della chiesa del Monteregale, vol. II, p. 481. - Docum. n. XXXIX.

(2) V. i registri del collegio dei leggisti. Arch. capit. di Mondovì.

(3) Ordinato dei 25 di gennaio del 1658. Arch. civ. di Mondovì.

peravano per ottenere nuovi privilegi o per conservare gli antichi, era da loro usato quando trattavasi di quistioni, che sorgessero tra l'un collegio e l'altro per vani puntigli d'onore. E dagli atti, che si conservano tuttavia nell'archivio capitolare di Mondovì, vediamo, come durasse oltre quarant'anni la gara tra il collegio medico e quello de' leggisti per la precedenza nelle publiche funzioni. Fin dall'anno 1617 in occasione della processione solita a farsi nella festa del *Corpus Domini* era sorta una grave dissensione tra i detti collegi; pretendendo i leggisti il posto d'onore, di cui erano già da parecchi anni in possesso, e volendo i medici, che la precedenza si alternasse ogni anno, come usavasi di fare tra i collegi della università di Torino. A queste contenzioni, che agitavano la città, e la dividevano in due contrarie fazioni, tentò di rimediare Carlo Emmanuele I con suo decreto del dì 8 di giugno del 1618, con cui comandava, che si osservasse su questo proposito l'uso degli ultimi dieci anni, e quindi con altro suo ordine del 30 di marzo 1623, con cui prescrivevasi l'alternativa tra i due collegi. Ma non che acquetarsi per questi provvedimenti, s'infiammarono vieppiù gli esacerbati spiriti de' Monregalesi. I leggisti nell'anno predetto inviarono a Torino il dottore Giuseppe Dutto per ottenere dal Principe, che fosse cassato l'ordine dell'alternativa (1);

(1) Io sottosig.to confesso haver ricevuto dal signor priore fior. cento trentanove per intero pag.to delli sedeci ducatoni che mi

e le replicate istanze tanto poterono, che il Duca riconoscendo nuovamente il diritto da loro acquistato col possesso decennale, inibiva loro molestia, e commetteva l'anno 1628 al governatore ed al prefetto della città, che chiamate le parti contendenti, vedessero di accordarle buonamente (1).

La gran lite parve allora sopita. Ma l'anno 1661 avendo i medici ottenuto da S. A. il privilegio del porto delle armi, di cui godevano già i leggisti (2), pretendevano di venire a questi ragguagliati in tutte le altre onorificenze, e ridestarono perciò l'antica quistione dell'alternativa nelle publiche funzioni. E ne sarebbono per avventura nati altri scandali, se Carlo Emmanuele II con suo rescritto del 9 di maggio dell'anno stesso non avesse dichiarato la sua mente, e ordinato al collegio medico di niente innovare su questo proposito, sotto pena di cento scudi d'oro (3).

Mentre questi collegi si travagliavano con maravigliosa pertinacia in vane controversie, uno de' loro membri, uomo di grande ingegno e di molto sapere, spendeva con più vantaggio e con singolare decoro della patria il suo tempo. Parlo del medico Francesco Vigliotto, il solo fra i dottori deputati

vengono per sedeci giorni che ho vacato in Torino per servilio del colleggio contro li signori medici ecc. In Mondovì 8 luglio 1623. Giuseppe Dutto. - Arch. capitol. cit.

(1) Arch. capitol. cit.

(2) V. docum. n. xxxvi.

(3) Quest'ordine ducale è nel cit. arch. capitol. - Docum. n. xl.

al privato insegnamento (1), il quale siasi levato a bella fama nel mondo. Di costui, oltre alcune scritture intorno alla scienza che professava (2), abbiamo alle stampe alcune opere politiche e storiche (3), le quali a que' tempi erano tenute in gran pregio. Tra queste vuolsi massimamente lodare il compendio della storia dell'Europa, che comprende i principali avvenimenti che seguirono dal 1543 al 1659, intitolato a Luigi XIV re di Francia. In essa il Vigliotto oltre al dare una

(1) Nei registri dei collegi si conserva memoria di alcuni dottori destinati ad insegnare privatamente in Mondovì, e sono i seguenti: per la teologia Giovanni Carlevaris dottore d'ambe leggi, prevosto della cattedrale e vicario generale, an. 1667. = Per la giurisprudenza Giacomo Filippo Recagnato lettore d'instituta, an. 1672. - Gio. Antonio Mazzucco, an. 1679. - Francesco Giambatista Tealdo. Questi fu poi consigliere di stato e referendario della città e provincia di Mondovì. = Per la medicina Francesco Vigliotto. - Paolo Doglio. - Carlo Agostino Berra, an. 1693. - Tutti costoro vengono nei predetti registri chiamati col titolo di *lettori*.

(2) Il Bonino (Biogr. med. piem. vol. I, p. 404) cita un Ms. inedito del Vigliotto, intitolato *de affectionibus animi*, e nell'arch. capit. di Mondovì si conserva ms. una sua orazione latina, letta verso il 1640 in occasione della laurea medica di Alessandro Tonello di Villanova. Da essa impariamo, come un Domenico Tonello fu professore nello studio di Padova.

(3) Opus naturale politicum, in quo principatuum regimen indoles elementorum adumbrat. Monteregali 1659, in-8.°, *senza nota dello stampatore*. - Morbosae Europae sanitas instaurata in pace, quae inter duos Galliarum et Hispaniarum reges sancita est anno 1660. Monteregali 1660, apud Ioannem Gislandum, in-8.° - Varii Europae eventus compendiarie descripti ab anno 1543 ad annum 1659, Ludovico XIV Galliarum et Navarrae regi christianissimo dicati. Monteregali 1667, in-8.° picc. di pag. 392. - Ad varios Europae eventus additio. Monteregali 1668, typ. Gislandi, in-8.° picc. di pag. 79.

singolare pruova di critica nel rintracciare le cagioni dei fatti che narra, ha fornito eziandio una bella testimonianza di valore storico e letterario, dando alla sua narrazione l'ordine richiesto dalla materia, ed usando una forbitezza di stile rara a quei giorni, e non contaminata dalle ampollosità e dagli arzigogoli del seicento (1). Non è quindi a maravigliare, se quel generoso fautore degl'ingegni, che fu Luigi XIV, ordinò, che il medico monregalese venisse annoverato tra gl'illustri letterati stranieri, ai quali avea fermato di dare egregie prove della sua liberalità (2). Il Rossotti (3) ci ha conservato l'onorifica lettera, che il ministro Colbert scrisse al Vigliotto per annunziargli la gratificazione conceduta gli dal re cristianissimo, come a persona di merito insigne. Io l'offro a' miei lettori (4) tanto

(1) *Ecco un saggio dello stile del Vigliotto, tolto dal cominciamento del cap. VIII, lib. VI.* « Rebus Anglorum in hoc statu constitutis, visum est cardinali Mazarino Cromvelli animum, seu piraticis excursionibus seu Hispanorum suggestione in Gallos male animatum, mitigare. Anglia vadoso mari circumflua, syrtibus undique ad perniciem appropinquantium praecincta, externis classibus inaccessa, formidabilem se caeteris praestat. Imo impune omnibus infesta est, cum nullius iniurias pati fere possit..... »

(2) Bonino, loc. cit.

(3) Syllabus script. pedem. p. 231.

(4) Monsieur, les gratifications que le roy continue de faire de temps à autre aux personnes de lettres d'un merite extraordinaire, m'offrant l'occasion de vous escrire, je serois bien fasché de la laisser eschapper sans me donner ceste satisfaction. Comme je seay l'estat, que feu monseigneur le cardinal Mazarin faisoit de vos ouvrages, et que je en connois encore le prix par eux mesmes, je ne puis qu'avec beaucoup de contentement executer les bonnes intentions de Sa Majesté en vostre endroit, et je me rejouis de voir

più di buon grado in quanto che le lodi date dagli stranieri escludono ogni sospetto di parzialità. Nè in minor conto fu egli tenuto dai nostri Principi, che gli diedero in vari tempi singolari dimostrazioni d'onore. E basti per tutte l'averlo annoverato tra i quattro personaggi *di conosciuta capacità e probità*, deputati poi l'anno 1676 dalla Duchessa Maria Giovanna Battista a far fede dello studio e della idoneità di coloro, che aspiravano a sostenere gli esami di laurea nella città di Mondovì (1).

la place, que vostre vertu et vostre scavoir vous ont acquise dans sa bienveillance. Ce seront ces mesmes qualitez, qui vous en conserveront la possession, et bien que vous n'en puissiez pas desirer de meilleurs tiltres, ny de plus assurés, je ne laisseray pas neammoins de chercher tousjours avec soin le moyen de vous faire connoistre, que je suis,

Monsieur,

Vostre tres humble et tres affectioné serviteur
Colbert.

Paris le 27 aoust 1665.

(1) V. docum. n. XLI.

CAPO XI.

Editto di Carlo Emmanuele II circa i laureandi. – Lettere patenti di Maria Giovanna Battista a favore dei collegi di Mondovì. – È loro vietato di conferire la laurea. – Vien cassata questa proibizione. – Vien diminuito il numero dei dottori collegiati. – Rescritto di Vittorio Amedeo II favorevole ai collegi di Mondovì. – Lettere d'inibizione ai predetti collegi. – Arti dei Monregalesi. – Lettera di Giuseppe Aleramo Fauzone-Vegnaben. – Sentenza favorevole a quei di Mondovì. – La sala degli esami publici instaurata. – Accademia di lettere. – Soppressione dei collegi monregalesi.

Dopo la metà del secolo decimosettimo fu tra l'università di Torino e i collegi di Mondovì una perpetua lotta, originata massimamente dalla soverchia facilità, con cui si davano in Mondovì le insegne dottorali. A questa perniziosa indulgenza negli esami i nostri Principi cercarono di tempo in tempo di rimediare con savi provvedimenti. È notabile oltre ogni altro fu l'editto di Carlo Emmanuele II dei 2 di ottobre del 1674 (1) già da noi rammentato, con cui ordinava, che nessuno fosse ammesso a sostenere l'esame tanto privato quanto publico di laurea senza una dichiarazione dei professori dell'università di Torino, fatta

(1) V. docum. n. XXVIII.

per lettere patenti, dalla quale apparisse, che il candidato avea studiato sotto lettori approvati, nella forma prescritta dalle leggi. Quest'ordine ducale, che il buon canonico Grassi (1) chiama *pregiudiciale ai privilegi della monregalese accademia*, fu salutevolissimo ai nostri studi, e troncò i gravi abusi, che rendevano così facile lo addottorarsi in Mondovì. E di fatto in tutto l'anno 1675 e nei primi mesi del 1676 non seguì in quella città nessun addottoramento (2). La qual cosa prova, se io non erro, che le numerose lauree degli anni precedenti (3) venivano per lo più conferite a giovani, che non aveano fatto un corso regolare di studi.

E avesse pur voluto il cielo, che più durevole fosse stato l'effetto di quel sovrano provvedimento! Ma essendo morto nel mese di giugno del 1675 Carlo Emmanuele II, la città e i collegi di Mondovì, che già avevano tentato in vano l'animo del Duca (4), tanto si adoperarono presso la Duchessa Reggente, che essa l'anno 1676 (5) commise al

(1) Op. cit. p. 79.

(2) V. i registri dei collegi. Arch. capitol. cit.

(3) L'anno 1671 furono addottorati vent'uno nella giurisprudenza; nel 1672 venticinque; nel 1673 diciotto; e nel 1674 ventidue. V. i registri cit. nell'arch. capitol.

(4) V. nell'arch. civ. di Mondovì gli ordinati del 6 di novembre 1674 e 18 di luglio 1675. - Nell'arch. capitol. gli atti dei collegi del 14, 29 ottobre, 5 novembre, 5 dicembre del 1674; 2 gennaio, e 16 aprile del 1675.

(5) Lettere patenti della Duchessa Reggente Maria Giovanna Battista a favore della città di Mondovì per li dottoramenti, dei 15 di febbraio 1676. - Privilegia univers. p. 64. - Docum. n. XLI.

gran cancelliere di Savoia, al primo presidente Novarina, al Blancardi e all'avvocato generale Frichignono di giudicare senz'alcuna formalità, ovvero di darle il loro parere circa la pretensione della città di Mondovì di far leggere la logica e l'instituta, e di far conferire la laurea dai collegi de' leggisti e de' medici ivi esistenti. E intanto per modo di provvisione dichiarò, che senz'alcun pregiudizio delle parti fosse lecito a' detti collegi di conferire la laurea agli *originari veri* di quella diocesi, colla condizione però, che i laureandi non fossero ammessi neppure all'esame privato senza che provassero di avere *sufficientemente studiato* e di essere idonei, per mezzo di un attestato delle persone da lei stessa deputate per questo effetto; che furono pei leggisti monsignor Domenico Trucchi vescovo di Mondovì, stato già lettore nello studio di Torino (1), e l'avvocato fiscale Stefano Vivaldo di Mondovì; pei medici Francesco Vigliotto e Paolo Doglio, membri del collegio medico e incaricati dell'insegnamento privato. Riguardo ai candidati, che non appartenevano alla diocesi di Mondovì, concedette la Duchessa che potessero eziandio esservi laureati, sì veramente che eseguissero appuntino quanto era prescritto dall'editto del 1674.

Egli è il vero, che questa facoltà provvisionale conceduta ai collegi di Mondovì, dovea durare sol-

(1) Stampò: Dominici Truchii I. C. savilianensis ..... epitome institutionum iuris civilis. Aug. Taurinorum, MDCLXIII, in-4.° di pag. 117.

tanto finchè si fosse altrimenti provveduto dai predetti delegati, e dovea cessare affatto quando fossero scorsi tre mesi senza che si fosse venuto all'estrema definizione della cosa per colpa dei Monduviti. Ma questi non abbandonando le solite loro arti, ebbero modo di impedire, che venisse sciolta con sentenza perentoria la quistione, e continuarono a conferire la laurea, senza troppo curarsi della piena esecuzione degli ordini della Reggente. Ed erano passati oramai tre anni, quando la città di Torino ebbe ricorso alla Duchessa, e ottenne, che sul cominciamento di gennaio del 1679 s'intimasse ai collegi del Monteregale di astenersi dal dare per lo innanzi qualunque esame. Un tal divieto giunse come un colpo di fulmine ai Monregalesi. Essi però avvezzi a trovar sempre nuovi partiti negli accidenti nuovi che loro sopravvenivano, si riscossero tosto dal loro stupore; e, cosa non difficile a quei tempi, i loro prieghi trovarono tanto favore presso la Reggente, che tre mesi dopo, cassata la predetta proibizione, le cose tornarono nell'essere di prima (1). Solamente si ordinò poco di poi, che fosse diminuito il numero dei dottori collegiati delle tre facoltà. Nè senza ragione. Imperciocchè quantunque non potessero secondo gli statuti eccedere il numero già soverchio di cinquantaquattro per ciascun collegio; nondimeno insieme cogli altri abusi avea preso piede anche

(1) V. gli atti collegiali del 29 aprile 1679. Arch. capitol. cit.

quello di aggregarvi chiunque potesse coll'amicizia o colla parentela tirare a sè gli animi del collegio, ovvero adonestare il suo desiderio collo splendore del casato o coll'autorità della carica. E quindi appunto i collegi traevano quella forza, che facea loro trovar grazia presso i Principi, e faceva annullare appena promulgate le leggi più salutari ai buoni studi. Gran vizio è questo delle umane cose, che spesso nelle publiche faccende possano assai più i tenebrosi maneggi e il pernizioso favore, che la nuda verità e la giustizia, e che abbia pur sempre ad avverarsi la sentenza di quel profondo ingegno del Machiavelli, che « questo mondo è di chi se lo piglia, e chi più ne piglia più ne ha! » E perchè non paia che io voglia per avventura trasmodare con queste riflessioni, che discendono naturalmente dalla semplice esposizione dei fatti, pongo sott'occhio a chi mi legge la serie dei dottori, che componevano il collegio dei leggisti il 14 di agosto del 1670 (1). Quindi si vedrà

(1) Giuseppe Corderi, canon. penitenziere e Decano. - Gio. Michele Bianchi. - BARTOLOMMEO DALMAZZONE PRESIDENTE. - Gio. Antonio Pagano. - Stefano Caldora. - Gio. Michele Pagano. - Horatio Caldora. - GIUS. MARIA VEGNABEN DEI SIGNORI MARCHESI DI CEVA. - Stefano Vivaldo avvocato fiscale. - Gio. Batt. Donzello. - LUIGGI FRANC. MOROZZO ABBATE ET P. ELEMOSINIERE DI M. R. - Lazaro Donzello. - Hippolito Maria Beccaria preff. delleg. - Gioanni Grasso. - CARLO AMEDEO CRAPINA AVVOCATO FISCALE PATRIMONIALE. - Carlo Ghevone v. conserv. de' Certosini. - Agostino Fiandotto. - Carlo Pensa. - Bartolommeo Vigliotto. - Gius. Thomatis canonico. - CARLO ANTONIO FERRERO REFFERENDARIO. - Vincenzo Lanza prevosto di Frabosa. - Sebastiano Vegnaben. - Fabritio Fau-

come sommassero al maraviglioso numero di novantuno; e dal titolo degli uffizi e delle dignità di

zone canonico. - Giacinto Emmanuel Beccaria canon. - Gio. Ant. Carlevaris preff. delleg. - Gian Francesco Fanzone. - D. Gio. Ant. Ruggiero conte di Mombaldone, cav. et auditore di camera. - Nicolò Corderi. - Gio. Bened. Bracho piovano di Beynette. - Paolo Thomatis Gesnita. - Gio. Franc. Bovetto priore di Rochaviglione - Ignatio Vitale prevosto della Margarita. - Vincenzo Pensa canonico cantore. - Gio. Coccalotto priore d'Antignano. - Franc. Fauzone. - Michele Cappellini. - Carlo Gio. Ant. Bocconelli. - Carlo Fil. Grasso can. penit. - Carlo Ant. Dellavalle. - Franc. Detto. - Annibale Fanzone. - Gio. Franc. Thealdo prevosto di Breo. - Gio. Ant. Mazzoccho. - Gius. Maria Belletrutto. - Bartol. Thomatis. - Fabio Maria Fabiano. - Christoff. Ferrero domiuicano. - Gerolamo Frangia can. prevosto - Antonio Corderi. - Gio. Gioia. - Cherubino Stralla. - Vinc. Tommaso Veglina. - Gius. Sarvetto certosino. - Giac. Fil. Recagnotti prev. del Castelletto. - Lorenzo Gandolfo. - Bernardino Freppo dominicano. - Gius. Ant. Vegnaben. - Matheo Rotta. - Paolo Gius. Ghevone. - D. Carlo Franc. Morozzo marchese gran cancelliere de' cav. de' Ss. Maurizio e Laz. primo scudiere di M. R. - Carlo Franc. Vasco conte di Bormida. - Gius. Maria Corderi. - Bartol. Corderi canon. archidiac. - Andrea Mondino can. della metropol. di Torino. - Carlo Amed. Ignatio Stoppero auditore di camera. - Lorenzo Viano. - Sebast. Mino. - Ant. Sebast. Frangia. - Franc. Ant. Fiandotto. - Ignatio Adr. Corderi. - Michele Luiggi Trombetta. - Gio. Henrico Badino Gesuita.

Sovrannumerarij.

Giac. Maurizio Ant. Marencho conte di Rochaforte. - Giuseppe Maria Bianchi. - Giac. Maria Bava can. nella collegg. di Carmagnola. - Giac. Ant. Vachino. - Henrietto Beccaria conte di Roascio. - Pietro Franc. Manassero. - Gaspar Franc. Vivaldo conte di Brondello. - Gio. Tommaso Ghigliozzi. - Gius. Ambroggio Trombetta. - Gio. Gabriel Ottavio Bianchi. - Gio. Ghevone. - Franc. Ignatio Aymo. - Carlo Ant. Vegnaben de' marchesi di Ceva. - Gioannino Beccaria. - Giacinto Vigliotto. - Gio. Mellone conte di Cocconato. - Gius. Maria Fauzone dei signori marchesi di Ceva. - Franc. Giambat. Thealdo v. conservatore degli ebrei. - Dai registri del coll. dell'anno 1670. Arch. capitol. cit.

cui in parte erano fregiati, ognuno potrà facilmente conoscere qual fine guidasse il collegio nelle aggregazioni; spezialmente quando trattavasi di personaggi non residenti nella città di Mondovì.

L'instancabile perseveranza dei Monregalesi nelle loro domande, ed i frequenti richiami, che facevano pervenire agli orecchi del Duca pei violati privilegi (1), fruttarono loro l'anno 1682 un rescritto favorevole di Vittorio Amedeo II; il quale derogando alle leggi precedenti, fece loro nuovamente facoltà di riavere l'antico numero dei dottori e di laureare anche i non diocesani, sciolti dalle condizioni loro imposte cogli editti del 1674 e 1676. Crebbe allora il numero dei laureati in tutte le facoltà, e l'anno 1687 se ne contarono trentuno in giurisprudenza. Ed è cosa notabile, come dopo il favorevole rescritto del Duca accorressero a Mondovì i laureandi da tutte le contrade del Piemonte. Ivi tra gli altri fu addottorato in medicina Gio. Antonio Castagnino di Ceres, Durando Botta di Carignano, Gio. Domenico Mandello di Vercelli, Baldassare Duclos d'Aosta, Pietro Stuardo di Poirino, Pietro Fabri di san Martino di Nizza, Francesco Rampino di Oviglio; e in giurisprudenza Giovanni Ratti di Villafranca, Carlo Tresca di Rivarolo, Michele Antonio Donati di Barolo, Giambatista Gastaldi di Noli, Benedetto

(1) V. il memoriale presentato a S. A. il 1.° di luglio del 1682. Arch. cap. cit.

Cortina di Foglizzo, Gio. Luigi Guazzo di Chieri e Gaspare Garrone di Chivasso (1). E poichè sono in sul parlare degli addottoramenti, non riuscirà forse discaro a' miei lettori il vedere un modello delle patenti (2) di cui venivano in quegli anni

(1) V. i registri dei collegi predetti dall'anno 1683 al 1696. Arch. capit. cit.

(2) Dominicus Truchius Dei, et apostolicae Sedis gratia episcopus Montisregalis, et comes ac magnus cancellarius gymnasii einsdem civitatis quod sereniss. alias DD. Emanuel Philibertus Dux Sabaudiae et Pedemontium Princeps, perpetuusq. imperialis vic. erexit, et instituit, amplissimisq. et innumeris privilegiis sanctiss. DD. Pius papa V, idemq. serenissimus Princeps instar aliar. universitatum, et studiorum generalium Italiae illustrarunt, et sublimarunt.

Perill. et adm. R. D. Felici Cerveto huius civitatis sal. in Domino.

Cum aequum sit bonis, et iustis laboribus gloriosum fructum, et condigna praemia elargiri iis potissimum, qui spretis mundi deliciis per arduos virtutis calles ad fastigia iuris pontificii, et caesarei, quibus humanum genus regitur, et fovetur plurimis vigiliis, et studiis devenerint; idcirco cum perillustres DD. Io. Gabriel Blancus, Io. Vincentius Aymus, Ioseph Maria Crapina, et Ioseph Maria Carlevaris I. U. doctores praestantissimi, tuique promotores te hesterna die post feliciter a te consumatos studiorum tuorum labores coram nobis praesentaverint, publicum, et rigorosum in dictis scientiis examen subiturum. Et nos episcopus, et magnus cancellarius praedictus, perillustres DD. Io. Michael Blancus eiusdem universitatis prorector, et Iacobus Ant. Vachinus theologus cathedralis eiusdem sacri venerandiq. collegii prior praesentationem tuam uti de persona idonea factam admiserimus, loca et puncta, tempus examinis pro more assignaverimus. Exinde coram nobis, ac prorectore, et priore praedictis: necnon perillustr. DD. Ioanne Grasso decann, Carolo Govono, Barth. Viliotto, Hiacyntho Em. Beccaria canonico cathedralis, Io. Franc. Fauzono, Vincentio Pensa cantore cathedralis, Annibalè Fauzono, Io. Antonio Mazocho, Iosepho Maria Belletruto, Fabio Maria Fabiano, Hieronymo Frangia praeposito cathedralis, Laurentio Gandulfo, Barth. Corderio archidiacono cathedralis, Andrea Mondino canonico poenitentiario cathedralis, Laurentio

munìti i laureati. Servirà, se non altro, a provare, che quando manca la sostanza delle cose, non mancano mai le formole apparenti.

Viano, Sebastiano Mino, Ignatio Adriano Corderio, Michaele Ludovico Trombetta canonico cathedralis, Iacobo Mauritio Antonio Marencho, Iosepho Maria Blanco, Henrietto Beccaria, Petro Franc. Manasserio, Iosepho Ambrosio Trombetta, Ioannino Beccaria, Iosepho Maria Fanzono, Franc. Io. Bapt. Thealdo regio reff., Iosepho Badino, Iosepho Ant. Ferrerio, Franc. Ignatio Vitale, Ludovico Em. Fanzono, Philippo Honorato Vegnaben, Franc. Bernardino Curto, Michaele Octavio Grasso, Carolo Fabiano, Hiacynto Felice Mancardo, Thoma Fran. Rebandengo, et Io. Aloysio Belletruto I. U. DD. praestantissimis collegiatis, maiorem, et saniorem dicti collegii partem facientibus, et totum dictum collegium repraesentantibus, et ad eiusmodi examina deputatis cum tuis iam dictis DD. promotoribus praesentaveris, publicum et rigorosum examen in dictis scientiis subiveris, quaestiones, et argumenta doctissime, acutissimeq. reassumpseris, solvendaq. solveris, et omnia alia examen ipsum concernentia dignissime, et laudabiliter adimpleveris, eumq. te praestiteris qui a DD. praedictis DD. collegiatis ab universo collegio nemine eorum penitus discrepante, nec titubante quidem approbatissimus, ac dignissimus ad doctoratus gradum iuris pontificii, et caesarei merito consequendum iudicatus fueris ut per schedulas approbatorias nobis in secreto scrutinio datas evidenter cognovimus. Proinde nos episcopus, et magnus cancellarius praedictus exoptatum laborum tuorum condignum fructum, et debita praemia tibi elargiri volentes, praemissa qua in hac parte fungimur auctoritate te praedictum perillust., et adm. R. D. Felicem Cervetum in dictis iuris pontificii, et caesarei facultatibus, et scientiis optime meritum, et sufficientissimum declarandum duximus, et harum serie pronunciamus, et declaramus, ac I. U. doctorem creamus emissa prius per te coram nobis publica fidei tuae orthodoxae professione iuxta formam a s. sede apostolica traditam ianuis apertis, et votis secretis praecedentem auctoritatem tibi de cetero in dictis I. U. scientiis, et facultatibus ubicumque, et quandocumq. volueris publice legendi, profitendi, glosandi, interpretandi, iudicandi, cathedram magistralem ascendendi, aliosq. quoscumque doctoreos actus exercendi, necnon in eodem sacro, venerandoq. collegio sub eisdem DD. promotoribus tuis doctoratus insignia, et gradum assumendi, dantes, et concedentes

Del resto ognuno si può immaginare con qual occhio mirassero i buoni tante indegne fronti coronate dell'alloro dottorale. Ma qual rimedio apprestarvi? Una guerra micidiale chiamava a sè tutte le cure del magnanimo Sovrano, e l'attenzione dell'universale; talchè alle altre cagioni dello scadimento degli studi subalpini aggiungevasi non ultima l'impunita licenza dei collegi monregalesi. Ma poichè si posarono le armi nel 1696, la città e l'università di Torino rappresentando i gravi danni, che ridondavano agli studi da quello sciu-

facultatem. Et cum praedictus perillustris D. Io. Gabriel Blancus tuus promutor expleta pro te (uti moris est) ornatissima oratione te petentem doctoreis insignibus celsioris dignitatis adeptae decoraverit, libros clausos mox, et apertos tradendo, birretum, et diadema doctorale laureae coronae vice capiti tuo imponendo, aureo, gemmatoque anulo subharrando, cathedram magistralem assignando cum osculo pacis, et benedictionis paternae; ideo has nostras literas vim publici instrumenti in se continentes, exinde per notarium, et secretarium infrascriptum fieri, et subscribi, sigilliq. episcopalis impressione muniri duximus conceden.

Dat. Monteregali ex aedibus episcopalibus anno Domini millesimo sexcentess. nonages. quinto indictione tertia die vero mercurii decima octava mensis maij, praesentibus ibid. et semper assisten. nob. Barth., et Franc. Andrea de Sorallis huius civit. pro testibus adhibitis.

Dominicus episcopus Montisregalis, et magnus canc.

Iacobus Antonius Vachinus prior.

Ioannes De Grassis decanus.

Et quia ego Iacobus Butis civis Montisregalis publicus apostolica, et regia auctoritate not. curiaeq. episcopalis eiusd. civit., necnon d. sacri, venerandiq. collegii secr. docturatui sup. perillustris et adm. R. Felicis Cerveti huj. civitatis, et aliis dum sic ut s. ageretur, interfui, ideo hoc praesens publ. docturatus instrumentum recepi, et publicavi, meque hic tab. signavi in fidem praemissorum rogatus.

pío di onori accademici, domandò con molte istanze, che un tale abuso venisse finalmente infrenato, e addì 15 di aprile del 1697 ottenne un decreto del senato, con cui si richiamavano in vigore le condizioni imposte ai collegi di Mondovì dai sovrani provvedimenti del 1674 e 1676, e minacciavasi l'esclusione da qualsivoglia publico uffizio a coloro, che nel conseguire la laurea non si fossero a quelle leggi pienamente conformati. Quest'ordine senatorio fu per la seconda volta publicato sul cominciamento dell'anno nuovo; ma senza effetto. Imperciocchè quei di Mondovì, a baldanza di alcuni potenti, gridando nuovamente alla violazione dei loro privilegi, e aggiungendo secondo l'usato le preghiere alle lamentazioni, impetrarono da Vittorio Amedeo, che fossero annullati i predetti ordini senatorii, e, quel che è più, s'intimasse al senato di non più intromettersi in tale faccenda (1).

È chiaro, che in questa controversia il favore conceduto ai collegi di Mondovì, oltrecchè era pernizioso agli studi, non avea fondamento sulla giustizia. Imperciocchè, come è narrato di sopra, secondo l'ordine già più volte citato del 1676, la facoltà provvisionale di laureare conceduta ai Mondoviti, dovea cessare dopo tre mesi, quando per colpa della città di Mondovì i quattro delegati

(1) Lettere patenti di Vittorio Amedeo II del 12 febbraio 1698. Arch. capitol. cit. - Docum. n. XLII.

della Duchessa non avessero potuto venire all'ultima definizione della cosa. Ora dal sin qui detto appare manifestamente, che nessun'altra causa avea già da ventotto anni impedito la soluzione della quistione, fuorchè i raggiri dei Monregalesi. E perchè altri non creda, che io proceda in questa esposizione per via di congetture, piacemi recare in mezzo un argomento irrefragabile delle arti, a cui ricorrevano quei cittadini per impedire l'esecuzione degli ordini sovrani.

La città e l'università degli studi di Torino avevano ottenuto il 20 di giugno del 1699 un decreto, con cui si ordinava ai collegi di Mondovì di comparire avanti alla quarta sezione del consiglio di stato, acciocchè udite le ragioni delle due parti avversarie, fosse finalmente definita secondo giustizia questa lunga quistione. A tale annunzio i collegi ricorsero ai soliti loro protettori, tra i quali era il marchese Giuseppe Aleramo Fauzone-Vegnaben di Clavesana. Ed ecco quanto egli rispose di Torino ai priori dei collegi il nove di luglio dell'anno predetto: « sebbene dall'università e colleggio di questa città (Torino) siasi nuovamente ottenuta dal consiglio di stato la provisione, qual è stata giorni sono intimata a cotesto collegio in persona delli signori priori del medemo, come si sono compiaciuti di significarmi con la favoritissima loro, non devono perciò dubbitare, che tal provisione sia per esserle d'alcun pregiudizio, perchè HAVENDO RAPPRESENTATO A CHI HO STIMATO NECESSARIO la

sostanza di questo affare, son stato assicurato, che non si passerà più oltre; e l'ultima provissione ottenuta a favore di cotesto colleggio in tempo, che si ritrovava quà il signor Alessandro Marcello Ferrero espressamente inviato per tal fatto, continuerà ad haver il suo effetto, et senza maggior espressione per non ecceder l'ordine che tengo, le dirò solamente di non far più alcune parti circa al comparire avanti al conseglio di stato in seguito alla suddetta intimatione, perchè NON SI OTTERRÀ PIU' ALCUNA PROVISSIONE PREGIUDICIALE A COTESTO COLLEGIO; et quì mentre le supplico a restar persuasi d'ogni mia attentione in tutto ciò che potrà riguardare il vantaggio del medemo collegio . . . . . mi sottoscrivo con ogni rispetto (1). »

Nè furono quelle del Fauzone vane parole. Imperciocchè il consiglio di stato addì 11 di agosto fece intendere alle parti avversarie, che dovessero consegnare nelle mani del presidente Castelli i loro documenti (2); e il 15 di settembre il Principe ordinò loro di dare nello spazio di otto giorni al gran cancelliere la nota de' *ministri diffidenti*, conservando intanto ai collegi di Mondovì il diritto di conferire la laurea senza restrizione di sorta (3). E con questo provvedimento, secondo che era stato predetto dal Fauzone, fu sopita la

(1) Arch. capitol. cit. - Registri de' collegi an. 1699.

(2) Nei registri colleg. cit. si conserva copia dell'ordinanza, segnata *Gattinara referendarius de voto*.

(3) V. registri cit. dell'anno 1699.

celebre controversia. D'allora in poi i Monregalesi potcrono usare a loro posta degli antichi privilegi. E perchè non mancasse al Fauzone un segno della gratitudine de' suoi compaesani, addì 4 di febbraio del 1700 egli fu aggregato al collegio de' leggisti con quell'universale consentimento, che ciascuno si può immaginare.

Era a que' tempi vescovo di Mondovì Giambatista Isnardi de Castello, uomo assai splendido e generoso. Questi ampliò il palazzo vescovile, e instaurò con gran magnificenza l'anno 1711 la sala destinata per gli esami, fregiandone le pareti di molti ritratti d'illustri Monregalesi (1). Il tredici di agosto dell'anno stesso questa sala fu poi solennemente inaugurata da un'accademia di lettere. Vi si lessero parecchi carmi latini (2) in cui alle lodi dei personaggi ivi dipinti s'intrecciarono i più caldi augurii per la futura prosperità dei collegi monregalesi. Ma i cieli aveano disposto altrimenti. Vittorio Amedeo II risoluto di sollevare lo studio torinese alla condizione delle più fiorenti università di Europa, avea già fermato nell'animo suo di togliere quando che fosse tutti gli ostacoli,

(1) Questa sala fu poi l'anno 1793 ornata di altre dipinture dal vescovo Giuseppe Maria Corte, e ridotta nella forma, che conserva ancora presentemente.

(2) Gli autori di questi componimenti, che si stamparono in Mondovì, furono il P. Derossi professore di rettorica, il P. Richelmi professore di filosofia, il P. Speotta prefetto, della Compagnia di Gesù, e il sacerdote monregalese Luigi Donato Badino, professore sostituito.

che si potevano attraversare al suo disegno. Tra questi erano da annoverarsi gli abusi già più volte corretti, ma pur sempre rinascenti dei collegi di Mondovì. Per la qual cosa quando l'anno 1719 egli ebbe date le opportune provvidenze per instaurare poi nell'anno seguente la scaduta università torinese, con lettere patenti dei 24 di marzo tolse a tutti i collegi dello stato la facoltà di conferire la laurea.

Senza che io moltiplichi in parole, i miei lettori possono congetturare da sè i richiami dei Mondoviti, i quali avvezzi già da lungo tempo a veder cassati gli ordini sovrani che tornavano a detrimento dei loro privati interessi, speravano, che anche questa volta i loro sforzi sarebbono coronati dalla vittoria. Laonde spediti a Torino i loro deputati (1), rappresentavano a S. M., che l'ordinata sospensione oltre all'essere diminuimento del lustro della patria loro, riusciva ancora di danno allo stato, perchè mancando in Mondovì l'affluenza degli stranieri, e spezialmente de' Genovesi, disseccavasi una sorgente, che recava ogni anno in Piemonte molti migliaia di scudi. Aggiungevano, che spenti i collegi monregalesi sarebbe mancato un mezzo assai potente a dirozzare gli animi de' paesi circonvicini, che fino a quel dì aveano prodotto allo stato buon numero di pru-

(1) Questi furono Matteo Bertolino arciprete della collegiata di Cuneo, Tommaso Perlasco dei signori di Montaldo, e il medico Giuseppe Maria Cigna.

denti magistrati, e molti uomini venuti in fama per la singolare loro dottrina. Conchiudevano finalmente pregando il Re a voler sentire compassione di una città povera e ridotta all'estrema desolazione.

Queste dolenti parole venivano indirizzate a S. M. colla solita accompagnatura di quelle arti, che altre volte aveano piegato l'animo del Sovrano a favore de' collegi. E per quel che ho potuto ricavare da una lettera scritta all'arciprete Tealdi (1) da Tommaso Perlasco, uno dei deputati fermatosi in Torino per sollecitare la grazia del Principe, il conte di Robilant molto si adoperò in questa bisogna per dar favore alla domanda dei Monregalesi (2). Nè si possono trattenere le risa al leggere la schietta e candida relazione, che il predetto Perlasco fa a' suoi colleghi, dei ragionamenti tenuti su questo proposito col Mellarede, che era allora ministro per gli affari dell'interno (3).

Tutti questi uffizi erano interposti dai Mondoviti nel mese di gennaio del 1720; alloraquando già era stata solennemente riaperta l'università tori-

(1) L'originale di questa lettera dei 22 gennaio 1720 è nel cit. arch. capitol.

(2) « ..... Hieri dopo la partenza delli suddetti signori (gli altri deputati) fui a consignar la sua a monsieur di Robilant, et in seguito a S. E. signor conte suo padre, qual disse formalia verba, che desiderava occasione di ramostrar al collegio la sua riconosenza PER LI DISTINTI FAVORI E GRAZIE FATTE A SUO FIGLIO. » - Lettera cit.

(3) Lett. dell'arcb. capitol. cit.

nese, la quale fornita di eccellenti professori nazionali e stranieri dava speranza di fruttare quei vantaggi, che racconteremo a suo tempo. E sebbene il Mellarede avesse consigliato il Perlasco a tornarsene in patria, e persuadere i suoi colleghi, che posposto l'utile loro privato al bene dell'universale, concorressero volonterosamente nel generoso disegno del Re; nondimeno l'anno 1721 questi nutrivano ancora il desiderio di riavere i loro privilegi. Di fatto dovendosi recare in Torino il vescovo Isnardi, i collegi gli furono intorno, e lo scongiurarono a volersi adoperare presso S. M. in loro favore; e il medico Carlo Antonio Berra inviava il 16 di agosto dell'anno anzidetto al venerando prelato in Torino una compendiosa esposizione delle ragioni, a cui appoggiavasi la domanda dei collegi del Monteregale. Quello che si facesse in Torino l'Isnardi io non so. So bene, che il Re Vittorio Amedeo II non era uomo da lasciarsi svolgere così facilmente da' suoi disegni; e che, se altre volte aveva acconsentito alle istanze dei Monregalesi, avea ciò fatto in tempi, in cui non era più in Torino, che una larva di studio generale. Ora poi che questo era ristabilito nell'antico suo splendore, il Re stette saldo nel suo proposito, e tolse ai soppressi collegi la speranza di essere richiamati in vita. Imperciocchè ben conosceva l'accorto Monarca, che quanto era stata utile agli studi l'università di Mondovì per lo spazio di sei anni, in cui vi durò il publico insegnamento per

opera dei più valorosi lettori, che allora si sapessero in Italia; altrettanto perniziosi alla civiltà subalpina erano stati i tre collegi, che pel corso di centocinquantatre anni profusero gli onori della laurea senza troppo badare al valore dei candidati (1). Ma a questi danni, e ad altri anche più gravi ben seppe riparare la vasta mente del Re Vittorio Amedeo II, come, a Dio piacendo, spero di dimostrare nel terzo ed ultimo volume della presente storia.

(1) Dai registri dei tre collegi appare, che il numero di coloro, che furono laureati in Mondovì somma a duemila ducento e più.

DOCUMENTI

DOCUMENTI

I.

1560. 1.° gennaio.

Lettere Patenti del Duca Emmanuele Filiberto, con cui deputa Ludovico Nasi Custode della Libreria.

Regi Archivi di Camera.

Emanuele Filiberto etc. A ponto si suol dar la cura de le cose, a coloro, che di esse più si dilettano; come de l'arme al valente soldato, de le campagne al buon agricoltore et de gl'edificii al sottile architetto. Per questo conoscendo quanto voi Lodovico Nasi (da Torino) siate studioso de le bone lettere, e vi dilettiate di leggere et di scrivere . . . . . diversi bellissimi caratteri le opere de' più varii autori. Et riguardando . . . . . belle parti dell'animo vostro per le . . . . . ci siete caro et accetto. Vi deputiamo custode et guardiano di nostra libraria volendo che insieme godiate de gl'honori et privillegi de li gentil homini et familiari di casa nostra et de li *stipendii* (salarii) che vi sono a parte stabiliti a nostro beneplacito, con che farete il debito giuramento.

Per tale adunque intendiamo che siate reconosciuto et istimato da tutti nostri ministri officiali et vassalli. Et che queste lettere vi sianno intieramente osservate per quanto si stima cara la gratia nostra.

Dat. in Nizza al primo di gennaro del 1560.

A Ludovico Nasi.

II.

1571. . . aprile.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto, con cui nomina i Riformatori dell'Università di Torino.

Regi Archivi di Corte.

Emanuel Filiberto per grazia di Dio Duca di Savoia e Principe di Piemonte ecc. Havendo restituita e ristorata la dilettissima Università de' Scolari e Studio nella Città nostra di Torino, al cui governo conviene che vi sieno huomini di prudenza, autorità, esperienza e buon consiglio per conservare la numerosa gioventù in tranquillità e concordia, e metter ordine e modo alle letture, lettori et al resto concernente la detta Università, conoscendo la virtù, isperienza e desterità nei maneggi pubblici e privati delli ben amati e fedeli Consiglieri nostri, gl' Ill.mi e Rev.mo Signore Hieronimo della Rovere Arcivescovo di Torino, Cancelliere di detta Università e delli Signori Gio. Tomaso Langosco Conte di Stropiana Gran Cancelliere delli nostri Stati, Cassiano Dal Pozzo Primo Presidente

del Senato nostro di qua da monti, Ottaviano Osasco Secondo Presidente di detto Senato, Filiberto Pingon Baron di Cussi Referendaro nostro di Savoia, et li magnifici Marc'Antonio Capra Protomedico nostro, Aloigi di Molines Signor di Rochefort, M. Gio. Franc.o Nucetto, e Gio. Antonio Bellacomba Dottori di Leggi, e de Consiglieri della detta Città di Torino, Di nostra certa scienza e proprio moto, li avemo eletti, creati et deputati e per tenor delle presenti li eleggiamo, creamo e deputiamo Reformatori delli detti Studio et Università con tutte le preheminenze, prerogative, dignità, grado, stato et autorità che a tal grado et officio pertengono, dandoli tutta quella autorità che è necessaria, e che si contiene nell'instrutione, qual gli abbiamo data a parte Volendo che tutto ciò che per loro e la maggior parte d'essi sarà proibito, ordinato, confirmato e reformato nel concernente detti Studio et Università conforme alla predetta Instruzione habbia la medesima forza et valore, e sortisca il medesimo effetto come se per noi stessi fosse ordinato, prohibito e riformato comandando a tutti li Magistrati, Senati, Camera dei Conti G.le delle Finanze nostre, Tesoriere et Ufficiali, alli Rettore, Lettori, Scolari, Tesoriere del Studio, et ad ogn'altra persona del corpo e dependenza di detta Università che abbino da ubbidirli et inviolabilmente osservare i loro ordini, come li nostri proprii sotto la pena di 200 scudi per ogniuno da applicarsi al Fisco nostro ogni volta che li contraverranno, et altra all'arbitrio nostro riservata, poichè tale è la mente nostra.

Dat. in Torino li . . . 1571.

Emanuel Filibert

V.° Stroppiana — Fabri.

III.

1564. 28. marzo.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto riguardanti gli Speziali, Cerretani, Chirurghi e Barbieri.

Archivio Civico di Torino.

Emmanuel Filiberto per gratia de Iddio Duca di Savoia etc. Alli dilletti Phisici dil collegio di questa nostra Città di Turino salute. Volendo noi proveder d'ordini per i quali s'habino d'vietar li abusi che puotrebbeno reuscir in danno dei corpi humani per l'arte et exercitio delli Aromatarij et Speciarij acciò non si possi nè si debba commetter fraude nè inganno nè manco vendersi le robbe et drogharie di tal arte di Speciarij a prezo eccessivo di ciò informati et ben instrutti vi commettemo che habiate d'hor inanti a proveder alla salute et indemnità de egrotanti secondo il tenore mente et forma delli capituli ivi alligati quali volemo che siano osservati et fatti osservare per qual si voglia persona. Et acciò che ogniuno sapia tal essere la mente nostra volemo che in la visita delle appotheghe et droghe de detti Speciarij li debia assister uno delli fiscali nostri et acompagnato se a lui parira dal diletto nostro capitaneo di giustitia o suoi prevosti et soldati per far prestar man forte et armata contra chi non volesse obedire alli ordini dil detto Collegio in questa parte et forsi non patire che tal visita si facessi compiutamente per coloro che saranno in ciò elletti li quali volemo che inanti procedino a tal exercitio habiano da prestar il giuramento inanti il Senato

nostro et prometter sotto pena di incorrer il falso et altra a noi arbitraria et di rimover da loro ogni odio amore preghi et precio con ogni altro affetto et interesse et di far detta visita sinceramente et quelle robbe quale si troverano vecbie o adulterate c per altra ragione et causa legittima non saranno al proposito per usarle che lo debiano dechiarare et notifficare al detto nostro fiscale aciò che alla suoa instanza se li habbi a esso talle dar il debito castigo per giustizia et di più habiano da giettar esse robbe talle et farle abrugiare et corrumper di sorte che non si possiano più metter in uso alcuno et aciò si sapia quelle robbe havranno per l'avenire detti Speciarij in la lor botega. Volemo che fatta sia tal visitatione qual di sopra che habbiano da tener una tavoletta attacata alle porte et nell' ingresso di detta botega nella qualo siano notate et scritte particularmente tutte le robbe quale havrano in detta loro botega con il prezzo loro il qual dechiarerano al giusto per fornitura de lor mestiero il che non facendolo o ver mettendoli robbe quale accadera non trovarsi di haverle consignate o che saranno false o corrotte o altrimente da non usarle. Dechiariamo che saranno puniti si come comettessino un crime et delitto di falso et di più incorrerano altra pena a noi o vero al Senato nostro arbitraria et se ne la tassa delle robbe et droghe con altre medicine parera esser alle volte a nostri fiscali de intervenirli et maxime dove intervene l'interesse de persone minori d'ettade o rurali o altrimenti ignoranti o miserabili et impotenti verisimilmente a far contesa contra detti Speciarij li habiano et possiano intervenire aciò si habbi da schivar ogni indebita esactione et insieme agiongerli un medico forastiero et non habitante in detta Città aciò che la tassa sia fatta senza suspicione alcuna quale non intendiamo si faci in alcun modo salvo che li siano tutte le ricette del medico o medici per quali si havrano ordinate all'in-

stanza et per profetto d'esso tale al quale come di sopra si havra da chiamar il pagamento.

Comandando et inhibendo ad ogniuno non habbi ni debba in alcun modo far profession di medico o di cirogico che prima non sii exercitato et dottorato di alcun collegio et approvato sotto pena di falsita ed altra arbitraria al detto nostro Senato.

Et parimenti che nisuno ardisca ne presuma exercitar l'arte di Speciaro che prima non sii approvato per li detti medici collegiati o per li deputati da detto collegio et alla forma et mente delli decreti nostri vechii.

In oltra che nessuno speciaro o alcun d'essi o di loro servitori debba ne possi fare alcuna delle compositioni medicinale che prima non siano visitati et recognosciuti tutti li simplici drogharie et altre cose medicinali quale hano da intrare in la massa et composizione per li medici di detto collegio o da loro deputati in presenza de quali si verrano a incorporare detti simplici et insiema conterirsi. Et detti medici li attenderano quando sarano richiesti.

Et che niuno cerretano o simil altra persona possa saltar in bancho per vendere medicine veneni unguenti e simil cose senza il ben placito nostro o dil prefatto nostro Senato et che prima ancor non sian approvati dal detto collegio de medici o deputati d'esso.

Et che li cirogici e barbieri siano tenuti inanti la secunda visitatione denunciar alli fiscali nostri i feriti e piagati.

Mandando adunque al prefatto Senato nostro e comandando al Vicario et Giudice di detta Città, Capitaneo di giustitia et altri tutti officiali nostri mediati et immediati quali saranno respettivamente requiesti che facciano osservare le istesse nostre con li capituli de quali in la supplica et ad ogni requesta di detto Collegio o per suoi deputati a questo li prestino favore et agiuto et ancor

la mane armata sel sera bisogno con cio sia la total mente nostra che cosi sia osservata come manifestiamo per le presenti nostre. Date in Turino li vinti otto di marzo mille cinque cento sessanta quattro.

Cauda.

Gastaudi.

IV.

1572. 14. novembre.

Intimazione degli Statuti ai Dottori Collegiati non residenti.

Statuta Iurisconsultorum.

Serenissimo Duca, fra li statuti del Reuerendo, et Magnifico Colleggio delli Signori Dottori di questa Città vi sono li qua alligati estratti dal libro d'essi Statuti per il Secretario d'esso Collegio per quali, come in essi si vede, è prouisto, che li Collegiati assentati dalla Città per vn'anno, et tramudando il domicilio con la fameglia fuori della Città, ancora che per interuallo redirent, siano priuati dal Collegio; quanto alli, che non sono Cittadini, in osseruanza de quali detto Reuerendo Collegio sin dell'anno passato il secondo di decemb. ordinò, et dechiarò che li Signori Dottori Collegiati assenti d'vn anno indietro fossero priuati da esso Collegio, come d'esso ordine, et dechiaratione se ne fa fede qua alligata; et perchè vna parte di essi Dottori assenti si pretendono escusar per l'ignoranza di essi Statuti, et ordine, et per altre cause non admesse dalli predetti Statuti, esso Reuerendo

Collegio ancora che l'asserte escusationi non fossero admissibili, nientedimeno mitius volens; ha ordinato fosse fatto intimatione a detti assenti, che non venendo fra duoi mesi a far luoro residenza in la Città, doue è il Collegio predetto, e stando assenti per vn'anno conforme alli predetti Statuti et ordine, siano priuati d'esso Collegio, come di esso ordine fatto il secondo, et confirmato il nono del presente si può veder qua annesso. Onde che ricorrendo humilmente supplica il prefato Reuerendo et Magnifico Collegio li siano concesse lettere, per le qual sia fatta intimatione alli predetti tutti Signori Dottori, sì al presente assenti; come non residenti in questa Città delli sudetti Statuti, et ordini, con dechiarar, che l'intimatione, qual si farà per affixionem copiae de detti Statuti, et ordini con la presente alla porta del Palazzo dell'Eccellentissimo Senato, et al pillastro del Palazzo commune della Città, tanto debba valer, quanto se a cad'vno d'essi fosse personalmente fatta, a fin che non possino sotto pretesto di ignoranza, ne per altra causa non admessa dalli Statuti predetti escusarsi già che per il giuramento prestato de obseruando Statuta tam edita, quam edenda non dourebbono assentar detto Collegio, meno possono ornarsi del nome, honore, et commodità d'esso Collegio, se da quello stanno assenti, come spera ottener da vostra Altezza, che il Signor conserua.

Marius Cauallotus Prior.

V.

1569. 4. ottobre.

Lettere Patenti di Margarita di Francia, Duchessa di Savoia, Luogotenente Generale, con cui proibisce ai Sudditi della Monarchia di Savoia di studiare fuori Stato.

Archivio Civico di Torino.

Margarita di Francia Duchessa di Savoia et di Berry Luogotenente generale etc. A tutti quelli che le presenti vedranno salute.

Veduta l'alligata supplica et sopra il contenuto di essa fatta matura consideratione volendo che la inhibitione concessa alla bendiletta et fedel Città nostra supplicante sotto li venti tre d'agosto dell'anno mille cinque cento sessanta sette sia intieramente osservata et che chiunque si troverà haver contravenuto per adietro o vero contraverrà all'avenire sia senza remissione alcuna castigato. Per queste di nostra certa scienza di novo prohibemo et vietamo ad ogni persona di qualsivoglia stato grado o conditione si sia suddita al Serenissimo Duca nostro Signor et marito honoratissimo tanto di qua come di la da monti che non ardisca ne presumi andar fuori delli Stati del predetto nostro Signor per dar opera a i studij de leggi canoniche et civili filosofia medicina et altre arti sotto pena di nostra indignatione confiscatione de tutti gli beni et altre corporali al nostro arbitrio riservate anzi ogni uno che vogli studiare nelle sopradette facoltà eccettuati quelli c'hanno luoco in alcuni colleggi et il viver loro gratis debba fermarsi nella Città di Torino

per quanto teme incorrer le sudette pene. Et perchè è venuto a nostra noticia che alcuni poco temendo le pene sono andati a studiar fuori di detti Stati il che cede in pregiudicio della detta Città et puoca reputazione della Università in essa residente. Per le presenti medesime ordiniamo et comandiamo che non ostante qualunque licenza concessa et altra iscusazione che si puotrebbe allegare ogni persona che si trovi a studij forastieri fra il termine di cinquanta giorni doppo la pubblicatione debbano ritornare in essi stati et non studiar altrove che in Torino sotto le medesime pene che di sopra nelle quali incorrerà ogni contravventore ipso jure et facto senza altra dichiaratione. Dichiarando che nelli presenti casi gli padri seranno tenuti et obligati per li figliuoli. et accioche le presenti venghino a noticia di tutti.

Mandiamo et comandiamo che si debbano pubblicare per voce di grida ed affissione di copia nella detta Città et altre terre dove fa residenza il Senato di Savoja Giudici Maggiori Prefetti et altri Tribunali nostri di seconda cognitione et che tanto vaglia come se ad ogn'uno ne fosse presentata copia volendo che alla copia autentica si presti l'istessa fede che all'originale imperochè tale è nostra mente.

Dat. in Rivoli li quattro di ottobre mille cinque cento sessanta nove.

Marguerite de France.

V.° Stroppiana. Liato.

VI.

1572. 23 luglio.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto, con cui annulla le licenze concedute ad alcuni di studiare fuori Stato.

Archivio Civico di Torino.

Emanuel Filiberto per gratia di Dio Duca di Savoja Principe di Piemonte etc. Essendoci sempre stato a cuore la conservatione delli populi che ha piacciuto al Sommo Iddio di commettere et darci alla cura et governo nostro Il che habbiamo conosciuto non potersi agevolmente fare salvo che levandoli dall'ottio proporgli inanti le Arti liberali et ogni sorte di virtù et mantenergli un Accademia ornata di huomini dotti et esperimentati di maniera che li giovani non habbiano a desiderare in questa nostra Università cosa la quale si ritrovi nelle altre come habbiamo continuamente provisto dal giorno ch'habbiamo ristorato le scole et studio nel Stato nostro con grande solecitudine nostra et de nostri Riformatori a ciò per noi deputati non perdonando a cosa alcuna per havere de più segnalati huomini che sia stato possibile da ogni parte et perchè pocco sarebbe che dal canto nostro se gli ponesse ogni cura solecitudine diligenza et spesa per tenere la dilettissima nostra Università di Turino compita de valentissimi lettori; Et d'altra parte i sudditi nostri non contrapesando il loro bene et utile se ne andassero a ricercare altri studij con spese molto maggiori et grandi resighi et pericoli. Il che considerato et veduta

l'instanza fattaci per parte della fedelissima nostra Città di Torino volendo dar rimedio a questi disordini con l'aviso del nostro Consiglio di Stato Ci è parso di revocare et annullare tutte le licenze per noi concesse a qualsivoglia persona d'andar a studiar fuori de nostri Stati sotto qualsivoglia colore et causa. Ingiongendo et commandando ad ognuno quale si trovarà fuori del nostro dominio per tal effetto che debba esser ritornato a continuare et finir i studij suoi in questa Città infra li diciotto del prossimo mese d' ottobre riportando attestatione delli Riformatori del studio del loro ritorno; Et tutto ciò alla pena di cinquecento scudi quali s'applicarano irremissibilmente al fisco nostro et d'altra a noi arbitraria. Et oltre di questo di nuovo e per tenor delle presenti prohibiamo et vietiamo in forza di Decreto perpetuo a tutti e ad ognuno delli nostri sudditi sotto la medema pena cioè alli padri et parenti di mandare et alli figliuoli et altri qual si voglia esenti di patria podestà d'andare a studiare meno addottorarsi in altra Università et studij fuori delli nostri Stati in Teologia leggi civili et canoniche Filosophia medicina et qual si sia altra professione liberale. Aggiongendo alla pena soprascritta la dichiaratione che li contraventori saranno come per le presenti li dichiariamo inhabili et incapaci ad ottenere esercitare et godere officio et beneficio alcuno nel dominio nostro. Facendo insino addesso espressa prohibittione al conseglio nostro di Stato al Senato et Giudici delle ultime appellationi del contado d'Asti et Marchesato di Ceva, alla Camera de Conti, alli Prefetti, al Protomedico nostro, al Coleggio de Theologhi, de dottori legisti, medici et ad ogni altro ufficiale mediato et immediato di accettarli ne ammetterli ad esercitare li ufficij loro si in leggi come in medicina, sotto pena di nullità, et de scudi cinquanta per ognuno d'essi dottori et medici ogni volta che si trovarà che habbiano

esercitato il loro essercitio contra la presente prohibitione. Inhibendo di più alli detti Colleggij di riceverli nel numero et ordine loro sotto la pena della privatione delli privileggij a loro concessi, Et di più dichiariamo che li padri saranno tenuti per li figliuoli, et si farà contra d'essi l'essecutione delle pene pecuniarie nelle quali essi figliuoli saranno incorsi, volendo di più che la pubblicatione delle presenti qual si farà per voce di grida et affissioni delle copie in stampa nelle Città et luoghi de mercati del Dominio nostro tanto vaglia come se fossero fatte particolari intimazioni ad ognuno et si creda a dette copie stampate come al proprio originale: Mandando et comandando per ciò a tutti li predetti Magistrati et ufficiali nostri, che le presenti facciano pubblicare osservino et facciano inviolabilmente osservare per quanto stimano cara la gratia nostra Che tal è nostra mente.

Dat. in Turino alli vinti tre di luglio mille cinque cento settanta due.

E. Philibert.

V.° Stroppiana Caluxio.

VII.

1574. 24. agosto.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto, con cui commette ai Riformatori di provvedere a tutte le occorrenze dello studio.

Regi Archivi di Corte.

Alli Magnifici Consiglieri et Reformatori del nostro studio di Turino M.r Antonio Bellacomba, Gio. Antonio

Bochio et Ludovico Rocaforti presenti et altri futuri salute. Volendo noi che le cose del detto studio non piglino difficoltà et ritardamento per lá moltitudine delle persone o negotii, vi commettiamo per le presenti di nostra certa scienza, che habbiate a provvedere non solo alle occorrenze di detta Università nostra di qual maniera et sorte siano tanto nella ellettione deputatione et depositione dei Rettori, Lettori et Ufficiali assignamenti di augmenti et diminutioni di stippendii, quanto che nel dirissar i rottuli, ministrar giustizia più sommaria che sarà possibile alli Rettori, Lettori, Scolari et Ufficiali di esso studio, et tener mano che si trovino et alleggano Dottori conformi ai nostri ordini, assistere alle ellettioni et creationi loro acciocchè non vi corra disordine, et generalmente a far trattare decidere et risolvere tutti li negotii occorrenti alla predetta Università, e persone predette con suoi emergenti, annessi connessi et dependenti, et far tutto ciò, che noi stessi faressimo et potessimo far per benefficio, regolamento, manutentione, et augmento di essa, dandovi in ciò ogni autorità et potere necessario, inhibendo a tutti Magistrati nostri maggiori et minori, et particolarmente alli nostri Consiglieri di Stato, Senati Giudici di app.ni, Camera dei Conti Capitano di giustizia et altri d'intromettersi sotto qualsivoglia colore nelle cose concernenti detta Università sotto le pene a quelli del Senato et Camera de' Conti . . . . applicabili a noi, derogando a tutte le cose che facessero in contrario; et spetialmente alli Statuti ordinamenti decreti vecchi et novi, che tale è nostra mente.

Dat. in Torino alli xxiiij di agosto MDLXXIIIJ.

VIII.

1574. 19. giugno.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto, di confermazione degli Statuti e Privilegi riguardanti il grado, la giurisdizione e la dignità del Rettore, Vicario e Magistrato dell'Università degli Studi di Torino.

Regi Archivi di Corte.

Emanuele Filiberto etc. Poichè l'intention et studio nostro è statto sempre di magnifficare et accrescere le virtù et l'Accademia nostra et Università di Turino si in far ricerca et provvedere da tutte le parti che è stato possibile li più eccellenti et segnalati lettori in ogni profession di lettere, con darli stippendi honoratissimi et favorire li scolari et studiosi a tutto puoter nostro, e perchè li refformatori del Studio ci hanno fatto intendere, che era molto utile per accrescimento di detta nostra Università di concederli qualche novi privillegi, honoranze et giurisditioni, acciocchè con maggior cuore et prontezza d'animo li belli ingegni et animi nobili habbino a promuoversi al grado et dignità di Rettore et Capo di essa Università secondo l'antiquo costume d'essa et delle altre floride e ben governate Università d'Ittalia, per questo avendoci fatti presentare alquanti Statuti et Privillegi sopraciò fatti, concernenti l'uffitio grado giurisditione et dignità del Rettore del Studio, Vicario, Conseglieri e Magistrato suo, Doppo d'avergli fatti visitare dilligentemènte dal nostro Gran Cancelliere et dalli m.to magnifici Conseglieri di Stato, Presidenti, e magnifici Conseglieri et Senatori nel Senato nostro di

qua da monti, ci è parso approvarli admetterli, e di nostra certa scienza e piena possanza dar autorità a detti Statuti e Privillegi di perpetuo et inviolabile Privillegio, Legge e Statuto, e mandar et commettere che non solamente questi ma tutti gli altri Statuti e regole, qualli saranno d'hor inanti fatti e stabiliti per conservatione, perpetuatione et augmento di detta nostra Università, quando saranno prima visitati admessi et approvati per il già detto Senato nostro siano inviolabilmente intertenuti et osservati e fatti inviolabilmente osservare da tutti i Magistrati Ufficiali sudditi et habitanti nei Stati nostri inhibendo a quelli et ad ogni altro che fia espediente sotto pena della indegnatione et disgratia nostra et d'altra a noi arbitraria di non contravenirli in qualsivoglia modo e maniera, perchè tale è la nostra mente.

IX.

1569. 26. settembre.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto, con cui approva gli Statuti del Collegio dei Giureconsulti.

Statuta Iurisconsultorum.

Emanuel Filiberto per Iddio gratia' Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte etc. Hauendo vista l'annessa supplicatione dattaci per parte del Collegio de i Giureconsulti della presente Città, et visitati di nostro ordine dal Magnifico Consiglier, et Senator nostro M. Amedeo de Ponte, et vdita la sua relatione, che sono concernenti l'vso anticho, et presente d'esso Collegio delle cose per-

tinenti all'ornamento, ordine et regolamento d'esso, et sopra il tutto fatta matura consideratione gli habbiamo approuati, et approuiamo: ordinando che siano anco autorizati dal decreto nostro, et osseruati. Data in Torino nel Senato li vinti sei di settembre mille cinque cento sessantanoue. Per sua Altezza à relatione del Senato.

Cauda.

X.

1575. 29. marzo.

Lettere Patenti del Duca Emanuele Filiberto, con cui approva gli Statuti del Collegio dei Giureconsulti, ed acconsente alla loro stampa.

Statuta Iurisconsultorum.

Emanuel Filiberto per gratia d'Iddio Duca di Sauoia Prencipe di Piemonte, etc. Veduta l'annessa supplica, et considerato il tenore, diamo licenza, et permettiamo al Priore, et Collegio de'Dottori Legisti di nostra Città di Torino supplicanti di far imprimere, et stampare quelli Statuti di detto Collegio, che saranno stati visti, et trouati buoni da nostri Conseglio di Stato, et Senato di Piemonte, alli quali interponiamo l'auttorità nostra. Mandando a tutti nostri Ministri, officiali, vasalli, et sudditi di osseruare, e far osseruare la presente nostra licenza, et permissione intieramente, che tale è nostra mente. Data in Nizza alli venti noue di marzo. M.D.LXXV.

E. Filiberto.

V.a Stroppiana. V.a Ottauiano. V.a Perimbello.
V.a Ludouico Pozzo Referendario. Lacreste.

XI.

1575. 15. giugno.

Ordine del Duca Emanuele Filiberto circa la precedenza dei Dottori.

Statuta Medic. et Philosoph.

Emanuel Filiberto per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, etc. A tutti nostri Ministri, Offitiali, Vassalli, Sudditi, et particolarmente alli Gouernatori di nostre Prouincie, et Presidij salute. Volendo noi euitare alle contese che sogliono nascere tra Dottori, Legisti, et Artisti per conto della precedenza, in cotesti vostri gouerni, et mandamenti; Dichiariamo la mente nostra essere che facciate preceder sempre il Dottore più antiquo, tanto Artista come Legista indifferentemente, prendendo però l'anteriorità dalla data delle lettere del Dottorato di ciascuno, et ciò per modo di prouisioni in fin che sarà da noi per generale ordinatione prouisto. Comettendo alli sudetti Ministri, Offitiali, et Gouernatori respettiuamente si come aspetterà, che habbiate di così far essequire, et alli Dottori di osseruare intieramente la presente nostra dichiaratione per quanto stimano cara la gratia nostra, che tale è la mente nostra.

Dat. in Torino alli 15 di giugno, M. D. LXXV.

Emmanuel Filibert.

V. Ottauiano.

Capra.

XII.

1576. 29. ottobre.

Licenza conceduta dai Conti Ottaviano d'Osasco, Filippo di Savoia, e Andrea di Provana di tenere aperto lo Studio non ostante i sospetti di contagione.

Archivio Civico di Torino.

Ottaviano Ozasco Conte della Rocca d'Arazzi signor di Ozasco, Bricheraso et Coazzolo, Gran Cancegliere di Savoia, Filippo di Savoia Conte di Racconigi Consigliere di Stato e Cavagliere dell'Ordine, Andrea Provana Signor di Leyni Conte di Fruzascho Ammiraglio della Sacra Religione de Santi Maurizio e Lazzaro Generale delle Gallere, eziandio Consegliere di Stato e Cavagliere di dett'Ordine, Governatori e Luogotenenti generali di Sua Altezza di qua da monti in sua absenza etc.

Ad ognuno sia manifesto che considerata la qualità de'tempi presenti, desiderando noi che li Stati di Sua Altezza di quà da monti si preservino sani dalla contagione così per l'avenire, sicome merce et gratia del Signor Iddio lo sono stati sin qui; et che per la frequenza delle persone non vi nasca qualche disordine, et parimenti che l'Università così florida in questa Città, habbia da perseverare et non venir meno; habbiam ordinato et ordiniamo, massime a richiesta delli signori Sindici et agenti d'essa, che l'Università et studio debbia perseverare per conto di quelli studenti et scolari che sono delli Stati di Sua Altezza tanto di quà quanto di là da monti, et quanto alli altri forastieri si contentiamo che quelli che si trovano di presente in questa Città vi pos-

sano restare et continuare il loro studio; Et questo per modo di provisione sin a tanto che Sua Altezza (il cui breve ritorno si aspetta di giorno a altro) habbia altrimenti ordinato Che tale è il voler di Lei et nostro Il quale vogliamo che da tutti li Ministri, Officiali Vassalli et Sudditi dell'Altezza Sua sia inviolabilmente osservato.

Dat. in Turino alli ventinove di ottobre mille cinque cento settanta sei.

Ottaviano Ozasco.
Philipe De Savoye.
Andrea di Leyni.

Capra.

XIII.

1583. 22. dicembre.

Lettere Patenti del Duca Carlo Emanuele I, con cui nomina Alessandro Guerillo Conservatore Generale della Università degli Studi.

Archivio del Senato di Piemonte.

Carlo Emanuele per Iddio grazia Duca di Savoia ec. Volendo noi, quanto sia possibile, accrescere, et favorire li privilegi della Università, et provvedere alli inconvenienti, che alla giornata occorrono, massime de'tumulti per le concorrenze de'Lettori, acciò li Scolari con commodità, e quiete attendino alli studi, restando sempre la cognitione delle cause civili, et criminali al Conservatore della Università . . . . . , senza che *il Capitano di Giustizia*, *et altri Uffiziali nostri* vi si intromettano

contra la forma de'privilegi, et perciò sii necessario, che l'ufficio di *Conservatore* sii collocato in persona che di continuo faccia residenza in questa Città, vedendo, che per la maggior parte del tempo *il Conservatore M.r Annibal Guerra* dal nostro Serenissimo Padre, indi da Noi deputato, è absente, per il che siamo astretti contra il voler nostro commettere al *Capitano di Giustizia* alli rumori, e tumulti de'scolari meti la mano; per questo donche, et molti altri degni rispetti, et cause l'animo nostro mouenti, ci è parso di mutare il suddetto *Conservatore*, et informati de'privilegi, et concessioni *della Città di Torino* intorno la nominatione del Conservatore, non volendo noi ad essi derogare, ricordevoli, et informati della nominatione altre volte a essa Città fatta sotto il diece otto di dicembre dell'anno 1578, fra quali vi è il magnifico, et molto diletto Consigliere et Senatore nostro M.r *Alessandro Guerillo*, ci è parso di elleger, constituir, et deputar, sicome *per le presenti*, di nostra certa scienza, et suprema autorità, elleggiamo, constituiamo, et deputiamo il suddetto M.r *Alessandro Guerillo Conservatore Generale dello Studio et Università nostra* residente in questa Città di Turino per dover cognoscere, giudicar per prima instanza in tutte le cause civili, et criminali de'Lettori, et Scolari . . . . . et per provvedere alli tumulti, et rumori, che per le concorrenze, o altrimente con poca dignità de'Lettori occorono, dandoli ogni giurisditione, autorità, possanza, dritti, et emolumenti, che al Rettor dello Studio spettano, sì dalla ragion comune, come anche in virtù delli privilegi concessi ad esso Studio, et Università dalli antecessori nostri, et ciò mentre non vi sarà Rettore, et quando vi sia, vogliamo, che il predetto *Conservatore* sii, et resti *assessore suo*, et cossì habbia a continuare all'avenire, finito l'ufficio di rettorato, con tutta l'autorità, honoranze, dignità, preeminenze, prerogative, commodità,

immunità, emolumenti, stipendi, dritti, et carrighi, che a tal grado, sì in virtù de'privilegi, che di detto Studio, et Università altrimenti spettano, et sogliono havere altri simili *Conservatori Generali* ..... Pertanto mandiamo, e comandiamo a tutti ...., che le presenti nostre osservino, et facino osservar senza difficultà, et in osservanza accettino, ricognoschino, istimino, et reputino il detto Senator *Guerillo* per *Conservatore Generale* di detto Studio, et Università, con farlo golder degli honori, privilegi, autorità, dritti, et emolumenti suddetti, et in quello concernente il suo ufficio ubbidiscano alli ordini soi per quanto stimano la gratia nostra, che tal è nostra mente. *Dat. in Torino* li vintidue di decembre mille cinquecento ottantatre.

XIV.

1584. 10. luglio.

Lettere Patenti del Duca Carlo Emanuele I, con cui rinnova a' suoi sudditi la proibizione di recarsi all'estero per istudiare.

Archivio Civico di Torino.

Carlo Emanoelle per gratia di Dio Duca di Savoja Principe di Piemonte etc. A tutti sia manifesto che essendo noi non meno desiderosi che il Serenissimo nostro Signore et Predecessore di gloriosa memoria che la dilettissima Università nostra di Turino sia ogni hora più compita et maggiormente feliciti: Et havendo veduto et ben considerato l'ordine qui alligato qual Sua Altezza

sudetta concesse a questo istesso fine in questa amatissima nostra Città li vinti tre di luglio l'anno mille cinque cento settanta due; Et piacendoci che sia osservato, et inviolabilmente fatto osservare; Per le presenti di nostra certa scienza approvandolo et con partecipazione del nostro Consiglio confirmandolo di nuovo lo concediamo di parola in parola; Inhibendo et prohibendo in tutto e per tutto come in esso si contiene sotto le medesime pene. Et a quest'effetto ordiniamo et mandiamo che di presente sia pubblicato, et intimato nel modo et forma in esso già espressa, acciò niuno possi pretenderne ignoranza: Dichiarando in oltre che alle copie stampate si credi come ivi si esprime perchè tale è la nostra mente. Dat. in Turino li dieci di luglio mille cinque cento ottantaquatro.

C. Emanuele.

V.° Baratta pro Cancellario. Cusiano.

XV.

1593. 6. luglio.

Lettere Patenti della Duchessa Catterina, con cui ordina il pagamento dei Lettori.

Archivio Civico di Torino.

L'Infanta Donna Cattalina d'Austria per gratia di Iddio Duchessa di Savoia etc. Al Magnifico Consigliere et Tesoriere nostro Generale di qua da monti Messer Antonio Sollaro salute. Volendo noi provedere alle querelle che

giornalmente ci vengono fatte per parte di questa Città et lettori del studio intorno al pagamento d'essi. Per le presenti di nostra certa scienza et auttorità suprema vi mandiamo et espressamente ordiniamo che debiate da qui avanti impiegar tutti li danari delle gabelle nostre della carne et vino di Torino come segue e non altramente; Cioè prima al Tesoriere della casa del signor Duca mio Signore per servitio d'essa casa, indi al predetto studio di questa Università poi di mano in mano ne i carrichi et assignationi più onerose, esenttioni d'ecclesiastici, Svizzeri, soldati della Cittadella et altre che vi soprastanno. Il che tutto sodisfatto se vi avanzaranno poi ancora qualche denaro ne pagarete i stippendiati et altre assignationi che si ritroveranno poi fatte. Volendo che così osserviate senza alcuna difficoltà come così respettivamente ordiniamo et comandiamo alli Accensatori di detta gabella si presenti che futuri di osservare sotto pena di pagare un altra volta del proprio et di scudi cinquecento oltre altra a noi arbitraria non ostante qualonche ordine fatto o da farsi in contrario al quale per le presenti deroghiamo essendo tale la nostra mente.

Dat. in Torino li sei di luglio mille cinquecento novanta tre.

Donna Catalina.

V.ª Milliet. V.ª Gromis. V.ª Sicardo.

Ripa.

XVI.

1593. 24. settembre.

Lettere Patenti della Duchessa Catterina alla Camera de' Conti, riguardanti il pagamento de' Lettori.

Archivio Civico di Torino.

L'Infanta Donna Catalina d'Austria per gratia di Dio Duchessa di Savoia. Alla Camera nostra de Conti di qua da Monti Salute. Veduta nelle udienze l'alligata supplica et suo tenor considerato per le presenti di nostra certa scienza et con il parere del Consiglio vi comettemo et mandiamo che conforme alle concessioni fatte alla Città supplicante nel fatto supplicato et servitio del studio e massime del capo quarto delle risposte date ad un memoriale di detta Città qui annesso, provediate a quanto si supplica facendo così dalli accensatori supplicati presenti et avenire sborsar il dinar stabilito sopra di loro per il pagamento di detto studio nè mani del Tesoriere nostro di esso affinchè possa soddisfare i stipendiati conforme al rottulo et mente del Duca mio Signor et nostra, senza altre longhezze ne difficoltà che così vogliamo: Dat. in Turino li vintiquattro di settembre mille cinque cento novanta tre.

Donna Catalina.

V.ª Milliet. Gonthero.

XVII.

1595. 10. ottobre.

Lettere Patenti della Duchessa Catterina agli Accensatori delle Gabelle, riguardanti il pagamento dei Lettori.

Archivio Civico di Torino.

L' Infanta Donna Catalina d'Austria per grazia di Dio Duchessa di Sauoia. A tutti sia manifesto. C'hauendoci i Ben diletti Sindici et Agenti della Città nostra di Torino, fatto sapere che il più delle uolte uengono perturbate e diuertite le assignationi destinate per il pagamento de'lettori et vfficiali del studio di questa nostra ben amata Città da che ne nascano i cridori e lamenti d'essi in pregiudicio della reputatione, e buona fama d'essa Vniuersità, la quale essendo mente nostra che con ogni vigilanza si habbi cura che tuttavia accresca e fiorisca col beneficiarla d'ogni possibile fauore a paragone delle altre ben gouernate Vniuersità. Per il che ci auessero supplicati di voler smembrare dal vsufrutto delle Gabelle del vino di detta Città, tutto il denaro a quale ascenderanno gl'honorari, o siano stippendi, che di tempo in tempo si trouaranno assignati alli detti lettori et vfficiali ne' i Rotuli d'esso studio, di maniera che non uenghino più diuertiti. Alla qual richiesta, come ragioneuole, volendo noi compiacere, per le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, et auttorità, et col parere del Conseglio nostro, in conformità della già fatta concessione nostra, et risposta accordata al quarto capo di vna capitulatione d'essa Città delli trenta di maggio prossimo passato, smembriamo e separiamo dal-

l'vsufrutto nostro sudetto (come cosa la quale doniamo et applichiamo irreuocabilmente al detto studio, et per decoro d'esso a pubblico benefficio) tutto il denaro del detto vsufrutto a noi spettante delle suddette gabelle del vino di questa Città ogni anno et per sempre durante detto vsufrutto nostro qual tenemo dalla detta Città, per la concorrente somma alla quale ascenderanno detti honorari o siano stippendi, mandando a quest'effetto et espressamente ordinando alli moderni Accensatori delle dette Gabelle Messer Allessandro Dentis, et a tutti altri che per i tempi saranno costitoiti accensatori di dette gabelle, di douer ogni anno durante il loro accensamento pagar nelle mani del Thesoriere d'esso studio messer Gioanni Pietro Gianotti et altri tesorieri d'esso studio che per i tempi saranno, Il denaro che sarà stabilito ogni anno ne i Rotuli o ordini di detto studio, senza aspettar da noi ne dalla Camera nostra de'Conti ne altro qualsiuoglia Magistrato ordine ne dichiaratione alcuna. Del qual denaro il detto Thesoriere dello studio ne resterà contabile alla Camera nostra de' Conti, et da essa liberato, mediante il pagamento de'detti stippendi et contenta delli stippendiati, volendo che non ostante qualsiuoglia ordine o jussione peremtoria che forsi inauertentemente si uenisse a fare, per la quale si ritardassero o sospendessero i pagamenti, o si alterassero, che mai in alcun tempo, ne per qualsiuoglia occasione si uenghi ad alterare, diminuire, o differire il pagamento d'essi lettori et vfficiali scaricandosi noi, et caricandone essi Gabellieri caso che mancassero al pagamento sudetto, che rittenendo al primo pagamento la copia autentica delle presenti, con la contenta del Tesoriere d'esso studio, et agl'altri pagamenti la quitanza d'esso Tesoriere solamente gli sarà entrata et fatta buona nei suoi conti dalla Camera nostra d'essi, et da chi fia spediente, come cosl gl'ordiniamo. Prohibendo a detti

Gabellieri accensatori di sborsar alcun denaro della somma alla quale ascenderanno i rotuli suddetti, a qualsiuoglia persona per seruitio nostro o d'ordine nostro ne d'altri, come cosa separata et smembrata dal Patrimonio nostro come sopra, sotto pena di pagar del proprio. Mandando alla Camera nostra de' Conti che a maggior sicurezza d'esso studio nostro, debba interinare et approvare la presente smembratione et assignatione gratis et senza costo alcuno ne modificatione, diminutione ne restritione alcuna, et al generale di nostre finanze insieme et alla detta camera d'osseruarle et farle inuiolabilmente osseruare, Perchè così dichiariamo essere il Voler nostro, non ostanti qualsiuogliano ordini, regole, stabilimenti, stilli, et ogni altra cosa contrariante, A quali habbiamo derrogato et derroghiamo, et alla Derrogatoria della derrogatoria, Volendo che le presenti nostre ui seruino di prima, secunda, terza, vltima et peremtoria jussione, Assoluendo gl'Auuocati et Procuratori nostri Patrimoniali dal giuramento che forsi hanno prestato di non consentire a simili smembrationi, donationi et separationi. Che tal è nostra mente. Dat. in Torino li X di ottobre Mille cinquecento novantatre.

Donna Catalina.

V.ª Milliet. V.ª Gromis.

Ripa.

XVIII.

1594. 30. maggio.

Supplica della Città e Lettere Patenti del Duca Carlo Emanuele, riguardanti il pagamento dei Lettori.

Archivio Civico di Torino.

Ancor che la Serenissima Infanta sotto li venticinque di luglio mille cinquecento novanta uno habbi confirmata l'assignatione destinata per il pagamento de'lettori del studio et vniuersità sopra detto vsufrutto delle dette gabelle, et inhibito che non sia divertita e perturbata essa assignatione dalli General di Finanze e Tesorieri, con tutto ciò detta confirmatione et inhibitione non è osseruata, onde ne segue la rouina dil detto studio, qual è l'ornamento honoratissimo et vtilissimo alla Città e cittadini, Alla qual desiderosa la Città d'ouiare, et che detto studio si mantenghi et aumenti. Supplica V. A. resti seruita di dismembrar e separar dalle dette gabelle, et luoro vsufrutto la gabella del vino, et applicar l'vsufrutto d'essa sino alla concorrente quantità dil dinaro dil detto studio, Del quale ne restarà cura particolare al Tesoriere dil detto studio, con che però di tempo in tempo essendo ricercato dalli detti General di Finanze e Tesorier per li conti sia tenuto dargli insieme col dinaro che si trouarà di reliquato.

Mandando alla Camera, et alli detti General, e Tesorieri et ogni anno che gl'è bisogno di così osseruar inuiolabilmente.

Carlo Emanuel per gratia d'Iddio Duca di Sauoia Prencipe di Piemonte. Alli diletti nostri Messer Ales-

sandro Dentis et Cristofforo Bellone Accensatore delle Gabelle del vino et Carne respittivamente della presente Città nostra di Torino presenti et altri che per i tempi saranno accensatori d'esse Gabelle Sal. Veduta l'alligata supplicatione et suo tenore ben considerato. Essendo mente nostra che in conformità della smembratione et ordine nostro in essa supplica rifferiti siano i lettori et officiali del studio d'essa Città intieramente pagati de'loro stipendi ogni anno del denaro d'esse Gabelle. Per le presenti di nostra certa scienza, et col parere del Consiglio nostro. Vi mandiamo et espressamente comandiamo che non ostanti gli ordini per noi a nostri Generali di Finanze o Thesoriere fatti in scritto, o in voce alli nominati in detta supplica ne altri o che vi venissero esser da noi stessi, o da essi Tesorieri fatti a l'auenire in qualsiuoglia tempo, ne per qualsiuoglia causa anco che fuosse per seruitio nostro particolare. Habbiate in conformità della sudetta smembratione et ordine in detta supplica rifferiti da pagare durante vostro accensamento in mano al Tessoriere d'esso studio messer Gioanni Pietro Gianotti, et altri Tessorieri che per i tempi saranno d'esso studio, tutto il denaro che ascenderanno i Rotoli d'ogni anno conforme a detta smembratione la quale et insieme detto ordine sopra enontiati vogliamo che siano inuiolabilmente osseruati sì dalli nostri Generali di Finanze, e Tesorieri che da detti Gabellieri sotto le pene in essi contenute. Scaricandosi noi et caricandone essi Gabellieri. Mandando et Comandando al detto Tesoriere nostro generale di fare ogni anno doppo che sarà da noi fermato il Rottolo o ordine d'esso studio il compartimento d'esso denaro tra essi due Gabellieri. Acciò che per l'escusatione loro non si ritardino i pagamenti di lettori et officiali. Dichiarando nulla ogni esborsatione che si venisse a fare da detti Gabellieri in contrario. Prohibendo a detti Generali nostri di Finanze et Teso-

riere di non alterare ne consentire ad alcuna alteratione; ne diminutione della detta smembratione ne delle presenti per quanto hanno cara la gratia nostra. Che tal è voler nostro e ci piace. Dat. in Torino li trenta di marzo mille cinque cento novanta quatro.

C. Emanuel.

V.ª Milliet. V.ª Gromis. V.ª Sicardo.

Ripa.

XIX.

1602. 30. maggio.

Permissione agli Scolari matricolati di portar armi lecite.

Privilegia Universitatis.

Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, etc. Ad ogn'vno sia manifesto, che noi veduta la supplicatione presentataci per parte delli Scolari dell'Vniuersità nostra di Torino, e di quella ben considerato il tenore, per le presenti di nostra certa scienza habbiamo dichiarato, e concesso, dichiariamo e concediamo, che detti Scolari, quali però saranno matricolati possano vniuersalmente, e per tutti i Stati nostri portar la spada, et altre arme permesse a soldati di nostra militia, conforme al priuilegio, che già habbiamo concesso a detti Scolari, de qual si supplica, non ostante la restrittione fatta dal Senato nostro al detto loro priuilegio, la quale con le presenti mandiamo al detto Senato

di osseruare, come anche a tutti li altri nostri Magistrati, Ministri, et Officiali, a quali spettarà, e di far osseruare a detti Scolari senza alcuna difficoltà per quanto si ha cara la gratia nostra, che così vogliamo.

Dat. in Torino, li trenta maggio 1602.

Carlo Emanuel.

V. F. pro D. Cancellario.

Cauigiola.

XX.

1613. 1.° marzo.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele I con cui approva gli Statuti del Collegio de' Medici, e prescrive le regole da osservarsi nei dottoramenti.

Statuta Medic. et Philosoph.

Auendo le cose pubbliche di tempo in tempo bisogno di qualche riforma per meglio conseruarle, leuando i disordini, che l'antichità, o il tempo ponno hauer impensatamente introdotti. E sapendo noi quanto sia necessario riformarle, si per decoro delle cose istesse, che per riputatione di chi dipendono, e sostegno d'esse: Essendoci hora venuto a notitia, che nel Collegio di Filosofi, et Medici di questa nostra Città di Torino, siano occorsi qualche dispareri, si per le dubiose interpretationi, che al senso de suoi statuti, et priuileggi si daua, o potea darsi, come per la facilità dei Dottorati: Mossi

perciò dal desiderio, che in tutte le cose publiche, et etiandio nelle priuate habbiamo sempre hauuto della quiete, et fraterna società; Hauuto prima sopra di ciò il parere d'alcuni nostri principali Ministri, a quali commettessimo la visione di detti priuileggi, et statuti, per ridurli in quella forma, che sono qui sotto descritti, per leuar ogni controuersia, et disputa, che all'auuenire possa nascere, si per l'osseruanza d'essi, come per la facilità de i Dottorati: Per le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, et auttorità, confirmiamo, approuiamo, emologhiamo di parola in parola li soprascritti statuti, et priuileggii nel modo, et forma, che sono descritti. Volendo che restino nel suo vigore, et forza, senza che d'alcuno siano alterati, ne a essi contrauenuto, per quanto ogn'vno stima cara la gratia nostra. Conche però, che ne i Dottorati s'osserui quello che segue. Cioè, che li punti, et cure si debbano sottoscriuere dal Vicario, Priore, et dal Secrettario del Collegio, quali punti vogliamo, che si diano sopra le tre materie, che si legono ordinariamente in questa Vniuersità, cioè quelli di Filosofia si toglino dalli libri della Fisica, della Generatione, et dell'Anima; et li punti di Medicina si toglino dalli Afforismi, dall'Arte parua, et dalla prima del primo di Auicena, et che in presenza d'essi Vicario, Priore, Secrettario del Collegio, et Decano d'esso, si leuino sessanta d'essi punti, et sessanta cure, quali vogliamo, che doppo essere sottoscritti, e ben ligati, se ne cauino trenta per sorte, et li altri trenta s'abruggino ogni anno in presenza loro. Acciò che non si possi sapere quali restino nelli sacheti, et che tanto nella recitatione de' punti publici, che priuati si debbano cauar a sorte dalli sacheti, et sottoscritti come sopra, et anco vna cura, qual debba il Laureando recitare nel termine di vinti quattro hore immediatamente doppo che hauerà recitato i punti. E per leuar ogni abuso, vogliamo che

il Bidello subito, che si saranno leuati i punti e cure dalli sacheti, presa prima la nota d'essi, li rimetta nell'istessi sacheti in presenza del Priore, o Vicepriore. Ordinando, che se al Laureando saranno dati otto reprobi, s'intendi essere, et sia reprouato, e non s'admetti al Dottorato. Prohibendo alli Lettori concorrenti, quali non saranno stati vditi dal Laureando nel corso de suoi studii, et a coloro, che haueranno qualche inimicitia particolare contro esso, d'interuenire alla recitatione, ne al Dottorato; A quali però vogliamo, che si paghino le portioni ordinarie per il Dottorato, E quando si scuoprisse qualche malignità, resterà in facoltà del Vicario, e Priore di prouederli, come buono loro parerà. Commandando espressamente, che quando i scolari sudditi nostri, saranno passati al Dottorato in questo Collegio, debbano farlo notificare nel luogo di doue sono, e non possino durante il primo anno del Dottorato far ricette loro soli, qual anno durante saranno tenuti pratticare con altri Medici approuati, da quali raporteranno fede d'hauer pratticato durante esso anno, accioche possino ottener licenza di medicare, qual se gli concederà poi da noi firmata di nostra mano. Recitando però vn caso propostoli all'improuiso dal Prothomedico nostro, dal Priore, et da sei Medici de più anciani del Collegio delli vinti tre Numerarii, e Sopranumerarii, che saranno eletti a sorte non sospetti, et raportarne da essi autentica fede, et non riuscendo a sufficienza, sarà tenuto continuar la prattica sudetta secondo, che gli sarà ordinato, sotto la pena di trecento scudi, et altra à noi arbitraria. Il simile vogliamo, che osseruino quelli d'altro dominio Dottorati in questa nostra Vniuersità, et altroue fuori di Stati nostri, volendo essercitar detta professione in questi nostri Stati, sotto pena arbitraria. Che in quanto alli suditi nostri, che venessero a Dottorarsi nella Città del Mondonì, osserueranno l'ordine, che habbiamo fatto

a parte in questo particolare. Mandiamo per tanto alli Senato, et Camera nostra de Conti, et a tutti altri Ministri, et Vfficiali nostri, in quanto gli spettarà, e particolarmente alli Reformatori d'essa Vniuersità Lettori, Scolari, et Officiali d'essa, et d'esso Collegio, che habbino da osseruar, far inuiolabilmente osseruar li sudetti statuti, priuileggi, et ordini nostri sudetti, senza alcuna restritione, alteratione, ne contraria interpretatione che la sana, et reale, sotto pena a noi arbitraria. Et accioche alcuno d'esso Collegio de Filosofi, Medici, et altri non possino pretenderne ignoranza gli permettiamo di farli stampare. Dichiarando, che alle copie stampate si dia l'istessa fede, che al proprio originale. Che tal è la mente nostra, et per fede abbiamo fermato le presenti di nostra propria mano. Dat. in Torino, il primo di marzo, mille seicento tredici.

Carlo Emanuel.

V. Prouana.

Boursier.

XXI.

1620. 5. febbraio.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele I, con cui nomina Lorenzo Guerillo Conservatore Generale dell'Università.

Regi Archivi Camerali.

Carlo Emanuel. etc. L'Università de' Studi madre delle scienze divine, e humane, seggio di tutte le arti, e

professioni liberali ci è sempre stata molto a cuore, e protezione singolare, come uno de' primi ornamenti dei Stati nostri, e massime della presente Città nostra di Torino, ove da molti centinaia d'anni è stata da' Serenissimi nostri Antecessori fondata, mantenuta, aggrandita, di molti privileggi in favor delle lettere arricchita, la quale ha sempre abbondato d'uomini illustri in tutte le prime arti, e professioni liberali necessarie ad ogni buon governo, e ci somministra nelle serie Teologice personaggi, de' quali ci serviamo nel mantenimento, e propagazione della fede, pietà, e religione cristiana, nella iurisprudenza iureconsulti, ministri, ed officiali per l'amministrazione di giustizia nelle Terre, Città, e Provincie, e Supremi Magistrati de' Stati nostri, nella cognizione delle cause mediche, fisice per la conservazione della salute de' corpi umani de' nostri fedeli, e ben amati sudditi. Onde acciocchè più quietamente la gioventù in essa attendi al culto dell'animo, sogliamo deputare *un Conservatore d'essa Università* con grado di Conservatore, *e Senator Ducale.* A quale spetti la prima cognizione di tutte le cause civili, criminali; tanto attive, che passive fra Lettori, Scolari, Ministri, Ufficiali, e servienti ad essa Università, obviar, e sedar i tumulti, e rumori fra di loro, assister in tutti gli atti pubblici, essere compromotore ordinario in tutti li dottoramenti, procurar in tutto, e conservar i privileggi dalla ragion comune, e da' Serenissimi nostri Antecessori concessi. Il qual ufficio già per molti anni amministrò con molta sodisfazione nostra *il fu Magnifico Consigliere e Senatore nostro Ordinario* nel Senato di Piemonte *Messer Alessandro Gueriglio,* indi *il Magnifico Messer Carlo Olerio.* Perciò volendo Noi in mancamento *d'esso Olerio* provvedere a tale carico di persona, che per i meriti propri, e de' suoi antenati per scienza, e prudenza singolare possa tal ufficio esercitare con la conveniente dignità, *le quali*

ed altre onorate qualità concorrendo nel molto diletto fidel nostro *Lorenzo Guerillo* al presente *Giudice di questa Città nostra di Torino*, figliuolo *del detto fu Alessandro*, il quale siccome ha successo, non solo nei beni, ed eredità paterna, ma molto più nella dottrina, integrità, prudenza, e singolar affetto in tutte le cause concernenti il nostro servizio, *vista la rosa e nominazione fatta dalla Città nostra di Torino*, fra quali *vi è detto Guerillo*, ed a noi come più grato. Ci è parso dunque per esse, e per altre degne cause, e considerazioni, che a richiesta di persona a Noi molto grata, elegger, constituire, creare, e deputare, *sì come per le presenti*, d'autorità propria, ed assoluta, *elegemo, constituiamo, e creamo, e deputiamo* Conservator Generale *dell'Università de' Studi di tutte le scienze, arti, e professioni liberali della presente Città di Torino*, con grado di *Consigliere e Senator Ducale*, il sopradetto Lorenzo *Guerillo*, sua vita natural durante, *al quale concediamo* la prima cognizione, e giurisdizione ordinaria in tutte le cause civili, e criminali in tutto lo Stato nostro fra Lettori, Scolari, Officiali e servienti alla detta Università, siano attori, o rei, *inibendo* al Senato, Capitano, Vicario, e Luogotenenti Generali di giustizia, altri Ufficiali, e Ministri nostri, specialmente ai Delegati, quali si siano, e ad ognuno, come spettarà, d'intromettersi in modo alcuno, e sotto qualunque pretesto in esse cause, e dependenti per prima cognizione, *sotto pena* di nullità di tutti gli atti, decreti, giudicati, quali sin dal presente per allora li dichiariamo in caso contrario di niun valore, ed effetto, *volendo*, che siano inviolabilmente osservati, e fatti osservare tutti i privileggi, immunità, e prerogative, tanto dalla ragion comune, che da Serenissimi nostri Antecessori, e da Noi concesse, o confirmate. *La cognizione di qual vogliamo, che sia d'esso Conservatore dell'Università*, sì, che eziandio, che avanti gli altri Magistrati fossero contestate le liti,

in quali essi Lettori, Scolari, ed Ufficiali *siano o attori o rei*, tutte debbano essere rimesse al detto Conservatore loro Giudice competente, *dandogli ogni autorità e giurisdizione necessaria* per conoscere, giudicare e deffinire sommariamente, e senza formalità di processo tutte dette cause, ed altre dependenti, *e ciò con tutti gli onori* privilegi, preeminenze, prerogative, comodità, dignità, autorità, dritti, utili, e carichi, regaglie, emolumenti, stipendio, ed altri trattenimenti soliti a questo carico, *e come aveva e godeva il sopradetto fu Conservatore Olerio, ed altri suoi antecessori in detto officio*, ed hanno e godono i Rettori, Conservatori in qualunque altra Università ben governata, dalla ragion comune, o per privileggi concessi, sì, che, presente *il Rettore dell'Università*, sia suo Accessore, e Giudice ordinario perpetuo, con li medesimi dritti, onori, emolumenti, compromozione, ed altre prerogative, ed, absente il Rettore, dell'istesso faccia l'Ufficio. *Mandiamo* pertanto a tutti i Lettori, Scolari, e servienti ad essa Università, tanto Legisti, che Artisti, e di qualunque altra professione, d'ubbidire agli ordini d'esso Conservatore, come ai nostri propri, *sotto pena* di cento marchi d'argento al fisco nostro applicandi, ed altra a noi arbitraria, *ed inoltre* a tutti i Magistrati, Ministri, ed Ufficiali nostri, e ad ogni altro, come sarà spediente, d'onorare, stimare, e riputare *detto Guerillo* per *Conservatore Senator Ducale, e Giudice ordinario d'essa Università*, facendolo goder intieramente degli onori, dritti, privileggi, stipendio, ed altre cose predette, per quanto ognuno stima cara la grazia nostra, perchè così ci piace.

Dat. in Torino li 5 di febbraio 1620.

C. Emanuel.

XXII.

1620. 12. novembre.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele I con cui proibisce di studiare in estero paese.

• Privilegia Universitatis.

Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, etc. Desiderando Noi, che questa nostra Vniuersità ritorni nell'essere, e stato, che si trouaua auanti che dalle passate guerre, et accidenti occorsi da molti anni in qua si alterasse; Habbiamo perciò in conformità de'precedenti Editti, sì da Noi, che da Serenissimi Predecessori nostri circa ciò fatti, (le quali per le cause sudette non si sono potuti esequire, et effettuare) voluto hora col presente, che seruirà d'Editto perpetuo, et irreuocabile commandare, come di nostra certa scienza, piena possanza, et autorità suprema, et assoluta; participato il parer del Conseglio commandiamo espressamente ad ogni persona di qualunque stato, grado, et conditione, che sia; nobile, et ignobile, originaria, o habitante nelli Stati nostri, tanto di quà, che di là da Monti di non andar d'hora inanzi a studiar fuori di essi Stati, et dell'Vniuersità predetta, et in quanto a quelli, che si ritrouano ad altri Studii di douer far ritorno, et vbbidire a questo nostro Editto fra vn mese doppo la publicatione di esso sotto pena, et a gli vni, et a gli altri di mille scudi d'oro per ciascuna persona, et ogni volta, che si contrauenesse applicabili al fisco nostro, et altra arbitraria. Dichiarando però Noi, et intendendo, che li padri siano tenuti per li figliuoli,

et li Curatori, e Tutori per quelli, che saranno sotto la cura, e tutela loro respettiuamente, et ciò non ostante qualsiuoglia licenza, che da noi, o da Prencipi miei figliuoli amatissimi si fosse per qual si sia causa ottenuta, la quale con queste medesime riuochiamo, et annulliamo totalmente. Confermiamo però, et in quanto sia bisogno di nuouo concediamo a fauor de' Scolari predetti, tutti li priuilegi, gratie, esentioni, commodi, libertà, et prerogatiue già concesse da Serenissimi Predecessori nostri, et da Noi, in tutto, et per tutto, secondo loro forma, mente, et tenore, senza riserua di cosa alcuna. Mandando perciò a tutti li Magistrati, Ministri, et Vfficiali nostri, e particolarmente alli Riformatori del detto Studio, et a chi spettarà d'osseruare, et far intieramente et perpetuamente osseruare il presente Editto, per quanto ogn'vno stima cara la gratia nostra. Dichiarando altresì l'essecutione, e publicatione di esso da farsi per voce di crida, et affissione di copia a i luoghi soliti di tutte le Città, e Terre principali de gli Stati nostri valida, come se fosse a ciascuno a chi spetta personalmente intimato, et douersi alla copia stampata dare l'istessa fede, che al proprio originale; Che così ci piace. Dat. in Torino li dodeci di nouembre, mille seicento venti.

Carlo Emanuel.

V. Argentero.

Crotti.

XXIII.

1659. 15. marzo.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele II con cui approva i nuovi Statuti del Collegio Medico, e prescrive regole per i Dottoramenti.

Statuta vet. et nova Medic.

Carlo Emanuel. Hauendoci il Collegio de'Filosofi, e Medici di questa nostra Città di Torino fatto rappresentare, che dal primo di marzo, 1613 in qua nel qual tempo furono ampliati, confirmati, e dechiarati li priuileggi, e Statuti di esso Collegio dalla gloriosa memoria del Serenissimo sig. Duca Carlo Emanuel I mio Auo, si siano poi scoperte in alcuni capi di essi Statuti qualche dubietà, per le quali fossero nati in alcune congionture qualche dispareri, e molto più fossero per nascere nell'auuenire. In oltre che per la conditione de'tempi alcuni de gli stili circa de'Dottori, et altre fontioni stabiliti in essi Statuti si siano resi impratticabili, onde habbino bisogno di qualche limitatione. E perciò ci habbino fatto supplicare d'interporre la nostra auttorità, et approbatione sopra le additioni, dechiarationi, e modificationi da essi nouamente fatte sopra detti Statuti, in quanto fossero di ragione, et ordinate al seruitio publico, et al decoro d'esso Collegio, et Vniuersità. Quindi è che Noi condescendendo volontieri a questa luoro supplicatione, et hauuta prima relatione dalli Illustri Consiglieri di Stato, e Primi. Presidenti del Senato, e Camera nostra de'Conti, li Conti Francesco Piscina, e Gio. Francesco Caselette, e dal Magnifico Consigliere,

et Auocato Patrimoniale Gambarana da noi sopra ciò dellegati, che in esse additioni, dechiarationi, e modificationi nulla si contiene contro il seruitio nostro, o contro le leggi d'vn buon gouerno, anzi che tutte siano ordinate al maggior decoro, tranquilità, e quiete di detto Collegio, e profitto de' laureandi; Habbiamo voluto autorizare, confirmare, approuare, et emologare, come per le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, auttorità assoluta, co'l parere del nostro Consiglio, auttoriziamo, confirmiamo, approuiamo, et emologhiamo di parola in parola li soprascritti Statuti, e Priuileggi, con tutte le sue appendici, addittioni, dechiarationi, ampliationi, e limitationi vecchie, e nuoue in tutti luoro capi, clausule, e parti, nel modo, e forma che sono qui antecedentemente descritti, volendo che restino nel suo pieno vigore, forza, et osseruanza, senza che da alcuno siano alterati, ne limitati, ne ad essi contrauenuto per quanto ogn'vno stima cara la gratia nostra; con che però circa i Dottorati si osserui quello che segue: Cioè che li punti, che haueranno da imbuzzolarsi, si debbano sottoscriuere dal Priore, e dal Segretaro del Collegio, che si congregarà dopo il primo giorno d'aprile, con carico che per gli Studenti c'haueranno da graduarsi dopo la Festa di S. Giouanni in giugno debbano estrarsi li punti, e cure nuouamente imbussolati, e non quelli dell'anno antecedente, i quali in vn'altra borza potranno solamente seruire sino a detta Festa, o principio delle Vacanze: Di più che tutti li Scolari Sudditi nostri che saranno dottorati in questo Collegio siano obligati, durante il primo anno dopo che saranno graduati, pratticare con vno, o più Medici approuati, da quali doueranno rapportare fede d'auer fatta prattica con essi durante detto anno, con quale fede debbano vn'altra volta presentarsi inanzi al Priore di detto Collegio, il quale, fatti chiamare li tre Lettori primarii dell'Vni-

uersità, et due altri Dottori Collegiati, cioè vno de Numerarii, e l'altro de Sopranumerarii da elegersi a vicenda, insieme con il Protomedico nostro, quando non fosse vno de sopradetti, i quali vnitamente debbano proponere vna cura estratta a sorte, sopra la quale il pratticante habbia da discorrere all'improuiso, e caso che sia trouato sofficiente, gli faccino licenza di pratticare da se solo, e non riuscendo sofficiente debba esser rimandato a pratticare, e studiare, sino che presentandosi di nuouo sia trouato capace sotto pena di tre cento scudi d'oro, et altra a noi arbitraria. Il simile vogliamo che osseruino quelli d'altro Dominio dottorati tanto in questa nostra Vniuersità, che altroue e fuori de nostri Stati, volendo essercitare detta professione in detti nostri Stati, sotto pena arbitraria. Confirmiamo parimente, e ratifichiamo con questo nostro perpetuamente valituro Editto tutti gli altri Ordini nostri, e de' Serenissimi nostri Predecessori concernenti li priuileggi di detto Collegio, e Statuti sudetti, particolarmente il soura designato del primo marzo 1613, et delli 27 ottobre et 21 febraro 1604 concernenti la visita de' Droghieri, et altro delli tre Giugno 1607 concernente la carica di Viceprotomedico, e visite de' Spetiari, tutti emanati da detto fu Serenissimo Duca mio Auo, et altri, che tutti vogliamo s'habbino qui per inserti con le luoro respettiuamente Interinationi, et approbationi. Mandiamo per tanto alli Senati, e Camere nostre de Conti, et a tutti gli altri Ministri et Officiali nostri in quanto ad ogn'vno apparterrà, e particolarmente a' Riformatori d'essa Vniuersità, Lettori, Scolari, et Officiali d'essa, e d'esso Collegio, c'habbino da osseruare, e far'inuiolabilmente osseruare tutti li sudetti Statuti, Priuileggi, et Ordini con le additioni, dechiarationi, et altre cose predette senza alcuna restrittione, alteratione, o altra interpretatione, che la sana, e reale, sotto pena a noi arbitraria: et ac-

cioche alcuno d'esso Collegio, et altri non possi pretendere ignoranza, ordiniamo di farli stampare, dichiarando che alla copia stampata debba darsi la stessa fede come al proprio originale, che così richiede il seruitio nostro, e così vogliamo. Dat. in Torino li 15 marzo 1659.

Carlo Emanuel.

V. Morozzo.

Sansos.

XXIV.

1659. 18. giugno.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele II con cui nomina il Conte Filiberto Cacherano Conservatore Generale dell' Università.

Regi Archivi Camerali

Carlo Emanuel. L'Università degli Studi da'nostri Serenissimi Predecessori anticamente eretta, ornamento, e splendore della presente Città di Torino, e di tutti li Stati nostri, e feconda madre di Soggetti in ogni disciplina, et scienza addottrinati non può conservare il suo nome, se non ha l'assistenza di chi conosca, et invigili sovra le differenze, che nascono, non solo tra i Lettori, et li Scolari, ma tra i Ministri, e gl'Officiali a quella servienti, a fine di sedare i rumori, assistere *come Ordinario Compromottore a tutti i dottoramenti*, e procurar l'osservanza de'privilegi, che da detti Serenissimi le sono stati conceduti. *E perchè per la morte*

del fu Senatore Lorenzo Gueriglio *rimane questo carico vacante*, ci siamo disposti di conferirlo *nel magnifico Consiglier Senatore*, *et Avvocato Generale il Conte Filiberto Cacherano*, uno de'nominati *nella rosa*, *che la detta Città ce ne ha presentata*, e così testificargli la memoria, che conserviamo della servitù di venti e più anni da lui resa a questa Corona ne' Supremi nostri Magistrati del Senato, et Camera de' Conti di Piemonte, la quale tuttavia con intiera nostra soddisfazione egli va continuando, e dargli insieme caparra di riconoscer con grado maggiore il molto suo merito, et corrisponder più adequatamente al suo non ordinario valore, et singolar prudenza. *Per le presenti dunque*, di nostra certa scienza, piena possanza, et autorità assoluta, et col parere del nostro Conseglio, *habbiamo eletto*, *creato*, *et constituito*, sì come con queste d'autorità propria, et assoluta, *eleggiamo*, *creamo*, *constituiamo*, *e deputiamo* Conservatore generale dell' Università *de' Studi* di tutte le scienze, arti, et professioni liberali della presente Città di Torino, *con grado* di Consigliere, et Senatore Ducale *il predetto Conte*, *et Avvocato nostro Filiberto Cacherano*, al quale *concediamo* la prima cognizione, et giurisdizione ordinaria in tutte le cause civili, et criminali in tutt'il Stato nostro fra Lettori, Scolari, Ufficiali, et servienti alla detta Università, siano attori, o rei, *inibendo* al Senato, Capitano generale, et Assessori di giustizia, et a qualunque altri Ufficiali, Ministri, et Delegati nostri *d'intromettersi* in modo alcuno, et sotto qualunque pretesto in esse cause, et dependenti *sotto pena* della nullità di tutti gli atti, decreti, et giudicati, *Volendo*, che siano inviolabilmente osservati, et fatti osservare tutti li privilegi, immunità, prerogative, tanto dalla ragione comune, che da noi, et da nostri Serenissimi Antecessori concessi, et confirmate; et questo non ostante qualunque uso, stile, et consuetudine in

contrario, a'quali, d'autorità assoluta, deroghiamo, perchè vogliamo, che tutte le cause de' Lettori, e Scolari, civili, et criminali, attive, e passive *in prima instanza* si faccino avanti detto Conservatore, *et ciò con tutti gli onori*, preeminenze, prerogative, commodità, dignità, autorità, dritti, utili, emolumenti, stipendi, et altri trattenimenti soliti, a questo carico appartenenti, *et come haveva, et godeva il predetto fu Lorenzo Gueriglio antecessore*, hanno, et goldono li Rettori, et Conservatori in qualunque altra Università ben governata, et sono a quelli dalla ragion comune, o per privilegi concessi. *Mandiamo* pertanto, et comandiamo a tutti li Lettori, Scolari, e servienti ad essa Università, tanto Legisti, che Artisti, et di qualunque altra professione, di obbedire agli ordini d'esso Conservatore, come alli nostri propri, *sotto pena* di cento scudi d'oro al fisco nostro applicanda, et altra a Noi arbitraria, et innoltre a tutti li Magistrati, Ministri, Ufficiali nostri, et ad ogn'altro, come sarà spediente, di honorare, stimare, e reputare *il detto Cacherano* per *Consigliere, Senatore Ducale, Conservatore e Giudice ordinario d'essa Università*, facendolo goder intieramente degli onori, dritti, privilegi, stipendio, et altre cose predette senz'alcuna difficoltà, nè contraddizione per quanto ciascuno stima cara la grazia nostra Che così vogliamo. *Dat. in Torino* li 18 giugno 1659.

Carlo Emanuel.

XXV.

1665. 30. aprile.

Lettere Patenti di Carlo Em. II con cui nomina Domenico Cacherano Conservatore Generale dell' Università.

Regi Archivi Camerali.

Avendoci il *Conte*, e Presidente nella Camera nostra de' Conti *Filiberto Cacherano* fatto sapere, siccome restando lui provvisto *dell'Officio di Conservatore dell' Università degli Studi*, desideroso di provvedere di qualche impiego li suoi figliuoli, avrebbe volentieri rinunciato tale Officio, mentre ci compiacessimo quello conferir *nella persona di Domenico suo figliuolo*, e di tale collazione supplicatone, ed essendoci Noi, a considerazione della sua lunga, e a Noi grata servitù . . . . . , contentati di compiacergli, concorrendo in questo, come appare per ordinamento del Consiglio Generale tenuto sotto l'ultimo di decembre 1664, il consenso della Città nostra *di Torino*, quale, *mediante la rosa di tre*, ne ha la nominazione *per contratto seguito co'Serenissimi nostri Predecessori*, sotto li 4 ottobre 1578, *informati appieno* della sufficenza, ed abilità *di detto Domenico suo figliuolo*, per le presenti . . . . . . *deputiamo Conservatore Generale dell' Università degli Studi di tutte le scienze, arti, e professioni liberali della presente Città di Torino*, e per Compromotore Ordinario a tutti gli addottoramenti, *con grado* di Consigliere, e Senatore Ducale, *il predetto Vassallo, ed Avvocato Domenico Cacherano*, al quale *concediamo* la piena cognizione, e giurisdizione ordinaria di tutte le cause civili, e criminali in tutto lo Stato

nostro fra Lettori, Scolari, Officiali, e servienti alla detta Università, siano attori, o rei, *inibendo* al Senato, Capitano Generale ed Assessori di giustizia . . . . *d'intromettersi* in modo alcuno . . . . in esse cause, e dependenti . . . . , *e ciò con tutti gli onori*, stipendi, ed altri trattenimenti soliti . . . . , *e come avevano, e goldevano li suoi antecessori* . . . .

Torino 30 aprile 1665.

Carlo Emanuel.

XXVI.

1661. 10. aprile.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele II con cui ordina la parità fra i Legali ed i Medici.

Statuta Colleg. Medic.

Carlo Emanuel per gratia di Dio, Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, Re di Cipro, etc. Li auantaggi considerabili d'vtile, e d'ornamento, ch'arrecca ad'vno Stato la coltura delle scienze, come mossero, i nostri Serenissimi, e Reali Predecessori non solo d'ergere Studii, e Collegii, doue quelle potessero apprendersi, ma anche a qualificare, i professori d'esse con caratteri speciali, perche con essi si distinguessero dalla Plebe, e colmandoli di privilegi, ed'honori, fosse in persona loro riuerita la virtù: Così hora, mentre la pace ci sominístra l'occasione di cure tali, l'istessa consideratione eccita

in noi un pari desiderio di solleuare, e sostenere le professioni studiose, et ingenue nel loro primo decoro; acciò quindi si inanimino, i buoni ingegni alla coltura delli Studi a causa delle passate guerre notabilmente interrotti. Onde, hauendo noi considerato, quanto, tra tutte l'altre scienze, quella del Medico sia vtile, necessaria, et honorevole, c in che stima siano stati sempre tenuti, i professori d'essa da medemi nostri Predecessori habbiamo pensato di palesare ancor noi la particolar propensione, ch'habbiamo per essi nel confirmar, et approuar: come per le presenti di nostra certa scienza, proprio mouimento, piena possanza, et auttorità suprema, partecipato anco il parer del nostro Conseglio, Confermiamo, et approuiamo tutti, i priuilegi, concessioni, esentioni, immunità, e prerrogatiue, alli medemi Medici, Fisici, sino al presente concessi, in riguardo alle cose suddette, et anche su la riflessione, che i Medici graduati ne nostri Stati sono parimente Dottori di Filosofia, scienza nobilissima, e madre di tutte l'altre, in conformità di che hauendo maturatamente esaminato gli Ordini dei 15 giugno 1575, et delli 8 aprile 1587 dalli furono Serenissimi Duchi miei Auo, e Bisauo di glo. mem. lasciati, continenti Decreto di parità tra medemi Dottori di Medicina, e quelli di Leggi, con dichiaratione, che tra essi preceda quello, che sarà prima graduato, et che il medesimo s'osserui tra i Priori de' i due Collegi, insieme due rescritti della fu Serenissima Infanta D. Catterina mia Aua delli 28 luglio, et 29 agosto 1589 circa l'osseruanza, et confirmatione de sopradetti; In oltre certificati noi, che così si sia praticato nel primo ingresso di Madama Reale mia Madre, e Signora in questa Città: Noi insistendo su gl'istessi giusti sentimenti, ordiniamo, e commandiamo, s'osserui in tutto, e per tutto la medesima parità tra le dette due professioni; Volendo, che tutte le prerogatiue, eccettioni,

dichiarationi, e qualificationi concesse a fauore dell'vna s'intendino anco a fauore dell'altra, così nel porto dell'Armi permesso a Nobili, com' in ogn'altra cosa: E ciò per modo di prouisione, e sin che da Noi venghi più ampiamente dichiarato. Mandiamo per tanto a tutti i nostri Gouernatori, Magistrati, Ministri, et Offitiali a quali apparterà di così far esequire, et alli Dottori delle medesime professioni d'osseruare questa nostra dichiaratione per quanto si stima cara la gratia nostra, che tal è la precisa mente nostra. Date in Torino li dieci d'aprile M. DC. LXI.

Carlo Emanuel.

V. Morozzo.

Sansos.

XXVII.

1669. 15. luglio.

Ordine di Carlo Emanuele II al Senato di Torino, di non ammettere a patrocinare le cause i Laureati in estero paese.

Privilegia Universitatis.

Il Duca di Savoia re di Cipro, etc. Illustre molto magnifici, et magnifici nostri carissimi. Venendo informati, sicome non ostante li Ordini delli Duchi Carlo Emanuel, et Emanuel Filiberto nostri Auo, e Proauo di gloriosa memoria prohibitiui alli nostri Sudditi di prender la Laurea Dottorale altroue fuori dell'Vniuersità, et Studio

de' nostri Stati, vi siano alcuni, che giornalmente non solo quella conseguiscano fuori di essi, ma risiedendo ne' nostri Stati si rendono lecito di farsi tramandare le lettere dottorali da paesi forastieri, il che segue in molto pregiudicio dell'amministratione della Giustitia per non esser tali persone legitimamente aprouate. Perciò volendo Noi, che la mente d'essi Ordini sia intieramente essequita, vi diciamo di non ammetter alcuno alla recitatione de processi, meno ad alcun carigo, o essercitio di Laureato, saluo che non faccino prima fede auanti di voi delle Lettere di loro Dottorato, acciò potiate proceder alle pene, et depellire le loro instanze alla mente d'essi Ordini, ogni volta che trouiate hauer essi conseguito detta Laurea altroue, facendo etiandio nuouamente publicar essi Ordini, quando così trouarete spediente. Tanto essequirete, e Nostro Signore vi conserui. Dat. in Riuoli li 15 di luglio 1669.

Carlo Emanuel.

De S. Thomas.

XXVIII.

1674. 2. ottobre.

Lettere Patenti di Carlo Emanuele II in cui si danno alcuni provvedimenti per gli esami.

Privilegia Universitatis.

Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, Re di Cipro, etc. Tra i rispetti,

che doppo matura consideratione ci hanno fatto risoluere per beneficio non tanto nostro, quanto vniuersale d'ampliare la presente Città, tiene anco il suo luogo la consideratione molto degna d'allettare con la maggiore commodità dell'habitatione quei, che vorranno venire ad imparare in essa le Scienze, gli Esercitii Caualleresehi, e le virtù d'ogni sorte: preualendosi delle prouisioni, che per tal effetto habbiamo determinato di fare, e presto si ridurranno ad essecutione. E perche non è di mediocre importanza il ristabilire nelle pristine buone regole, e nell'antico decoro l'Vniuersità de'Lettori tanto necessarii al ben pubblico; habbiamo già dati sopra questa particolarità diuersi ordini, et etiandio facciamo venire dalle più celebri Vniuersità soggetti insigni per leggere in questo nostro Studio. Ma considerando quanto facilmente possa essere defraudato il fine, che ci siamo in questa parte proposti, se non prouediamo, con qualche adeguato rimedio a varii abusi, che si sono introdotti, et insensibilmente radicati, da quali continuamente procedono, e senza dubbio procederanno ogni giorno maggiormente perniciosissimi effetti; Perciò con le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, e col parere del nostro Conseglio confermando in primo luogo gli Editti, e Stabilimenti prouenuti sin'a quest'hora da'nostri Predecessori, e da Noi per regolare quello, ch'appartiene all'Vniuersità, Collegio, Lettori, Scolari, Studenti nella presente Città, e quello, ch'appartiene alle fontioni loro: et etiandio per quanto sia di bisogno rinouandogli in tutto quello, che non repugna a questo nostro Editto, quale vogliamo, ch'abbi forza di legge perpetua, e fondamentale, ordiniamo, che d'hora in poi non s'ammetta alcuno per conseguire la Laurea alla recitatione de'punti publici, e ne pure de'priuati, se non farà prima constare nell'infrascritta forma, e non altrimente d'hauere studiato sotto Lettori approuati nel modo, e tempo sta-

bilito dalle Leggi, o sodisfatto in altra maniera equiualente, in modo, che verisimilmente ne possa seguire il medesimo effetto: il che rimettiamo al regolato arbitrio de i Riformatori di questo Studio, quali essendo i più principali nostri Ministri, non ci lasciano fondamento probabile per dubitare, che non debbano accertare con ogni prudenza, e buona fede quello, che sarà più conueniente al ben publico, e fondato nella giustitia. Sarà perciò necessario, e precisamente vogliamo, che i pretendenti facciano fede a quel Collegio, in cui douranno conseguire la Laurea d'hauer adempito a quanto sopra, e dourà farsi questa fede con vna dichiaratione de i Reformatori spedita per Lettere Patenti segnate almeno dal Capo della Riforma, e debitamente sigillate, le quali Patenti non si concederanno, fuorche precedenti le Conclusioni dell'Auuocato Generale, o di quello, che dalla Riforma sarà per tale effetto deputato: e questo concliiuderà col fondamento delle attestationi de i Lettori, et altre proue sufficienti, e con le auuertenze, che da i medesimi Riformatori riceuerà.

Ordiniamo a i Riformatori d'inuigilare, accioche nel dar i punti publici, o priuati non si commettano negligenze, trascuraggini, compiacenze poco lodeuoli, o altri disordini: ma s'osseruino in tutto le antiche buone regole. Prohibiranno in oltre, come Noi prohibiamo a i Lettori, e Compromotori di communicar in alcun modo al Laureando antecedentemente quelli argomenti, a quali dourà rispondere nell'atto della recitatione, sotto pena, in caso di contrauentione, al Laureando della nullità dell'atto seguito, e dell' inhabilità per conseguire la Laurea durante vn'anno venturo, e per lo medesimo tempo sospendiamo dall'essercitio del loro Officio, e dalla facoltà di poter essere Compromotori quei, ch'haueranno communicati gl'argomenti.

Quanto desideriamo di non togliere ad alcuno quello,

che legittimamente gli spetta, altretanto crediamo d'esser obligati a prouedere, ch' i Priuilegi conceduti con buoni fini vengano goduti con buona fede, e non prorompano in abusi perniciosi. Il che volendo adempire ordiniamo a tutte le Città, Luoghi, e Persone de' nostri Stati di qua da Monti, e di là da Colli, che pretendano d'hauere facoltà di crear Dottori, che debbano far fede auanti la Riforma nelle mani del Segretario infrascritto delle loro ragioni fra due mesi prossimi dopo la publicatione del presente Ordine: durante il qual tempo non intendiamo pregiudicarli nel quasi possesso, in cui si trouano di dottorare; purchè osseruino quanto sopra. Ma se passati i due mesi non faranno constare d'hauer obbedito, gl' inhibiamo fin hora per all'hora di conferire la Laurea a chi si sia, ne ammettere alla recitatione, o far alcun atto prossimamente ordinato al Dottoramento senza nuova dichiaratione per patenti spedite al Gran Sigillo, sotto pena in casi di contrauentione della perdita della facoltà di dottorare, et altra a noi arbitraria.

Mandiamo pertanto, e commandiamo a tutti i nostri Magistrati, Ministri, Vfficiali, e chiunque sia spediente di douer osseruare, e per quanto a ciascuno può respettiuamente appartenere di far inuiolabilmente osseruare tutto il contenuto in questo nostro Editto, sotto pena a Noi arbitraria in caso di contrauentione, oltre la nullità degli atti, che potessero seguire contro la dispositione di quello, ch'habbiamo sopra ordinato. E particolarmente mandiamo a' Senati nostri di Piemonte, e di Nizza, come pure alla Camera di non ammettere alcuno, ch'habbi conseguita Laurea vn mese dopo la publicatione delle presenti a patrocinare in qualità di Auuocato, e molto meno alla recitatione del Processo per la promotione a qualche dignità, od habilitatione a qualche ministero: anzi ne pure permettere, che eserciti qualsiuoglia Vfficio proprio di Giureconsulto, eccetto

che non habbi fatto prima apparere al Senato, od almeno al Primo Presidente d'esso tenorizata nelle Lettere del suo dottorato la sopra mentionata dichiaratione della Riforma. Finalmente dichiariamo, ch'alla copia delle presenti stampata dallo Stampatore nostro Sinibaldo si si dourà prestare tanta fede, quant'allo stesso originale, e che la publicatione da farsi ne' modi e luoghi soliti, hauerà forza di personal intimatione. Che tal'è nostra mente. Dat. in Torino li due di Ottobre mille seicento settantaquattro.

Carlo Emanuel.

V. Buschetto.

Bronzini.

XXIX.

1674. 22. novembre.

Memoriale a capi sporto al Duca Carlo Emanuele II dagli Studenti dell' Università di Torino.

Regi Archivi di Corte.

Altezza Reale. Li Scolari dell'Vniuersità dello Studio eretta nella Città di Torino desiosi di attendere all'acquisto delle scienze per habilitarsi a seruire la Regia Corona, supplicano A. V. R. degnarsi in conformità dei Priuilegii già concessi alla medesima Vniuersità da Serenissimi suoi Predecessori sott' il penultimo settembre 1424, et li 6 ottobre 1436 accordarli ancora li seguenti,

acciò venghi restituita per quanto si potrà al suo primiero splendore.

1. Che tutti quelli che sono e saranno in auuenire Studenti nell'Vniuersità della presente Città di Torino tanto sudditi, che forastieri siino, et ogn'vn d'essi particolarmente sii sotto la special protettione, e saluaguardia di V. A. R. e sii ogn'vno d'essi tenuto, e reputato persona honorata, e nobile.

2. Che sii lecito ad ogn'vno tanto a' Studenti, che a' Officiali del medemo Studio d'introdurre nella presente Città le robbe, e vettouaglie necessarie per vso di caduno d'essi, e della loro fameglia senza pagamento d'alcuna sorte di gabelle, datii, pedagii, entrate del vino, e gabella della carne.

3. Che siino, e sii ogn'vno d'essi, sì Studente, che Officiale, esente, immune, e libero da qualsiuoglia sorte di carighi, et officii personali, et siino ancor immuni, et esenti da porti, transiti, et altre simili gabelle.

4. Che non possano per qualsiuoglia debito meramente ciuile esser molestati nelle persone, etiandio in essecutione di sentenze passate in cosa giudicata, ne meno che si possa leuar di gaggio i loro libri, et altre cose necessarie per lo Studio.

5. Che sii lecito alli medemi Studenti, et Officiali, andando in viaggio, sì a cauallo, che à piedi il porto dell'armi offensiue, e difensiue permesse alli soldati di militia.

6. Venendo il caso di qualche inconueniente, o delitto, che commettessero, o potessero commetter li detti Studenti in questa Città per causa leggiera, e doue non siino interuenute battiture con animo deliberato, e con effusione di sangue, e che non sii seguita mutilazione di membro, e defformità di faccia non possino essere molestati da alcun Fiscal generale, ne Procuratore, come si è concesso alli soldati di militia, e che sia lecito al

Sindico, e Vice Sindico di commandar gl'aresti, et interponer la loro autorità per componer le loro differenze, et in caso d'inobedienza, che potessero vsargli, che sii lecito alli medemi di rimetterli al Conseruatore, come loro Giudice, qual dourà agire in tal caso per via di giustitia, e castigarli, se farà di bisogno, con dar voti, e sentenze, e contro quelli proceder, pronunciar conforme porterà la grauità del delitto con prohibitione a qualsisia Giudice, e Magistrato, Fiscal generale, Procuratore, et altri Officiali di giustitia d'ingerirsi, o intromettersi in simili affari, fuori che sii conosciuto prima per detto Conseruatore.

7. Che sii lecito alli medemi d'essigger annualmente dall'Vniuersità de gl'Hebrei della presente Città li scuti d'oro venticinque d'Italia, come anche da ogni, e qualsisia Fondighiere di speciarie, e droghe residenti nella presente Città (esclusi li Speciali semplicemente) vna risma di carta grande da scriuere alla mente delle Patenti delli 6 marzo 1606, concesso dalla fu glor. mem. di Carlo Emanuel, come anche da Librari la carta solita, cioè risme dodeci di buona carta grande da scriuere, e che in caso di renitenza possano, e debbano esser compelliti tanto gl'Hebrei al pagamento delli scuti sudetti, quanto li Fondighieri, e Librari alla remissione della carta dal Conseruatore della medema Vniuersità.

8. Che sia medesimamente lecito alli Studenti di poter essigger le loro regaglie da ciascheduno de' Salt'inbanchi di qualsisia sorte d'elettuarii. Di più, che li sii lecito d'essigger biglietti, sì delle comedie, che di giuochi di corda, et altri simili, che si sogliono far ne trincotti, come anche la regaglia del tabacco, et altre simili.

9. Che nissuno degl'Officiali possa admetter, o far lettere a persone di qualsisia sorte, o conditione, se non promette d'attender ex professo allo Studio da vno de' sig. Lettori publico, e che debba indi attender al

medesimo, al cui effetto si debbano rapportar d'anno in anno la fede dal medemo Lettore d'hauer atteso a studiare, e venendo il caso, che non continuassero, che si debbano dichiarar le lettere nulle di nissun valore, il che dovrà far osseruare il Sindico, o Vice Sindico, e per toglier tutti gli abusi, che si fanno nelle speditioni delle predette Lettere, si dichiari, che non si possa ne'mesi d'agosto, settembre, et ottobre, e nel mese di nouembre auanti la creatione de'nuoui Officiali spedir alcune lettere dalli Officiali respettiuamente delle nationi a nuoui Studenti, e doue si spedissero, s'intendano quelle casse, nulle, e di nissun valore.

10. Che nissuno degli Vfficiali possa renonciar il suo officio ad alcuno de'Studenti, che non rapporti, o habbi rapportato prima la fede del suo Lettore d'hauer atteso come sopra, e facendo al contrario restarà all'arbitrio del Sindico, o Vice Sindico d'eleggerne vn'altro, che meglio loro le parerà.

11. Che pendente il tempo d'anni cinque di Studio possi nissuno attender ad alcuna arte, che non fosse liberale.

12. Che scorsi detti anni cinque dalla data delle lettere nissuno possa più valersi delle lettere de'Studenti, ma quelle s'intenderanno casse, nulle, e di nissun valore affatto.

13. Che non possi alcuno esser admesso alla Laurea, ne recitatione de punti priuati, che non porti la fede d'hauer studiato da vno de Lettori, con rapportar medesimamente le lettere di Studente dall'Officiale respettiuamente dalla Natione signate dal Conseruatore, e registrate dal Secretaro della medema Vniuersità come sotto.

14. Che nissuno de sudetti Studenti possi gioir delle lettere, che gli verranno fatte da'suoi Vfficiali, che prima non siano sottoscritte dal Conseruatore, e dal Secretaro della medema Vniuersità, et munite col sigillo del medemo Conseruatore quali douranno spedirli gratis.

15. Che nella creatione delli Officiali nissuno di quelli,

che vanno ad altre Scuole, ch'hanno, o possino hauer lettere, possi pretender alcun'officio, ne tampoco esser eletto ad alcuni di quelli, ma bensì alli medemi officii debbano dal sig. Conseruatore esser preferti li più antiani, cioè quelli, ch'hanno due, o tre anni, e che habbino le lettere contrasignate dal Conseruatore della medema Vniuersità, e dal Secretaro della medema sottoscritte, e sigillate come soura, e questo per ouiar ad ogni inconueniente, che nascesse, o potesse nascer.

16. Che tutte le cause tanto ciuili, che criminali, nelle quali li Studenti della medema Vniuersità, seruienti, Officiali, e Lettori della medema saranno conuenuti per qual si sii somma, et causa debbano trattarsi, et esser ventilate auanti il Conte e Conseruatore della Vniuersità Domenico Cacherano, e suoi successori nel dett'officio di Conseruatore, priuatiuamente in quanto ad ogn'altro Giudice, e Ministro mediato, et immediato, et Magistrati del Senato, e Camera sotto pena della nullità degli atti, e sentenze, ch'in caso contrario venessero a seguire.

17. Più, che non sia lecito a qualsiuoglia Studente, et Officiale di dett'Vniuersità metter mano alla spada, o far segno di voltarsi contra il Sindico sotto pena di scudi cinquanta d'oro, o altra arbitraria al loro Conseruatore di detta Vniuersità. Li 22 nouembre 1674.

Bronzini.

XXX.

1677. 25. marzo.

Editto di Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia, Reggente, con cui conferma i privilegi dello Studio di Torino.

Regi Archivi di Corte.

Maria Giouanna Battista Duchessa di Sauoia etc. L' Vniuersità di Torino, che nel suo nascimento hebbe l'honore d'essere qualificata per figlia d'vn gran Prencipe, e nel progresso meritò d'essere acclamata per madre delle buone lettere, dopo d'hauere prodotti i più insigni Giureconsulti, ch'hanno amministrata la giustitia a i popoli, e data fama a i Tribunali di questo Paese; ha finalmente anch'ella sentiti i colpi del tempo, et esperimentate le ingiurie della fortuna: in modo, che nel trascorso del passato secolo tra le vicendeuolezze degli accidenti, perdendo insensibilmente il primiero lustro, e vigore, s'era hormai ridotta a termine, che il tentare di ristorarla, e riporla nell'antico stato pareua vn degno oggetto di quella applicatione, con cui siamo solita d'anteponere il beneficio publico, e le attioni gloriose a qualsiuoglia nostra commodità. E perchè da qualche soda ragione siamo stata persuasa essere più accertato il cominciar quest'opera con principii moderati, e portarla successiuamente alla maturità con diuerse prouisioni aggiustate proportionatamente alle circostanze degli affari. Perciò dopo d'hauere date a'Ministri della Riforma dello Studio alcuni salutari ordini sopra questa materia, e mentre apparecchiamo cose più corrispondenti al nostro

fine, persuadendoci, che non potrà essere, che molto giouevole il non differire maggiormente il contenuto ne'seguenti capi; con le presenti di nostra certa scienza, e col parere del nostro Conseglio dichiariamo, ordiniamo, e stabiliamo come infra, cioè:

1. Che i Lettori, Studenti, Conseruatore, et Vfficiali di detta Vniuersità siano d'hor in auuenire sotto la special Protettione, e Saluaguardia nostra, di S. A. R., e de' Reali Successori a questa Corona, e come tali debbano essere da chiunque sia spediente tenuti, e riputati.

2. Che i Lettori, Studenti, et Vfficiali predetti debbano gioire, oltre alli priuilegii, et honoranze portate dalla ragione commune, di tutti gli honori, e prerogatiue, che godono gli altri Lettori, Scolari, Cittadini, et habitanti nelle altre Città, nelle quali sono erette Vniuersità di Studii.

3. Che tutti i Lettori, Studenti, Bidelli, et altri Vfficiali dell' Vniuersità siano soggetti, tanto nelle cause criminali, come nelle ciuili alla giurisdittione, e cognitione del Conseruatore dello Studio in prima instanza priuatamente a qualsiuoglia altro, non ostante ogni consuetudine in contrario.

4. Che non si possa per qualsiuoglia debito, etiandio priuilegiatissimo far essecutione sopra i libri, et altri mobili destinati, e necessarii per vso de' Lettori, e Scolari, ne meno, che si possa agire contro le loro persone, restando riseruata a creditori l'attione soura gli altri effetti se ne hauranno, e quando non ne habbino rimarrà sospesa, sinche sia finito lo Studio, o pure si trouino fuori dell'essercitio delle letture: non vogliamo però, che questo possa suffragare a quei Lettori, o Studenti, che nel contrahere il debito hauessero taciuta tal loro qualità, ne che la sospensione di quest'attione possa in alcun modo indurre, meno cooperare alla prescriptione contro i creditori, o loro successori.

5. Chiunque haurà imprestati danari, od altri effetti alli Scolari, o Studenti in questa Vniuersità per mantenersi allo Studio, o comprar libri necessarii al medesimo, etiandio, che siano figliuoli di fameglia, potrà agire per la restitutione, tanto contro li medesimi, che contro i loro Genitori: derogando per quest'effetto ad ogni legge contrariante, e particolarmente per quanto possa esser di bisogno, e per abbondante cautela al Senatus Consulto Maced. quando così paia conueniente al regolato arbitrio del Giudice.

6. Che nella facoltà di poter dar i voti alli Giudici non togati cinque anni di lèttura attualmente esercitata, debbano vguagliarsi in ordine ad escludere la necessità di recitar il processo alli cinque anni di auuocatione, de'quali, e come nella costitutione della fu A. R. del Duca Vittorio Amedeo in data delli 23 decembre 1652 viene stabilito. Al cui effetto vogliamo, che doppo ch'i Lettori hauranno fatto fede al Senato d'hauer letto per detti anni cinque possano dar voti, ogni volta che ne saranno richiesti senza alcuna recitatione di processo.

7. Confermiamo a fauore de' Lettori, Studenti, Bidelli, et altri Vfficiali dello Studio, incluso il Conseruatore dell'Vniuersità, tutte le esentioni, et immunità dalle Gabelle, pedaggi, cotizzi meramente personali, obligatione d'alloggi, e guardie già concesse alla medesima Vniuersità dal Duca Amedeo l'anno 1424 li 29 settembre.

8. Inhibiamo ad ogn'vno d'intitolarsi sotto nome d'Auuocato, o di Iureconsulto, meno esercire alcun'atto in publico, od in priuato spettante a soli Iureconsulti, se non hauranno rapportata la Laurea in questa Vniuersità, o Collegio, ch'habbia legitima autorità di conferirla, seruate le conditioni portate dalle antecedenti prouisioni; com'anche non potrà alcuno portare il titolo dell'Auuocato, quantunque dottorato come sopra, saluo che nuouamente habbia rapportata da Noi patente, indi in pien

Senato esercitata la carica, e ritiratane la fede dal Segretario d'esso. Eccettuiamo però da questa prohibitione i Lettori, li quali esercitandosi continuamente nelle letture non possono diuertirsi all'auuocatione.

Mandiamo finalmente, et ordiniamo a tutti i Magistrati, Ministri, Vfficiali, e chi altro apparterrà di così osseruar, e far osseruare, e particolarmente alli Senato, e Camera d'interinare le presenti secondo loro forma, e tenore. Dichiarando la publicatione da farsi nei luoghi, e modi soliti valere, come se fossero a caduno personalmente intimate, et alla copia stampata dallo Stampatore Sinibaldo douersi prestare tanta fede, quant'allo stesso originale. Che tal'è nostra mente. Dat. in Torino li venticinque di marzo mille seicento settantasette.

M. I. Baptiste.

V. Buschetto. V. Truchi. V. Ferrari.

Registr. Gallinati. De S. Thomas.

XXXI.

1677. 25. marzo.

Lettere Patenti di Madama Reale Maria Giovanna Battista con cui prescrive nuove Regole per l'Università.

Regi Archivi di Corte.

Maria Giouanna Battista per gratia di Dio Duchessa etc. Se bene dalli Sourani Antecessori di S. A. R. mio

Figliuolo amatissimo siansi dati, et opportunamente rinouati gli Ordini, e Regole conuenienti per il buon regolamento, e progresso di quest'Alma Vniuersità di Torino. Tuttauia il lungo trascorso, e mutatione de'tempi hanno lasciato introdurre qualche abusi, a'quali stimiamo necessario di prouedere: e l'esperienza ha fatto conoscere, che si poteuano in qualche cosa migliorare. Perciò con le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, e col parere del nostro Conseglio, ordiniamo, stabiliamo, e prohibiamo come segue:

1. Che venendo a vacare qualche lettura, debba il signor Gran Cancelliere, come Capo della Riforma riceuere la nota di tutti li concorrenti alla medesima, indi fatta la graduatione, che stimerà ragioneuole, mettere la vacante al concorso per darla al più meriteuole, e capace, a segno, che niuno possa esser admesso ad alcuna lettura ordinaria, o istraordinaria, con istipendio, o senza, il quale non habbi dato saggio di suo sapere al detto concorso. Dichiarando, ch' in caso di parità quello, ch'haurà sostenuto publiche conclusioni di Leggi, o Medicina debba esser preferto.

2. Non si darà il primo luogo di Lettore, saluo a persone segnalate, quali habbino aquistato nome, e fama in questa Vniuersità, od altra d'Italia, o che habbino letto almeno dieci anni con applauso in una lettura ordinaria.

3. In caso che si trouasse qualche huomo segnalatissimo, che fosse di tanto nome, e fama, per lettura, o per Opere stampate, qual meritasse non solamente il primo luogo d'vna delle ordinarie, ma la prima Cattedra, e sopraceminenza a tutti gli altri, all'hora sarà riseruato al nostro arbitrio di dargli con la maggior Dignità stipendio maggiore. Qual luogo potranno anco sperare quelli, che haueranno seruito lungo tempo in questa Vniuersità, et acquistata tanta fama in voce, e scritto, che ne siano fatti degni come sopra.

4. Nel sciegliere i Lettori s'auuertirà, che non siano persone vitiose, rissose, ma bensì pacifiche, cattoliche, e di buona fama.

5. Douranno i Riformatori tener mano, che non si faccino nelle Scuole insolenze, rumori, rompimenti di banchi, od in altra maniera siano disturbati i Lettori dalle loro letture, dando il conueneuole castigo a chi lo meriterà.

6. Non si permetterà, ch'i Lettori durante il tempo, in cui douranno entrare nello Studio si possano absentare dalla Città senza espressa licenza della Riforma, sotto pena della perdita del loro stipendio a rata delle lettioni, ch'haueranno tralasciate.

7. Douranno i Lettori leggere tutti i giorni stabiliti alle letture, e li Bidelli terranno vna norma, o sia rotulo delli medesimi giorni con i nomi de'Lettori, quali ponteranno in tutti i giorni, che mancaranno: Al cui effetto ordiniamo alli Riformatori di leuargli tanto delli loro stipendii quanto importano le lettioni, saluo fossero infermi, o legitimamente impediti: quali stipendii come sopra ritenuti restaranno appresso il Tesoriere dello Studio per seguirne gli ordini nostri, o della Riforma.

8. Li stipendii dei Lettori non potranno passare le somme portate dall'Ordine, et Instruttione del Duca Emanuel Filiberto del 1571, saluo fosse di nostro buon volere; con dichiaratione anche, che da cento, e çinquanta scudi d'oro sopra, non si farà dalli Riformatori aumento alcuno, qual sia maggiore di venticinque per cento senza espresso ordine nostro. Dandogli autorità di far ogni tre anni l'aumento a ciascuno de' Lettori, sì, e come gli parerà conueniente, hauuto risguardo alle fatiche ch'haurà fatte in esso triennio. Volendo che lo stipendio con l'aumento, quale come sopra sarà fatto, sia pagato dal nostro Tesoriere generale senza difficoltà alcuna.

9. Saranno tenuti tutti i Lettori trouarsi alle Scuole, et entrare a leggere subito, che sarà suonata l' hora a

loro stabilita, quale saranno obligati leggere tutta intiera, e starsene fermi sopra la cattedra, se bene li Scolari faccino rumore, sin'a tanto, che sia suonata l'altra hora.

10. Si proibisce alli Lettori, che non ardiscano, ne presumino in modo alcuno per se, ne per interposta persona far pratiche per hauer maggior numero di Scolari con preghiere, o premii, ma cercaranno solo d'acquistarsi l'vdienza con la diligenza, e virtù loro, altrimente incorreranno ipso iure, et facto la pena, cioè li Lettori, che faranno, o faranno fare tali pratiche della priuatione dello stipendio di tre mesi per la prima volta, che contraueranno, la seconda di sei mesi, e la terza volta di tutto l'anno, e finalmente della lettura: e li Scolari, quali procureranno, e faranno tali pratiche, incorreranno irremissibilmente la pena di venticinque scudi d'oro per caduno, et ogni volta, che contraueranno a quest'Ordine, e si crederà al testimonio di due Scolari, o di due altri huomini dabbene con loro giuramento: qual pena s'applicherà all'erario dello Studio.

11. Che niuno de'Lettori possa etiandio in casa propria leggere la lettura assegnata ad altri, ma solo essercitare li Scolari in quella, che deue spiegare nello Studio sotto pena della priuatione dello stipendio di tre mesi, in quanto alla prima volta, che ne sarà accusato, et alla seconda di sei mesi, e della stessa lettura, ogni volta, che si troueranno alla terza in questo delinquenti. Mandando al Conseruatore d'inuigilare, acciò nissuno metta la falce nella messe altrui, eccettuata però l' instituta.

12. Prohibiamo a tutti li Consiglieri, et ogn'altro Studente di questa nostra Vniuersità di prendere, ne esiggere cos'alcuna al nome di spupillatura, ne sotto qual si sia altro pretesto da quelli, che vorranno studiare nella medema Vniuersità sotto pena di scudi venticinque d'oro per caduno, et ogni volta si trouassero a contrauenire. Ad effetto però che siano conosciuti detti Studenti da

gli altri, e che si sappia chi possa entrare nello Studio per sentire detti Lettori; Vogliamo, che tutti li Scolari, che vorranno entrare di nuouo in essa Vniuersità, debbano prima d'entrarui portarsi dal Segretaro della medesima, al quale daranno il loro nome, cognome, e patria: pagando al medesimo soldi venticinque, quali mediante dourà esso Segretaro registrare detti Scolari per nome, cognome, e patria, con tenere vn libro per quest'effetto, e spedirgli lettere da esso sottoscritte, e sigillate col sigillo d'essa Vniuersità, acciochè se ne possano detti Scolari valere in ogni occorrenza loro, massime per poterne far fede, et entrare in detta Vniuersità, e gioire de' loro priuilegii. De quali soldi venticinque, vogliamo, che cinque siano del Segretaro per dette registrationi, e leuatura di lettere, e che gli altri venti vengano ripartiti la vigilia di S. Gio. Battista di cadun anno tra tutti li Consiglieri della medema Vniuersità soura la fede de'due Primarii Lettori della sera, e mattina d'hauer essi Consiglieri frequentato lo Studio, et essersi trattenuti in questa Città dalla festa de'Santi sino a detta vigilia, saluo che hauessero fra detto tempo conseguita la Laurea in detta Vniuersità, nel qual caso participaranno anche del sudetto riparto. Inhibendo per tanto dalli Consiglieri delle Nationi eletti, et eligendi ogni molestia ad essi Studenti sotto pena della priuatione dell'Officio da incorrersi ipso facto.

13. Inhibiamo al Collegio de'Dottori della presente Città d'admetter alcuno alla Laurea, che non habbi studiato il tempo legitimo, qual si dichiara essere di cinque anni inclusi li due, che se gli conteranno per la Filosofia: Inhibendo anche a Lettori di produrre li Scolari prima, ch' habbino studiato per il tempo sudetto sotto pena della perdita de' loro Officii ogni volta però, che non hauessero con qualche publica difesa delle leggi dato saggio del loro sapere, od in qualche altra maniera

della sufficienza, et habilità, nel qual caso saranno dispensati all'arbitrio della Riforma.

14. Hauendo l'esperienza fatto conoscere gli abusi, che occorrono nella distributione del denaro, che s'essigge annualmente dall'Vniuersità degli Hebrei, tanto da Scolari Leggisti, quanto da'Medici ogni volta, che non si creano i Sindici: perciò s'inhibirà, come Noi inhibiamo alli medemi Hebrei di pagarlo in auuenire nelle mani delli Consiglieri, et Officiali dell'Vniuersità; ma bensì douranno pagarlo nelle mani del Secretaro dello Studio, il quale, creato che sarà il Sindico, dourà rimetterglielo, e quando non si farà alcun Sindico, pagarà solamente quella portione, che sarà necessaria per la Messa cantata con la musica, et il resto del danaro lo terrà appresso di se per distribuirlo la vigilia di S. Gio. Battista a quei Consiglieri, che saranno stati nello Studio, e frequentato i Lettori come sopra s'è detto nel Capo 12.

Mandiamo finalmente, e commandiamo alli Ministri della Riforma, Magistrati, Conseruatore, Lettori, Studenti, e chi altro apparterrà di così osseruare, e far osseruare per quanto si stima cara la gratia nostra. Dichiarando, ch'alla copia stampata dallo Stampatore Sinibaldo si dourà prestare tanta fede, quanta allo stesso originale. Che tal'è nostra mente. Dat. in Torino li venticinque di marzo mille seicento settantasette.

M. I. Baptiste.

V. Buschetto. V. Truchi. V. Ferrari.

Registr. Gallinati. De S. Thomas.

XXXII.

1679. 21. luglio.

Lettera di Madama Reale alla Camera de' Conti della Savoia, incaricandola di far eseguire nel Convento dei Padri di San Francesco di Ciamberì le riparazioni necessarie per l'Università degli Studi.

Regi Archivi Camerali.

Tres Reverends, tres chers, bien amez et feaux Conseilliers. Nous ne vous avons pas communiqué jusques a present le dessein que nous avons d'establir a Chambery une Université, par ce que ce n'estoit pas une affaire resolue, et que avant que prendre une resolution precise, l'estoit bien d'aplanir plusieurs difficultés, que pouvoient empecher ou retarder l'esecution d'une entreprise si glorieuse pour nostre Regence et si utile au Public. Comme les choses se trouvent presentement en l'estat ou nous souhaitons de les acheminer, nous avons bien voulu vous donner part de nos intentions estant persuadée que vous verrez avec plaisir ce que nous faisons pour un Pays que nous distinguerons toujours par nos bienfaits et par nos bontés. Il est vray que les Finances en seront chargées tous les ans d'environ quatre cent pistoles, mais le bien que cet establissement produira est si considerable puisque les Loix, et la Iustice en recevront un nouvel esclat, que nous n'avons pas crû que cela duit arreter l'effet de nos desseins: mais comme nous desirons que l'ouverture de cette Université se fasse a la Sainte Martin; Il faut que vous faissiez travailler sans perte de temps aux repara-

tions qui sont necessaires au Couvent de S.t François, c'est a dire dans l'endroit qu'on a choisi pour servir aux Leçons, et aux actes, car de la maniere dont on nous a parlé, ce lieu nous paroit fort propre pour toutes les fonctions de l'Université, nous mettrons par cette effet un fond sur la distribution de juin approuvant les conventions faites par le President Granery pour le louage, par lesquelles il a promis aux cordeliers 50 ducatons tous les ans. Nous attendons de votre affection, et de votre exactitude que vous n'oublierez rien pour l'execution des choses contenues dans cette Lettre.

Sur ce nous prions Dieu qu'il vous aie en sa sainte et digne garde. De Turin le 21 juillet 1679.

Signée comme a l'originale

Marie Jeanne Baptiste.

Delescheraine.

XXXIII.

1679. 19. agosto.

I Padri di S. Francesco di Ciamberì appigionano una parte del loro Convento per servizio dello Studio da stabilirsi nella predetta Città.

Regi Archivi Camerali.

L'an mil six cent septanteneuf, et le dixneufiesme jour d'aoust se sont establis en personne Reverend Pere Jean Francois Charroct Docteur en Sainte Theologie Gardien des Reverends Religieux du Couvent de S.t Francois de

la presente Ville, et Reverend Pere Antoine Ginet Procureur du mesme Couvent, les quels tant a leur nom, que des autres Religieux du dict Couvent pour les quels ils se font forts, et promettent les faire ratiffier en deuc et legittime assemblée dans trois jours, accensent, et remettent a louage, au Seigneur Conseiller d'Estat et Procureur Patrimonial de S. A. R. Divolay ici present, et acceptant assisté du Seigneur Conseiller d'Estat, et President Delescheraine Commissaire Deputé par la Souvraine Chambre des Comptes de Savoie ainsi que par son Decrect mis sur la remonstrance donnée par le dict Seigneur Procureur Patrimonial par ordre de Madame Royale ainsi que par sa lettre a cachet du . . . dict mois apres avoir este leue au Bureau de la Chambre, a scavoir tout le bas de l'appartement choisi par le Seigneur Conseiller d'Estat et President Granery appartenant a leur dict Couvent, qui est de l'entrée de la grande porte du dict Couvent jusque a la ruelle qui est entre l'extremité du dict Bastiment du coste de Bize et la basse-cour de la maison du Seigneur Marquis de Greisy au dessus du quel appartement loge a present Maitre Claude Francois Nicollier Procureur au Senat, commencer le jardin qui est entre le dict appartement, et la rue qui tend de la boucherie a l'Hospital de S. Francois, le dict jardin tenu a present en accensement par Maitre Poucet Practicien de la presente Ville pour servir le dict appartement, et jardin pour les exercices necessaires de l'Université des trois Facultés que sa dite A. R. a la bonté d'establir en cette Ville pour utilité publique apres toutes fois que les dicts Reverends Peres Religieux de S. Francois y auront fait faire aux despens de sa dite A. R. les reparations necessaires a forme du contract qui sera passé avec eux apres le present.

Et ont faict le dict accensement pour le temps, et terme de trois ans, a commencer au premier septembre

prochain venant et a semblable jour devoir finir sauf d'estre renouvellé ainsi quils promettent avec serment preste la main a leur poictrine de la renouveller toutes fois, et quantes ils seront requis pour tout aultant de temps quil plaira a S. A. R. et a ses successeurs sans que le louage puisse estre aucunement augmenté, sans que puisse estre demandé aux dicts Reverends Religieux le remboursement de sommes qui seront imployes a reparer le dict appartement et a le mettre en l'estat quil fault pour servir a la dite Université, les quelles sommes leur demeureront acquises irrevocablement, et maintenues ainsy quils promettent avec serment le dict appartement conceder, et les planchiers, et murailles, sauf en cas que par le faict des dits Reverends Religieux ou de leurs Superieurs on ne peut jouir du dict appartement, et des reparations qui y auront esté faictes au quel cas ils seront obliges ainsi quils promettent avec serment de rendre les dictes sommes ; Et on faict le dict accensement tant a leur nom que des autres Religieux, et avec promesse de rato comme dessus, pour et moyennant la cense annuelle de cinquante ducatons, de sept florins pièce soit leur valeur, a se debuoir payer la moitie des dicts cinquante ducatons dans la Tresorerie Generale de sa dite A. R. de six mois en six mois, et par avant, bien entendu neammoins que au cas que sa dite A. R. vienne a establir en la presente ville une faculté de Medecine, les dicts Reverends Religieux de S. Francois seront tenus ainsy quils promettent de fournir deux chambres propres pour la dite faculté, et cest au dessous de leur dortoir a debôir prendre des la porte de leur Cloistre tirant contre le levant soit contre les murailles de la Ville jusques a la porte entrant dans le dict membre sans pouvoir pretendre autre louage que les dicts cinquante ducatons sus promis, a la charge neammoins que le dict Seigneur Procureur Patrimonial

demeure obligé ainsy quil promect de faire faire toutes les reparations qui seront necessaires aux dicts chambres et de bien ceance pour l'exercice de la dite faculté de medecine pour avoir tout a que dessus este ainsy convenu et acorde entre les parties par ordre de sa dite A. R. pour l'observation et entretien de tout quoy a la forme sus convenue, et pour la jouissance des choses sus loués les dicts Reverends Gardien, et Procureur du dict Couvent ont tant a leur nom que des autres Religieux, et autres leurs successeurs a l'advenir quelconques obbliges en faveur de sa dite A. R. tous, et ung chascun les biens temporels de leur Couvent avec la clause de constitut en bonne forme, et specialement la specialité ne derogeant a la generalité, et au contraire les reparations qui auront este faictes aux fraix et despens de Sa dite A. R.

Faict et passé au greffe de la Chambre en presence de Maitre Pierre Grinjon Commissaire d'extantes de S. A. R. et de Maitre George Vilier Maistre Sellier testimoins requis et appelles e subsignes.

Delescheraine. Divolaje. L. F. Charroct Guardien. Frère Antoine Ginet Procureur. Grinjon Notaire Commissaire signé avec paraphe. George signé avec paraphe et Domanger avec paraphe.

XXXIV.

1679. 19. agosto.

I Padri di S. Francesco promettono di far adattare ad uso dell'Università una parte del loro Convento.

Regi Archivi Camerali.

L'an mil six-cent septanteneuf, et le dixneufieme jour d'aoust se sont establis en personne Reverend pere Jean François Charroct Docteur en Sacre Teologie Gardien du Couvent de Saint François de la presente ville et Reverend Pere Antoine Ginet Procureur du mesme Couvent, les quels en exequution des conventions contenues au contract d'accensement passé par avant le présent et pour exequuter les glorieux desseins de Madame Royale ont tant a leur nom, que des autres Réligieux du dict Couvent pour lesquels ils se font forts, et ont promis faire ratifier dans trois jours promis ainsi que par le présent ils promettent avec serment par eux presté la main à la poitrine à S. A. R. à l'acceptation de noble François Divolay Conseiller d'Estat et son Procureur Patrimonial ici present assisté du Seigneur Conseiller d'Estat, et Président Delescheraine Commissaire Député par la Souvraine Chambre par son decrect du dixsept present mois donné sur remonstrances du dict Seigneur Procureur Patrimonial ensuite des volontes de Madame Royale exprimées par sa lettre à cachetz du 21 juillet dernier de faire faire dans l'appartement par eux accense peu avant le present pour servir aux exercices de l'Université qui se doit establir en la presente ville et premierement une grande porte de roch à pillastre et en arcades d'en-

viron onze pieds d'hault, et de six de large à l'entré du jardin joinct au dict appartement qui servirà de cour à la dite Université avec la porte de bois puplier ses gonds esparres, et autres fermoires la quelle ils feront fermer a la clef, plus une autre porte mesme pierre en arcades avec ses ornements de la hauteur de neuf pieds, et de la largueur de quattre avec un treilis de fer au dessus du mesme ouvrage que celui qui est au dessus de la porte du sieur Maistre Auditeur Morand pour donner jour au vestibule, et pour entrer dans le dict vestibule, et de la dans la classe de la dite Université, la quelle porte sera garnie d'une porte de noyer en menuiserie fermant à la clef, plus une autre porte au dict jardin, soit cour de la mesme façon, et mathière que la precedente avec aussi la porte de noyer fermant à la clef sans neammoins aucun treilis pour entrer de le dict jardin dans la sale qui servirà aussi pour la dite Université, plus de faire faire et poser quatres fenestres mesme pierre de six pieds de hault, de trois pieds, et quelques pouces de largé, et la muraille visant sur le dict jardin soit cour et cinq autres fenestres semblables du costé de l'entré du Couvent du dict Sainct François pour donner jour à la sale du dict appartement, les quelles fenestres ils feront ferrer de cinq barres de fer, garnir de leur volets à quatre jours de bois noyer en menuiserie et de leur chassis a vitré, comme aussi des vitres necessaires, plus de faire faire et poser en la Classe de la dite Université trois fenestres du costé de l'entre du dict Couvent, et trois autres du costé du dict jardin soit cour de la mesme largeur, et hauteur que les aultres ferrés garnis de leur volets chassis, vitres, et ferures comme les autres, plus de faire faire les murailles necessaires pour la chambre des Professeurs et du vestibule et dans icelles murailles cinq portes de pierre de tallie de sept pieds d'hault, et de trois et demy

de largé pour faciliter la comunication d'un lieu a l'autre garnies de leurs portes de noyer, et de toutes leurs ferrures serrures, et clefs, ensemble de faire faire et poser dans la dite chambre des Professeurs deux fenestres de roch de la mesme aulteur largeur et avec les mesmes garnitures que les autres, lesquelles murailles mesmes aussi bien que les treilis ils seront tenus de faire plastrir, et blanchir, et de rendre tant la sale, chambre, vestibule que classe duement carrellees, et le dict carrelage eslever de ung pied plus ault que le plan du dict jardin, et de l'entrée du Couvent pour eviter l'eau, et d'y faire a cet effect porter la terre necessaire, plus de lever ou faire lever la muraille qui est a present a l'endroit ou sera la classe, et faire faire, et poser dans la dite classe une chaire en menuiserie de noyer de la mesme fabrique qui est celle qui est dans la congregation des artisans, et dix bancs de noyer avec popitre pour escrire de huits a neuf pieds chacun, et dans la sale d'y faire et poser des bancs de noyer tout autour de la mesme façon, que sont ceux de la dite congregation avec des dossieis jusque a l'autcur des fenestres, plus de refaire a neuf a la francoise, et avec sommiers duement armés les planchiers dessus la chambre vestibule et sale, et faire poser ung autre sommier armé en la classe pour sostenir le planchier qu'y est, le quel ils feront griser pour cacher la difference des autres, et generalment de suivre, et faire excquuter en tous ses poincts le desscin qui a esté dressé au sujet des dites reparations le quel sera signé par le dict Seigneur President Delescheraine, et par les parties aux maistres quils employeront pour faire les dites reparations, des quelles ils demeureront responsables, et a dicte d'experts et prud hommes, qui seront pris respectivement par les parties a la charge, et condition neammoins que les dicts Reverends Peres ne pourront demander pour les

dites reparations plus du prix si bas convenu. Et pour l'exequution de tout ce que dessus ont obligé en faveur de Sa dite A. R. tous et ung chascun les biens temporels de leur Couvent avec la clause de constitut en bonne forme, et ont promis de rendre le tout sain, et parfaict, scavoir la classe pour la feste de S. Martin prochain venant de l'année prochaine a peine de tous depens, dommages, et interets, et pour, et moyennant le prix, et somme de sept mille florins monnoye de Savoie payables en la Tresorerie Generale, scavoir trois mille florins par avants, et le sur plus a mesure que le travail sera avancant, et a esté convenu par pact expres que ou le travail sus exprimé ne se troveroit faict dans le temps promis que les dicts Reverends Religeux seront tenus ainssi quils promettent de fournir eux un autre territoire propre pour donner commencement a l'exercice de la dite Université jusques a ce qu'on puisse se servir des lieux ou les dites reparations doivent estre faictes.

Faict et passé au Greffe de la Chambre en presence de Maitre Pierre Grinjon Notaire Ducal, et Commissaire d'extantes pour S. A. et Maitre George Villier Maitre Sellier de la presente ville.

Signes comme a l'original. Delescheraine. I. F. Charroct Guardien. Fraire Antoine Ginet Procureur. et avec paraphe Grinjon.

Jay retiré le dessin mensionné au contract cy dessus le quel je promets representer quand il en sera besoing.

Signé I. F. Charroct Guardien.

XXXV.

1681. . . aprile.

Lettera di Madama Reale con cui annunzia al Senato di Savoia l'arrivo delle Lettere Patenti di Vittorio Amedeo II per lo stabilimento dello Studio di Ciamberì.

Regi Archivi di Corte.

Tres chers, bien amez et feaux Conseillers. On vous presentera des Lettres Patentes par les quelles S. A. R. establit une faculté de droit civil en Savoye. Il vous sera ayse d'y remarquer, que nous n'avons eu d'autre vue dans cet establissement, que le bien et l'avantage de nos sujets, qui par ce moyen porront avoir plus de commodité, et moins de déspense à s'appliquer à l'estude des loix, et se rendre capables d'administrer la justice, il faut que vous les sousteniés par vos soin et pour l'authorité de vos charges, et que vous empechiés qu'il ne se glisse aucun de ces abus, que l'interest y porroit avec le tems introduire, nous nous en reposons sur vostre zele, et sur vostre application, priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne grace, De Turin, le . . . avril 1681.

XXXVI.

1713. 9. novembre.

Patenti di Vittorio Amedeo Principe di Piemonte, Luogotenente Generale di S. M. tanto di qua che di là dai Monti e Colli, con cui si ordina la compra di alcune case poste in via di Po per la fabbrica dell'Università degli Studi.

Regi Archivi Camerali.

Avendo S. M. mio signore e padre riveritissimo per l'erezione e stabilimento d'una Università nella città di Torino a maggior vantaggio de'suoi popoli, e per l'allievo della gioventù nelle scienze conosciuto indispensabile la costruzione d'una fabbrica non meno decorosa che commoda e ben capace che possa servire alla medesima; e per la costruzione di questa, fra gli altri siti destinato quelli dell'Avvocato Giuseppe Amedeo Castelli Aiutante di Camera di Madama Reale sua signora madre riveritissima, figliuolo del fu Giovanni, ne'quali oltre varie case attualmente affittate vi erano già fabbricati li pilastri per li portici secondo al disegno, rilevanti detti siti case e pilastri al valore di lire 46500 secondo l'estimo fattone d'ordine di detta S. M. sotto li 12 febbraio dell'anno 1711 dall'estimatore della medesima Tommaso Sevalle, approvato e collaudato dal Bertola sotto li 29 settembre scorso: ed avendo detto Avvocato Castelli sin dal primo aprile pur scorso, inseguendo l'ordine datogli, licenziato li suoi affittavoli, e lasciati detti siti e case intieramente libere, essendo quelle già di presente tutte demolite, ed in esso sito già principiata detta fabbrica

dell'Università, con essersi offerto pronto di passare a favore del patrimoniale della Maestà sua l'opportuno instrumento di vendita. Mandiamo alla Camera de'conti di Piemonte di far rogare avanti chi reggerà il Magistrato e con intervento del patrimoniale generale di Sua Maestà l'opportuno instrumento di vendita di detti siti, mediante il prezzo di dette L. 46500 con l'opportuna obbligazione del pagamento di detto prezzo capitale fra il termine di anni quattro con promessa intanto dell'annuo provento sul piede di quattro per cento che sono L. 1860 cadun anno. Dat. alla Veneria nel Consiglio delle Finanze li nove novembre mille settecento tredici.

Vittorio Amedeo.

V. di Cavoretto d'ordine di S. M.
V. Gropello.
R.to Avenato deput. provvisional.te

Ponte.

XXXVII.

1713. 7. luglio.

Ordine del Duca Vittorio Amedeo II al Consiglio dell'Artiglieria, delle Fabbriche e Fortificazioni pel pagamento dei disegni formati dagli Architetti Ricca e Garogli pel palazzo dell' Università.

Regi Archivi Camerali

Il Duca di Savoia Re di Cipro etc. Al Consiglio della nostra Artiglieria Fabbriche e Fortificazioni. Avendo noi

fatto venire da Genova l'Architetto Giovanni Antonio Ricca per formar un nuovo disegno della fabbrica dell'Università degli Studi, quale ha terminato a nostra soddisfazione, ci siamo compiaciuti d'accordar al medesimo, oltre la spesa della sua venuta e ritorno ed anche quella della cibaria pendente il suo soggiorno in questa città lire sedici in cadun giorno dal tempo della sua partenza dalla predetta città di Genova sino a tutto li 24 dell'ora scorso che qui ha per l'effetto suddetto dimorato. Indi avendo egli desiderato di continuare al nostro servizio nella direzione di detta fabbrica, sino a che la stagione permetta di travagliarvi, siamo pure condisceso a stabilirgli lire sei e soldi otto in cadun giorno per tutto il rimanente di detto tempo che dovrà soggiornare. Inoltre volendo noi dargli maggior contrasegno del nostro gradimento per li disegni da lui fatti, vogliamo anche, che gli siano a titolo di pura gratificazione e donativo fatte sborsare lire cinquecento. Abbiamo altresì accordato all'Ingegnere Garoli in Roma la somma di lire cinquecento per il disegno ch'egli ha pure fatto della suddetta fabbrica dell'Università. Di che però tutto ve ne porgiamo avviso col presente, acciò tanto puntualmente eseguiate; coll'ordinare il pagamento delle suddette somme a favore de' medesimi; facendo tenere quella ch'è destinata al detto Ingegnere Garoli per via di lettera di cambio in Roma all'Abate del Maro. Tal essendo il nostro preciso volere: e nostro Signore vi conservi. Dalla Veneria li 7 luglio 1713.

V. Amedeo

Lanfranchi.

XXXVIII.

1717. 22. maggio.

Lettere Patenti del Re Vittorio Amedeo II con cui nomina l'Avvocato Francesco D'Aguirre Avvocato Fiscale della Regia Università di Torino.

Regi Archivi Camerali

Avendo Noi intenzione di restituire l'Università *di Torino* nel suo antico splendore, abbiamo stimato stabilirvi gl'impieghi necessarii per mantenerla in quel florido stato, in cui speriamo di metterla, tra quali, siccome è essenziale quello *d'Avvocato fiscal Regio*, non solo affine d' invigilare all'osservanza delle Costituzioni, e Statuti, acciò lo Stato ed il Pubblico ne sperimentino i vantaggi, che Ci siamo proposti, ma anche ad effetto, che non s'accordi la Laurea, se non a quelli, che veramente se ne saranno resi meritevoli, abbiamo perciò eletto per riempiere tal posto *l'Avvocato fiscal Regio* del Nostro Supremo Consiglio di Sicilia *Francesco Aguirre*, della di cui capacità, vigilanza, applicazione, e zelo siamo pienamente informati; *che pertanto con le presenti di nostra mano firmate*, certa scienza, piena possanza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo eletto, costituito, e deputato, *elegiamo, costituiamo*, *e deputiamo* il suddetto Avvocato fiscal Regio del Supremo Consiglio di Sicilia *Francesco Aguirre* per *Regio Avvocato Fiscale* di detta Università *di Torino* con tutti gli onori, preeminenze, immunità, esenzioni, utili, dritti, ed altre prerogative a detta carica spettanti, e *collo stipendio* di lire duemila cinquecento novantaquattro *d'ar-*

gento da ss 20 caduna, quali mandiamo al Tesoriere nostro Fontana, e suoi successori di pagargli, ogni anno, senza alcuna difficoltà ripartitamente a quartieri maturati, da cominciare dalla data delle presenti, e continuare in avvenire, *durante il nostro beneplacito, e la sua servitù*, che mediante copia autentica delle presenti, e la quitanza *di detto Avvocato fiscal Regio Aguirre* al primo pagamento, e ne'seguenti le sole sue ricevute, vogliamo che tutto quello gli sarà stato pagato in tal conformità, sia entrato, e fatto buono al predetto Tesoriere ne'suoi conti dalla Camera nostra d'essi, alla quale mandiamo di così eseguire, ed interinare le presenti senza alcuna difficoltà, nè restrizione, *mandando altresì* alli Cancelliere, Vice Cancelliere, Conservatori, Rettore, Riformatori, Sindaci, Professori, Uffiziali, e Studenti della detta Regia Università, ed a chiunque altro sia spediente di riconoscere *il suddetto* Avvocato Fiscale Regio *Aguirre* per *Avvocato Fiscal Regio della detta Università*, e di farlo, e lasciarlo godere di tutti gli onori, preeminenze, prerogative, utili, dritti, privilegi, ed altre cose suddette, *con che presti il dovuto giuramento*, tale essendo la nostra mente. Dat. *in Torino* li 22 maggio 1717.

V. Amedeo.

XXXIX.

1632. 11. giugno.

Bolla del Pontefice Urbano VIII con cui conferma i privilegi conceduti da Pio V allo Studio di Mondovì.

Regi Archivi Camerali

Urbanus Papa VIII ad perpetuam rei memoriam. Pridem a felici recordatione Pio Papa V praedecessore nostro emanarunt Litterae tenoris sequentis. Pius Episcopus servus servorum Dei. Aequum, et rationi consonum, ut ea, quae de Rom. Pontificis gratia processerunt etc. cum autem sicut dilectus filius magister Franciscus Adrianus Ceva cubiculi nostri Praefectus, ac noster, et Sedis Apostolicae Notarius, quem ad Christianissimum in Christo filium nostrum Ludov. Francorum Regem nostrum, et Sedis Apostolicae Nuncium extra ordinarium destinavimus, nobis nuper exponi fecit firmiora sint ea, quae Sedis Apostolicae patrocinio comuniuntur, cupiatque propterea praeinsertas litteras huiusmodi, quo firmius subsistant Apostolicae nostrae confirmationis munimine roborari, Nos pii D. Francisci Adriani votis quantum cum Domino possumus benigne annuere, illumque specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excom. susp. et interdicti, aliis Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a iure, vel ab homine quavis occasione latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum presentium tantum consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine super hoc humiliter nobis porrectis inclinati praeinsertas litteras huiusmodi cum om-

nibus, et singulis facultatibus, privilegiis, concessionibus, gratiis, et indultis in eis contentis, et expressis, dummodo tamen promotiones ad gradus praefatos per ordinar. loci tantum fiant, quo vero ad statuta, et ordinationes praedicta vigore earundem litterarum tam condita, quam condenda dummodo licita sint, et honesta, sacris Canonibus, et Concilio Tridentino, decretis, et constitutionibus apostolicis, nec non debitae nobis, et Rom. Pontifici obbedientiae non repugnent apostolica auctoritate tenore presentium approbamus, et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, decernentes illas, ac presentes litteras validas, firmas, et efficaces existere, et fore, ac eidem univer. ceterisque omnibus, et singulis, quos illae concernunt, et concernent quomodolibet in futurum in omnibus, et per omnia plenissime sufragari, et ita per quoscumque iudices, ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inanc, si quod secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Quo circa Ven. Fratr. Fossanens. ac Salutiarum, et Alben. Episcopis per praesentes committimus, et mandamus, quatenus ipsi vel duo, aut unus eorum, per se vel alium, seu alios praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte universitatis huiusmodi fuerint requisiti, solemniter publicantes, eique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praefatas, et praesentes litteras, et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, dictamque universit. praemissorum omnium, et singulorum commodo, et effectu pacifice frui, et gaudere, non permittentes illam desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari, perturbari, vel impediri, contradictores, molestatores, et perturbatores, quoslibet ac rebelles per sententias, censuras, ac poenas ecclesia-

sticas aliaque oportuna iuris, et facti remedia, appellatione postposita compescendo, legitimisque super his habendis, servatis processibus, censuras, et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis, non obstan. piac memo. Bonifa. Papae VIII praedec. nostri de una, et in concilio generali edita de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auct. praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec non omnibus illis, quae in dictis praeinsertis litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariisque quibuscumque seu si aliquibus communiter, vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Dat. Romae apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 11 iun. 1632. Pontificatus nostri anno 9.

Moraldus.

XL.

1661. 29. maggio.

Ordine di Carlo Emanuele II circa la precedenza dei Leggisti e dei Medici.

Archivio Capitolare di Mondovì.

Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Sauoia, Prencipe di Piemonte, Re di Cipro, etc. Veduta nelle

udienze nostre l'alligata supplica, et il suo tenor considerato: Per le presenti di nostra certa scienza, et autorità assoluta, col parere del nostro Consiglio, dichiariamo non esser stata mente nostra d'hauer uoluto, ne uoler con l'ordine de' i dieci aprile prossimo scorso de' qual il Collegio supplicante si duole in alcun modo pregiudicar alle di lui ragioni rispetto alla precedenza di cui si contende. A qual effetto inhibiamo a' i Medici supplicati d'innouar oltre, e contro il solito cos'alcuna circa quella, e dependenti senza precedente cognitione del Senato nostro sotto pena di scuti cento d'oro al fisco nostro applicanda oltre la nullità di quanto potesse seguir in contrario. Mandiamo pertanto a'Magistrati, Ministri nostri, et in particolare al Gouernatore, Prefetto, et ad ogni altro Officiale della Città di Mondouì a chiunque spettarà di così osseruare, e far osseruare senz'alcuna difficoltà, ne contraditione. Che tal è nostra mente.

Dat. in Torino li uenti noue di maggio mille sei cento sessanta uno.

C. Emanuel.

V. Pons Rett.

Caubre.

XLI.

1676. 15. febbraio.

Lettere Patenti della Duchessa Reggente Maria Giovanna Battista a favore della Città di Mondovì per li Dottoramenti.

Privilegia Universitatis.

Maria Giovanna Battista etc. Volendo Noi prouedere aggiustatamente con fondamenti sodi, e ben intesi di giustitia, e conuenienza alle supplicationi della Città di Mondouì senza alcun pregiudicio delle ragioni spettanti alla Città, et Vniuersità di Torino, e conoscendo, che per tal effetto è necessario sentire le parti, considerare le scritture, e riflettere sopra quello, che viene dall'vna, e dall'altra rappresentato, habbiamo giudicato di non poter meglio accertare, che col commettere, come con le presenti di nostra certa scienza, e col parere del Conseglio commettiamo, e mandiamo al Gran Cancelliere di Sauoia, Primo Presidente Nouarina, e Blancardi, e l'Auuocato Generale Frichignono, che facciano tutte quelle parti, che crederanno conuenire alla qualità del caso per giudicare senz'alcuna formalità, o darci il loro parere sopra la pretentione, ch'ha la Città di Mondouì di fare leggere la Logica, e l'Instituta, e tutto quello appartiene al modo, con cui possono, e deuono prouedere i Collegii iui esistenti de' Legisti, e Medici, e nel conferire la Laurea Dottorale con ogni cosa annessa, connessa, e dependente in ordine, al che conferiamo ad essi Ministri ogni potere opportuno con dichiaratione,

che le loro prouisioni hauranno l'essecutione pronta, ne da queste potrà darsi alcun ricorso, fuorchè a Noi; In tanto prouisionalmente senza qualsiuoglia pregiudicio delle ragioni delle parti, dichiariamo, che sia lecito a i predetti Collegii di Mondouì di conferire validamente la Laurea dignità Dottorale alli originarii veri di quella Diocesi; regulandosi come faceuano auanti l'Editto delli 3 ottobre 1674, con espressa però conditione, ch' i Laureandi non vengano ammessi, ne pur alla recitatione de i punti priuati, eccetto, che non rapportino vna fede da i deputati da noi d'hauer nel douuto modo sufficientemente studiato, e d'esser idonei. Al qual effetto sin'hora eleggiamo, e deputiamo per gli Legisti il Vescouo della istessa Città, qual è stato primo Lettore dell'Vniuersità di Torino, e l'Auuocato Fiscale Stefano Viualdo, e per gli Medici il Viotti, et il Doglis tutti soggetti di conosciuta capacità, e probità; onde non habbiamo occasione di temer alcun abuso, o mancamento.

Dichiariamo inoltre che potranno i medemi Collegii conferire la Laurea, e dignità dottorale, come sopra anco a i non Diocesani: osseruando però in quanto a questi non solamente quello, che si è già espresso in ordine a Diocesani: ma ancora che li Esaminandi auanti ogni cosa rapportino, e presentino a gl'Esaminatori vna fede d'hauer studiato per vn tempo competente nell'Vniuersità di Torino, o altre, la qual fede sarà sottoscritta almeno da vn de'Primarii Lettori sigillata col sigillo di questo Collegio, che sarà tenuto dal Priore d'esso: Ne potranno i pretendenti esser ammessi in altro modo sotto pena a noi arbitraria in caso di contrauentione, oltre la nullità di tutto ciò, che venisse a seguir in contrario.

Durerà questa prouisionale finchè venga altrimenti prouisto dai sudetti Delegati, quali douranno farla cessare, quando spirati tre mesi vederanno, che non si venga alla totale diffinitione per colpa della Città di

Mondouì. Che tal è nostra mente. Dat. in Torino li quindici di Febraro mille seicento settanta sei.

Marie Ioanne Baptiste.

V. Buschetto.

Macia.

XLII.

1698. 12. febbraio.

Lettere Patenti di Vittorio Amedeo II a favore dei Collegi di Mondovì.

Archivio Capitolare di Mondovì

Vittorio Amedeo II per gratia di Dio Duca di Savoia, Prencipe di Piemonte, Re di Cipro etc. Veduta nelle udienze nostre l'alligata supplica, et il suo tenore considerato, per le presenti di nostra mano firmate, di certa scienza nostra, piena possanza, autorità assoluta, e col parere del Conseglio: Noi in conformità del nostro Decreto e Patenti debitamente sottoscritte, e sigillate in datta delli diecinove giugno mille sei cento novantasette mandiamo novamente osservarsi il Capo terzo del Memoriale supp.to da Noi firmato sotto li 10 giugno mille sei cento ottanta due, anche debitam.te spedito sottos.to e sigillato, non ostante le narrate inhibitioni del Senato nostro di Piemonte, e li narrati Editti, come altresì inhibiamo a favore tanto delli collegii supp.nti, che laureati e laureandi in essi ogni molestia da detto Senato n.ro per il fatto narrato e dependenti, a cui mandiamo di

non più ingerirsi nella cognitione di detto fatto esposto, e dichiariamo sin'hora nullo tutto ciò venisse a seguir in contrario a questo; che tal è nostra mente.

Dat. in Torino li dodeci febraro mille sei cento novanta otto.

V. Amedeo.

V.a Bellegarde.

M. Buttigliera.

INDICE

LIBRO SECONDO

Dalla Ristorazione dello studio di Torino avvenuta l'anno 1566 *fino a quella del* 1720.

FASTI

DELLA R. CASA DI SAVOIA E DELLA MONARCHIA

DESCRITTI DA

TOMMASO VALLAURI

Un volume in 8.° grande composto di XX dispense, corredate di 40 incisioni.

È stampata la dispensa XIV.